BIBL. NAZ.
Vittorio Emanuele III
RACCOLTA
VILLAROSA
B
177
NAPOLI 2

Digitized by Google

598488

ESAME ISTORICO, E LEGALE

DEL DIRITTO DELLE FAMIGLIE RELIGIOSE,

E PRINCIPALMENTE DELLE FRANCESCANE,

SULL' ELEZIONE DE' PROPRJ LOCALI SUPERIORI.

D I

MICHELE MARIA VECCHIONI;

GIURECONSULTO, ED AVVOCATO NAPOLETANO.

PARTE SECONDA.

N A P O L I

NELLA STAMPERIA RAIMONDIANA

MDCCLXXXI.

Racc. Vill. B 177 (2

Digitized by Google

Steterunt torti torquentibus fortiores.
Cypr. lib. 2 Epist. 6 ad Martyres.

AL SIGNOR MARCHESE

D. BALDASSARRE CITO

PRESIDENTE DEL SACRO CONSIGLIO DEL REAME DI NAPOLI.

Michele Maria Vecchioni.

QUante volte, Veneratiſſimo mio Signor Marcheſe, io infra di me ſteſſo colla chieſta attenzione a' modi rifletto, ed alle maniere, che ſi ſerban nel noſtro Foro dagli Avvocati nella difeſa delle Cauſe de' noſtri litiganti; come in infinite mi è ſempre paruto una ſomma ſapienza de' noſtri Maggiori ammirarvi, che ne furono gl' Iſtitutori: così in quella di diriggerſi i ragio-

gionamenti al Principe del Confeſso ſolamente aringandoſi, e non già per la Cauſa ſteſſa ſcrivendoſi; ſono ſempre reſtato alquanto perpleſſo, e dubbioſo. Imperciocchè da una parte mi è ſembrato ſcoprire anche in queſta diverſa pratica una ſaviezza non ordinaria; quaſi che conſiderato ſi foſſe, che altrimenti ſarebbe ſtato impoſſibile, poterſi ſempre, da tutti, ed in ogni caſo eſiggere quel condegno, quel decoro, e quella, laſciate pur che così io l'appelli, maeſtà, che avrebbe neceſſariamente ſeco richieſta quella orazione, che al Magiſtrato ſteſſo, non che ſi ſarebbe diretta, ma quaſi in forma di conferenza, e di diſputa col medeſimo fatta ſi ſarebbe; cioè con quei, i quali, più di qualunque altro, rappreſentano nella Società l'idea viva della Sovranità, della quale fanno le veci, e diſſimpegnano un de' più nobili uffizj, qual' è quello di render ragione tra i diverſi piati, e pareri de'Cittadini: quando dall'altra parte ho creduto, che ſe diverſo metodo ſi foſſe tenuto, ed anche in iſcritto ſi foſſe colla Magiſtratura diſcorſo, come ſi fa nelle Ruote, favellandoſi, ed indirizzandoſi il parlare al Capo di que' Senatori, che debbono giudicare; che forſe allora il diſcorſo inevitabilmente avrebbe dovuto riuſcire più preciſo, più convincente, più ſodo, e quello, ch'è di maggiore importanza, l'eloquen-

za

za giudiziaria in sì fatta guisa assai più si sarebbe venuta a coltivare presso di noi; cosa, che non potrebbe non ridondare in lustro grandissimo, e vero della Nazione, perciocchè così si vedrebbe anche dagli Esteri, ai quali le sole nostre difese di Cause, quando ridotte sono in iscrittura, possono pervenire, che quivi veramente a quella parte di eloquenza si attende, che in se stessa ha utilità, e sostanza, perciocchè non si raggira nel sol' oggetto di rallegrare l'orecchio, e dilettarlo, come nelle altre par che avvenga ordinariamente.

Di quì erami quasi venuto in pensiero quest' ultima mia fatica *per i Francescani*, lavorata con tutto quello studio, che l'angustia del tempo, in cui ho dovuto disbrigarla, e le cure domestiche, e de' miei proprj doveri mi han permesso consecrarvi; di formarla in modo, che fosse stato tutto il discorso diretto a Voi, come lo fu, quando su lo stesso argomento sostenni le due ultime lunghe aringhe nel passato mese di Luglio nella Real Camera di S. Chiara, dove quello splendido, e nobilissimo Consesso si radunò, che la Maestà del nostro Augusto Padrone per questo gravissimo affare si ritrova d' avere glorioſamente deputato, e creato.

Ma considerando poi, che non istia in balìa de' Privati, per qual che si sia cagione, uscire da quelle leggi, e da quelle costumanze, che formano i riti di qualunque

Profeſſione; perciò, ſecondo l' uſato, in forma tutta, come ſuol dirſi *Didaſcalica*, ho, come ho potuto il meglio, la mia rozza orazione condotta, al ſolo, ed unico profitto, e vantaggio di quei Religioſi Franceſcani Mendicanti ordinandola, e diriggendola, che veramente hanno di ſoccorſo meſtiere.

Tuttavia però, come ho giudicato, che doveſſi neceſſariamente alcune poche coſe far venire alla luce, congiunte unitamente colla ſteſſa, qual mai ſia Opera mia, e quaſi in forma di antemurale, e di ſcudo della medeſima, perchè non così facilmente poteſſe venire biaſimata, e ripreſa, come potrei dubitare, che altrimenti accadeſſe: perciò per queſte tali coſe ho creduto potermi la licenza pigliare di formare una lettera, che riſpettoſamente a Voi foſſe diretta, e premeſſa ſi ritrovaſſe alla fatica medeſima.

Io m' avviſo, mio Signor Marcheſe, che forſe potrà queſto mio debol lavoro eſſer cenſurato, per vedérſi un po più voluminoſo di quel, che probabilmente ſi ſarebbe aſpettato. Ma ove attentamente riflétter vi ſi voglia, per avventura dovraſſi diverſamente opinare.

Mettendoſi da banda, che infino ad ora i Giureconſulti più dotti, e più purgati, che avuti ſi ſono, non hanno creduto mai impiegar male le lo-

loro lodevoliſſime applicazioni, quando in Trattati di coſe Monaſtiche le hanno conſacrate, ſiccome ce ne fan ampia teſtimonianza le Opere, in ſu di queſto argomento nobiliſſime, di un Coppino, di un Florente, di un'Alteſerra, e di altri ſomiglianti ſonoriſſimi nomi nella Legale Facoltà purgata; ed infra di noi quell' altresì di un Carlo Tappia ſull' Autentica *Ingreſſi Cod. de Sacroſantis Eccleſiis*, Opera, che giuſta il fato de' noſtri Nazionali Scrittori, in ogn' altro luogo è più nota, che nella Patria del ſuo medeſimo Autore (1): la materia ſteſ-

 ſa,

(1) Tappia *de Religioſis rebus Tract. in authen.* Ingreſſi *C. de Sacroſan. Eccleſ., edit. Neap.* 1554 *ex Typogr. Stelliolæ ad Portam Regalem*. In queſta Opera, nella quale tutto il reſto è poi maneggiato con quelli lumi, che appena in quella età aver ſi potevano preſſo di noi, dalla pag. 147 alla pag. 303 ſi dà, per gloſsare la voce *Monaſteria*, che s'incontra nell' Autentica *Ingreſſi C. de Sacr. Ecc.*, la quale l'Autore ſi propone di commentare, una idea iſtorica di quaſi tutte le Religioni più celebrate della noſtra Santa Chieſa, con diſcendere talvolta a tante curioſe particolarità, come appunto aveva fatto prima di lui il dotto Marc' Antonio Coccio, o ſia Sabellico nelle ſue notiſſime *Enneadi*, che non può queſta diligenza del Tappia in queſta parte non ritrovarſi utile, da tutti coloro, che di sì fatti ſtudj, baſtantemente intereſsanti, ed ameni, ſi dilettano. Infatti è aſsai ſpeſso, ſotto nome di *Regente Napoletano*, citato da quelli Autori, che delle origini delle Religioni, e del-

ſa, che io ho avuta, ed ho nelle mani, a tanto fare neceſſariamente mi obbligava.

Ed invero chi non ſarebbe al par di me in eguale impegno entrato, quando aveſſe avuto egualmente a dovere quella impreſa *pro virili* ſoſtenere, che comunemente appellata ora viene *Redenzione de' Sudditi Franceſcani?* Oltre a ciò l' averſi a difendere una determinazione del più auguſto Senato di queſta Monarchia, renduta ormai tal determinazione celebre, e d'aſpettativa ſomma, ſe non a tutta Europa, almeno indubitatamente all' Italia intera; ben ſi comprende, che doveva anche queſto ſolo rifleſſo farmi entrare in tutto quell' impegno, e calo-

della ſtoria de' Santi Fondatori, trattano *ex profeſſo*. Siam convenuti collo Stampatore della preſente fatica, che ſubito che avremo alquanto d'ozio, ci ſtamperà in un volumetto in 8 queſto ſolo Trattatino del Tappia ſull' origini delle Religioni, compreſo nelle pagini dette di ſopra del ſuo Commentario all' Autentica *Ingreſſi*, con qualche notarella, in cui ſi riſchiarono quei punti, i quali nell' età di queſto Autore erano ancora oſcuri, onde dovette egli incorrere in falli inevitabilmente; e per giungerſi a formare queſto noſtro volumetto di una competente mole, vi ſi uniranno *Excerpta* di tutto ciò, che nell' *Enneadi* del Sabellico ſi ritrova ſparſo quà, e là intorno alle origini degli Ordini Religioſi, ed eziandio un Indice Cronologico delle Religioni di un dotto Proteſtante.

lore, di cui un' uom oneſto può eſſer capace.

Ma ſopra tutto un altra conſiderazione, aſſai più veemente, mi ha dovuto ſpingere fin là, dove ſi poteva; e propriamente quella, che dopo d'avere il Re colla più matura, e poſata cognizione di cauſa, e veramente, come altrove avvertii, colla vera celebrata *Cunctatione Spagnuola*, preſe già alcune ſenſatiſſime riſoluzioni ſullo ſteſſo argomento per la Sicilia; e dopo di eſſere ſtate colà accettate, venerate, ed eſeguite dal corpo intero della Religione le medeſime riſoluzioni: oggi due ſoli Frati dello ſteſſo Ordine con un' ardire, di cui certamente non v'ha memoria ſimile ne' Faſti dell'Impero, e della Chieſa, venuti foſſero ad attaccarle con tal impeto, e vigore, che per lo meno dir ſi doveſſe, che il Sovrano venne ingannato.

Or queſte coſe, come non volevano non iſpingermi, ed obbligarmi (giacchè queſto graviſſimo affare tutto dal ſuo primo naſcere è ſtato ſempre alla mia debolezza fidato) a penſare, ed a ſvegliare quanto mai umanamente da qualunque altro ſi poteva; per conſervare alle determinazioni venerande del mio Re, e de' ſuoi Supremi Conſiglieri quella riputazione, che oltre ai due accennati Religioſi, niun' altro infino ad ora aveva alle ſteſſe negata?

Queſte dunque ſono ſtate le cagioni, onde la mia preſente Scrittura alquanto più proliſſa ſia riuſci-

ta

tà di quel, che ſi ſarebbe aſpettato, quantunque forſe potrebbe baſtare il dir ſemplicemente, che io ho riſpoſto, ed ho riſpoſto a due altre Scritture, delle quali una ſpecialmente è un ſufficiente volume, per conoſcerſi, che, ſecondo che notò già il Filoſofo, per neceſſità doveva eſſer lunga la mia compoſizione.

Con tutto ciò, mio Signor Marcheſe, io ho propoſto dar fuora di queſta ſteſſa preſente fatica mia un' epilogo, affinchè così poſſaſi anche da coloro avere ſotto gli occhi, i quali alla ſua intera lettura applicare non ſi potranno. Non ho queſto epilogo emanato contemporaneamente colla medeſima mia Scrittura; sì perchè non ho voluto trattenerne più la pubblicazione, trattandoſi di riſpoſta, e di riſpoſta cotanto da' Clienti miei deſiderata, ed anelata, quanto ciaſcun ſa; e sì ancora perchè, conſiderando (come rifletteva Errigo Spondano, quando ragionava col Baronio degli epiloghi, che ſi ſtavan allor facendo degli immortali vaſti Annali di quel piiſſimo, e dottiſſimo Porporato), che gli epiloghi non fanno più leggere le Opere principali (1); vorrei ten-

(1) *Cui etiam cum aliquando coram illo agentes de multiplicibus aliorum circa hæc laboribus (quibus ſingulis propriam ſuam laudem relinquimus) obiiciſſemus, jore tandem, ut ſi quod ederetur* COMPENDIUM, GUSTUI

tentare, ſe poteſſi pur conſeguire, che frattanto queſta mia fatica almeno ſi ſcorreſſe, ch' è l'unico profitto terreno, che io dai tanti ſudori, che v'ho impiegati, trarre ne potrei.

Intanto io ſpero, che Voi, che queſta Cauſa con quello zelo avete ſempre riguardata, col quale Cauſe ſomiglianti riguardate; vogliate pur protezione prendere di queſto mio rozzo lavoro, e non ſolamente con occhio piacevole degnar vi vogliate di mirarlo; ma che ancora vi vogliate di proteggerlo compiacere: sì perchè è al nobiliſſimo oggetto conſecrato, e diretto, che vi ho accennato pocanzi, e fa vedere, che nel Foro di Napoli, di cui Voi, come ſiete Capo Supremo, così ſiete oltremodo Difenſore, e Promotore amatiſſimo, continui il guſto de' più dotti Giureconſulti di Europa, di coltivare, e riſchiarare le materie Monaſtiche, parte intereſsantiſſima della

STUI LECTORUM GRATUM, *annalium Tomi* FASTIDIRENTUR; *reſpondit optimus Cardinalis, ſe non propriam gloriam quærere, ſed commodum publicum ſibi curæ eſſe: nec tamen ipſis Annalium Tomis adeo timendum, quod in bibliothecis conſervandi forent, quamvis non facile omnium manibus tererentur. O virum bono publico natum! O ineffabilem Sanctiſſimi viri candorem!* Sono parole di Errico Spondano nella prefazione ai ſuoi Epitomi degli Annali del Baronio, parlando dello ſteſſo Baronio.

la Storia, ed Antichità Eccleſiaſtiche; e sì ancora perchè vedrete con queſta occaſione uſcire dall' ultima penna dello ſteſſo voſtro Foro una difeſa di un Papa de' più illuſtri, che aveſſe avuto la Chieſa di Dio, quando era ſtato già nella più aſpra guiſa da Religioſa mano malmenato, ed offeſo: nella quale azione un' arcano della Divina Provvidenza, Voi, che delle geſta di queſto ſteſſo Sommo Pontefice ſiete a pieno informato, ammaeſtrato dai Scrittori della ſua vita, raccolti dal Baluzio, potrete ammirare; imperciocchè avendo queſto Papa tra i ſingolari pregi ſuoi ſempre avuto quello, mentre governò la Chieſa di Dio, di andare in traccia degli uomini di merito, e virtuoſi, con fare, che coteſti ſolamente, e non altri aveſſero i Beneficj, e le Dignità Eccleſiaſtiche conſeguite, ancorchè non ne aveſſero fatta mai domanda alcuna (1); Iddio, che non laſcia niuna ret-

(1) *Hic Summus Pontifex . . . . fuit inſuper bonæ, immo, & ſanctæ intentionis in omnibus factis ſuis. Et inter cetera, quantum in ipſo fuit, dedit operam efficacem ut in beneficiis, dignitatibus, & prælaturis ſuo tempore vacantibus, ponerentur, & præficerentur bonæ, & honeſtæ perſonæ, providæque, & diſcretæ, ac ſufficientes in litteratura, ac maturæ in moribus, eſſentque ætatis provectæ juxta ſtatum, & conditionem, ac qualitatem bene-*

retta procedura ſenza del guiderdone, che l'è dovuto, ora abbia permeſſo, per giuſta mercede di una tanto lodevole opera, che foſse ſurto, dopo 450 anni, un'uomo Italiano, ed aveſſe ad ogni ſuo coſto preſa eziandio la difeſa del merito, e della virtù di queſto ſteſſo Sommo Pontefice, la quale altrimenti avrebbe potuto reſtare ſenza dubbio, almeno preſſo di Noi, oſcurata, e turbata: la qual coſa ſarà egualmente d'interna voſtra conſolazione, nell'operare glorioſamente, e rettiſſimamente, come ſempre fate; perchè v' accerterete, che la voſtra fama, la voſtra virtù, la voſtra Religione, che oggi è niente meno lumi-

neficiorum, dignitatum, & prælaturarum, ad quæ, vel quas eſſent adſumendæ. Et in hoc multotiens ſe decipi formidavit. Et ob hoc, antequam provideret de talibus ſuæ diſpoſitioni reſervatis, inquirebat ſumma cum diligentia de meritis, & ſufficientia illorum, qui ad hoc ſibi nominabantur. Et cum eos non reperiebat juxta guſtum ſuum bene idoneos, & ſufficientes, potius volebat quod vacarent, & remanerent in manibus ſuis, quam ſi aliter provideret. Propter quod ſuo tempore multa beneficia dignitates, & prælaturæ quamplures diutius in vacatione permanſerunt. Dicebat enim, QUOD MELIUS, ET SECURIUS ERAT, QUOD VACARENT, QUAM SI HABERENT MALOS, VEL MINUS IDONEOS PRÆSIDENTES. Prim. vit. Benedict. XII apud *Baluz.* Vitæ Paparum Avionenſ. Tom. 1, & *Muratorium* Rer. Ital. Scriptor. Tom. 3 Part. 2.

minoſa preſſo de' Noſtri, di quello, che fu nella Chieſa Criſtiana Benedetto XII nell' età ſua; ſarà da Dio giuſto rimuneratore in ogni età conſervata, mantenuta, e difeſa, ad onta di qualunque malignità, che mai inſorger poteſſe, ch' è quello, di cui un' uomo illuſtre, riſpetto alle coſe di quà giù, unicamente può intereſsarſi per lo avvenire.

Iddio vi dia quella conſolazione, e quel bene, che deſiderate il maggiore, ed alla difeſa e ſoſtegno della verità, dell' innocenza, e del merito lungamente vi ſerbi.

È Gli è un fato, che ha ſempre ſeguìto l' inſigne Ordine Franceſcano fin quaſi dalla ſua prima iſtituzione, che i ſuoi privati avvenimenti, e le particolari diſcordie, e gare, nate infra de' ſuoi Confratelli, abbiano quaſi ſempre in sì fatta guiſa intereſſata la Repubblica, e la Società de' Fedeli, che le deciſioni di queſti ſteſſi clauſtrali piati ſi ſiano aſſai fovente per punti avute, donde una tal quale maggiore quiete, e raſſettamento interno dello Stato medeſimo, e del Corpo, diciam così, de' Fedeli, in quelle Regioni almeno, dove tai novità foſſero inſorte, aveſſer potuto dipendere. O che queſto dalla moltitudine di coloro, che in ogni tempo ſotto le Franceſcane bandiere han militato, ſia derivato; o pure che nato ſia, perchè queſt' Ordine Religioſo è ſtato ſempre popolareſco al ſommo nella Chieſa, dopo ſurta la diſtinzione degli Ordini Monaſtici, dimodochè anche tuttavia preſſo il vo'go, *Monaco*, ſenz' altra giunta, ſignifica per eccellenza

il Religioso Franceſcano, o che che altro foſſe ſtato: il certo è, che il fatto è pur così ſempre paſsato, come ſi è eſpreſſo, che le gare, le liti, le turbolenze, e le interne, e municipali commozioni delle famiglie Franceſcane quaſi continuamente per Cauſe Pubbliche avute ſi fuſsero, e per punti d'intereſse univerſale.

Lo ſteſso a dì noſtri ſi è veduto, e tuttora ſi vede intervenire in quel litigio, che cominciato privatamente anni addietro nel Chioſtro di due ſemplici Provincie di Franceſcani, che chiamiamo *Riformati*, del Regno di Sicilia; e ſopitoſi ben toſto con alcune provvidenze (nelle quali parea, che foſse dubbio, ſe più ammirar ſi doveſse l' economia, o la giuſtizia) per tutt' i Riformati di quel Regno; e poi eſsendo ripullulato per gli Franceſcani Oiservanti di queſto Reame riſpetto ad un ſolo lor Convento, ch' è in Napoli ſotto il nome dell' *Infermeria di S. Maria della Nova*; e quivi ancora eſſendoſi in un ſubito, quaſi della ſteſsa guiſa compoſto, che praticato ſi era con i Riformati della Sicilia, con un' altro ſenſato temperamento, in cui egualmente l' economia colla Ragion Canonica campeggiava, e sfolgorava: quando finalmente per un punto di generale diſciplina di tutt' i Franceſcani di queſto noſtro Reame, *Oſſervanti*, *Riformati*, e *Cappuccini* ſi venne da capo a riſvegliare; nell' iſtante ſi vide riuſcire, come ora è, con ammirazione ſomma di ciaſcheduno, non più una privata, e ſola Cauſa di un ſolo Ordine di Mendici Religioſi; ma una Cauſa quaſi comune ad ogni ſeſſo, e grado, ed ordine di perſone della noſtra Monarchia. La qual coſa è ſtata anche quella, onde condottaſi alla fine la Maeſtà del Re N. S. ad accordare di queſto ſteſſo articolo un ſecondo eſame, dopo dell' altro ſeriiſſimo, che già fatto ſe n'

era

era nella Suprema Real Camera di S. Chiara; in queſta occaſione ſi ſia oſservato crearſi un novello, ed eſtraordinario Conſeſso di perſonaggj e per cariche, e per Magiſtratura, e per dignità, e per dottrina, tutti nel Supremo grado ſublimi, e con queſto ſteſſo eſtrinſeco avvenimento venirſi anche dalla ſteſsa M. S. a conteſtare il rumore, che ora queſta controverſia fa ne' ſuoi floridiſſimi Dominj, e che ſia in tutte le età per coſtituire perpetuamente una inſigne epoca nella ſtoria Monaſtica della noſtra Italia Ciſtiberina.

Noi, che fummo fin dai noſtri primi anni della noſtra umil carriera forenſe adoperati in difeſa de' Franceſcani Riformati del Regno di Sicilia, a' quali ci riuſci di far riportare quello, ch' eſſi allora ne conſeguirono: e poſcia per gli Franceſcani noſtri Oſſervanti del Convento dell' *Infermeria* anche le noſtre povere forze impiegammo, il che produſſe, che nel novello ſiſtema clementiſſimamente fummo per uno de' Governadori di quel Pio luogo eziandio creati: e noi, che in appreſſo dovemmo ancora, come già quaſi noſtra Provincia, *& proprii juris*, la general Cauſa de' Franceſcani di queſto Reame abbracciare, che ci parve fortunatiſſimamente non molto dopo nel Supremo Senato della Real Camera di S.Chiara ſuperarla; ogni ragion voleva, che noi ancora foſſimo ſtati coloro, che in queſto ultimo eſperimento, in cui del rieſame di queſta tal determinazione della Real Camera trattare ſi doveva nel novello eccelſo Conſeſſo, *in arenam etiam deſcenderemus*, e da capo *pro aris*, *& focis* ci foſſimo meſſi a pugnare per i più infelici, abietti, ed oppreſſi figliuoli del glorioſo Padre S. Franceſco, e per i più addolorati Vaſſalli del noſtro Sovrano: acciocchè intatta reſtata foſſe a loro

prò quella determinazione, che non ſenza ſomma aplicazione preſa in lor favore ſi ritrovava dai primi Miniſtri Togati del noſtro Reame, e da quei eminentiſſimi Giurecoſulti, e Canoniſti, dai quali il Re, N. S., viene in sì fatte materie per ſua clemenza illuminato, e riſchiarato.

Ecco l' oggetto di queſta noſtra ſeconda fatica, che perciò *Seconda Parte* abbiamo meritamente appellata di quell' *Eſame iſtorico, e legale del Diritto delle Famiglie Religioſe, e maſſimamente delle Franceſcane, nell' elezione de' proprj locali Superiori*, che diemmo fuori nella precedente profondiſſima diſcettazione. Quì veniamo ora a difendere la determinazione della Real Camera da tutto ciò, che ſe le oppone da tutti coloro, cui unicamente diſpiace, perchè dà alle radici del loro Dominantiſmo.

Divideremo queſta ſeconda noſtra rozziſſima Opera in più Capitoli. Nel primo riporteremo alla memoria lo ſtato della controverſia, e la riſoluzione della Real Camera: e poi le novelle oppoſizioni riferiremo, e metteremo in veduta, che contra di tale riſoluzione ora ſi fanno.

E negli altri poi tutte le ſteſſe oppoſizioni partitamente, ora con più, ed ora con meno eſtenzione, per quanto il biſogno ci parrà di richiedere, diſcuteremo, e dilegueremo.

Ove reſtaſſe così in ogni ſua parte ſoſtenuta, e difeſa la riſoluzione della Real Camera al noſtro Sovrano rappreſentata, come col Divino ajuto ci giova ſperare; dovremmo allora avere per fermo, che il novello Conſeſſo non ſolo voglia approvarla, ma con maggiori, e nuovi argomenti vie maggiormente convalidarla, e confermarla: acciocchè preſtamente ſi poteſſe a queſto riſpettabiliſſimo Ordine Religioſo, nella cui comune Cauſa la popolazione noſtra ſi è cotanto intereſſata, da-

Digitized by Google

dare quella pace, onde a rifiorir ritornaſſe nell' oſſervanza Monaſtica, nell' eſercizio delle virtù Criſtiane, e Religioſe, e nella tanto importante Sacra letteratura.

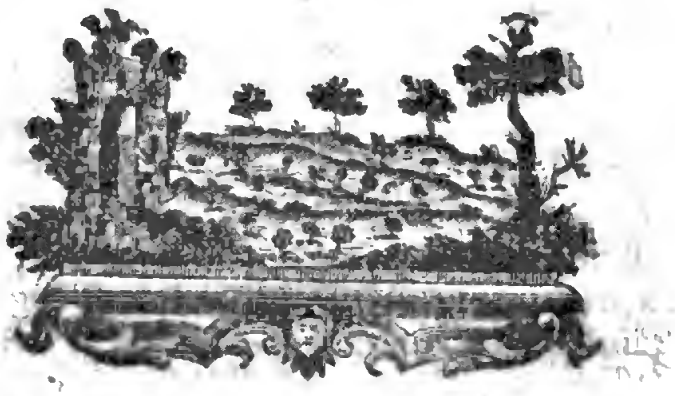

CAPITOLO I.

Stato della Controverſia, determinazione della Real Camera di S. Chiara, ed oppoſizioni, che contra di tal determinazione ſi promuovono.

NElle famiglie Franceſcane *Mendicanti* [ſotto di queſta voce intendiamo ora particolarmente quei Franceſcani, che conſervare ſi han voluto nel loro primitivo iſtituto dell' incapacità degli acquiſti tanto in particolare, quanto anche in comune, ed in tale ſtretto ſenſo ſono *mendicanti* ſoltanto oggi tra tutti gli Ordini originariamente *mendicanti*, i ſoli Franceſcani *dell' Oſſervanza*, *Cappuccini*, *Riformati*, ed altri ſimili] ſi era da notabil tempo introdotto un reo, e perverſiſſimo coſtume, preſſo di loro colla voce di *Dominantiſmo* ſpiegato; che i Conventi tutti della Religione veniſſero diſtribuiti tra pochi loro Maggiorenti, i quali ſu di tai Conventi aveſſero quella ſteſſa quaſi aſſoluta, ed illimitata poteſtà, che ſopra di qualunque coſa propria qualunque mai uomo avere mai poſſa: e ſpecialmente circa le rendite degli ſteſſi Conventi di qualſiſia indole e natura: circa la ſituazione della famiglia da dovere in eſſi dimorare; e circa i Superiori, che doveſſero tai famiglie, e Conventi, quai ſemplici iſtrumenti, ed organi de' PP. Dominanti de' Conventi medeſimi, governare, e regolare.

Queſto diſordine avea preſo tal piede in tutte le accennate famiglie de' Franceſcani Mendicanti, che non v'

era

era ſtato modo da poterlo eſtirpare, ed abolire: e vana ſi era ſperimentata ben anche la ſteſſa ſuprema, e ſagroſanta autorità del Paſtor principale del Criſtianeſimo, cioè del Sommo Pontefice, tuttocchè per articolo cardinale di quella Regola Santiſſima di queſti Religioſi (ch'eſſi piamente con tradizione coſtante hanno ſempre ſoſtenuto, che al loro glorioſo Prototipo S.Franceſco, Gesù Criſto medeſimo, Signor Noſtro, l' aveſſe dirittamente dettata), ogni cenno del Sommo Pontefice deve ſopra di eſſi coſtituire una legge in ogni ſua parte perpetuamente inviolabile.

Altro divario in queſta ſteſſa rea, e malvagia pratica non ſi oſſervava, ſe non che in alcune famiglie la diſtribuzion de' Conventi ſeguiva tra i PP., ch'erano ſtati Provinciali, *Eſprovinciali* perciò chiamati; laddove in altre ſuccedeva tra i Padri *Definitori*. Ma e nell'una, e nell'altre ancora talvolta in qualche maniera alla partecipazione di tal' ubere, e profigua meſſe gli ſteſſi Padri *Lettori Giubilati* ſi ammettevano. Però per coteſti la coſa era aſſai più limitata, e riſtretta, giacchè appena uno, o due Conventi al più potevano, quando lunghiſſima vita aveſſero avuta, eſſi conſeguire: laddove un Eſprovinciale, od un P.Definitore ſin a ſette, ed otto, e de'principali, giungeva, ſuo buon prò, ad ottenerne: coſa, che, ſe non altro, faceva conoſcere chiaramente quanto ſi era già l' idea della dottrina in queſta Religione, una volta dottiſſima, indebolita.

Una invenzione diabolica così fatta, avendo la Religione Franceſcana, che nella perfetta eguaglianza era ſtata dal ſuo Eroe iſtituita, fatta piombare in quella miſerevole, ed infeliciſſima ſituazione, in cui oggi ſi vede, che oltre a pochiſſimi ſuoi individui, Signori, e Signori ſopra del reſto della moltitu-

titudine, quanto mai qualunque altro Signore, che ad uomini comanda, eſser poſsa; tutti gli altri ſchiavi unicamente erano, e della ſteſsa ſteſſiſſima condizione dura di ſchiavitù, che la vita, l' eſsere, e la ſuſſiſtenza nelle mani del P. Dominante di quel Convento, dove eſſi ſi ritrovaſſero per loro infelice ſorte ſituati, aveſser ripoſta: fece sì, che alla fine, ſubito che per le leggi provvide di Carlo, e Ferdinando Borbone (Principi, che poſte da banda tutte le altre egregie loro azioni, onde il lor nome ſarà memorando in tutte le età, e dovunque la virtù ſarà apprezzata, anche per queſta ſola ſarebbero eſſi nella ſtoria dell' Umanità, e della Carità Criſtiana da dover eſser perpetuamente conſiderati come due nobiliſſime, e riſplendentiſſime faci); ſi vide poſto qualche freno alle crudeltà, che i Superiori Clauſtrali adoperavano contra de' miſeri ſudditi, con abolire i carceri clauſtrali, che talvolta emulavano quei dei Dionisj, e di ſimil natura, e con far capire, che anche i Religioſi ſudditi, ed oppreſſi coſtituivano una delle cure, ed applicazioni della Sovranità: ſubito ſi cercò di far ſapere al noſtro Monarca queſto graviſſimo inconveniente, e vedere ſe per mezzo ſuo s' aveſse potuto quello conſeguire (fa orrore a pronunciarlo, e pure è così!) che colla ſuprema poteſtà Pontificia in una materia tutta di coſcienza non ſi era punto ottenuto. Allora fu, che ricorrendo le due accennate Provincie dei Riformati della Sicilia, ottennero eſſe quegli eſpedienti, che di ſopra indicammo, e con queſto di più, che anche per l'altra Provincia, per la quale non v' era ſtato ſimil coraggio, lo ſteſſo aveſse dovuto valere: e che poi eſaudite vennero egualmente le preghiere degl' Infermi, e degl' inabili Religioſi del Convento dell' Infermeria di S. Maria della Nova coll' altro temperamen-

mento per queſt'altro particolar Convento introdotto: e finalmente, che eſsendoſi poſta per ultimo in eſame queſta ſteſsa faccenda per tutte le famiglie Franceſcane di queſto Reame, come un punto generale; ſi foſse dalla Real Camera a quella provvida, e ſalutare determinazione venuto, della quale ora ancora trattiamo. Tutto queſto ſuccedette per eſſerſi ritrovato vero il detto diſordine, e per eſſerſi voluto allo ſteſſo diſordine dare nel debito modo un' efficace compenſo.

Non dee far maraviglia, che quanto fu propoſto, ed eſeguito per gli Riformati della Sicilia, e per l' Infermeria di S. Maria della Nova; e quello, che poi ſi propoſe dalla Real Camera per punto generale, e che oggi ſi ſta rieſaminando: tutto abbia riguardato, e riguardi ſempre il ſolo articolo della elezione de' locali Superiori. Si conobbe dopo ſeriiſſimo eſame, e profondiſſima meditazione, che quindi dipendeſse ogni coſa, e che ſe libere non ſi foſſero fatte divenire le elezioni de' Superiori locali, il diſordine accennato non avrebbe potuto mai, e poi mai, non che eſtirparſi, ma forſe neppure leggiermente mitigarſi, e diminuirſi. Queſto fece sì, che uniformi furono tutt' i Magiſtrati del Re N. S. in queſta ſentenza, che alla ſola libertà delle elezioni ſi doveſſe badare, quando alla radice di un tal funeſtiſsimo inconveniente dare veramente ſi voleva.

Ed acciocchè meglio s' intenda la coſa, egli è bene, che ci rammentiamo del modo, come infino ad ora fatte ſi ſono le elezioni de' Superiori nelle famiglie Franceſcane, delle quali diſcorriamo; tanto più ch' eſſendo queſto modo egualmente malizioſo, che curioſo, pare, che rechi ancora qualche ſuperficial diletto a raccontarlo, ſe pure nella rimembranza delle angoſcie di quei della ſteſſa ſpecie noſtra puoſſi mai alcun diletto avere. Per

PEr le preteſe ultime leggi dell'Ordine, il Provinciale, i Diffinitori, ed il Cuſtode della Provincia, che ſono quei ſei primi Religioſi della Provincia ſteſſa, che governar la dovrebbero, e ne dovrebbero coſtituire il Supremo Senato; ſi dovrebbero eleggere nel Capitolo Provinciale, nel quale intervengono tutt' i Guardiani: vale a dire, a buon linguaggio, i Guardiani, che ne formano il maggior numero de' vocali, nel Provinciale Capitolo ſarebbero gli Elettori del Provinciale, dei Diffinitori, e del Cuſtode della Provincia. Ciò poſto, per le ſteſſe preteſe leggi dell'Ordine, ſi ſcioglierebbe ſubito il Capitolo Provinciale, ed i novelli eletti Provinciale, Difinitori, e Cuſtode della Provincia paſſarebbero privatamente a fare eſſi de i nuovi Guardiani l'altra elezione. Queſto ſiſtema parve forſe nella ſua iſtituzione ſenſatiſſimo, perchè per avventura ſi conſiderò, che quando il Provinciale, i Diffinitori, ed il Cuſtode della Provincia venivano eletti da quei Guardiani, che allora terminavano il loro impiego; e poi i nuovi Guardiani ſi eleggevano da coloro, ch' erano ſtati eletti dai precedenti: le elezioni ſenza alcun dubbio libere aveſſer dovute riuſcire, giacchè i Guardiani, che terminavano, non potevano eſſer tratti da niuno particolare intereſſe nell'elezione del Provinciale, de' Diffinitori, e del Cuſtode; ed il Provinciale, i Diffinitori, ed il Cuſtode ritrovandoſi eletti da gente, che aveva già compito il ſuo impiego, poteano liberamente eleggere in novelli Guardiani quegli, che i migliori loro foſſer paruti.

La diſtribuzione de' Conventi fece andare in fumo tutti queſti ſanti diſegni: dappoichè divenuti tutt' i Conventi di pochi Padri Eſprovinciali, o Diffinitori, ancorchè frattanto ne foſſe altresì andato qualch'altro, e degl'infimi, a qualche Lettore Giubilato, o ad altro tale; queſto cambia-

biamento produſſe, che i Guardiani de' Conventi nel Capitolo Provinciale non foſſero ſtati più nella piena originaria libertà di dare il voto per l'elezione del Provinciale, de' Diffinitori, e del Cuſtode a chi loro più foſſe paruto opportuno: ma che foſſero ſtati anzi obbligati a darlo a coloro, ai quali dare il volevano quei Padri Eſprovinciali, o Diffinitori, che erano i protettori, o ſia i padroni de' loro Conventi: e quindi, che ſeguita poi l'elezione del Provinciale, dei Diffinitori, e del Cuſtode della Provincia nelle perſone volute per tali impieghi dai Padri Eſprovinciali, o Diffinitori padroni de' Conventi: toſto la novella elezione de' Guardiani di quei Conventi non più fatta ſi foſſe a libera elezione del Provinciale, de' Diffinitori, e del Cuſtode della Provincia; ma aſſolutamente ſecondo il piacere, volontà, e capriccio degli ſteſſi Padri Eſprovinciali, o dei Diffinitori, cioè di quegli ſteſsi Protettori dei Conventi: giacchè il principale articolo degli effetti della diſtribuzione, e protettoria de' Conventi, egli è quello, che in ciaſcun Convento abbia il Padre Protettore *plenam inſtitutionem, & deſtitutionem* del Superiore.

Ecco dunque divenute tutte comiche, e ſceniche le elezioni de' Superiori in queſte famiglie Franceſcane, o a dir più veramente, doloſe, quando ſi voglia ſtare alla definizione del dolo malo, data dal gran maeſtro di Cicerone, Servio Sulpicio, il quale ſcriſſe, che il dolo malo foſſe, *cum aliud agitur, aliud ſimulatur*: imperciocchè in queſta elezione, nel mentre compariſce apparentemente, che i Guardiani nel Capitolo Provinciale creino il Provinciale, i Diffinitori, ed il Cuſtode; in realtà non è così: dappoichè i poveri Guardiani vengono a far la formalità di pronunciare quei Soggetti, che vogliono i Padri Dominanti, che com-

compariſsero creati, ed eletti per tai cariche dal Capitolo Provinciale, quando in ſoſtanza di polſo, ed aſſolutamente gli eleggono, e creano eſſi ſoli Padri Dominanti; e così ancora, quando ſi finge, che il Provinciale nuovo, i Diffinitori, ed il Cuſtode procedano eſſi all' altra elezione de' Guardiani; anche queſta è un altra ſcenica, e mimica funzione, dappoichè i poveri Provinciali, i miſeri Diffinitori, ed il Cuſtode cattivello, non ci hanno altra parte, che quella di cavarſi di ſcarſella quelle note, che ciaſchedun Padre Protettore de' Conventi ha date loro, de' Guardiani, ch' egli vuole negli ſteſſi *ſuoi* (queſto è il lor linguaggio) Conventi, e di leggerla, ſallo Dio molte volte con qual cuore! nel finto, e comico Definitorio.

Or avendo tutto ciò conoſciuto tutti gli accennati ſapientiſsimi, zelantiſsimi, e Religioſiſsimi Magiſtrati del Re, che ſopra di tal materia ſi erano ſeriamente, ed intenſamente applicati; ed avendo nel tempo ſteſſo conſiderato, che l' abolire la diſtribuzione de' Conventi per via di ordini, di precetti, e di divieti, ſicuramente ſarebbe riuſcita infruttuoſa, e ridicoliſsima coſa, ſiccome agli ſteſſi Sommi Pontefici (pare, che non ſi poſſa dir più!) era accaduto: penſarono di dover eſſi ricorrere ad altro mezzo, onde alla radice del male ſi foſſe dato compenſo, e queſto non poter' eſsere altro, che quello, di rimetterſi l' elezione de' Superiori in una piena libertà: con che *ſuapte natura* ed ora anderebbero a finire, ed ad eſtinguerſi i Padri Dominanti, che vi ſono, ed in appreſſo non potrebbero mai più ſorgerne novelli.

E tanto valſe queſta idea, e queſto concetto, che i Miniſtri della Giunta di Sicilia, i quali furono i primi, che in tal materia s' internarono, affatto non vol ero

per

per la Sicilia proporre altra medicina, che questa sola. Che se poi la Real Camera pare che sia venuta anche al punto particolare di proibire la distribuzione de' Conventi, e ad altre cose simili; pure in verità se ben su lo spirito della sua determinazione si rifletta, e si mediti, tosto si ravviserà che l' abbia soggiunto per una esuberanza. Ma che realmente su della sola libertà delle elezioni abbia il Magistrato avvedutissimo, e penetrantissimo costituito il vero, ed unico fondamento dello sbarbicamento dell' accennato gravissimo disordine, onde si è tutta sconvolta l' edificantisima Religion Francescana, e da quel retto sentiero della buona Regolar disciplina, ch' essa aveva sempre calcato, si ritrova sviata.

Ma tempo è già di accennare cosa proposta abbia la Giunta di Sicilia per i Riformati di quel Regno; la Camera Reale per l' Infermeria di S. Maria della Nova; e di nuovo la stessa Real Camera per tutt' i Francescani di questo Reame.

Ciò, che si propose dalla Giunta di Sicilia per le tre Provincie de' Riformati di quel Regno, e poi venne confermato dalla stessa Giunta de' Presidenti, e Consultore, Supremo Senato del Regno medesimo, e che alla nostra Real Camera di S. Chiara equivale, e corrisponde, fù espresso nella Real risoluzione, presa per legge generale di quel Regno medesimo da S. M. nel 1776, e nel seguente suo Real Dispaccio contenuta. Eccola:

Avendo avuti presenti il Re i moltissimi ricorsi de' Frati Riformati di S. Francesco delle due Provincie di Val di Noto, e di Val di Mazzara di cotesto Regno, le lunghe, e serïose liti agitate, e gl' inconvenienti, ed il rilasciamento della Regolar Disciplina col positivo niun ser-

ſervigio di Dio, e del Pubblico; HA CONSIDERATO, CHE LA PRINCIPAL CAGIONE DI TANTO MALE SIA L' ELEZIONE DE' GUARDIANI IN MANO DEL DIFFINITORIO DELLA PROVINCIA; ed il farſi quella del Provinciale, de' Diffinitori, e del Cuſtode col proporſi per ſegreti ſuffragj nel Capitolo Provinciale tanti ſoggetti ſolamente, quanti hanno da eſsere eletti, e non più; ſiccome altresì l' abolizione de' Diſcreti, conſiderati nella prima iſtituzione loro come Fiſcali de' Guardiani.

E volendo col zelo ſuo paterno eſtinguere, per quanto ſi può, i diſordini, e gl' inconvenienti ſperimentati ſin' oggi, e contribuire colle ſue Reali provvidenze al riſtabilimento della Regolare Oſſervanza, ed alla edificazione de' ſuoi fedeliſſimi ſudditi; ha riſoluto che l' elezione annuale de' Guardiani non ſi faccia più dal Diffinitorio, MA DALLA COMUNITA' DI CIASCUN MONISTERO IN CONFORMITA' DELLA BOLLA DI PAPA BENEDETTO XII. Per riparare però agli altri inconvenienti, che potrebbero derivare da queſta elezione Conventuale; ha determinato, che la Comunità di ciaſcun Moniſtero proponga nel ſuo Capitolo Conventuale, COLL' USO DE' SEGRETI SUFFRAGJ, cinque ſoggetti di tutta la Provincia, che crede i più degni, e meritevoli, e mandi poi la nota di tali ſoggetti firmata da tutta la Comunità al Capitolo Provinciale in quell' anno, che dovrà convocarſi, e negli altri anni all'annual Congregazione della Provincia; affinchè, precedenti le ſolennità della Chieſa, ſi tiri a ſorte da' ſoggetti nominati per ciaſcun Moniſtero quello, che ha da eſſere il Guardiano. Conſiderando poi, che può uno ſteſſo ſoggetto venir propoſto per Guardiano di più Moniſteri; ha comandato, che accadendo queſto caſo; colui, che riſultò

tò già Guardiano d' un Moniſtero, non poſſa eſſere più tratto a ſorte per un' altro: ma che per queſt' altro Moniſtero ſi tragga a ſorte dal numero degli altri propoſti, purchè non ſiano meno di tre; ed eſſendo meno di tre, ſi ſuppliſca il numero di cinque col ſorrogarſi dalla riſpettiva Comunità altri, i quali abbiano avuto dopo de' cinque propoſti, maggior numero de' ſuffragj.

Così pure ha riſoluto, che l' elezione del Provinciale, de' Diffinitori, e Cuſtode proſiegua a farſi nel riſpettivo Capitolo Provinciale, in cui però ha dichiarato, che colla maggioranza de' ſegreti ſuffragj ſi eleggano dieci ſoggetti i più degni, e meritevoli; e che dal numero di queſti, precedenti le ſolennità della Chieſa, ſi tiri a ſorte uno per Provinciale, quattro per Diffinitori, ed uno per Cuſtode. Affine poi di evitare qualunque ſoſpetto, e rendere più ſicura l' elezione, non meno del Provinciale, de' Diffinitori, e del Cuſtode, che de' Guardiani; ha ordinato il Re, che nel Capitolo Provinciale, e nell' annual Congregazione intervenga il Veſcovo Ordinario di quel luogo, dove avranno da tenerſi reſpettivamente i Capitoli, o per lo meno il ſuo Vicario Generale, e col ſuo intervento abbia da farſi col beneficio della ſorte l' elezione ſudetta. Parimente Sua Maeſtà ha ordinato, che ſi reſtituiſca a' Moniſteri l' elezione del Diſcreto, che ſecondo le Coſtituzioni dell' Ordine dee portare al Capitolo Provinciale Viſitationem Guardiani, e proccurare le comodità del Moniſtero. Ha dichiarato però, che de' cinque ſoggetti nominati da ciaſcun Moniſtero, fatta prima l' elezione del Guardiano, ſi tiri dagli altri a ſorte il Diſcreto ſudetto. Ed affinchè NON VI SIA DIFFORMITA' DI DISCIPLINA NELLE TRE PROVINCIE DE' FRATI RIFORMATI DI COTESTO REGNO, ha final-

 men-

mente comandato, che le presenti dispozioni si osservino non solamente nelle due Provincie di Val di Noto, e di Val di Mazzara, ma ben anche di Val Demone.

Partecipo di Real Ordine a V. E. questa Sovrana Risoluzione, affinchè la comunichi ai tre Provinciali di cotesto Regno PER FARLA REGISTRARE NE' LORO LIBRI, ed al Giudice della Monarchia PER FARLA IN OGNI SUA PARTE RELIGIOSAMENTE ESEGUIRE.

PEr l'Infermeria poi di S. Maria della Nova anche l'altro Dispaccio della Maestà del nostro Sovrano dello stesso anno 1776, col quale il nuovo sistema si diede a questo Convento di troppo importanza nella Religion Francescana degli Osservanti di questo nostro Reame, perchè alloggia i Religiosi per la vecchiaja, e per mali divenuti già impotenti, ed accoglie gl'infermi per medicarli; ci rappresenta quello, che si dispose, e risolse circa l'elezione del Guardiano, che prima anche comicamente compariva, ch' eletto venisse dal Dissinitorio, laddove realmente vi si metteva a suo talento, e capriccio dal Padre Dominante protettore di un tal Convento. Ecco quest'altro sonoro Dispaccio:

Vuole, CHE TUTT' I FRATI, che si trovino in tale Infermeria, DEBBANO NOMINARE TRE LORO RELIGIOSI SACERDOTI i più caritativi, moriggerati, ed osservanti, e dargli in nota a V.S. Illustrissima, ed ai Governadori per prenderne esatto informo del costume, e della Religiosità, carità, ed abilità in governare: e ritrovatigli forniti di queste Cristiane virtù, gli debbano V. S. Illustrissima, ed i Governadori proporre alla M.S., affinchè uno di essi sia eletto Guardiano per un solo bien-

biennio ; finito il quale lo ſteſſo metodo praticar ſi debba in avvenire. E vuole la M. S., che rimettendoſi da V. S. Illuſtriſſima, e da' Governadori la terna de' ſoggetti per eleggerſi il Guardiano ; ſi debba nel tempo ſteſſo con la terna ACCHIUDERE LA PATENTE, O SIA CARTA DEL P. PROVINCIALE IN BIANCO, *acciocchè in eſſa ſcriver ſi poſſa dalla M. S. la perſona di quel Religioſo, che gli piacerà ſcegliere in Guardiano.*

Finalmente la Conſulta della Real Camera di S. Chiara del dì 19 Aprile 1779, è quella, la quale ci ſomminiſtra l' intera idea di ciò, che la ſteſſa Real Camera ſul punto generale glorioſamente ſi ritrova di avere propoſto, della quale Conſulta ecco ciò, che la determinazione, della quale ora trattiamo, contiene : *Non vi ha mezzo poi S. M. più conducente a ridurre i Frati Franceſcani, che quello di richiamarli, il più che ſi poſſa, all' Oſſervanza del primitivo Iſtituto, e d' indurvi il buon Ordine, con togliere il* DISPOTICO POTERE *a' PP. Dominanti, con iſcemare gli oſtacoli all' applicazione, ed agli ſtudj, ed alla Regolare vita Monaſtica,* TURBATA TUTTA, E SCONVOLTA. *Quindi la Real Camera ha trovata degna di tutta la commendazione la ſavia Riſoluzione di V. M. intorno all' elezione Conventuale delle tre Provincie de' Riformati di Sicilia, e quante volte la M. V. voleſſe anche degnarſi di comandare, che ſi praticaſſe lo ſteſſo in tutte le Provincie de' Franceſcani Mendicanti del Regno di Napoli, cioè degli Oſſervanti, Riformati, e Cappuccini, non potrebbe non eſſer utile, e profittevole una sì Sovrana deliberazione, unico provvido mezzo al riſtabilimento dell' Ordine, in edificazione de' Popoli, ed utile dello Stato.*

Ma oltre a ciò la Real Camera ha l' onore di proporre alla M. V. un' altro ſuo riſpettoſo ſentimento, acciocchè V. M. col ſublime Real diſcernimento poſſa eleggere o queſt' altro, che ſi propone, o vero lo già ſtabilito, ed eſeguito nel Regno di Sicilia, e che non laſcia di commendare, ed approvare la Real Camera. Queſto ſarebbe DI RESTITUIRSI LA ELEZIONE CONVENTUALE DE' SUPERIORI LOCALI AGLI STESSI CONVENTI A TENORE DELLA BOLLA DI BENEDETTO XII, CON TUTT' I REQUISITI IN QUELLA PRESCRITTI, *e con aggiungervi queſte altre precauzioni: cioè, che la elezione del Superiore, o ſia Guardiano debba cadere in perſona di chi ſia attualmente Confeſſore approvato dall' Ordinario, o abbia fatte Prediche Quareſimali, o ſia ſtato Lettore di Filoſofia, o Teologia: che l' eletto non abbia meno di quarant' anni compiti: che dopo ſeguita la elezione Conventuale,* SI DEBBA RICORRERE DAL PROVINCIALE PER LA CONFERMA; *e finalmente che in ogni Convento ſi debba eleggere il Diſcreto* NELL' ISTESSA GUISA *che ſi elegge il Guardiano.*

Che inoltre niuno poſſa eſſere eletto Provinciale, ſe non abbia oltre le qualità richieſte per li Guardiani, l' età compita d' anni quaranta; e che non poſſa eſſer eletto di nuovo Provinciale, ſe non colui, che abbia vacato quattro triennj; con ordinarſi, che reſti proibita LA RIPARTIZIONE DE CONVENTI; *e che niuno degli Eſprovinciali ardiſca di eleggere la famiglia de' Conventi medeſimi ſotto pena della Reale indignazione, e dello sfratto dal Regno, non dovendo avere gli Eſprovinciali alcuna delle prerogative, che ſi hanno abuſivamente arrogate; dovendoſi riputare dopo la carica, come ogni altro Frate particolare, ſenz' alcun altra diſtinzione, pre-*

ro-

rogativa, grado, o titolo di Esprovinciale, o Esdiffinitore, potendosi soltanto loro lasciare la scelta del solo Convento.

Se ben si riflette, tanto quello, che si propose, e si eseguì per i Francescani Riformati del Regno di Sicilia; quanto l'altro per lo Convento degli Osservanti dell' Infermeria di S. Maria della Nova; che questo ultimo, che la Real Camera per punto, e regola generale per tutt' i Francescani del Regno nostro ha proggettato: tutto, siccome è appoggiato ad emmendare i disordini, che ora vi sono in questa Religione, conosciuti, e provati da questi Supremi Magistrati; così tutto egualmente indica, e suppone, che i disordini medesimi non in altra forma possansi correggere, ed estirpare, che con togliere le elezioni al finto, e palliato Diffinitorio, e per farle divenir libere, alle famiglie Conventuali restituirle. Secondo tutte le regole di buona critica, un consenso di questa fatta, e di uomini cotanto savj, ed illuminati, quanto sono tutt' i Ministri, che su di ciò son convenuti, tra i quali lo stesso Supremo Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici è da annoverare (come quegli, che sin dal 1776, dirigendo un Sovrano comando alla Real Camera a tali materie appartenente, pieno di zelo, e di coraggio, non ebbe difficoltà di dichiarare, che *il Re avea rilevato quanto giusta, ed opportuna fu la determinazione di Papa Benedetto XII, fatta con Bolla dell' anno* 1336, *con cui fu prescritto di doversi ciascun Convento dell' Ordine Francescano eleggere il suo Superiore; e che se ciò dalla malizia de' Frati ambiziosi di sovrastare, non si fosse frastornato,* NON SI VEDREBBERO TANTI SCONCERTI NE' CONVENTI, *e specialmente in quello dell' Infermeria suddetta*); non può non

far comprendere, che ſicuramente ſiccome de' diſordini, che già notorj ſono, non ſi poſſa più dubitare; così che abbia ad averſi per fermo altresì, che l'unico mezzo da eſtirpargli altro eſſer non poſſa, che queſto di render libere le elezioni de' locali Superiori con toglierle totalmente da quel finto, e maſcherato Diffinitorio, ſotto del cui velo infino ad ora ſi è queſta moltitudine di miſeri viventi, tutti noſtri cari Confratelli, e Concittadini, e nella maggior parte Sacerdoti della noſtra Santa Legge; cotanto ſpietatamente dilaniata, e malmenata.

La Real Camera adunque per punto generale propone come ſuo ſentimento, dopo di aver lodato quello, che la Maeſtà del Re aveva già diſpoſto, e ſi era eſeguito per la Sicilia, *di reſtituirſi la elezione Conventuale de' Superiori locali agli ſteſſi Conventi, a tenore della Bolla di Benedetto XII*, CON TUTT' I REQUISITI IN QUELLA PRESCRITTI, e con alcune altre precauzioni, le quali riguardano la voce, come ſi ſuol dire, *paſſiva*, cioè la qualità di colui, che dovrebb'eſſer eletto; imperciocchè vuole, *che l' elezione del Superiore, o ſia Guardiano debba cadere in perſona di chi ſia attualmente Confeſſore approvato dall' Ordinario, o abbia fatte prediche Quareſimali, o ſia ſtato Lettore di Filoſofia, o Teologia, e che l'eletto non abbia meno di 40 anni compiti.*

L'altro poi, che ſoggiunge la Real Camera, che *dopo ſeguita l' elezione Conventuale*, SI DEBBA RICORRERE AL PROVINCIALE PER LA CONFERMA, è uno degli eſſenziali *requiſiti* preſcritti dalla Bolla di Benedetto XII, il quale requiſito la Real Camera per ſola ſua maggior religione volle particolarmente ripetere, e ſpecialmente ſpiegare, perchè il conſiderò. im-

por-

portantiſſimo ; come altresì quell' altro, *che in ogni Convento ſi debba eleggere il Diſcreto nell'iſteſſa guiſa, che ſi elegge il Guardiano* , contiene un' altra diverſa provvidenza, che conduce a rendere eziandio più libere, e Canoniche le elezioni de' Provinciali.

Finalmente queſto ultimo Capitolo, *che inoltre niuno poſſa eſſere eletto Provinciale, ſe non abbia oltre le qualità richieſte per li Guardiani, l'età compita di anni 40 ; e che non poſſa eſſere eletto di nuovo Provinciale, ſe non colui, che abbia vacato quattro trienni* , *CON RESTAR PROIBITA LA RIPARTIZIONE DE' CONVENTI, E CHE NIUNO DEGLI ESPROVINCIALI ARDISCA DI ELEGGERE LA FAMIGLIA DE' CONVENTI MEDESIMI, SOTTO PENA DELLA REALE INDIGNAZIONE, E DELLO SFRATTO DAL REGNO , NON DOVENDO AVERE GLI ESPROVINCIALI ALCUNA DELLE PREROGATIVE , CHE SI HANNO ABUSIVANENTE ARROGATE, dovendoſi reputare dopo la carica , come ogni altro Frate particolare , ſenza alcuna altra diſtinzione , prerogativa , grado, o titolo di Eſprovinciale , o Eſdeffinitore , potendoſi ſoltanto loro laſciare la ſcelta del ſolo Convento ;* contiene coſe tutte , che altro non ſono , ſe non che la ſerie di alcuni altri provvidi ſtabilimenti , per rendere vie maggiormente libere , e ſalutari le elezioni dei Provinciali , e per eſtirpare ſempre più il nefando Diſpotiſmo , e Dominantiſmo : e tale è ancora quella, che riguarda la reſtituzione de' Diſcreti in ogni Convento , da eleggerſi anche conventualmente , perchè i Diſcreti vanno al Capitolo Provinciale , e così fanno riuſcire più libero quel tale Capitolo.

Oggi dunque il novello ſublime Confeſſo deve ſoltanto ap-

plicarſi al rieſame della determinazione della Real Camera ; e queſto è lo ſtato della preſente controverſia .

MA giacchè quale ſia lo ſtato della controverſia già ſi è pienamente conoſciuto , e la determinazione della Real Camera ſi è poſta in aſpetto , la quale pare che abbia per ſe tutto l' appoggio, e la prevenzione di giuſtizia , e di rettitudine; altro ora in queſto Capitolo non rimane , che accennare quali ſian le oppoſizioni , che contra di tale determinazione ora promuovonſi .

Sono queſte moltiſſime , ma le principali ſi riducono a queſte :

I. Che la Real Camera ha creduto , con proporre l'elezione Conventuale de' Guardiani , di RESTITUIRE *quella forma d'elezione , che già nell'Ordine vi foſſe ſtata* , quando, ſecondo il ſenſo de' noſtri Avverſarj , queſta forma o non vi fu mai , o ſe vi fu , durovvi pochiſſimi anni , e venne toſto da legittima poteſtà abrogata .

II. Che la Real Camera ha avuta queſta forma per forma Canonica , laddove tanto non è tale , che anzi queſta forma renderebbe nulle , illegittime , e forſe anche ſagrileghe le elezioni de' locali Superiori , i quali , come Prelati Eccleſiaſtici , ſono diſpenſatori de' Sagramenti della Chieſa .

III. Che la Real Camera ha avuto per vero, che con tal forma ſi poteſſe il raſſettamento , ed il buon' ordine dare alle famiglie Franceſcane , quando ſe veramente ſconvolger ſi vogliono vie maggiormente tai famiglie , non ſi poſſa ad altro eſpediente ricorrere .

IV. Che la Real Camera è ſtata nella ſuppoſizione, che i Franceſcani ricorrenti ſiano molti , ſian morigerati , e

da

da ſtimolo non di riordinare la loro Religione, la loro Madre: allora quando i ricorrenti ſono di pochiſſimo numero, ſono tutti malvagi, e per uno ſpirito di libertà, e di ſcuotere il giogo de' Superiori ſi ſono moſſi unicamente a ricorrere, e non già per alcun retto fine, di cui eſſi non poſſono eſſer capaci.

V. E per ultimo, che quando la Real Camera, o altro Magiſtrato del Re, o queſto ſteſſo ſublime attuale Confeſſo voglia ai diſordini, che eſſi non niegano, che nelle Franceſcane famiglie ſi ritrovino, dare il vero, e convenevol compenſo; laſciando intatta e l'elezione Diffinitoriale riſpetto ai Guardiani, e quella del Provinciale, de' Difinitori, e del Cuſtode anche nello ſtato, in cui fin ora ſi è fatta: non già all' elezione Conventuale, ma ad altri eſpedienti venir ſi dovrebbe, i quali eſſi ſteſſi PP. Dominanti ingenuamente, come coloro, a cui più d' ogni altro la Religion loro dee calere, ſi contentano di proporre.

Queſte ſono le principali oppoſizioni, le quali al preſente i PP. Dominanti, per abbattere la determinazione della Real Camera, hanno ſvegliate, e vanno per ogni cantone, ed angolo della popolatiſſima Città noſtra, ſe non ſi vuol dire di tutto il Regno, e forſe dell' Italia intera, o anche [potendolo fare] di tutto il Mondo Franceſcano, ſpargendo, e ſeminando, e vigoroſamente predicando: e non baſtando ciò, ſempre più novelli Avvocati prendendo, ed adoperando, e nuove Scritture, ed Allegazioni in nome de' ſteſſi PP. Eſprovinciali continuamente pubblicando; non laſciano intatto uman tentativo, per farle forza, ed efficacia ſomma acquiſtare.

Ma la verità è una, e ſiccome Iddio in tutt' i paſſati cimenti ci ha fatto conoſcere vani coteſti ſforzi, ed

in

in un momento gli ha per ſua Divina miſericordia dileguati, e ſconfitti; così ſperiamo, che lo ſteſſo trionfo della Divina potenza i poveri e mendichi Clienti noſtri, nel ſolo deboliſſimo noſtro appoggio, e nella rettitudine, ſapere, e giuſtizia degli Illuſtri Perſonaggi, che il novello riſpettabiliſſimo Conſeſſo compongono, unicamente fidati; vogliano con inni di laudi anche al preſente cantare. Perciò al ſeguente Capitolo già ne verremo, nel quale in cinque particolari §§., le accennate cinque oppoſizioni diſcuteremo, e col Divino ajuto vigoroſamente confuteremo.

CA-

CAPITOLO SECONDO

Si eſaminano, e confutano le cinque principali oppoſizioni, che contra della Conſulta della Regal Camera di S.Chiara per parte de i PP. Dominanti ſi promuovono.

NIuno forſe oggi vi è, che ignori, che le Comunità Religioſe ſian ſogette a guaſtamento, ed a corruttela, come qualunque altra coſa di queſto Mondo (1); e che in tai caſi al riordinamento delle medeſime venire ſi debba, *Riforma* ciò con iſpecial vocabolo chiamato (2); e che il Principe maſſimamente debba ad una tal opera intendere, come quegli, che oltre all' eſſer Protettore generale de' Canoni, di cui formano una parte le Regole, e Coſtituzioni degli Ordini Monaſtici [3]; ſi reputa ſpeciale Avvocato de' Monaſteri del ſuo Reame, detti perciò con voce ſettentrionale *in Mundeburde Regio*, cioè *in Regia poteſtate* [4]: e finalmente, che dovendoſi alle Riforma degli Ordini Religioſi venire, la miglior coſa ſia potere tal Riforma trarre, quando ciò riuſcir poſſa, dallo *ſteſſo* Ordine Religioſo, che riformare s' intende, coſa, che avviene, quando ſi reſtituiſce l' Ordine rilaſciato a quella leg-

(1) Alteſerra *Aſceticon. lib. 1 cap.* 14, Mabill. *Præfat. Actis Sanctorum Ordinis S. Benedict. &c. præfat. Sæcul. IV* §. 6, & 7, & Choppin *Monaſticon lib. 1 tit. 2.*

(2) Van-Eſpen *Jus Eccleſiaſt. univerſ. part. 1 tit. 32.*

(3) Doviatius, *Prænot. Canonic.*, & *Hiſtor. Jur. Can.*, *paſſim.*

(4) Alteſerra *loc. cit. lib. 7 cap.* 13.

legge, e Regola, la quale un tempo ebbe, e da cui per effetto del ſuo rilaſciamento, venne a dipartirſi (5). Poſto ciò, ſe dall' eſame, e confutazione delle cinque principali oppoſizioni nel precedente Capitolo diviſate, ſi verrà a conoſcere, che il riſpettabiliſſimo Ordine Franceſcano ſia già dalla ſua purità tralignato in tal guiſa, che meriti celere, e preſta Riforma; che il Re, N. S., a cui per i Conventi de' ſuoi Dominj ciò ſicuramente appartiene, ſi ci ſia paternamente applicato; che la Riforma non altronde, che dall' Ordine *ſteſſo* tratta abbian la M. S., ed i ſuoi Miniſtri Supremi, che l' han conſigliata: Chi mai allora potrà non venerare, ed applaudire quanto fatto ſi è dal noſtro Sovrano inſino a queſta ora, ed il reſto, che per compierſi la glorioſa opera ſta anche ora facendo per mezzo della ſua Real Camera di S. Chiara? Certo, che niuno. Sicchè entriamo in un tale nobiliſſimo eſame.

§. I.

(5) Alteſerra *lib.* 1 *cap.* 16.

§. I.

Si dimoſtra, che nella Religione Franceſcana vi ſia ſtata l'elezione Conventuale, e che vi ſi poſſa liberamente reſtituire, ſenza che niun' oſtacolo s' incontri nella ſua Regola, e nelle ſue Coſtituzioni.

INfino ad ora tanto per la Cauſa, che vi fu nella Suprema Giunta di Sicilia; quanto per l'altra, agitata in Camera Reale per lo Convento dell' Infermeria di S.Maria della Nova; e per queſt' ultima del punto generale riguardante tutte le famiglie Franceſcane del Regno: avean i PP. Dominanti ſerbata queſta provvida economia, che quantunque molte Scritture ſtampate in lor difeſa aveſſero fatte uſcire, niuna però ſotto nome di qualche loro Religioſo, e molto meno di qualch' Eſprovinciale avevan fatta pubblicare: e ſebbene univerſalmente ſi diceva, che la materia era da loro appreſtata agli Avvocati ſecolari; e quel ch' è più, che quella ſanguinolentiſſima Scrittura anonima, che ſi faceva credere eſſer lavoro di uno de' più probi Avvocati del noſtro Foro (il quale per altro infino a quell' ora non ſi era mai in queſto genere di celebrità ſegnalato), foſſe ſtato lavoro puro pretto di un P. Eſprovinciale Siciliano; tuttavia anche queſto tal quale pudore nella ſteſſa audacia piaceva, perchè pareva, che alquanto ſi ſerbaſſero i legami della verecondia, e della oneſtà.

Ma

Ma in queſto ultimo eſperimento, parendo forſe, che trattandoſi di attalto finale, ſi doveſſe alla diſperata combattere; non eſſendo baſtato di mettere totalmente da banda tutti quelli degni Avvocati, che gli avean (e forſe talvolta *non ſine diſpendio* della loro riputazione, e chi ſa ſe anche della lor coſcienza!) infino ad ora con vigore ineſplicabile difeſi, e prenderne novelli, dai quali ſi era ſuppoſto potere più utile ſervigio riportare; chi l'avrebbe mai creduto! i ſteſſi PP. Dominanti ſi ſono voluti far comparire in qualità di Alleganti, e di Difenſori della lor Cauſa, e tra queſti, oh pazzia! i PP. Eſprovinciali medeſimi, anzi eſſi ſoli, per dare una conteſtazione perenne, e perpetua al Pubblico, che *de eis tantum fabula narratur*, hanno coraggioſamente cacciate fuori ſolenni, e voluminoſe Allegazioni. Ma oh, e che altro non n'è avvenuto! Non eſſendo ſtati concordi infra di loro, anzi pugnando nelle teſi, e nelle pruove, più fra loro ſteſſi, che quaſi con i loro ſteſſi avverſarj, ed ingiuriandoſi, e malmenandoſi fieramente, ed alla ſcapeſtrata coteſti ſteſſi PP. Eſprovinciali; hanno eglino, ſenza avvederſene punto, rinnovata a noi la memoria delle diſpute, e de' diſputanti novatori del ſecolo XVI, che nel mentre erano tutt' intenti a combattere, ed atterrare, *ſi Diis placet*, i dogmi Cattolici, cioè di quella vera Comunione, da cui con peſſimo conſiglio s'eran dipartiti; come il falſo ſoſtenevano, e difendevano, variiſſimi, e diſcordantiſſimi erano nelle ſteſſe Diſpute infra di loro riuſciti (1), e d' improperj, e villanie

(1) Notiſſima è l'egregia Opera ſu di tale argomento di *Boſſuet*, *Delle variazioni delle Chieſe Proteſtanti*.

nie ſcambievolmente ſi eran caricati (1).

Ma noi non poſſiamo andar dietro a sì fatte coſe, che ſenza orrore non poſſiam riſguardare. Iddio dia loro quel ravvedimento, che noi in noi ſteſſi per i falli noſtri, che ſono grandiſſimi, deſideriamo; e faccia, che amino eſſi un poco più quella vita, quelle leggi, e quelle coſtumanze, che o il Santo lor Padre loro preſcriſſe; o quei, che immediatamente vennero dopo di lui, e del ſanto ſuo latte erano imbevuti, ſu i Canoni generali della Chieſa, e ſugli eſempi, degli altri Santi, per baſe certa della lor Religione, ſenſatiſſimamente, e Religioſiſſimamente ſtabilirono.

DUe ſono le Scritture de' PP. Eſprovinciali, che ſotto i noſtri occhi ſono venute. Una è di un noſtro Eſprovinciale Nazionale, e l'altra è di quell' Eſprovinciale Siciliano, di cui già ſi era detto, eſſere glorioſiſſimo parto quella Allegazione piena d'ingiurie, e villanie contra di noi, che ſebbene anonima, ſi ſparſe come prodotto di un altro dotto Avvocato del noſtro Foro. Or queſte Allegazioni, quanto nell' eſterno diſcordano, tanto egualmente nell'interno ſono del tutto di genio, ed indole diverſe. Quella dell'Eſprovinciale Napoletano, che non eccede la forma di una competente Allegazione forenſe, manifeſta l'animo di un uomo, che non avendo coraggio di dare un addio per ſempre alla verità conoſciuta; vorrebbe sì il ſuo Collegio de' PP. Dominan-

(2) Fin dal 1591 Stanislao Reſcio per i torchi della Stamperia Regia in Cracovia emanò un volume in 8 con queſto epigraſe: *MINISTROMACHIA, in qua Evangelicorum Magiſtrorum, & Miniſtrorum, de Evangelicis Miniſtris mutua judicia, teſtimonia, convicia, maledicta, iræ, diræ, furiæ, proſcriptiones, condemnationes, execrationes, & omnibus ſeculis inauditi Anathematiſmi, recenſentur.*

nanti ajutare, e mantenergli nel poſſeſſo, in cui ſi ritrovano di quel potere, che tanto a lor piace, e che forſe coſtò ancora ai loro paſsati moltiſſimo.: ma nel tempo ſteſſo non ripugnarebbe, che ſi daſſe pur qualche ſoddisfazione, e compenſo alla turba immenſa degli oppreſſi ſuoi Confratelli, ai quali in qualche maniera conoſce, che aſſiſta la ragione, e che le leggi, e Coſtituzioni dell' Ordine favoriſcano.

L' altro all' incontro con un volume eſorbitantiſſimo, quaſi ſu della confutazione del ſolo Capitolo III dello noſtra Scrittura dettato, a guiſa di un Tartaro debellatore, tutto niega, tutto contraſta, tutto combatte, niente accorda, niuno inconveniente riconoſce, ed unicamente ſoſtiene, che debbano le coſe reſtare nello ſtato medeſimo, in cui ſi ritrovano, e che per mantenere a ſegno, ed a dovere i Ricorrenti (quei Ricorrenti, che infino ad ora in ogni Tribunale erano ſtati riconoſciuti per fautori di ottima Cauſa), ſoltanto ſi doveſſe contra di loro al fuoco, ed al ferro venire.

In queſto §., in cui eſaminar ſi dee il fatto, ſe nella Religione Franceſcana Canonicame nte vi ſia ſtata l' elezione Conventuale, e per quanto tempo foſſe durata, e ſe Canonicamente ancora abolita ſi ſia; della Scrittura di queſto coraggioſiſſimo Religioſo principalmente dovremo, non ſenza noſtro grave rincreſcimento, trattare, perciocchè dovremo ſcoprire, che l' impreſa non con altro mezzo, che con viziature de' luoghi degli Autori, a cui ſi è ricorſo, con occultazione di altre circoſtanze neceſſarie de' fatti, che ſi ſon narrati, e con altre ſimili arti, che unicamente comportar potea quella tale difeſa, e quel tale, Dio ſa quanto conſigliato! impegno, ſi ſia cercato di ſoſtenere.

Qua-

QUale ſia la teſi del P. Eſprovinciale Siciliano ſu di queſto punto, egli ſteſſo ce'l dichiara nell'epigrafe all'articolo I della ſua voluminoſa Opera, perchè quivi così ſcrive: DAL NASCERE *la Religione Franceſcana* SINO ALL'ANNO CORRENTE 1781 (che coraggio!), *eccettuatine i pochi anni della durata della Bolla di Benedetto* XII Redemptor noſter *del* 1336; *l'elezione de' Guardiani* NON MAI *fu fatta dai Conventi, ma fu fatta o dal Miniſtro Generale, o dal Miniſtro Provinciale, o dal Cuſtode, o dal Miniſtro Provinciale, e dal Diffinitorio.*

Gli epigrafi poi de' ſeguenti due articoli ſpiegano meglio la ſua idea. Imperciochè il ſecondo dice: *Nel* 1336 *colla detta Bolla di Benedetto* XII *l'elezione de' Guardiani fu ai Conventi attribuita; ma per i mali, che queſta forma di elezione partoriva, fu dopo* SEI ANNI *da Clemente* VI *rivocata.*

E nel terzo: DAL TEMPO DELLA RIVOCAZIONE DI QUESTA BOLLA *ſino* AL DI D' OGGI, *l'elezione de' Guardiani* SI E' SEMPRE FATTA *dai Provinciali con i reſpettivi Diffinitorj.*

Sicchè analizzando le tre traſcritte propoſizioni del noſtro P. Eſprovinciale Siciliano, ſi vede, che la ſua teſi ſia, che la Religione Franceſcana non abbia mai conoſciuta l'elezione Conventuale, che per ſoli ſei anni dalla pubblicazione della Bolla di Benedetto XII (ſeguita nel 1336) infino al 1343, quando fu queſta tal Bolla da Clemente VI rivocata: e che prima del 1336 *l'elezione de' Guardiani* NON MAI *fu fatta dai Conventi, ma fu fatta o dal Miniſtro Generale, o dal Miniſtro Provinciale, o dal Cuſtode*; e che dopo del 1343, vale a dire dopo di quegli ſoli ſei anni, in cui ſemplicemente ſtette in piedi, per opera

della Bolla di Benedetto XII, *l'elezione de'Guardiani fatta dai Conventi*; costantemente SINO AL DI D' OGGI *l' elezione de' Guardiani* SI E' SEMPRE *fatta dai Provinciali con i respettivi Diffinitorj*.

Un assunto così nuovo, e messo in campo coraggiosamente da un semplice privato Frate, contro a quello, che insino ad ora sostenuto si era, ed avuto per fermo, non che da tutti i Religiosi ricorrenti, ma anche da quei del partito dello stesso Scrittore, da i quali si era ancor convenuto, che l' elezione Conventuale nelle famiglie Francescane avesse avuta assai più lunga durata, che de' semplici anni sei, quantunque frattanto a molte vicende, e fasi fosse stata soggetta; e quel ch'è più, dopo che tutt'i Magistrati del Re; ed il Re stesso, precedente matura deliberazione, discussione, e cognizione di causa, avevano avuto per vero il contrario; e su di tai basi, come saldissime, avevano i novelli sistemi provvidissimi poggiati: non ha potuto non eccitare tale ammirazione, in tutt' i Religiosi (per non parlar degli altri) dello stess' Ordine; che dalla maraviglia essendosi alla risa passato, è accaduto al buon P. Esprovinciale quello stesso, che avvenne al celebre, quasi primo viaggiatore Italiano, Marco Polo, che tornandosene, dopo 26 anni di viaggio in Venezia sua Patria, e cominciando a narrare le maraviglie de' luoghi veduti, con valersi sempre di *Milioni* per più ingrandirle, e renderle celebrate; ben tosto *il Signor Marco Milioni* venne piacevolmente appellato, soprannome, che alla stessa sua discendenza poi anche rimase (1): imperciocchè del-

[1] *Dall' esagerare, che fa Marco Polo in questo libro la grandezza, e le rendite del Gran Cane*; FACENDOLE SEMPRE ASCEN-

della ſimil guiſa il noſtro P. Eſprovinciale infra de' ſuoi Confratelli per tale ſtrana, ed inaſpettata ſua narrazione, già non più col ſuo proprio riſpettabile nome, ma con quello del Padre NON MAI viene acconciamente indicato.

I Scrittori dell' Ordine, ed altri Autori hanno riconoſciuta l'elezione Conventuale nelle famiglie Franceſcane dall' origine della Religione.

MA di grazia, ſecondo le Regole della buona critica, ci dica il noſtro P. Eſprovinciale., in sì fatta materia chi meritar dee più fede, che pare a lui; egli, Eſprovinciale, Padre di Provincia, e graduato, come vuol ancor egli, che ſia; o il Padre Gaudenzio Chercove dello ſteſſo ſuo Iſtituto, ch' Eſprovinciale ancora eſſendo, e Commeſſario, e Lettore Giubilato di più, ſcriſſe un' Opera accreditatiſſima, e voluminoſiſſima nella fine del ſecolo paſſato, commentando i Statuti dell'Ordine, Opera, che ha meritato altresì varie edizioni? Certo, che ci dirà, che ogni ragion vuole, che più al Chercove ſi creda, come quegli, che non iſcriveva per Cauſa, e per iſpirito di partito, come fa ora il P. Eſprovinciale noſtro; e come quegli altresì, che ſe non altro, aveva dovuto internarſi aſſai più in tal

ASCENDERE A MILIONI, *venne cognominato da ognuno* MESSER MARCO MILIONI, *e così ſi legge ne' pubblici Archivj della Republica*. Bibliotec. Italian. nella voce *Marco Polo* pag. 134. edit. Milan. 1771. *Facendoſi molti a chieder novelle a Marco delle coſe . . . . vedute, e delle ricchezze di que' gran Principi d' Aſia, e non ſapendo Marco uſar altri numeri nel ragionare*, CHE DI MILIONI E MILIONI, *la Caſa Polo n' ebbe il Soprannome* DI MILIONI; . . . . . Tiraboſchi *Iſtoria della Letteratura Italiana* tom. 4. p. 76.

materia, e vederne il fondo, avendo propoſto di commentare i Statuti dell' Ordine; e come quegli finalmente, che precedette d' un ſecolo il noſtro attuale P. Eſprovinciale, e così più da vicino era ai tempi antichi dell' Ordine, che non v' è il preſente noſtro valoroſo Scrittore.

Or il P. Chercove, commentando lo Statuto, nel quale daſſi l'elezione de' Guardiani al Diffinitorio, così ſtimò di laſciare ſcritto: *Id ita ordinatum, quia licet* ANTIQUITUS *Guardiani a propriis Conventibus eligerentur, & poſtularentur conformiter ad jus Canonicum*, 18 quæſt. 2, cap. 8, & 5, cap. Cum Dilectus de conſuet., & aliis locis, *quem proinde modum adhuc ſervant quædam Religiones; quia tamen modus hic utilis viſus non eſt, ſed multis rixis, contentionibus, diſcordiis, diviſionibus, ſubordinationibus, & aliis damnis ſpiritualibus obnoxius*, PROVISUM EST *in Ordine noſtro, in quo Fratres de Conventu ad Conventum ſæpe migrant, & ſic potiri non poſſent Guardianis, quos elegiſſent, ut Superiores locales, ſeu Guardiani a Miniſtris Provincialibus, & Deffinitoriis ſimul congregatis in Capitulo Provinciali, vel Congregatione per vota ſecreta eligerentur*: ET SIC ANTE TEMPORA CLEMENTIS IV, *qui ſedit anno* 1265, CŒPTUM EST PRACTICARI: *& in Capitulo Meclinienſi* 1499, *Burdigalenſi* 1520, *& aliis, per Compromiſſum omnium Provinciarum, hactenus eſt obſervatum* (1).

Dunque il P. Chercove la diſcorſe cento anni addietro in un'Opera claſſica, commentando i Statuti dell'Ordine, tuttocchè qual Padre Dominante ancor egli dovev'avere anche a cuore di ſoſtenere l'elezione, diciam così, Diffini-

[1] Kercove *Comment. in general. Statut. Ordinis Cap.* 75. 9.

finitoriale; in tutto, e per tutto diversamente dall' idea, che darece n'ha voluto ora bizzarramente il nostro P. Esprovinciale. Imperciochè disse quegli, che l'Ordine nacque coll' elezione Conventuale *conformiter ad Jus Canonicum*, modo, che ancor serbavano, come tutt' ora serbano, alcune altre Religioni: che da questo modo Canonico si uscì per i disordini, che l' elezione Conventuale seco portava, massimamente in un' Ordine di Religiosi, *in quo Fratres de Conventu ad Conventum sæpe migrant, & sic potiri non possent Guardianis, quos elegissent:* che per tal ragione si uscì nell' Ordine Francescano dall' elezione Conventuale, ch' era stata la sua prima forma di elezione de' Superiori locali, per una determinazione fatta nell' Ordine stesso (*provisum est in Ordine nostro*), che le elezioni de' Guardiani si facessero appresso dai Provinciali, e dai Diffinitori: e che finalmente i primi esempj dell' elezione Conventuale seguirono sotto Clemente IV, esempj, che poi produssero nell'Ordine la determinazione accennata *per Compromissum omnium Provinciarum*, determinazione, che stava in quel punto, ch'egli scriveva, in esecuzione: ET SIC (cioè l'elezione Diffinitoriale) *ante tempora Clementis IV, qui sedit anno* 1265, CŒPTUM EST PRACTICARI: *& in Capitulo Mechlinienſi anno* 1499, *Burdegalenſi anno* 1520, *& aliis, per Compromissum omnium Provinciarum, hactenus est observatum.*

Niente dunque dice il Chercove dell' elezione de' Guardiani, che fino a Benedetto XII nel 1236 si faceva dal *Ministro Generale*, o *dal Ministro Provinciale*, o *dal Custode:* anzi di questi primi tempi parlando, ingenuamente disse, che secondo il Diritto Comune, che ancor durava in altre Religioni, *Guardiani antiquitus a propriis Conventibus eligebantur, & postulabantur.*

Niente ben anche ſoggiunge della Bolla di Benedetto XII, com' epoca unica della non più, che ſeſſenale elezione Conventuale. Imperciocchè afferma anzi ſinceramente, che le prime novità delle elezioni Definitoriali vennero ſotto Clemente IV, *qui ſedit anno* 1265. Niente della ſuppoſta revoca della Bolla di Benedetto XII ci narra, che ſarebbe ſtata l' epoca della novella elezione Diffinitoriale: ma anzi ha per vero, che l'elezione Diffinitoriale ſi era già fin dai tempi di Clemente IV., cioè 70 anni in circa prima di Benedetto XII, cominciata ad introdurre; e che poi reſtò ſola nell'Ordine, quando per i diſordini, che ſi credettero cagionarſi dall' elezione Conventuale, *proviſum fuit in Ordine*, cioè con i varj Capitoli Generali, *et per Compromiſſum omnium Provinciarum*, che la ſola elezione del Diffinitorio aveſſe avuto luogo: e così niente affatto il Chercove ci dice di quello, che ora il noſtro Eſprovinciale Siciliano, qual novello Criſtofaro Colombo di un' altra aſſai più nuova America, ci viene a dire, o qual ſecondo Marco Polo di quelli tanti Milioni.

Col Chercove va d'accordo un'altro illuſtre Scrittore dell' Ordine, il cui luogo molto interpolato è nella Scrittura del P. Eſprovinciale rapportato. E' queſti Santoro Melfi noſtro Italiano, ed inſigne ancor egli Commentatore delle Coſtituzioni Franceſcane, il quale con aſſai più chiarezza dice, che la prima elezione, riconoſciuta dalla Religione, foſſe ſtata la Conventuale, cioè la Canonica, e la Comune: che vi ſuccedette poi la Diffinitoriale, i cui primi eſempj cominciarono ancora prima di Clemente IV: e che quando anche in appreſſo con i Statuti Generali queſta ſola elezione venne confermata, ed avvalorata *per Com-*

pro-

promiſſum omnium Provinciarum; pure nei ſteſſi Statuti varj caſi ſi eſpreſſero, e riconobero, in cui anche poſteriormente aveſſe dovuto durare l'elezione Conventuale. Queſto è il ſentimento del Melfi, quantunque in alcuna parte ſembra oſcuretto (1).

Dunque fin quì abbiamo due Dottori dell' Ordine, i quali non ſolamente in tutto, e per tutto diſcordano dal novello poema del noſtro P. Eſprovinciale; ma quel ch' è più, convengono entranibi in queſto, che la prima, ed originaria elezione de' Guardiani nell'Ordine, *antiquitus*, foſſe ſtata l' elezione Conventuale: il che in coſe antiche, e tenebroſe pare, che potrebbe anche baſtare.

MA vi è di più: anche altri Dottori di altri Ordini Religioſi, e che *ex profeſſo* di queſte materie han trattato; pure hanno riconoſciuto per la originaria elezione delle famiglie Franceſcane, la Conventuale. Il P. Giacinto Donato Domenicano in un Opera travagliatiſſima, che ſu di materie Monaſtiche diede alla luce, infra dell' altro, queſto ſcriſſe in un luogo, che dovrà eſſer da noi appreſſo interamente rapportato: *Sanctus Dominicus inſtitutor Ordinis Predicatorum voluit, ut Priores Conventuales a ſuis Conventibus* SECUNDUM FORMAM CANONICAM *eligantur*..... *Sanctus Albertus fundator Ordinis Carmelitarum*..... *ac* UTERQUE S. FRANCISCUS, *nempe* DE ASISIA, *& Paula, ut in ſuis liquet Regulis, idem ſtatuerunt*, ETENIM DE JURE NATURÆ, QUOD OMNES

[1] Melfi *Conſtitut. &c. Cap. 8 ſtatut. 42.*

MNES TANGIT, DEBET AB OMNIBUS ADPROBARI (1).

OR ſi potrà più preſtar fede al P. Eſprovinciale Siciliano, dopo tanti Valentuomini, quando ci viene a narrare a guiſa di quel buon Ferondo, tratto dal Purgatorio, le coſe dell' altro Mondo? Certo, che nò. Ma molto più ſi vedrà ciò vero, quando gli argomenti, e le pruove da lui in conferma del ſuo novello ſiſtema recate, verranno, come già paſſiamo a fare, eſaminate, dividendo la materia, che è tutta ſtorica, per ſua maggior chiarezza, in varj periodi.

[1] Donato *Praxis Regular. tom. 2 tract. 4 queſt. 2.*

PERIODO I.

Storia delle elezioni de' locali Superiori nelle Famiglie Franceſcane dall' iſtituzione dell' Ordine al Sommo Pontefice Benedetto XII.

SI era infino ad ora da noi ſoſtenuto, e la Real Camera parea, che l'aveſſe approvato, che ne' primi anni della Religione Franceſcana l' elezione de' Guardiani foſſe ſtata aſſolutamente Conventuale: ſi parlava ſempre dell' elezione ordinaria, cioè di quella, che ſeguiva per rifare il ſucceſſore, e non già della eſtraordinaria, che accadeva nel caſo di deporſi il Guardiano, che v'era, ed in luogo del depoſto ſurrogarne un novello: imperciocchè queſto tal caſo fino alla preſente applicazione non ſi era conſiderato, come ſi dovrà fare nella preſente Scrittura. Per le elezioni adunque ordinarie ſi era ſempre avuto per fermo, che quantunque in queſta parte, come ne' principj delle coſe ſempre interviene, aſſai nel bujo foſſe la ſtoria Franceſcana; tuttavia e per quegli argomenti, che ne davan i fatti dei Capitoli Generali, tenuti in ſua vita dallo ſteſſo S. Franceſco; e per l' altra ragione, che eſſendo ſtato queſto caſo omeſſo nella Regola data dal S. Fondatore, ſi dovea ſupporre, ch' egli l'aveſſe voluto laſciare alla determinazione del Diritto Comune Canonico, e Monaſtico, per le quali due Legislazioni era allora indubitato, che queſta elezione a' proprj Conventi ſpettaſſe: ſi doveſſe avere quaſi per ſicuro, che l' ele-

l'elezione Conventuale foſſe ſtata l' unica elezione, che nacque colla Religione Franceſcana, e che l'accompagnò in tutta la ſua prima giovanezza: il ch' era uniforme a quanto i rapportati Autori Chercove, Melfi, e Donato in tempi tranquilli avevano ſcritto.

Contra di queſto ſiſtema vi ſono ora le nuove coſe, che ha ſvegliate il P. Eſprovinciale Siciliano nella ſua voluminoſa Opera: e non contento di ciò, laddove in tutto il reſto al dottiſſimo novello Avvocato del ſuo partito non fece fare altro nell'ultima aringa fatta in Camera Reale, che di epilogare ſemplicemente la ſteſſa Opera di eſso P. Eſprovinciale, che accorciata in varj quinternuoli, egli ſteſſo, ſecondo il biſogno, gliela metteva d'avanti (il che fa, che noi obbligo alcuno non abbiamo di renderci ora particolarmente carichi d' una tale eloquentiſſima parlata, dappoicchè a quella ſoddisfiamo pienamente, quando al detto P. Eſprovinciale riſpondiamo); ſoltanto in queſta unica parte due altre rifleſſioni nuove, che nella ſua Opera non v'erano, gli fece ſoggiungere. Sicchè ordinatamente biſogna, che quì colla poſſibile brevità, e preciſione e delle nuove coſe ſvegliate dal P. Eſprovinciale, e recate nella ſua Opera, veniamo a trattare; e delle altre due rifleſſioni diſcorriamo eziandio, che poſteriormente dalla bocca del novello Avvocato ha voluto colla uſata ſua inconſiderazione lo ſteſſo P. Eſprovinciale fare uſcire, il che da noi ſe non ſi ſupponeſſe, che così foſſe, come l' è certamente, alle dette due rifleſſioni, per riverenza, che meritamente ſerbiamo allo ſteſſo degniſſimo Avvocato, ci rimarreſſimo di dare alcuna riſpoſta.

COme il tempo dall'iſtituzione della Religione ſino alla Bolla di Benedetto XII, è quel tempo, nel quale, ſecon-

ſecondo la nuova ſcoperta del P. Eſprovinciale, *l' elezione de' Guardiani NON MAI* (ecco il *non mai*) *fu fatta dai Conventi; ma fu fatta, o dal Miniſtro Generale, o dal Miniſtro Provinciale, o dal Cuſtode*; così il P. Eſprovinciale noſtro in pruova di ciò prima rapporta un luogo di un antico Commentatore della Regola, nel commento alla prima ſpiegi, che ſi ci fece nel Chioſtro Franceſcano (giacchè le ſpieghe del Vaticano erano cominciate prima, e poi ſeguirono ſino a Giovanni XXII, e ſeguirono ſempre, ſecondo il fato di queſta Religione, già da noi avvertito di ſopra, con grandiſſimo chiaſſo, e rumore) da quattro Maeſtri, o ſia Dottori, dello ſteſs'Ordine. Con queſto luogo crede egli di poter ſoſtenere, che ſi ebbe per vero allora da queſti quattro primi Interpreti della Regola, che *ex ſententia Regulæ colligebatur*, che S. Franceſco *totam inſtitutionem inferiorum Prælatorum ſub Generali, reliquit ipſi Generali, & ſuo Capitulo Generali*: e poi dà il noſtro P. Eſprovinciale una brieve cronologia dal 1215 ſino al 1228 di varie elezioni di Guardiani, per poter così, ſecondo la ſua idea, col fatto dimoſtrare, che realmente non vennero allora i Guardiani eletti dai Conventi; ma che o i Generali, o i Provinciali, o i Cuſtodi gli eleggevano.

Chi l'avrebbe creduto, che il noſtro P. Eſprovinciale nel principio della ſua Opera aveſſe voluto fare queſto gran *complimento*, come noi volgarmente con voce originaria Spagnuola diciamo, a tutta la Religione Franceſcana, di dichiarare traſgreſſori della Regola in queſto importantiſſimo articolo tutt'i primi Franceſcani, e con eſſi non ſolo i compagni, e primi figliuoli di S. Franceſco, che lo ſteſſo Santo Padre, il quale almeno *quod ad vim directivam*, com'è il linguaggio in queſta materia de' Dottori, doveva eſſere ob-

obbligato alla ſteſſa ſua Regola, ſe non ſi vuol dire che anche *quod ad vim coactivam*, quando queſta lor Regola ſi conſidera, com' eſſi la vogliono, per quella, di cui ſemplicemente banditore, e precone fu S. Franceſco, dappoichè Gesù Criſto veramente a lui data l'aveſſe. Ed invero ſe la Regola *totam inſtitutionem inferiorum Prælatorum ſub Generali, reliquit ipſi Generali, & ſuo Capitulo Generali*; come quella cronologia s' accorda colla ſteſſa Regola, quando nella cronologia i Guardiani ſi portano eletti ancora dai Provinciali, e dai Cuſtodi; e queſti fatti ſi attribuiſcono niente meno, che ai primi eroi dell' Ordine, e tra eſſi, preſcindendo dallo ſteſſo S. Francesco, ad un S. Antonio, che fu tra i primi uomini di riputazione, che veſtirono l'abito Franceſcano, ed accreditaronlo, ad un Beato Pacifico, ed ad altri tali? Ecco già, che nel VI ſecolo delle glorie di S. Antonio, eſaltate non che da' Franceſcani, ma anche da qualunque altro fin dove eſaltar ſi potevano; viene ora il P. Eſprovinciale Siciliano, e colle ſue nuove ſcoperte, come un traſgreſſore della Regola ce 'l viene a depingere, e rappreſentare.

Si eſaminano le elezioni de' Superiori, fatte da S. Franceſco, e ſuoi primi ſeguaci, dal 1215 ſino al 1228.

MA laſciamo queſte coſe da parte, e prima di venire noi, tuttocchè profani, e laici, riſpetto alla ſcienza arcana dell' antica Giuriſprudenza Franceſcana, a ſpiegare il rapportato luogo dell' accennato antico Commentatore; vediamo ſe i fatti cronologici ſian veri nel modo, che dall'Eſprovinciale noſtro nelle ſue citazioni, che ci ſono, e ci ſaranno ſempre ſoſpette, anche per avvertimento datocene da' ſuoi Confratelli, ſi ci ſono rapportati. E primieramente egli è da avvertire, che qualora veri foſſe-

foſſero tai fatti, l' impiccio ſarebbe non dal 1215 ſino al 1228, ch'è tutto il corſo della ſua cronologia; ma dal ſolo 1223 in avanti: dappoicchè inſino al 1223 non vi era ancora la Regola di S. Franceſco, che al calar, che fece queſto Santo dal Monte Colomba, o ſia Rainerio in territorio di Rieti nel 1223, la bandì, qual novello Mosè, come da Gesù Criſto dettatagli, ed ebbe il piacere di vederſela approvata in quello ſteſſo anno dal Sommo Pontefice Onorio III. Adunque ſe la Regola fa quella, che *totam inſtitutionem inferiorum Prælatorum ſub Generali, reliquit ipſi Generali, & ſuo Capitulo Generali*: ſino a tanto, che queſta Regola non v' era, potevan beniſſimo i Guardiani eſſere eletti in qualunque modo: dalla Regola poi in avanti, ſe il Generale non gli eleggeva, veniva ad eſſer traſgredita la Regola ſteſſa. Or via eſaminiamo queſti fatti ſenza altre riflеſſioni.

NEl 1215, dice il P. Eſprovinciale eſſer queſto accaduto, che *il P. S. Franceſco da Miniſtro Generale elegge in Guardiano Fra Maſſeo*; e cita Wadingo *tom.* 1, *pag.* 227 *num.* 8. Narra in queſto luogo il Wadingo, che S. Franceſco eſſendo ritornato in Italia, dopo d' una lunga peregrinazione, ebbe le viſite di molti ſuoi alunni, e propriamente di quelli, che *ſacrum Alverne Montem occupaverunt*, i quali avendogli riferito l' opportunità di quel luogo per lo novello iſtituto, *voluit ipſe* (S. Franceſco) *montem luſtrare, aſſumptiſque ſecum Fratribus Leone, Maſſeo, & Angelo, pro ſuo more, & humilitate,* ITINERIS GUARDIANUM CONSTITUIT MASSEUM, *interdicens ei, ne ſollicitus eſſet animæ ſuæ quid manducarent, aut biberent; ſed curaret ut diligenter, & pie Divinum ſolveretur penſum, Religioſum obſerva-*

re-

retu- ſilentium, ſumma reluceret in omnibus actibus modeſtia. L' *itineris Guardianum* fra quattro Religioſi ſoli, che viaggiano, e vanno in pellegrinaggio, è ſicuramente coſa molto diverſa dal Guardiano Conventuale, di cui trattiamo. S. Franceſco glorioſo *pro ſuo more, & humilitate* era ſolito, quando viaggiava con altri ſuoi Confratelli, di deſignare uno di loro per capo, e rettore de' pellegrini nel cammino; coſa, che ancor oggi ſuol farſi da coloro, che non allo ſpirituale nel viaggiare ſono tutt' inteſi, come l'era S. Franceſco, ma al temporale: perocchè anche ſuolſi al preſente nelle compagnie de'viandanti coſtituire un capo, che di tutta la compagnia ſi prenda cura, e penſiere, e di ciò, che al cammino appartiene. Lo ſteſſo praticava quell' allegra compagnia o vera, o favoloſa, che fuſse mai ſtata, cui dobbiamo il gran Decamerone. Anzi per quanto a S. Franceſco ſi appartiene, tanto è vero ciò, che abbiam detto, che S. Bonaventura, Scrittore egregio della vita del noſtro Eroe, narra, che S. Franceſco poco prima di morire, per dare le ultime pruove del ſuo ſommo amore per la povertà, e diſtaccamento delle coſe del Mondo, ſi ſpogliò ben anche di quella tunica, con cui ſi era ſemplicemente ſempre ricoperto, e che ſolamente ſe la laſciò poi di nuovo mettere addoſſo per precetto di ubbedienza, che a lui in quel punto ne fece quel Frate, *quem Vir Dei* GUARDIANUM SUUM *eſſe dicebat* : *Decumbens*, ecco le parole di S. Bonaventura, *ſic in terra, ſaccina veſte depoſita, faciem ſolito more levavit in cœlum . . . . . Illacrimantibus autem ſociis Sancti, qui miro fuerant compaſſionis telo percuſſi*; UNUS EX EIS, QUEM VIR DEI GUARDIANUM SUUM ESSE DICEBAT, *votum ipſius Divina inſpiratione cognoſcens, feſtivus ſurrexi*; *& ac-*

& acceptam cum corda, & femoralibus tunicam, pauperculo Chriſti obtulit, dicens: Hæc tibi tanquam paupери commodo, & tu illa ſuſcipias OBEDIENTIÆ SANCTÆ MANDATO. *Gaudet ex hoc vir Sanctus, & jubilat præ lætitia cordis..* (1). Eccò l'idea de' Guardiani di S.Franceſco. Dunque queſto primo fatto *d'aver S. Franceſco eletto in Guardiano Fra Maſſeo*, eſſendo il Santo *Miniſtro Generale*; alla quiſtione preſente non apparteneva, e troncò, ed interpolato con niuna buona fede dal noſtro P. Eſprovinciale ſi è recato.

Nel 1221 queſt' altro fatto rapporta il P. Esprovinciale: *Morto dopo meſi della ſua promozione il Cataneo* (queſti era ſtato creato Generale nella rinuncia del Generalato fatta da S. Franceſco), *e ſuccedendogli nel Vicariato Generale Fra Elia, il Santo anche da coſtui domanda, ed ottiene il Guardiano*, e cita Waddingo *tom. 2, fol. 19, num. 26.* Il Waddingo in queſt' altro luogo ſcrive di S.Franceſco queſte altre parole: *Ut autem pluribus modis negociator hic Evangelius lucraretur, ac totum præſens tempus conflaret in meritum, non tam præeſſe voluit, quam ſubeſſe; nec tam præcipere, quam parere. Idcirco non ſolum ſe ſat feciſſe putans in renunciatione Generalis Officj*, GUARDIANUM *petiit a Fratre Elia*, CUJUS VOLUNTATI PER OMNIA SUBJACERET. *Tam uberem enim aſſerebat ſanctæ obedientiæ fructum, ut eis qui jugo ipſius colla ſubmitterent, nil temporis ſine lucro tranſiret. Conceſſus itaque ei in Guardianum Angelus Reatinus*, CUI, VEL ALII CUIPIAM, CUM QUO EXIBAT, *ſemper obe-*

[1] S. Bonavent. *Vita S. Francifci Cap.* 14 *edit. Rome* 1710 *pag.* 130.

bedientiam promittere conjueverat, et ſervare:

Ecco un ſecondo fatto niente a propoſito ancora nella preſente controverſia rapportato, e delle ſue eſſenziali circoſtanze nel riferirlo, dal P. Eſprovinciale, per ſervire alla Cauſa, eziandìo privato. Quì colle rapportate parole, che quaſi tutte ſono di S. Bonaventura nella vita di S. Franceſco (1) (e perciò in quello ſtile così affettuoſo, e divoto eſpreſſe, che, ſecondo Lionardo Aretino, Scrittore quaſi contemporaneo, in tal genere è inſuperabile (2)) non ſi parla neppure di Guardiano di Convento, ſu di cui entra la noſtra quiſtione; ma trattaſi di quel Guardiano, che S. Franceſco intendeva riconoſcere per ſuo capo, e direttore delle ſue azioni ne' ſuoi viaggi, e nelle ſue continue peregrinazioni. Nel 1215 nel portarſi al Sacro Monte d' Alverna, dai tre ſuoi ſocj ſceglierc il volle egli ſteſſo: in queſto anno poi 1221, per un tratto di maggiore umiltà, chiederlo ſtimò al Vicario Generale Elìa, da cui toſto ottenne per tal uopo Frate Angelo da Rieti. A queſti S.Franceſco, quando con eſſo *exibat*, ubbidiva; ma ſe accadeva, che con altri, e non già con coteſto uſciſſe (uſcivano i Franceſcani a due, a due, pratica, che ne' tempi di Dante ancora durava); egli allora il Santo umiliſſimo ALII CUIPIAM egualmente ubbediva. Dunque quì ſi parla non del Guardiano di un Convento, ma del Guardiano del ſolo S. Franceſco, o ſia di quel compagno di queſto Eroe, al quale il Santo, per la ſua umiltà, voleva ſempre ubbedire. E coſa avea che fare queſto fatto colla Cauſa preſente?

Nello ſteſso anno 1221 rapporta dal Wadingo (citato nel

(1) S. Bonavent. *Vita S. Franciſc.. cap. 6, cit. edit. pag.* 54.
(2) Aretinus *apud* Wading. *ad ann.* 1260 *num.* 18.

nel *fol.* 4 del *tom.* 2 *num.* 5) queſt' altro luogo il noſtro P. Esprovinciale : *Dal Padre S. Franceſco è creato Miniſtro Provinciale della Germania Fra Ceſareo da Spira* : e poi immediatamente ſoggiunge per l'anno ſeguente 1222, *e queſto Miniſtro* (cioè Fra Ceſareo da Spira) *crea Cuſtode di alcuni Conventi di quella Provincia Fra Tommaſo da Celano*, e ſi cita Wadingo nel *fol.* 45 dello ſteſso *tom.* nel *num.* 2. Eſaminiamo queſti altri fatti.

IL Wadingo dell' elezione, che S. Franceſco fece, in Miniſtro Provinciale della Germania, di Fra Ceſareo da Spira, così ſcriſse nella pagina citata; *Frater ergo Ceſareus Spirenſis Germanus*, PRIMUS *jam Germaniæ Miniſter per Beatum Franciſcum conſtitutus, obedientiam ſibi injunctam utiliter adimplere haud quaquam ceſſavit*. Il noſtro P. Esprovinciale da uomo grande, qual'è, conoſcendo, che in quel PRIMUS giaceva il lepre, ſtimò appunto di far fare al *primus* un ſalto leprino, e togliere giudizioſamente zeppa zeppa dalla ſua traduzione Italiana quella gran circoſtanza, che da queſta ſola parola naſceva. Se Fra Ceſareo da Spira fu il primo Miniſtro Provinciale della Germania, queſto vuol dire, che S. Franceſco Iſtitutore dell'Ordine, allora per la prima volta riduſſe in Provincia la Germania: e s' è così, queſta elezione non può per eſempio allegarſi, perciocchè niuno ſi è ſognato mai di pretendere, che i primi Provinciali delle Provincie non potessero eſſer creati dall' Iſtitutore della Religione, ſiccome ancora i primi Guardiani di que' Conventi, che allora ſi ereſſero: anzi oggi ancora ſe un Convento da nuovo ſi fondaſſe, il primo Guardiano certamente non potrebbe mai eſſere

eletto dalla famiglia. I Veſcovi, e gli Arciveſcovi ſicuramente nella primitiva Chieſa vennero eletti coll'elezione Conventuale, diſciplina, che ancor dura in molte Chieſe della Germania: ma le prime Chieſe però, che o ereſſero gli Appoſtoli, o poſteriormente s'iſtituirono; siccome tutte le altre, che mai in appreſso ſe ne potranno fondare; altronde, che dall'elezione Conventuale, ricevettero, e riceveranno ſempre i loro Paſtori (1): ſenzacchè nel caſo ſteſſo de' Provinciali dell'Ordine Franceſcano ci è ancora molto da dire, perchè ben ſi ſa, che ſino a Clemente V queſta elezione non ancora data ſi era a' Capitoli Provinciali: nè per l'elezione de' Provinciali, ignorati nella primitiva gerarchìa Monaſtica; noi ci ſiam mai ſognati di ſoſtenere l' elezione Conventuale, come fatto abbiamo per l'elezione ordinaria de' locali Superiori, per i quali unicamente è corſa ſempre la maſſima, che aveſſe luogo la Canonica elezione locale.

FIn qui la Religione Franceſcana non ancora aveva avuta la ſua Regola, la quale ebbe poi nell'anno immediatamente appreſſo 1223, cioè quella, che poi formò, e tuttora coſtituiſce la norma del vivere in queſta celebrata adunanza: giacchè quella prima Regola, che S. Franceſco ai ſuoi, toſto che crebbero alquanto di numero, diede privatamente, e che forſe fu poi anche da Innocenzo III verbalmente approvata; fu appena *formula vitæ*, come ſcrive S. Bonaventura (2), *ſcripta ſimplicibus verbis*, in cui *Sancti Evangelii obſervantia pro fundamento indiſſolubili collo-*

ca-

(1) Thomaſin. *de vet. & nova Eccleſ. diſcip. &c. lib.* 1 *cap.* 29, *& ſeqq.*, *& cap.* 54. *& ſeqq.*

(2) S. Bonav. *loc. cit. cap.* 3 *pag.* 27.

cata , *PAUCA QUÆDAM ALIA INSERUIT, quæ AD UNIFORMEM VIVENDI MODUM NECESSARIA videbantur*. Sicchè in quel tempo non ſi poteva penſare all' elezione de' Guardiani, quando neppure in quella prima Regola ſi parlava dell' elezione del Generale : vale a dire ancorchè in queſto tempo veramente ſi foſſe ritrovato , che S. Franceſco glorioſo aveſſe ſempre fatto , e disfatto nella ſua Religione, come vuol darci ad intendere il noſtro P. Esprovinciale; nemmeno ciò nella quiſtione preſente in alcuna maniera contra di noi avrebbe potuto influire: imperocchè ſiccome Pomponio parlando de' principj dell' Impero Romano, ſcriſſe ſaggiamente , *& quidem initio Civitatis noſtræ populus ſine lege certa , ſine jure certo primum agere inſtituit* , *OMNIAQUE MANU* (cioè *poteſtate*) *A REGIBUS gubernabantur* (1); così non avrebbe ciò nella Religione Franceſcana recato maraviglia , imperciocchè ben ſi sà , che tutte le Religioni , prima che le loro leggi ſtabili aveſſero avute , *manu* dai loro Fondatori ſi ſono governate. Ma con tutto ciò il modeſtiſſimo , ed umiliſſimo S. Franceſco nella ſua adunanza non ſoſtenne queſto , ma anzi anche prima che la Regola aveſſe quella ricevuta, egli volle ſempre ſegnalarſi nella ubbedienza, e non già nel comando .

Gli altri eſempj , che nella ſua cronologìa ſino al 1227 reca il P. Esprovinciale , al numero di quattro , ſono eſempj , che s' incontrarebbero dopo della pubblicazione della ſeconda Regola , o ſia di quella, che ſemplicemente venne , e viene ſotto tal nome . Andiamogli dunque ſcorrendo , per vedere, che

(1) *Leg.* 1 §. 1 *ff. de orig. jur.*

altro concetto formare ne dobbiamo, e se in questi vi si sia la stessa fedeltà, nel rapportargli, adoperata.

NEl 1225 situa due fatti il P. Esprovinciale: eccoli: *Vivente ancora il Patriarca S. Francesco, Fra Giordano Yane, Custode della Lorena, elegge in Guardiano del Convento di Erfordia Fra Niccolò del Reno*, e cita il Wadingo *tom.* 2, *fol.* 118, *num.* 21.

Nel Wadingo distesamente è narrato questo avvenimento, ma quello, che importa al nostro caso, egli è, che il Custode Fra Giordano Yane in quelle regioni si ritrovava allora fin dall'anno precedente *cum septem Fratribus* venuto, ORDINEM MIRIFICE EXTENDENDO, come altresì, che il Convento di Erfordia, cui destinato fu per Guardiano Fra Niccolò del Reno (per la sua somma umiltà, l'*Umile* per eccellenza chiamato), fu un Convento, che in quell'anno stesso surse. Che maraviglia è dunque, per le riflessioni fatte di sopra, che quivi il Guardiano non dai Frati della famiglia, la quale nacque contemporaneamente col Guardiano medesimo; ma dal Superiore immediato, propagatore nel tempo stesso in quelle Contrade dell'Ordine, venne creato? Sicchè questa piccola circostanza di trattarsi di un Guardiano, che si destinava *ad un Convento novello*, vi ha omessa nel racconto il nostro accortissimo P. Esprovinciale.

L'altro fatto, cioè che *questo medesimo Fra Niccolò del Reno* vennè eletto *Custode della Sassonia dal Ministro Provinciale della Germania*, è anche vero, e quel ch'è più, trattavasi allora di Custodia, che già aveva avuto due altri Custodi, cioè a dire di Custodia già eretta: ma si senta come dice il Wadingo, che seguì questa elezione? *Fratres vero Saxoniæ animo costernati, & qua-*

quasi orfani , *amisso amantissimo Padre* (ch' era il trapassato Custode Fra Giacomo da Trivigi , uomo santo), SUPPLICAVERUNT *Alberto de Pisis Ministro Theutoniæ*, UT IPSIS DE CUSTODE DIGNARETUR MISERICORDITER PROVIDERE . E' più elezione questa, che del Custode fa *jure proprio* il Ministro Provinciale, come voleva dare ad intendere il buon P. Esprovinciale , che non ce ne vuol narrare una come va veramente ? O è una elezione , che i Frati vocali , gli elettori , perchè stavano *animo costernato*, *& quasi orfani* , giudicarono di mettere nelle mani altrui ; cosa già , che per Canonica Giurisprudenza puote ancora molto bene accadere (1)? In somma il nostro P. Esprovinciale non ci vuol riferire mai i fatti, se non dimezzatamente.

L'altro, che si soggiunge , *ed in tal caso il Ministro Provinciale* elegge il *Guardiano del Convento di Erfordia* , onde tratto l'avesse il nostro P. Esprovinciale , assolutamente l'ignoriamo , sicchè non abbiamo come esaminarlo .

PAssiamo al penultimo de' fatti della piccola cronologia del P. Esprovinciale . Questo fatto è del 1227 , e così si rapporta: *Lo stesso Fra Niccolò è lasciato Vicario Provinciale dal Ministro Fra Alberto da Pisa , che va al Capitolo Generale . Il medesimo Ministro crea in Custode della Sassonia Fra Leonardo . Il Generale Fra Elia assolve dal Ministeriato della Germania Fra Alberto di Pisa , e gli sostituisce Fra Simone d' Inghilterra :* e per tutto si cita il Wadingo nella *pag.* 164, *num.* 4, del *tom.* 2.

(1) *Cap.* 42 *X. de elect., & ibi Canonistæ.*

Il primo di queſti fatti, cioè *che Fra Niccolò del Reno*, creato Cuſtode della Saſſonia nel 1225, fu in queſto anno *laſciato Vicario Provinciale dal Miniſtro Fra Alberto da Piſa, che andava al Capitolo Generale*, è vero, ma con queſta ſola circoſtanza di più rilevantiſſima, taciuta *de more* dal noſtro Cronologo, che ciò ſeguì nel Capitolo Provinciale, convocato precedentemente da eſſo Fra Alberto da Piſa, di tutt'i Cuſtodi, Guardiani, e Predicatori di quella Provincia. Ecco le parole del Wadingo: *Venturus ad hæc Comitia Frater Albertus de Piſa Miniſter Germaniæ, IV Non: Feb:, convocavit* OMNES CUSTODES, GUARDIANOS, & PRÆDICATORES *ad Synodum Provincialem. Moguntiæ celebrandum*, UBI *Fratrem Nicolaum a Saxoniæ Cuſtodia abſolutum, ſuum inſtituit Vicarium*, e nello ſteſſo Capitolo Provinciale *Fratrem vero Leonardum Lombardum Saxoniæ creavit Cuſtodem*. Queſti fatti a chi giovano ora, al P. Esprovinciale, o a noi? Non ci vuol molto a riſolvere queſto queſito: ſi taccia la circoſtanza, come ha fatto egli, che ſe Fra Niccola del Reno fu creato Vicario Generale, e Fra Lionardo Lombardo fu creato Cuſtode della Saſſonia dal Provinciale Alberto da Piſa; ciò fu *nel Capitolo Provinciale di Magonza*, dove erano intervenuti *omnes Cuſtodes, Guardiani, & Prædicatores* della Provincia: ed il fatto gioverà al P. Esprovinciale, ſebbene neppure gran coſa, perchè tratterebbeſi ſempre d'un Vicario di un Provinciale, per le quali cariche non poſſono procedere le regole dell'elezione Canonica, ſecondo procedono nell'elezione de' Superiori locali: ed oltre a ciò per i Provinciali, torniamo ſempre a dire, che ſino a Clemente V la forma dell'elezione nella Reli-

ligion Franceſcana non fu ſtabilmente fiſſata . Che ſe poi i fatti ſenza troncamento di eſſenziali circoſtanze , ma con buona fede ſi rapportano , come i Scrittori graviſſimi dell'Ordine ce gli hanno tramandati, e come conviene che ſi riferiſcano ; i fatti fanno per noi , e non già pel P. Esprovinciale noſtro , per la cui Cauſa gioverà ſoltanto l' interpolazione , e la mala fede nel rapporto degli avvenimenti dell'Ordine.

Che poi *il Generale Fra Elia aſſolvè in queſto iſteſſo anno* 1225 *dal Miniſteriato della Germania Fra Alberto di Piſa , e gli ſoſtituì Fra Simone d' Inghilterra* ; ci dica di grazia il P. Eſprovinciale , ſe anche ciò foſſe vero , ſarebber fatti queſti ultimi da allegarſi per fondare il diritto de' Generali, quando egli ſteſſo il P. Eſprovinciale è quegli, che dice, che per queſte coſette, di cui ſi dilettava il mal configliato Fra Elia , fu poi depoſto dal Generalato , e Gregorio IX ad emanare utili provvidenze s' induſſe ? Ma fatto ſtà , che neppure queſte coſe , come le ha narrate il P. Eſprovinciale , ſeguirono . Fra Elia da Generale fece ciò è vero , ma forſe da ſe ſolo? Nò: ma nel Generale Capitolo : Ecco il Wadingo nel luogo dal P. Eſprovinciale indicato : *Rebus deinde optime diſpoſitis , cum electis a ſe Fratribus venit* (Fra Alberto da Piſa) AD GENERALE CAPITULUM , IN QUO *Frater Elias* , SUADENTE FRANCIÆ MINISTRO, *eum a Theutonica adminiſtratione abſolvit , eique Fratrem Simonem Anglicum Cuſtodem Normanniæ , virum Scolaſticum , & Teologum inſignem, ſubſtituit.* Dunque nel Capitolo Generale avvenne queſto: e chi mai ha negato , che il Concilio Generale dell'Ordine poſſa a tai atti procedere, quando

do il creda convenevole? Che ſe ſi dice, che Fra Elia fece ciò, queſto avviene, perchè chi preſiede al Capitolo Generale, e propone le provvidenze, quando quelle reſtano approvate, ſuol meritare, che al proponente ſi aſcrivano. Le Orazioni, che facevano gli Imperadori Romani nel Senato per i Senatuſconſulti, che eſſi intendevano di doverſi fare, talvolta ſeguitavano ad eſſere ſotto nome di *Orazioni de' Principi* allegate, tuttocchè già per eſser paſsate in Senatuſconſulti, come Senatuſconſulti avrebber dovuti eſser citati (1): e per la ſteſsa ragione le Coſtituzioni de' Concilj Generali ſovente ſotto nome di Coſtituzioni Pontificie di quei tai Pontefici, che ai Concilj preſedettero, e le propoſero; e non già de' Canoni de' Concilj, come per la loro approvazione fatta dall' aſsemblea già eran divenute, venner citate (2), come ſi oſserva nelle *Clementine*, che pur ſono Coſtituzioni del Concilio Generale di Vienna nel Delfinato. Così nel caſo noſtro ſi diſse che il Generale Fra Elìa, *ſuadente Franciæ Miniſtro*, avea depoſto dal Provincialato della Germania Fra Alberto da Piſa, e v'avea ſurrogato quel degniſſimo Fra Simone Ingleſe; appunto perchè il Generale Fra Elia al Capitolo Generale preſidette, quando realmente quelle furon determinazioni, che ſotto nome del Capitolo Generale, come in caſi ſimili avviene, ſi dovettero pubblicare.

REſta l'ultimo fatto, ch' è del 1227, e in queſti termini è eſpreſso dal noſtro P. Eſprovinciale: *Queſto Fra Simone d' Inghilterra è mandato dal Generale Fra Elia a leggere Teologia in Mandeburgo, e dallo ſteſſo*

(1) Heinec. *Hiſt. Juris lib.* 1 §. 200. *

(2) Doviatius *Hiſt. Juris Can., & Præcog. juris Can. paſſim.*

ſteſſo Fra Elia è creato Miniſtro della Germania Fra Giovanni de Plano Carpinis, e ciò ſi dice colla ſolita autorità del Wadingo *tom.* 2, *fol.* 209, *num.* 86.....

Queſto ultimo fatto è anche veriſſimo, e dal Wadingo tal quale ſi narra, ma queſto Autore immediatamente ſoggiunſe, *qui* (cioè il novello Miniſtro Provinciale Fra Giovanni de Plano Carpinis) INDICTO CAPITULO PROVINCIALI *in Wormatia*, IBI *literas abſolutionis Fratris Simonis, & ſuæ inſtitutionis demonſtravit &c.* Di grazia con qual buona fede nel riferire il fatto queſta ſoggiunta importantiſſima ſi omette? Dunque anche dopo della depoſizione, fatta dal Generale Fra Elia del Provinciale Fra Simone d'Inghilterra; e della creazione fatta dallo ſteſſo Generale del ſucceſſore Provinciale della Germania nella perſona di Fra Giovanni de Plano Carpinis; ſi credette allora, che per avere effetto queſte tali riſoluzioni Generalizie, conveniſſe ben anche indire nella Provincia della Germania un Provinciale Capitolo, e quivi moſtrare le lettere Generalizie della depoſizione del paſſato Generale, e della elezione del novello. Conviene dunque, che ſi dica, che allora già ſi aveva per vero, che ſenza *ratiabizione* almeno, ed accettazione volontaria del Capitolo Provinciale, neppure il P. Generale poteſſe arrogarſi potere in sì fatte materie: tanto è lungi, che i fatti andaſſero, come dar ce gli voleva ad intendere lo ſcaltro noſtro P. Eſprovinciale (1).

Da.

(1) Nella Cronologia del P. Eſprovinciale vi ſono alcune altre citazioni, le quali perchè non abbiamo potuto riſcontrare o perchè i libri, che nelle noſtre mani ſon venuti, ſono di diverſa edizione, e partizione, o perchè forſe è ſcorſo errore nelle

Da quanto infino ad ora si è veduto ; si viene chiaramente a conoscere, non esser punto vero il novello sforzo della riscaldata fantasia del nostro smascherato Scrittore, che nel nascere della Religione Francescana dal 1215 fino al 1228 costantemente si avesse, che i Superiori nelle famiglie Francescane non venivano eletti per elezione Conventuale ; ma che i Generali stessi creavano allora i Provinciali ; i Generali, ed i Provinciali eleggevano i Custodi ; e che i Guardiani venivano infine eletti da' Generali, da' Provinciali, e da' Custodi. Or se questo novello sistema, che avea bisogno di pruove tutte estrinseche, e di fatto, oggi destituto di ogni pruova si rinviene: pare che fin quì non vi sia cosa, che possa farci uscire dal sistema opposto; cioè che quantunque questo articolo della elezione de' Superiori resti molto involto di tenebre ne' primi tempi dell' Ordine Francescano, giacchè la Regola della so-

---

le stesse citazioni del P. Esprovinciale, non abbiam potuto egualmente esaminarle, come si è fatto di tutte le altre finora. Del resto non ci siamo di ciò molto brigati, perchè coteste citazioni nella maggior parte sono del libro *delle Conformità* di Bartolomeo Albizio da Pisa, che *gran libro* il chiama il P. Esprovinciale, quando per consenso di tutti i Dotti è questo libro ripieno NUGIS HUMANA FIDE MAJORIBUS, le quali al più, secondo il Wadingo, potrà dirsi, che non con animo d' ingannare spacciate vennero da questo notissimo Autore Bartolomeo da Pisa, *viro ceteroquin bono* (*Fabr c. Bibliothec. latin. medii aevi tom.* 1. *p.* 131. *Wading. ad ann.* 1399 *n.*8 *& seqq.*, *Mosheim. Element. hist. Ecclesiast. sæcul.* 14 *part.* 2. *cap.*2. §.21.) Forse presso di noi questo libro genuino, come uscì dal suo Autore, nella sola fornitissima Biblioteca del Marchese Vargas Macciucca, nome notissimo nella Repubblica letteraria, si rinviene. Tuttavia in un esemplare de' Castrati, che ci è riuscito avere nelle mani, nella *pag.* 52 *a terg. col.* 2 il fatto del Guardiano cercato da S. Francesco al Generale Fra Pietro Catanco, anche si rapporta, come si è da noi col Wadingo rapportato di sopra.

ſola elezione del Generale favella; tuttavia però e dallo ſpirito della ſteſſa Regola, e dal vederſi, che S. Franceſco le prime elezioni de' Superiori fè ſeguire ne' Capitoli Generali, dove ſovente *univerſam multitudinem Fratrum* ci adunava, acciocchè *de Ordinis propagine, & Fratrum miſſione ad comunem Ordinis ſalutem, COMUNIBUS AGERETUR SUFFRAGIIS* (1), e molto più dal non riconoſcerſi allora nella Chieſa altra forma d'elezione, almeno per i Superiori locali, che la Conventuale: ſi doveſſe ſupporre, che con queſta medeſima pianta inteſe di fondare il ſuo novello Iſtituto il Santo giudizioſiſſimo.

Che ſe poi con vera critica ſi vuole ſpiegare la ragione, onde cotanto oſcure ſiano le prime memorie delle elezioni de' Guardiani, che naturalmente ne' Conventi, già allora ſtabiliti, e formati, dovettero eſſere Conventuali, Matteo Pariſienſe gravisſimo Scrittore di que' tempi, e teſtimonio di veduta, ſubito in ciò ci ſoccorre; imperciocchè queſto Autore dice, che i Franceſcani *habitabant* allora *in urbibus, & civitatibus DENI, & SEPTENI, nihil omnino poſſidentes, de Evangelio viventes, in victu, & veſtitu paupertatem nimiam præferentes, nudis pedibus incedentes, maximum humilitatis exemplum omnibus præbentes* (2). E Giacomo da Vitriaco anche teſtimonio di veduta pare che ne voglia più, perchè ſcrive, che appena a due a due andavano predicando, e girando per tutto il Mondo: *Adeo autem primitivæ Eccleſiæ Religionem, paupertatem, & humili-*

---

(1) Wading. *Annal. Minor. ann.* 1216 *n.* 1.

(2) Matthæus Paris *in hiſtor. major. pag.*235. *edit. Pariſ. ann.* 1644; Natal. ab Alexandr. *hiſt. Eccleſiaſt. ſæcul.*13 *cap.*7 *art.*5, Wading. *Apparat. ad Annal. Minor.* §. 1, & Hoſpinian. *de origin. Monach. lib.*6, *cap.*8, *& ſeqq.*

tatem in ſe reformare diligenter procurant . . . . . : quod non ſolum Evangelica præcepta , ſed & conſilia , vitam Apoſtolicam expreſſius imitantes , modis omnibus adimplere laborant: omnibus , quæ poſſident , renuntiantes , ſeipſos abnegantes , Crucem ſibi tollendo , nudi nudum ſequentes . . . . expediti currunt , ambulant ante faciem ſuam , & non revertuntur poſteriorum obliti , in anteriora ſemper , & paſſibus continuis extenduntur , volantes ut nubes , & ſicut columbæ ad feneſtras ſuas , ne mors per ipſas intrare valeat cum omni diligentia , & tutela providentes . . . . . Mittuntur autem BINI ad prædicandum , tanquam ante faciem Domini , & ante ſecundum ejus adventum (1). Ecco i Franceſcani de' tempi di S. Franceſco, o poco dopo la ſua beatiſſima morte. Che maraviglia, che di queſti tali uomini, veramente Evangelici , ed ammirabili, non abbiamo ſpiegate diſtintamente le elezioni de' Guardiani? La loro polizia, e forma di vivere faceva , che a tutt'altro ſi doveſſe penſare , e probabilmente i Guardiani di coteſti Religioſi *Deni* , *Septeni* , *Bini* , erano per lo più quelli ſteſſi *itineris Guardiani* , che S. Franceſco aveva praticati.

Si ſpiega l'autorità di Pietro Giovanni antico Commentatore della prima ſpiega della Regola , fatta dai quattro Maeſtri nel 1242.

MA quì ci ritroviamo innanzi un novello ſeriiſſimo oſtaculo, che ci propone il noſtro P. Eſprovinciale, che non mai ſi avviliſce. Ci dice egli , che eſſendo nato il dubbio ne' primi tempi della Religione, ſe

(1) Jacob. a Vitriac. *Hiſtor. Oriental. cap.* 32.

ſe al Guardiano ubbidir ſi doveſſe, tuttocchè non mentovato nella Regola di S Francesco; così s' ingegnò di riſpondere a tal dubbio *Pietro Giovanni*, *dotto e zelantiſſimo Franceſcano Franceſe della Provincia di Provenza*, che morì nel 1297: *Quod quibuſdam viſum eſt, Guardianis non eſſe neceſſario obediendum, qui non videntur ex Regula iſtitui, nec in Regula nominari, ſatis fuit, & eſt irrationabile . . . quia totam inſtitutionem inferiorum Prælatorum ſub Generali*, reliquit, cioè la Regola, *ipſi Generali, & ſuo Capitulo Generali* . . . . , con queſte altre parole: *ergo quemcumque Fratrem pro Prælato mihi det Generalis, quis dubitet, quin ei tenear obedire, quodcunque nomen aliud eis imponatur . . . . . quare quia ex conſuetudine ab initio Regulæ, & ab Ordinis inſtitutore, & a Papa confirmatore per totum tempus Ordinis adprobata, fuit officium Guardianorum confirmatum;* perciò che ſi doveſſe al Guardiano ubbidire.

Da queſto luogo dice il P. Eſprovinciale, *che ſi rileva chiaramente, che vivente lo ſteſſo S. Franceſco, vivente ben anche il Papa, che gli confirmò la Regola, ſino ai tempi del ſuddetto Autore, i Guardiani venivano eletti dai Generali, o dai Provinciali* (Pietro Giovanni però parlò de' ſoli Generali) *SECONDO LE ORDINAZIONI DEL CAPITOLO GENERALE.*

Ma di grazia coſa intende egli ſotto queſte voci *ſecondo le ordinazioni del Capitolo Generale?* A queſta domanda certamente s' imbarazzerà egli non poco. Si dovea fare il Guardiano in qualche Convento d' Inghilterra, in qualche altro della Norvegia, nella Ruſſia, o per venire ad altri poli, nell' Iſola di Cipro, in Conſtantinopoli, in Aleſsandria, o in Marrocco, o

in

in altri luoghi diſtantiſſimi; quivi, come il Provinciale potea crearlo *ſecondo le ordinazioni del Capitolo Generale* ? Frattanto avrebbe dovuto rimaner il Convento ſenza Superiore? Ma poi, laſciando queſta prima gran difficoltà da parte, ſe, giuſta la Regola, *i Guardiani dovevano eſſere eletti dal Generale, o dai Provinciali, ſecondo le ordinazioni del Capitolo Generale;* come và, che poi da queſta Regola ſi è uſcito, e l'elezione, ſecondo il noſtro P. Eſprovinciale, ſi è data al Diffinitorio, il quale elegge ſenza precedente, o ſeguente ordinazione del Capitolo Generale ? Dunque queſte parole di *Pietro Giovanni, dotto, e zelantiſſimo Franceſcano Franceſe*; ſicuramente meritano altra interpretazione, e quella appunto, che ſi confà alla riſoluzione del queſito, che con eſſe ſi ſcioglie.

Il queſito era ſtato, ſe al Guardiano ubbidir ſi doveva, tuttocchè nella Regola nominato non veniva. L'idea, che conceputa ſi era della Regola, come di un Codice ſagroſanto, da doverſi *ad literam* eſeguire, e di un Codice, che formaſſe l'unica, e ſola Legislazione de' Franceſcani (1); fece queſto dubbio ſuperſtitioſiſſimo riſvegliare. Dunque Pietro Giovanni, che a riſolverlo ſi applicò, doveva niente brigarſi della elezione de' Guardiani, ma unicamente della loro *erezione*, come quell' ufficio, che parea iſtituito non dalla Regola, ma dalla Religione, dopo che già la Religione avea avuta la Regola. Perciò diſs' egli, che la Regola *totam inſtitutionem inferiorum Prælatorum ſub Generali*, cioè le erezioni di tutti gli altri Prelati inferio-

(1) *Videſis Ludovicum Lipſin Compendioſ. hiſt. Vitæ S. Franc. &c. part.* 1 *p.*125 *uſque ad* 128.

riori al Generale, aveva laſciata al Generale ſteſſo, ed al ſuo Capitolo Generale. Ecco dunque la prima teoria di queſto acuto Commentatore, vera indubitatamente: imperciocchè ſiccome non potea S. Franceſco prevedere tutte le cariche, che in appreſſo nella ſua Religione ſi avrebbero avute ad iſtituire; così la loro erezione dovette laſciare al Capitolo Generale. Da queſta teoria ne traſſe poi queſta conſeguenza lo ſteſſo Commentatore: *Ergo quemcumque Fratrem pro Prælato mihi det Generalis, ſecundum ordinationem Capituli Generalis, quis dubitet, quin ei tenear obedire, quodcumque nomen aliud eius imponatur?* Volendo dire, che ſempre, che ſecondo le determinazioni, ed i Statuti, che avrebbe fatti il Capitolo Generale nella Religione, il Generale erigeva una nuova inferiore Prelatura; a coteſto novello Prelato, qualunque nome aveſſe ſortito, doveva ubbidire il ſuddito Franceſcano. Ma poi riſpetto al particolare queſito, che avea per le mani, conchiuſe il Commentatore, che al Guardiano, come ad ufficio iſtituito per conſuetudine fin dal principio della Regola, e per conſuetudine approvata da S. Franceſco iſtitutore dell' Ordine, e dal Papa confermatore, e per conſuetudine ſtata inſino allora in uſanza, ſi doveva ubbidire.

Ecco dunque che niuno impaccio ci reca la citata autorità di Pietro Giovanni, *dotto, e zelantiſſimo Franceſcano Franceſe*.

De' Capitoli Generali del 1236, e 1239, e della preteſa Elezione Diffinitoriale introdotta da Gregorio IX.

ALtro non ci rimane in queſto primo periodo da oſſervare di nuovo, oltre alle coſe, che già ſi ritrovano da noi lungamente eſpoſte nelle noſtre precedenti rozze oſſervazioni, ſe non che di che peſo ſiano le due nuove rifleſſioni, che il noſtro P. Eſprovinciale fè fare al dotto novello Avvocato contra di noi ſu di ciò, che conſiderato avevamo a noſtro prò per l'elezione Conventuale, che ne' tempi di S. Franceſco coſtituiſſe la forma ordinaria dell'elezione de' Superiori Monaſtici; e che per tal fine anche da S. Domenico veniſſe abbracciata nel ſuo novello Iſtituto, ſurto contemporaneamente all'Iſtituto Franceſcano, e ſurto come un'altra ſpecioſa produzione del più caro amico, che S. Franceſco allora aveſſe avuto nel Mondo. Prima però, che a ciò noi veniamo, che ſarà quello, con cui darem termine a queſto primo periodo della Storia Franceſcana, che ſtiamo eſponendo intorno all'elezione de' Superiori locali; non ſarà mal fatto, che qualche altra nuova rifleſſione ſul Capitolo Generale del 1236, e del 1239 facciamo, come quelli, che coſtituiſcono i fatti più luminoſi del preſente periodo.

DI queſti Capitoli egli è da ſapere, che gli atti originali, per la traſcuragine, che in sì fatte materie vi è ſtata nella Religione Franceſcana, a noi non ſi ſono tramandati. Sicchè ne ſappiamo tanto, quanto i Cro-

Croniſti dell' Ordine ce ne riferiſcono, e per camminare ſu di una tal quale probabilità, ci regolaremo col dotto Annaliſta della Religione Luca Wadingo, come quegli, ch' è da credere, che, quanto potè il più, aveſſe cercato d' iſtruirſi di certe notizie.

Del Capitolo Generale del 1236 ragiona lungamente in queſto anno ſteſſo Luca Wadingo, come quel Capitolo, nel quale per le ſue arti Fra Elia tumultuariamente di nuovo venne in Generale eletto: e poi ſoggiunge così, *SOLUTIS AUTEM COMITIIS, ECCLESIASTICUM ZELUM PRÆSEFERENS REFORMANDI SODALITII, miſit per univerſas Provincias Viſitatores, quibus præcepit, UT MORES RESTITUERENT, rigoroſe viſitarent, corrigerentque abuſus TAM IN CAPITE, QUAM IN MEMBRIS. Licebat TUNC Miniſtro Generali, quoſcumque ex inferioribus, ſeu Provincialibus Miniſtris, ſua abſoluta auctoritate, ab officio dimovere, alium quemcumque ſubrogare, & ſimilter eiſdem Miniſtris, ac Cuſtodibus fas erat eadem uti dominandi poteſtate circa Guardianos* (1).

Dunque nel Capitolo Generale nulla ſi fece riſpetto a ciò, di cui ſtiamo trattando. Sciolto poi il Capitolo, *ſolutis comitiis*, dal ſolo Generale Elia, *ZELUM PRÆSEFERENS REFORMANDI SODALITII*, furono inviati i Viſitatori col carico, *UT MORES RESTITUERENT, vigoroſe viſitarent, corrigerentque abuſus TAM IN CAPITE* (cioè nello ſteſſo Generale), *quam in membris*. Quali erano queſti abuſi, che allora, *TUNC*, in quell'anno 1236, vale a dire 24 anni quaſi dopo di eſſer cominciato l' Ordine, regnavano? Eccoli:

(1) Wading *ad ann.* 1236 *num.* 2.

Licebat TUNC (dunque non era così prima) *Miniſtro Generali quoſcumque ex inferioribus, ſeu Provincialibus Miniſtris ſua abſoluta auctoritate ab officio dimovere, alium quemcumque ſubrogare; & ſimiliter eiſdem Miniſtris, ac Cuſtodibus fas erat eadem uti dominandi poteſtate circa Guardianos*. Ecco gli abuſi, che allora, *TUNC*, regnavano: i Generali a lor talento deponevano i Provinciali, ed eleggevano altri in luogo de' depoſti, ed i Provinciali, ed i Cuſtodi facevano lo ſteſſo, ſi valevano *eadem dominandi poteſtate circa Guardianos*. I Viſitatori dovevano por freno a queſti incovenienti: in che modo? Eccolo: *ut mores reſtituerent*. Sicchè i coſtumi antichi erano ſtati diverſi.

Congiungiamo queſte provvidenze, date dal Generale Fra Elia in queſto anno, *SOLUTIS COMITIIS, ut PRÆFERRET ZELUM REFORMANDI SODALITII*, coll' immediato Capitolo Generale del 1139 (1), e poi foloſofiamoci un poco ſopra, ma con iſpirito di verità.

Quel Fra Elia, che colla ſua ippocriſia avea fatto sì, che l' aveſſero rieletto Generale nel 1236, e colla ſteſſa ippocriſia, *zelum præſeferens reformandi Sodalitii*, avea toſto date le lodevoli provvidenze, che abbiamo accennate; queſto ſteſſo Fra Elia già nel 1239, come dice il Wadingo, *ad ſuas artes erat reverſus*. Or perciò Gregorio IX Sommo Pontefice, cui era diſpiaciuto moltiſſimo, che Fra Elia con le ſue finzioni l' aveſſe ingannato con indurlo a fargli conſeguir di nuovo il Generalato dell' Ordine; toſto in queſto anno 1239 nuovo Capitolo Generale alla ſua preſenza fè convocare, ed alla depoſizione dell' ippocrita Religioſo

(1) Wading. ann. 1236 *dict. num.* 2.

ſo fece venire, ed alla elezione del Succeſſore, la quale cadde in perſona di quel Fra Alberto da Piſa nominato più volte di ſopra: il quale però, perchè toſto paſsò all' altra vita, obbligò il Sommo Pontefice a dovere immediatamente un nuovo Capitolo Generale far radunare, nel quale al defonto Fra Alberto ſi ſoſtituì un uomo, egualmente degniſſimo, e dottiſſimo, Haymone de Feversham, o ſia de Fevereſchino, o Feverſino chiamato (1).

Il Wadingo, dopo di aver tutto ciò narrato, ſoggiunge poi: *ANTE DISSOLUTA COMITIA* (queſto ora accadde nel Capitolo Generale) *Pontifex* (Gregorio IX) *ex conſilio, & aſſenſu Generalis, & Provincialium Ordinis, Provincias diſterminavit, EORUNDEM ETIAM PRÆLATORUM, ita petente Generali, LIMITAVIT AUCTORITATEM PROPTER NIMIAM LICENTIAM, ET EXCESSUM FRATRIS ELIÆ IN EXAUTHORANDIS AD LIBITUM VIRIS OPTIMIS, ET DE RELIGIONE BENE MERITIS, quorum ea culpa levis, ſed illi magna, quod ſuis partibus non adhæſerint; quod familiare malum eſt, qui amicorum non vident defectus, inimicorum non diſcernunt virtutes. Decretum item, NE CUSTODES INSTITUERE, VEL DEPONERE POSSENT GUARDIANOS ABSQUE PROVINCIALIUM, ET GRAVIUM VIRORUM JUDICIO; & ne Fratres laici paſſim inſtituerentur Guardiani, niſi in eis partibus, in quibus deeſſent Sacerdotes. Horum laicorum, QUI OB MULTITUDINEM, & propter auctoritatem, reverentiamque illorum, qui S. Franciſci erant ſocii, nimium ſibi aſſumebant in Religione ſtatum, & poteſtatem, Generalem*

(1) Wading. in anno 239 num. 9.

hunc prudenter, & placide diminuiſſe, ſcribit prænominatus ejus ſocius Peregrinus Bononia (1).

Dunque eſſendo il Generale Fra Elia dopo del 1236 ritornato alle ſue arti; con ciò eran ripullulati di nuovo quei gravi incovenienti, che nel 1236 vi erano ſtati, ed ai quali allora Fra Elia, *zelum præſeferens reformandi Sodalitii*, avea creduto poterſi ovviare con mandare i Viſitatori, coll' incarico *ut mores reſtituerent*, cioè i coſtumi antichi, *& corrigerent abuſus tam in capite, quam in membris:* i quali inconvenienti erano, che *TUNC licebat Miniſtro Generali quoſcumque ex inferioribus, ſeu Provincialibus, ſua abſoluta auctoritate, ab officio dimovere, alium quemcumque ſubrogare, & ſimiliter eiſdem Miniſtris, ac Cuſtodibus fas erat eadem uti dominandi poteſtate circa Guardianos:* tal che poſteriormente lo ſteſſo Fra Elia ſi era di queſta sregolata poteſtà valuto, ſempre che gl' inferiori Prelati *ſuis partibus non adhæſerint*, eſſendo queſta colpa (lieve in ſe ſteſſa) *magna* riſpetto a Frate Elia. Quindi conoſcendoſi nel 1239, che col mezzo de' Viſitatori non ſi era a ciò arrivato; ſi ricorſe all' autorità Pontificia, e così il Papa a petizione del Generale *limitavit auctoritatem* in queſto genere de' Prelati dell' Ordine, vale a dire di tutti, e principalmente dello ſteſſo Generale, giacchè a queſto eſpediente appunto ſi venne per dar freno agli eccesſi del Generale Elia. Inoltre per un particolare ſtabilimento ſi ſoggiunſe *ne Cuſtodes iſtituere, vel deponere poſſent Guardianos abſque Provincialium, & gravium virorum judicio*; come altresì che i Frati laici, i quali e per la moltitudine, e per l' autorità, e riverenza, ch' eſigevano, come compagni, ch' erano ſtati mol-

(1) Wading. ann. 1236 dict. *num.* 9.

molti di loro di S. Franceſco, molto ſi arrogavano nella Religione; non ſi foſſero creati Guardiani facilmente, ſe non dove mancavano i Sacerdoti.

Ora, che ſi è a dovere capito lo ſpirito de' ſenſatiſſimi ſtabilimenti, che Gregorio IX Sommo Pontefice emanò nel ſecondo Capitolo Generale dei due, che ſi tennero nel 1239, per l' elezione de' due Generali, che in quell' anno ſi eleſſero; ſi potran più ſenza nauſea, anzi ſenza ſtizza, e ribrezzo udire quelle favole, ed invenzioni, che ſu di queſto tal ſecondo Capitolo del 1239 per la prima volta ha ſpacciate il noſtro P. Eſprovinciale Siciliano, prima in quella Scrittura fieriſſima, e maldicentiſſima, che fece uſcire anonima contra di noi, e che al preſente ha di nuovo in gran parte riſtampata nella ſua ultima ſonora produzione, e poi in queſta ſteſſa preſente produzione altresì: cioè che in quel Capitolo Generale ſi foſſe fatto un decreto ſolenne, a petizion del Capitolo, dal Papa Gregorio IX (ſi può dare Papa in sì fatte materie più riſpettabile!), ſtabilendoſi per legge fondamentale dell' Ordine, da doverſi perpetuamente oſſervare, che l' elezione de' Guardiani far ſi aveſſe dovuto ſempre in appreſſo dal Provinciale con i *Padri Gravi*, cioè con i Diffinitori?

Ce n' è niente di queſto nelle relazioni traſcritte del dotto P. Wadingo, unico Codice di riputazione, in cui tali notizie ci ſono ſtate conſervate? Se non ce n' è niente, ha ſognato indubitatamente, per non dirſi altro, il noſtro riſcaldatiſſimo P. Eſprovinciale. Ma anzi ſi ha dai fatti riferiti dal Wadingo nel 1236, e nel 1239 tutto il contrario, ed eccone la pruova.

Altro è ſtato ſempre nel Diritto Canonico l' elezione ordinaria del Prelato nel caſo della vacanza della Chie-

sa, o del Beneficio; ed altro l' elezione estraordinaria, alla quale ricorrer si debba, dopo ch' è stato dal Superiore Maggiore deposto il Prelato; o il Beneficiale, per cui allora sia di bel nuovo venuta a vacare la Chiesa, o il Beneficio. La prima elezione è proceduta colla forma, e colle regole prescritte dalla Chiesa, e dal Canoni nell' elezione de' Prelati, e Beneficiali Ecclesiastici: l' altra all' incontro ordinariamente si è supposto, che fosse esente da tai regole, e forme, ma dovesse farsi per le mani di quello stesso Superiore Maggiore, che avendo deposto il passato Prelato, e Beneficiale, avesse fatto con ciò per istraordinaria vacanza, vacare la Chiesa, ed il Beneficio, *quia Superior destituendo, manus apponit, nec propterea decet quod institutio, & ordinatio ad inferiorem revertatur* (1). Su di ciò potressimo molto dire: ma basta avere tal distinzione accennata, come quella, che agli uomini versati nello studio di sì fatte materie, dev' esser notissima, perchè servì una volta di gran fondamento a difendere alla Romana Dataria l'origine delle sue cotanto combattute riserve (2). Or negli Ordini Religiosi questi due casi di elezione non possono ancora non esser distinti: perchè i Prelati Regolari, essendo uomini, possono ancor essi mancare, ed in tal caso possono star soggetti alla pena del-

(1) *Argument. Cap. ut nostrum 56 de appellat., & Leg. minor autem magistrat. 19 ff. de minor.*, Cravet. *Consil. 69 n. 10 in fin., & Consil. 198 n. 3, & 4; Rota in recent. decis. 394 n. 6 part. 19.*

(2) Garzia *de Beneficiis part. I cap. I n. 73, & 79*, Gonzalez *ad Regul. 8 Cancell. glos. 25 §. 2 num. 8, & seqq.*, Monet. *de option. canon. cap. 3 num. 36. Vide etiam* Christian. Lupum *Schol. ad Synod. General. & Provincial. part. 5 dissert. de Roman. Episcop. consecrat. §. Schismatic. Ancyr. Metropol. . . . .*

della depoſizione, la quale pena S. Franceſco per lo ſteſſo Generale conſiderò, quando ſcoperto ſi foſſe non eſſer ſufficiente al comun ſervizio de' Frati.

Se nella Religione Franceſcana le depoſizioni de' Prelati foſſer ſeguite con moderazione, *& cauſa cognita*, e non con quel cotanto abuſo, che ſe ne fece: e così i ſorrogati foſſero ſtati meſſi ancora in tal caſo dai Superiori maggiori con la debita diſcuſſione; nè Fra Elia, quando *zelum præſeferebat reformandi Sodalitii*, ſarebbe venuto a deſtinare i Viſitatori, *ut mores reſtituerent, & corrigerent abuſus tam in capite, quam in membris*; e molto meno ad iſtanza del Generale Fra Haymone avrebbe poi Gregorio IX limitata *Prælatorum auctoritatem in exauthorandis ad libitum inferioribus Prælatis*. Ma avendo preſo piede tal diſordine, che *abſoluta auctoritate*, *ad libitum* ſi eſcutoravano gli inferiori Prelati; queſto inconveniente non potè non far pubblicare le accennate ſenſatiſſime provvidenze, delle quali quella del 1236 di Fra Elia, fu finta, ed apparente, perch' egli *præſeferebat* allora *zelum reformandi Sodalitii*: l'altra all'incontro data da Gregorio IX, a petizione del Generale Haymone, fu ſincera, perchè nacque appunto per por freno principalmente nello avvenire ai ſteſſi Generali, giacchè Fra Elia da Generale *ad ſuas reverſus erat artes*; e queſta ultima provvidenza fu di *limitare Prælatorum auctoritatem in exauthorandis ad libitum inferioribus Prælatis*, e con ciò nel ſorrogare poi i Prelati novelli in luogo de' depoſti, perchè per avventura in queſto caſo ſi aveva per vero, che l'elezione ſpettaſse, come tutta eſtraordinaria, a quei Superiori, dai quali appunto fatta ſi era la depoſizione.

Come dunque entra più in queſta faccenda la forma dell'

elezioni ordinarie, cioè di quelle, che si facevano nelle ordinarie vacanze, ch' è il caso, di cui trattiamo? Come poteva venirsi in questa occasione a disputare, se per lo avvenire le famiglie, o altri avesser potuto più eleggere, e come a prescriversi, che questo diritto fosse stato tutto del Diffinitorio? Come questa briga, quando d' altro non si era trattato, che del freno da porsi alla sregolatezza, che si era introdotta *in exauthorandis ad libitum inferioribus Prælatis?* E poi non è il P. Esprovinciale nostro quegli, che aveva sostenuto, che fino al 1228, secondo appunto la sua pretesa Regola di S. Francesco, ed istituzione dell' Ordine, gli Guardiani erano stati fatti dai Generali, dai Provinciali, e dai Custodi? A che dunque si doveva ricorrere su di ciò a Gregorio IX, quando niuno errore si era fino allora nell' elezione de' Guardiani commesso? O come potea Gregorio IX prescrivere per forma dell' elezione de' Guardiani nell' avvenire il Diffinitorio; se fosse stato vero, che per la Regola di S. Francesco il solo Generale, o il solo Provinciale, o anche il solo Custode poteva eleggere i Guardiani?

Da tutte queste cose chiaramente si vede, ch' è stata una favoletta da romanzo la novella invenzione del P. Esprovinciale (che spacciò primieramante in quella Scrittura, che fece uscire anonima, come si è detto più volte), che Gregorio IX diede l' elezione de' Guardiani al Diffinitorio.

Gregorio IX delle sole deposizioni frequenti, ed ingiuste de' Prelati inferiori, e delle novelle successive elezioni de' Successori, naturalmente della stessa natura, si brigò, e di niente altro: e perciò dopo d' avere generalmente *Prælatorum auctoritatem* limitata *in exauthorandis ad libitum inferioribus Prælatis*; per i Custodi, che specialmente

tal

tal delitto ſopra de' miſeri Guardiani delle loro Cuſtodie, ch' erano tante picciole Provincie, commettevano; fece uno ſtabilimento particolare, e fu: *item ne Cuſtodes paſſim inſtituere, vel deponere poſſent Guardianos abſque Provincialium, & gravium virorum judicio*: cioè che i Cuſtodi volendo deporre i Guardiani, e ſurrogarne altri, doveſſero ſentire il conſiglio de' Provinciali, *& gravium virorum*: e ſi noti, che quì de' ſoli Cuſtodi ſi diſcorre, tal che il creduto Diffinitorio, quando in queſto luogo veniſſe ſtabilito, per le ſole Cuſtodie avrebbe l' elezione acquiſtata, ed ecco che ſareſſimo anche per queſto altro motivo fuori del caſo, perchè oggi non abbiamo più Cuſtodie, ma Provincie unicamente ſi riconoſcono nell' Ordine.

MA fatto ſtà, che per altri argomenti ſempre più ſi pruova, e ſi viene in cognizione, che l' elezione Diffinitoriale non venne affatto iſtituita da Gregorio IX, ma appena quel Sommo Pontefice compiacque il Generale Fra Haymone nel dare un freno ſpecialmente ai Cuſtodi nelle ſregolate loro depoſizioni de' Guardiani, volendo che nell' avvenire fatte non le aveſſero, nè ſurrogati aveſſero ai depoſti altri Guardiani, ſe non col conſiglio de' Provinciali, e de' Religioſi gravi.

E primieramente per *Religioſi gravi* non ſi poſſono ſentire i Diffinitori della Provincia, ma i Religioſi più riſpettabili della ſteſſa Cuſtodia: e ciò per due motivi; primo perchè ſarebbe ſtata incommodiſſima coſa, che il Cuſtode aveſſe dovuto conſultare tutti quei Diffinitori anche per lettere, non che fargli unire, giacchè allora le Provincie erano vaſtiſſime, e ſtando i Religioſi gravi diſperſi quà, e là, l' unirgli, ed il con-

conſultargli riuſciva ſempre incomodiſſimo, e lunghiſſimo, perchè queſti Religioſi allora camminavano ſempre a piedi, nè v' era il comodo della poſta per far ſollecitamente arrivare le lettere [1]; e per ſecondo, perchè in quel tempo probabilmente non ancora ſi erano i ſteſſi Diffinitorj iſtituiti, dappoicchè il diligentiſſimo Wadingo appena le prime memorie ne ritrovò ſotto il Pontificato di Innocenzo IV, che a Gregorio IX poi ſuccedette, e viſſe fin' al 1254.

Oltre a tutto ciò è da conſiderare, che quì parlaſi di ſemplice conſiglio, che richieder ne doveſſe prima di venire alla depoſizione, o alla ſorrogazione del Guardiano, il Cuſtode: *abſque Provincialium, & gravium virorum judicio*. Sicchè il Cuſtode veramente deponeva, e ſorrogava, ed il Provinciale con i PP. gravi appena conſigliavano. E s' è così, non fu queſta l'elezione ſicuramente, che poi ſi accordò al Diffinitorio, nella quale oltre che il Cuſtode non v' ebbe più parte, tutto il Diffinitorio eleggeva, ed il maggior numero di quei vocali portava l' incluſiva.

Ma poi, trattone qualche volgare Croniſta de' tempi ultimi, ci è ſtato Scrittore dell' Ordine ſerio, e ſennato, che abbia detto, che il Diffinitorio nella elezione de' Guardiani ripeta il ſuo titolo da queſto ſtabilimento di Gregorio IX, fatto a petizione del Generale dell' Ordine nel Capitolo Generale? Il P. Chercove, il P. Melfi non l' averebbero dovuto dire? Ma queſti appena laſciarono ſcritto nelle loro travagliatiſſime Opere, Commentarj dottiſſimi de' Statuti Franceſcani, che il Diffinitorio cominciò ad eleggere qualche volta, *cœpit*

(1) Frantzchius *de jure poſtar. in proem., & in fin.*

pit practicari, prima di Clemente IV, *qui ſadit anno* 1265 per i diſordini, che portavano l' elezioni Conventuali; che poi queſto ſteſso venne con i Statuti Generali ſtabilito, ed appreſſo col Compromeſſo delle Provincie: e di Gregorio IX, *verbum nullum*. Che pare ora al modeſtiſſimo noſtro P. Eſprovinciale, a chi preſterem noi più fede, a lui, o al Chercove, o al Melfi? A lui, che ſcrive per una Cauſa di ſuo proprio intereſſe; che ſcrive pieno di paſſione, e pieno d' impegno; che per queſto tace le circoſtanze de' fatti, che racconta; malmena i ſuoi Avverſarj, ed anche coloro, che in nulla l' offeſero, anzi gli avean ſempre amicizia, e riverenza non ordinaria profeſſata; s' inviperiſce contra dei ſteſſi ſuoi Confratelli, e ſuoi Colleghi nell' Eſprovincialato, e che prima di lui avean per la Cauſa medeſima ſommi ſudori gittati; e fa tante, e tante altre coſe, per cui moſtra di eſſere un uomo, per la premura della Cauſa, quaſi di ſe ſteſſo uſcito: O al P. Chercove, o al P. Melfi, Religioſi in queſto articolo indifferentiſſimi, e pacatiſſimi, i quali unicamente ſoſpinti furono nell' intraprendere le loro vaſte fatiche dal bene della Religione, e dall' amore della verità? Dunque ſe quelli nulla dicono di Gregorio IX, ma l' elezione Difinitoriale nella ſua prima origine alla conſuetudine attribuiſcono; convien, che ſi dica, che quanto di Gregorio IX il noſtro P. Eſprovinciale ci ha detto, ſia rilpetto alle ordinarie elezioni un puro pretto novello ritrovato d' un uomo, il quale ha voluto *omnem lapidem movere*.

Egli è canone di buona critica, ſtabilito da tanti, e tanti Valentuomini, per iſpiegare molti fatti iſtorici, che altrimenti ſarebbero difficiliſſimi a capirſi, che delle cole certe, e comuni, e che cadevano ſotto gli occhi di tut-

tutti, i Storici ſovente non hanno tramandate notizie, ſiccome noi di ſimili coſe, che ora ci ſono, non le tramandaremo facilmente alla poſterità (1). Poſto ciò, che maraviglia è, che infino ad ora non vediamo farſi parola ſpeciale nelle memorie dell'Ordine della ordinaria elezione de' Guardiani, o ſia de' Superiori locali. Queſta elezione, che allora ſeguiva Conventualmente, ſecondo il Diritto Comune Monaſtico, e l'oſſervanza coſtante di que' tempi; non parea coſa, che doveſſe eſſere regiſtrata. Queſto dunque facilmente è il motivo, per lo quale di elezion Conventale infino a queſti tempi non ritroviamo alcuna lampante memoria, ſe non ſi vuol dire, che ce ne ſia ſtato laſciato un raſtro in quella ragione dataci dal Wadingo delle frequenti elezioni in quel tempo de' Laici in Guardiani, cioè che queſto anche accadeva per la loro multitudine, *OB MULTITUDINEM.* Se le elezioni non foſſero ſtate allora Conventuali, quale influenza alla elezione de' Laici in Guardiani dar potea la lor *moltitudine?* Sempre gli elettori avrebbero eletti Chierici, e Sacerdoti. Dunque Conventuali erano allora tali elezioni, ſe la MOLTITUDINE faceva sì, che i Laici riuſciſſero aſſai ſovente Guardiani, e ſe per impedir ciò, non ſi potè ricorrere ad altro eſpediente, che coll' autorità Pontificia togliere a' Laici la voce paſſiva, dove ci erano Sacerdoti.

Del-

(1) Heumann. *Inſtit. Hiſt. Literar.*

Delle Coſtituzioni Narbonenſi di S. Bonaventura.

CI chiamano le Coſtituzioni Narbonenſi, cioè le celebratiſſime Coſtituzioni di S. Bonaventura, perchè anche ſu di queſte il noſtro P. Eſprovinciale ha voluto molto i ſuoi talenti far iſpaziare.

Infino alle ultime oſſervazioni del noſtro P. Eſproviciale ſi era avuto per vero, che quantuque non eſiſteſſero le Coſtituzioni di S. Bonaventura, o ſia i Statuti del Capitolo Generale di Narbona, convocato da queſto Santo nel 1260, nel mentr' era Generale dell' Ordine; tuttavia però, che nelle altre Coſtituzioni, ch' emanate poi furono nell' altro Capitolo Generale dell' anno 1354; tenuto dal Generale di allora Giuglielmo Farinerio nella Città di Aſſiſi, ſi ritrovaſſero inſerite queſte Coſtituzioni di S. Bonaventura. Su di tal ſiſtema, quello, che riſpetto all' articolo delle Elezioni de' Superiori nelle Coſtituzioni Farinerie ſi leggeva; ſi credeva, che ſi poteſſe anche alle Coſtituzioni di S. Bonaventura attribuire, e ſupporre, che foſsero ſtati ſtabilimenti di quel Santo Generale, poi Cardinale riſpettabiliſſimo di S. Chieſa.

Ma coll' ultima ſua Opera l' Eſprovinciale con un impegno ineſplicabile, ſenza ſaperſene il perchè, ſi è meſſo a tuttuomo a ſoſtenere, che le Coſtituzioni di S. Bonaventura non ſi aveſſero affatto, e che nelle Farinerie non foſſero mai tai Coſtituzioni paſſate; ma che appena qualche volta nelle Farinerie qualche ſemplice ſtabilimento di S. Bonaventura veniſſe citato con nominarſi il glorioſo Dottore *Domini Fratris Patris Bonaventuræ*.

Queſta è una diſputa nel caſo preſente di niuniſſimo pro-

profitto , ſpecialmente quando ſi vuole a quel luogo delle Farinerie , nel quale di elezioni ſi favella , dare quella intelligenza , che il noſtro P. Eſprovinciale ci ha data , come vedremo fra poco : ma tuttavia acciocchè ſi vegga , che ſenza ſaperſene la cagione , il P. Eſprovinciale abbia voluto tutt' i ſiſtemi Franceſcani ſconvolgere , e mettere ſoſopra , ſpezialmente nella ſua ultima Scrittura ; è bene , che ſu di queſto propoſito i ſentimenti ſi traſcrivino dell' uomo più informato , che infino ad ora vi è ſtato delle faccende Franceſcane , per vedere quanto vada errato il noſtro P. Eſprovinciale .

Del Wadingo noi parliamo , il quale così nel 1260 ſcrive ne' ſuoi Annali (1): *Convocavit hoc anno in Feſto Pentecoſtes , quod incidit pridie Id. Jun., S. Generalis Bonaventura præcipuos Ordinis Patres pro celebrandis totius Ordinis Comitiis . Plæraque gravia , & utilia ſtatuerunt ; antiquas quaſque Conſtitutiones ab exoriente Religione ad illud uſque tempus inconcinne congeſtas , ad meliorem formam reduxerunt , novas addiderunt , univerſas per duodecim rubricas , ſeu Capitula diſtribuerunt , & Prologum præfecerunt ita incipientem* : Quoniam ut ait ſapiens , ubi non eſt ſepes *ec.. Adeo maturæ diſcuſſæ , & prudenter a tanto cœtu , Præſide Sancto viro , confirmatæ , ſemper viſæ ſunt Patribus Ordinis , UT NON TAM NOVAS CONDERE , QUAM HAS A SANCTO BONAVENTURA PRÆSCRIPTAS CONFIRMARE , ADJUNCTIS ALIIS PRO TEMPORUM NECESSITATE , AC VARIETATE , CONSULTIUS JUDICARINT :* E quindi viene poi a dire in

(1) *Num.* 11.

in quali Capitoli vennero appunto posteriormente rinnovate, e confermate: *atque ita factum primo in Comitiis Assisiatibus ann.* 1279 *celebratis sub Ministro Generali Bonagrazia, unde & Constitutiones Assisiates nuncupatæ*: così annovera gli altri Capitoli Generali, nei quali si fece lo stesso, e fra questi registra principalmente il Capitolo d' Assisi del 1354, dove si pubblicarono le Costituzioni Farinerie: *Quinto sub Gulielmo Farinerio in Capitulo Assisiate ann.* 1354 *HIS NARBONENSIBUS additæ sunt aliæ: atque ita in singulis Comitiis aliquæ factæ sunt mutationes, RESERVATA TAMEN METHODO, FORMA, ET PROLOGO NARBONENSI, excepto duntaxat Capitulo Perpinianensi, & Compilatione Benedictina*, dove nè il prologo, nè il metodo, nè la forma della Compilazione Narbonense, fatta *Præside S. Bonaventura*, fu conservata (1).

Lo stesso Wadingo replica poi la medesima verità nell' anno 1354, quando appunto di queste Costituzioni Farinerie dovette parlare: imperciocchè quivi dice così: *Celebratum est hoc anno Capitulum Generale quinquagesimum secundum in civitate Assisi, in quo decretum est, ut observarentur Constitutiones S. Bonaventuræ in XII capita distinctæ, additis quibusdam, aliis remotis in multis Comitiis, uti nos alias monuimus*: e soggiunge le seguenti notabilissime parole: *Diligenter eas publicari curavit Minister Generalis Guilielmus Farinerius, earumque invigilavit observantiæ, QUAMVIS NIHIL SUUM ILLIS IMMISCUERIT, qua de causa CONSTITUTIONES FARINERIÆ sunt appellatæ* (2).

Co-

(1) Wading. *dict. num.* 11.
[2] Wading. *ann.* 1234 *n.* 9.

Come dunque potè venire in testa al P. Esprovinciale nostro di mettere avanti questa novità, che nelle Costituzioni Farinarie passate non fossero le Narbonensi? Non le vedeva egli le Farinarie collo stesso prologo, *Quoniam ut ait sapiens, ubi non est sepes &c.*, premesso da S. Bonaventura alla Collezione sua Narbonense? E non le vedeva in XII Capitoli ben anche partite, come divise le sue S. Bonaventura, per riverenza alla Regola di S. Francesco, che in XII Capitoli appunto quel S. glorioſissimo, e tutto Appostolico, in ossequio del numero degli Apostoli, aveva distinta? E se è così, perchè non credere, ch' egualmente queste Costituzioni Farinerie avessero conservato col prologo, e colla divisione, la forma ben anche, *formam Constitutionum Narbonesium*, come il Wadingo appunto avea scritto, sebbene *aliquibus additis, & mutatis*, ma senza niente però metterci del suo il Generale Farinerio, *quamvis nihil suum illis immiscuerit?* Da noi si era per avventura mai detto, che nelle Farinerie passate erano *ad verbum* le Costituzioni Narbonense? Se questo si fosse scritto, allora forse si avrebbe potuto opporre, che nelle Farinerie talvolta si cita S. Bonaventura col *Domini Patris Bonaventuræ*: ma essendosi notato, che il contenuto, il senso, e la sentenza in gran parte delle Narbonensi era passata nelle Costituzioni Farinerie; quella formola confermava, e non già recava difficoltà alcuna a quello, che si era detto delle Farinerie, che contenessero le Narbonensi.

MA lasciando questa briga molesta, che non si arriverà mai a capire per quale oggetto in essa entrare abbia voluto *ex proposito* il nostro P. Esprovinciale; che vuole egli, che le Costituzioni di S. Bonaventura si profondarono affatto, si subbissarono, e non più si vi-

de-

dero da alcuno vivente: e che le Farinerie foſſero pura, legittima, e naturale produzione del ſolo P. Generale Farinerio? Sia così: che ne verrà dunque? Ne vertà, che non avremo in queſto primo periodo altro da oſſervare all' infuori del già oſſervato, tanto circa le provvidenze date prima dal Generale Fra Elia nel 1236, quando *præſeferebat zelum reformandi Sodalitii*, quanto intorno alle altre emanate nel ſecondo Capitolo Generale del 1239 dal Sommo Pontefice Gregorio IX, *petente Generali Miniſtro*, riſpetto agli abuſi introdotti circa la depoſizione degli inferiori Prelati, e la novella elezione dei ſucceſſori ai depoſti. E ſia così. Ma migliora con ciò la Cauſa del noſtro P. Eſprovinciale, o peggiora infinitamente? Laſciamo, che ci rifletta egli ſteſſo, e noi intanto vediamo di andar chiudendo il preſente periodo.

SE le coſe ſvegliate dal P. Esprovinciale ſi è gia veduto di niun peſo eſſere; che anzi confermare, corroborare, e convalidare vie maggiormente il noſtro aſſunto, per noſtra, non meritata, gloria dalla Real Camera, dopo infinita applicazione, adottato, ed approvato: Chi può più ora dubitare, che ſecondo tutti gli argomenti di congruenza, di buona critica, e di buona Logica, la Religione Franceſcana nacque coll' elezione Conventuale, e con queſta ſempre ſi regolò ne' ſuoi primi anni, ſiccome appunto inſegnarono il Chercove, ed il Melfi, Dottori riſpettabiliſſimi di queſt' Ordine; ed il P. Donato, Dottore egualmente inſigne tra i Domenicani? Così naturalmente dovette eſſere. Ed in vero ſe S. Franceſco, prima di pubblicar la Regola, in molti Capitoli Generali non avea fatto altro, che creare i Superiori nei ſteſſi

Digitized by Google

Capitoli, nei quali *universam multitudinem Fratrum* fovente avea convocato, *ut COMUNIBUS ageretur SUFFRAGIIS* : e poi nella Regola, della sola elezione del Generale parlando, l'aveva voluta Conventuale; pare evidentissimo, che lo stesso S.Francesco avendo nella stessa Regola le elezioni degli Prelati inferiori omesse, naturalmente le avesse dovute al Diritto Comune, ed a quella Legislazione, che tra i Regolari allora correva, riserbare: e così che i suoi primi figliuoli, rigidi seguaci della sua Regola, e della sue tradizioni *ad superstitionem usque*, questa elezione appunto dovettero praticare, come dagli accennati Scrittori venne poi attestato.

Della combagine, ed unione in un Corpo solo di più Monasteri.

MA quì cade in acconcio di rispondere a quelle due cose, che nel discorso del dotto nuovo Avvocato de' PP.Dominanti si ritrovarono all'infuori di un distintissimo epilogo della Scrittura del nostro P. Esprovinciale. Furono queste le seguenti. I. Che l'esempio dell'elezione Conventuale de Superiori Claustrali dell'età di S.Francesco, non si poteva da S.Francesco adottare, e seguire, perchè i Monasteri intanto eleggevano allora Conventualmente il loro locale Superiore, in quanto che non facevano corpo, e società tra di loro, dappoichè, giusta l'Abate Tritemio, i Benedettini non prima della fine del XV secolo cominciarono a riconoscere l' alleanza de' Monasteri. II. E che neppure l' esempio de' Domenicani, Religione surta contemporaneamente alla Francescana, ed innanzi ai stessi occhi di S. Francesco, possa co-

sti-

ſtituire difficoltà contra dell'Ordine Franceſcano, perchè ne' Domenicani la diverſa polizia di queſt' Ordine, ſurto colle *Figliolanze* de' ſuoi Confratelli, o ſia col loro incardinamento ai Conventi, dovea portare di neceſſità l' elezione locale del Superiore; laddove ne' Franceſcani, i quali *de Conventu ad Conventu ſæpe migrant*, la coſa doveva procedere diverſamente. E perchè noi avevamo altresì conſiderato, che quando il Concilio Lateraneſe IV avea proibita l'iſtituzione di nuovi Ordini Regolari, volendo di doverſi tutti attenere ad una delle Regole Monaſtiche già allora dalla Chieſa approvate, per cui S. Domenico conſultando con i ſuoi Frati in Toloſa, ſi determinò d' abbracciar la Regola di S. Agoſtino: queſto dovea far credere, che ſe S. Franceſco per grazia ſpeciale ottenne farſi una Regola da nuovo; ne' caſi però dalla ſua conciſiſſima Regola non preveduti, ſecondo anche l' autorità di quel Concilio Generale, anzi Generaliſſimo, aveſſe dovuto avere idea egli di ligare i ſuoi ſeguaci alle altre Regole Monaſtiche, già allora nella Chieſa ricevute, nelle quali appunto s'incontrava la Conventuale elezione del proprio Superiore: Perciò anche a queſto ultimo argomento ſi credette di riſpondere con dimoſtrarſi coll' autorità di Criſtiano Tomaſio, e di Oſpiniano (ed a quali Avvocati non ſi ebbe ricorſo!), che gli Ordini de' Domenicani, e de' Franceſcani, approvati già ſolennemente ſi ritrovavano, prima che il Concilio Lateraneſe IV dal Papa Innocenzo III ſi foſſe convocato.

La verità però è, che il P. Eſprovinciale, ſe egli fu, come ſi crede, che queſte altre notizie anche ſomminiſtrar volle al novello Avvocato del ſuo partito, giacchè queſt' uomo degniſſimo non ſarebbe mai a tai

edse ricorso, non riuscì certamente in queste storiche, e critiche discussioni con più felicità di quel, che riuscito v'era in tutte le altre moltissime, di cui ripieno aveva il suo grosso volume.

E Per parlar prima dell'unione de'Monasteri, di quella loro combagine, onde *in unum corpus coaluerunt*, per cui ne venne la voce *Ordo*, colla quale appunto anche oggi distinguiamo le varie truppe, ed i varj complessi de' Monasterj sotto dello stesso Ordine militanti; egli è da sapere, che quantunque ciò non sia sempre andato unito col Monacato, tuttavia però non è così recente cosa, come forse si crede. Anzi evvi opinione di valentuomini, che forse in sul principio dell' istituzione del Monacato opinato si fosse, che conveniisse alla sua indole, che vi fosse appunto questo tal sistema: imperocchè vuolsi, che S. Pacomio, uno dei più celebratissimi Istitutori di Regole Monastiche dell' Oriente, e primo Fondatore di moltissimi Monasteri della Tebaide, e regioni vicine, avesse i suoi Monasteri appunto istituiti, fondati, e regolati, mentr'egli visse, con questa tal legge della combagine, ed unione infra di loro di tai Monasteri, onde venivano a formare un sol corpo, cui presidesse un sol Capo(1): e che perciò egli istituito ancora avesse per tai Monasteri suoi quelli annui Comizj generali, *Capitoli generali* poi chiamati, in cui ciò, che al buon governo di tutti questi Monasteri apparteneva, si proponeva, si esaminava, e si trat-

(1) Bivarius *de vet. Monach. lib. 3 cap. 6 §. 2 n. 16*, Marten. *de antiquis Monachor. ritib. lib. 3 cap. 27 n. 2.*

trattava (1). Ecco dunque, che l' unione, e combagine de' Monaſteri ſi rinviene tanto antica, quanto lo ſteſſo Monacato.

E' vero, che queſto diſegno, e ſiſtema di queſto glorioſo Abate, e Fondatore di Monaſteri dell' Oriente, ſvanì colla morte dello ſteſſo ſanto uomo; imperciocchè dopo reſtarono i Monaſteri nell' indipendenza dell' uno all' altro, tuttocchè ſi foſſe però avuto per vero, come ſempre ſi ebbe, che una foſſe tra tutti l' indole, e la natura del Monacato; ma è certo altresì, che anche gli altri ſucceſſori Iſtitutori di Regole Monaſtiche, e Fondatori di Monaſteri, forſe nella lor vita, furono egualmente gli arbitri, e diſpotici di tutti i loro Monaſteri: i quali allora, come una ſola Regola avevano abbracciata; così un ſol corpo coſtituivano, ſenza eſcluderſi probabilmente da queſti, durante la vita di S. Benedetto, neppure i dodici Monaſteri, da queſto altro celebratiſſimo Abate coſtrutti (2): di modo che ſempre ſi ſcorge, che l' idea d' un ſol Corpo ne' Monaſteri de' Monaci quaſi in ogni tempo da quando in quando ſi foſse avuta. Anzi ſi può dire, che ſtata vi foſse anche allora, quando durava perfettamente a ſeparazione tra i Monaſteri medeſimi: imperciocchè nche in quelle circoſtanze, come il P. Mabillon, o ſia i più dotto Monaco delle coſe Monaſtiche, che finora

(1) *Ut congregentur omnes Monaſteriorum Principes, & domorum Præpoſiti in Monaſterium, quod vocatur Barim, die menſis, qui apud Ægyptios vocatur Menſore, ut vitæ omnium peccatorum, atque operum miſſio compleatur:* ſono parole della Regola di queſto Santo preſſo Luca Olſtenio *in Codic. Regul.*

[2] Mabillon. *præfat. actis SS. Benedictin., præfat. Sæcul. V* §. 4 *num.* 51

ſtato vi foſſe, oſſervò dottamente; come ogni Moniſtero ſeparato che allora fuſſe, aveva ſeco le ſue proprie Celle, e Grancìe, e queſte (che allòra giungevan talvolta ad eſſer moltiſſime), formavano tanti luoghi Religioſi tutti unitamente dipendenti dal Moniſtero principale, ed a quello congiunti, ed uniti (1): ecco, che così anche nel totale diſtaccamento di un Moniſtero all'altro, ſi oſſervava la combagine, e l'unione fra i Monaſteri, almeno di queſte Celle, e Grancìe col Moniſtero principale: ed in quei tempi, ſe puoſſi preſtar fede ad una antica Bolla Pontificia, il ſolo Moniſtero noſtro de' Benedettini di S. Lorenzo d' Averſa avea di queſte Celle ſotto di ſe niente meno, che cento, e quattordici (2).

Ma quanto ſi è detto, ſebbene è ſufficientiſſimo a far vedere, che l'unione de' Monaſteri è molto più antica de' tempi dell' Abate Tritemio, che morì nel 1519., non giova però interamente a provare, che anche con queſta unione ſi foſſe veduto andare unita l' elezione Conventuale del Superiore in ciaſchedun Convento: il che ſi proverà però toſto con queſte altre notizie, che da chi nella Storia Monaſtica alquanto è verſato, ſi potranno ancora facilmente avere.

Ecco.

---

[1] Mabillon. *Præfat. actis SS. Benedict. Oſs. præfat. Sæcul. V* §. 4.

(2) Parliamo della celebre Bolla d'Innocenzo III del 1202, che vanta il Moniſtero de' Benedettini di S. Lorenzo d'Averſa, per la quale anni ſono ſi acceſe una delle più ſerie controverſie, che in sì fatte materie ſtate vi foſſero ne' giorni noſtri. A noi convenne allora dar fuori due travagliatiſſime Scritture. Ma tutto venne poi ſchiarato da una dotta voluminoſa Relazione del Marcheſe Patriaj, qual Conſultore, che era allora, della Curia del Cappellan Maggiore, la quale forſe non paſſerà guari, che ſi darà alle ſtampe.

Ecco. L'Abate Benedetto Anianenſe nel IX ſecolo, quando fu tutto impegnato a rimettere in piedi l'oſſervanza Monaſtica; perchè s'opinava allora, che queſta nella ſola Regola di S. Benedetto rinvenir ſi poteſſe, *Regula monachorum* per eccellenza allora ſenz'altra giunta chiamata (1): tutt'i Monaſteri, per i quali gli venne fatto potere una cotanto lodevole impreſa ſtabilire, alla Regola Benedettina egualmente riduſſe: e per potergli così più facilmente nella oſſervanza di tal Regola mantenere; tutti in un ſol Corpo penſava di tenergli uniti ſotto del regolamento, e direzione del medeſimo Capo, coſa, che felicemente riuſcigli inſino a tanto, che viſſe (2). Con tutto ciò anche allora in ciaſchedun Moniſtero la propria Comunità il Superiore s'eleggeva giuſta il Capo 64 della ſteſſa Regola di S. Benedetto. I Cluniacenſi, che vennero appreſſo, i Ciſtercienſi, che non molto dopo ſi videro, ed altre ſimili famoſe Congregazioni, e Riforme Benedettine, ed i Premoſtratenſi ben anche, che ſeguivano la Regola di S. Agoſtino, ed altre molte Congregazioni, che in quell'età ſurſero; tuttochè quaſi tutte vennero colla legge fondamentale, che ſempre mantennero, e conſervarono, che tutt'i Monaſteri formaſſero una ſola unione, una ſola combagine ſotto di un ſolo, e ſteſſo Capo (3): ciò non oſtante portarono anche quaſi tutte quell'altro ſeco, ch'era allora proprio dell'Iſtituto, e dell'eſſenza dell'Ordine Benedettino, che in ogni Moniſtero il proprio Aba-

(1) Mabill. *loc. cit. præfat. in ſæcul. IV* §. 5 *n.* 129, *& ſeqq.*

(2) Mabill. *dict. præfat. in ſæcul. V* §. 4 *n.* 31.

(3) *Eſame iſtorico, e legale del diritto delle famiglie Relig. &c. part. cap. 6 per tot.*

te fuſſe dalla propria famiglia creato; e ſe ne' Certoſini, Ordine eſemplariſſimo, ſi abbia per vero, che anche l' elezion Conventuale de' Priori di ciaſcuna Certoſa venne nella ſua origine preſcritta; ſi dovrà allora maggiormente conchiudere, che foſſe appunto della originaria indole, ed iſtituzione Monaſtica, che anche nell' unione de' Monaſteri (coſa, che portaron ancor ſeco i Certoſini), ogni famiglia ſi doveſſe particolarmente il ſuo Superiore creare: giacchè i Certoſini ſi modellarono ſul tipo della più rigida, e veneranda antica diſciplina della Chieſa, e Monaſtica (1).

Dunque non ripugnava ne' tempi di S. Franceſco l' unione di più Monaſteri in un Corpo, e combagine ſola ſotto lo ſteſſo Capo, alla legge dell'elezione Conventuale del proprio Superiore: anzi quaſi tutte le Congregazioni intere di Monaci, che S. Franceſco ritrovò allora nella Chieſa; allora avevano queſto, che ſebbene i Moniſteri andaſſero uniti, e ſotto di uno ſteſſo Capo militaſſero; tuttavia ciaſchedun Moniſtero il ſuo proprio Superiore ſi creaſſe.

Dell'

(1) Cellot. *de Hyerarch. lib.* 5 *cap.* 5 *in fin.*. Boſquet *in not. ad Epiſtol. Innocent. III lib.* 2 *regeſt.* 14, Thomaſin. *de vet.*, *& nov. diſcipl. &c. part.* 2 *lib.* 3 *cap.* 3 *n.* 5, *&* Annæus Robert. *Rerupo Judicat. lib.* 2 *cap.* 2.

Dell' Elezione Conventuale de' Dominicani.

ANzi tanto è vero ciò, che non altronde, che per questo ne' Domenicani, Ordine contemporaneo al Francescano, fi vide subito la legge, che ancor dura, dell' elezione Conventuale de' Superiori. Riferiſcono i Storici di queſto altro Ordine, che S. Domenico, allora quando fu aſtretto, per comando di Papa Innocenzo III, ad unirſi con i ſuoi primi Compagni per iſceglierſi la Regola, che avrebber dovuto ſeguire; ſi raunò egli con quei ſuoi pochi illuſtri Commilitoni, ch' egli allora aveva, nel Moniſtero di Frulliano, Moniſtero di Monache governate da queſto Santo, e ſuoi Confratelli, nelle vicinanze di Toloſa; e quivi dopo di aver eſſi concordemente riſoluto, che per Regola avrebber dichiarato di ſeguire, ed abbracciare la Regola di S. Agoſtino, Dottore egregio di S. Chieſa, non ſi riſtettero quì: ma forſe avviſandoſi con molta prudenza, che la ſola Regola baſtar non poteſſe, perchè da quella appena le nozioni, ed i dettami generali ſi avevano, al particolare ordinariamente non diſcendendoſi: propoſero contemporaneamente di adottare ancora le *Coſtituzioni de' Premoſtratenſi*, come quelle, che parvero loro, fra le leggi Monaſtiche delle Congregazioni di quell' età, forſe le più ſenſate, e giudizioſe, ſe non ſi vuol anzi dire per i ſeguaci della Regola di S. Agoſtino le più rigoroſe. E di quì venne appunto infra l'altro, che in queſto Ordine riſpettabiliſſimo de' Domenicani s' introduceſſe l'elezione Conventuale, che tanto, e poi tanto ha contribuito a conſervarlo in quella floridezza, nella quale ancora s' ammira (1). Se

[1] *A tutto ſi ritrovò S. Domenico, ma poi fornito il Concilio, ſi*

Se dunque l'unione di più Monaſteri in un Corpo ſolo già vi era ne' dì di S.Franceſco, e non ſolo non ripugnava all'idea dell'elezione Conventuale; ma anzi particolarmente la inſinuava: e ſe i Domenicani dai Premoſtratenſi una tale idea traſſero, ch' eran ben anche di que' Monaci, che formavano già un Corpo ſolo nell'unione di tutt'i loro Moniſteri; come ſi potrà più dire, che S.Franceſco, perchè idea ebbe di fondare, come fondò, una Religione, in cui i Conventi foſſero ſtati uniti, ed aveſſero coſtituito un intero Corpo, non poteva penſare a dare l'elezione Conventuale a ciaſchedun Convento?

Che poi i Domenicani abbian le figliolanze; queſto non dee gran coſa valutarſi, sì perchè le figliolanze non ſono certamente in queſto Iſtituto dell'epoca ſteſſa, in cui è in eſſo l'elezione Conventuale; e sì ancora perchè con tutte le figliolanze ſono reſtati ancor eſſi nella loro originaria indole di uomini Appoſtolici, de-

---

ſi partì per Toloſa a trattare con i ſuoi compagni, e figliuoli anche tutto quello, che il Papa gli avea detto, i quali ritrovò il ſanto uome con deſiderio grande del ſuo ritorno. Onde congregati tutti inſieme col Santo Padre loro, dopo molte orazioni, riſolvettero in Prulliano quanto pareſſe loro da farſi. Et prima quanto alla Regola concluſero di pigliare quella di Santo Agoſtino, Dottore della Chieſa, per eſſere egli ſtato vero imitatore degli Appoſtoli, e ſucceſſore di eſſi non ſolo nell' officio Epiſcopale, ma ancora nella dottrina ſua profonda, e maravigliosa. Quanto poi alle Coſtituzioni, e cerimonie particolari della Religione, dopo aver ben bene eſaminato il tutto, ſi determinarono a pigliarle dall' Ordine Premoſtratenſe, per eſſere, come in effetto era, vigoroſiſſimo, di molta penitenza, & auſterità, di continua aſtinenza, e digiuni, e dei più riformati, che allora ſi ritrovaſſero nella Chieſa. Caſtillo *Storia generale di S.Domenico, e dell'Ordine . . . part.*1 *cap.*17.

deſtinati principalmente alla predicazione (che che ne ſenta il mordaciſſimo Oſpiniano (1)) , e perciò non ad altra ſede fiſſi , ed incardinati , che a quella , a cui l' ubbidienza , pe'l diſſimpegno del proprio Miniſtero , da lor profeſsato e giurato, lor deſtinaſse ; nel che convengono in tutto, e per tutto con i Fran-

ce-

(1) Ecco ciò , che de' Domenicani ſcriſſe Matteo Pariſienſe, Benedettino Ingleſe del dodiceſimo ſecolo , che pure era grande morditore degli, allora novelli, Ordini Mendicanti: *Defuncto Papa Celeſtino Innocentius III ſucceſſit. Cuius favore exortum eſt in Italia novum genus Prædicatorum , qui* Jacobitæ *voluerunt appellari , eo quod vitam Apoſtolicam cæperunt imitari* (vaneggia l' Autore intorno alla derivazione dell'appellazione *Jacobitæ*, che venne ſolamente dalla ſtazione fiſſata ſubito in Parigi dai Domenicani *in vico Jacobeo*, e dal Convento, che poi nello ſteſſo luogo ottennero, *Coppin.* Monaſticon cap. 1 tit. 1 n. 15). *Iſti in victu , & veſtitu ſatis tenues, aurum , & argentum , vel aliud quid proprii non poſſidentes* , IBANT PER CIVITATES , ET VICOS, ET CASTELLA VERBUM EVANGELII PRÆDICANTES. *Multiplicati ſunt autem in brevi per Orbem univerſum propter ſpontaneam paupertatem*, HABITANTES DENI, ET SEPTENI SIMUL IN URBIBUS CAPITALIBUS , *nihil de craſtino cogitantes , nec quicquam uſque mane retinentes . De Evangelio quoque juxta Regulam Evangelicam vivebant , & ſi quid in menſa ex eleemoſinarum largitione ſuperabundabat, hoc continuo pauperibus erogabant . Ibant autem calceati in præparatione Evangelii , veſtiti dormiebant , mattis pro ſtratis utebantur , ſaxeis cervicalibus capitibus ſubnixis .* Matthæus Pariſienſ. *hiſtor. major. ad ann.* 1198. Queſta deſcrizione in poco ſi diſcoſta dall' altra , veduta di ſopra , che lo ſteſſo Storico , e Giacomo da Vitriaco fecero nel tempo medeſimo de' Franceſcani. Sicchè le figliolanze ne' primi principj della Religione Domenicana non ſi poſſono certamente rinvenire, ficcome per l'oppoſto ſubito ſi rinvennero Conventuali le loro elezioni de' Superiori locali , cioè, SECUNDUM FORMAM CANONICAM, ficcome le loro Coſtituzioni ſi ſpiegano. *Conſtit. Fratr. Prædicat. diſtinct. 2. capit. 2.*

ceſcani, Ordine ſullo ſteiso lodevoliſſimo oggetto, e fine nell'età ſteſſa fondato(1). Che ſe per i Franceſcani non vi ſono le figliolanze, vi è quell' *aſſignazione al Convento*, la quale ordinariamente dal Superiore, che non ſia un tiranno, non è tocca, o violata, quando giuſta, e legittima cagione non abbia da farlo, la quale alle figliolanze ſi aſſomiglia, ed equipara.

Da quanto ſi è conſiderato, ſi viene ſempre più collo ſviluppamento della materia a conoſcere, che l' Ordine Franceſcano non potè naſcere ſenza l' elezione Conventuale. Ed invero ſe S. Franceſco ſu di ciò non aveſſe ſuppoſto di doverſi al Diritto Comune Eccleſiaſtico, e Monaſtico riportare; com' era poſſibile, che voleva omettere nella ſua Regola un punto di cotanta importanza? E poteva nell' avvenire ſtare la ſua ſocietà ſenza Rettori? E queſti Rettori potevano averſi ſenza elezione? Dunque perchè non preſcrivere il modo da ſerbarſi nella ſua Religione per l' elezione di tai Rettori, quando egli aveſſe avuta idea di dipartirſi dall' elezione Canonica, e dall' elezione Comune Monaſtica, mantenuta in quella età in que' Moniſteri ben anche, che andando uniti ſotto lo ſteſſo Capo, formavano Congregazioni, e formavano Ordini? E poi non venire a tale ſpiega nella ſua ſeconda Regola poſteriore al Concilio Lateraneſe IV, quando quel Concilio aveva proibita l' iſtituzione di nuovi Ordini Religioſi, volendo che ciaſcuno, che vita Monaſtica menar voleſſe, a qualche Regola degli Ordini già approvati ſi conſacraſſe? Se dunque voleva S. Franceſco nell' articolo delle elezioni de' Superiori dipartirſi dalle Regole degli Ordini già approvati, perchè non iſpiegarlo, acciocchè gli fuſſe ſtato permeſſo? *Si*

(1) Hoſpin. *de orig. Monachat. lib.6 cap.5 num. 39.*

Si eſamina ſe i due Ordini, Domenicano, e Franceſcano, vennero ſolennemente confermati prima del Concilio Lateraneſe IV.

MA quì ſiam ſalutati con Chriſtiano Tomaſio, e coll'Oſpiniano, dicendociſi, che queſta conſiderazione non ſia punto da curarſi, perchè i due Ordini celebratiſſimi Domenicano, e Franceſcano anteriori furono allo ſteſſo Concilio Lateraneſe IV, e così che quel decreto non potea fare oſtacolo alcuno al noſtro Eroe.

Ma oh Dio, e quali Autori non ſi citano ſenza porſi mente al lor carattere, e qualità? Laſciando da parte il Tomaſio, che per lo più, maſſimamente nell'Opera de'Commentarj alle Iſtituzioni Canoniche del Lancellotto, è uno indigeſto conſarcinatore di quelle notizie, che più credette potere in obbrobrio di noi altri *Pontificj*, com'eſſi ci chiamano, radunare (1); l'Oſpiniano poi è così confuſo, e poco accurato nelle ſue coſe, e ſpecialmente nella Storia Monaſtica, che ſenza

(1) E per non dipartirci dalla materia, che abbiam per le mani, ſe il genio di queſto Autore ſi vuol conoſcere, ſi vegga nell'Indice generale ſotto la voce *Mendicantes*, che ſe ci leggerà *de fraudibus, hypocriſi, & impietate Monachorum Mendicantium = quærelæ adverſus Mendicantes = de privilegiis & ambitione Mendicantium = hi duo Ordines (Minorum, & Prædicatorum], quibus artibus ſtatum tum Prælatorum Eccleſiæ, tum Religioſorum ſemper affectarint, quantas ea res turbas dederit in Eccleſia*, e ſimili coſettine aromatiche, e quel ch'è più, ordinariamente marcia il buon Tomaſio colla ſola autorità dell'Oſpiniano, che ſono i due Autori del noſtro P. Eſprovinciale.

za molta precauzione legger non ſi puote (1). Ma poi contra de'Franceſcani, e de'Dominicani ſi moſtrò cotanto infenſo, ed infuriato queſto buono eretico, che pare che debba eſſere reputato lo Scrittore più ſoſpetto, e più inimico a queſte due celebratiſſime Famiglie di Monaci (2) della Chieſa Latina, fra quante mai infino ad ora ce ne ſiano ſtate (3). Dunque foſſe anche vero, che l' O-

ſpi-

---

[1] Sajanelli *Monumenta hiſtorica Congregationis B. Petri de Piſis tom.* 1 *pag.* 24.

(2) Ci valemo della voce *Monaco* nel ſuo ſenſo comune, e generale: del reſto non ignoriamo, che il Cujacio, parendogli che Onorio III chiamaſſe *Religioſi* i Franceſcani nel *cap.* 51 *X. de teſtibus*, notò che e i Franceſcani, e i Domenicani *Religioſos, & non Monachos appellari volunt*. In queſto luogo però il Cujacio poco ſi moſtrò inteſo de' Magiſtrati Franceſcani, perchè il Cuſtode, di cui parlava Onorio, lo ſpiegò così, *qui vulgo Guardianus dicitur, le pere Guardien*; quando il Cuſtode era allora un piccolo Provinciale, nè poteva in quella Decretale ſentirſi diverſamente.

[3] Hoſpinian. *de origine Monachor. lib. 6 cap.* 4, *cap.*7, *cap.*8, *cap.*12, *& cap.*13, *& paſſim in di*ſ. *lib.*6. Di queſto Autore potrebbero dire con ragione i Domenicani, ed i Franceſcani ciò, che il Wadingo con grande entuſiaſmo eruttò contra di Abramo Bzovio, Domenicano notiſſimo, Polacco di nazione, che continuò con ventuno tomi gli Annali del Baronio, facendo per altro più toſto una Storia della ſua privata Religione, che generalmente quella della Chieſa: SOLUS ILLE (furono le parole del Wadingo) INSTAR OMNIUM HOSTIUM (*noſtrorum*) EST, PRO OMNIBUS UNUS SUFFICIT, *imo cunctos transgreditur; nam ad illorum injurias addit ſuas, ſtudioſius exagerando, & frequenter repetendo quidquid minus æqui, minus pii finxerunt, vel mentiti ſunt Scriptores: & in hoc ipſo minor eſſet offenſa, ſi fideliter exſcripſiſſet, quod alii ſcripſerunt, nec vehementius ponderaret, vel injurioſius amplificaret, aut frequentius inſultaret, quod malorum de-*

pra-

ſpiniano aveſſe detto quel, che ſe gli aſcrive, ſenza cautela ſomma allegar non ſi doveva: giacchè non ſi poteva mai preſumere, che l' Oſpiniano in onore di queſte due Famiglie Religioſe, da lui con vatiniano odio odiate, ſcrivere mai ciò avrebbe preteſo.

Ma fatto ſtà, ch' egli non ſi è ſognato mai di dirlo. Ecco coſa egli ſcrive de' Domenicani: *Innocentius . . . . . Dominicum accerſit, atque hortatus eſt, ut quam primum ad ſuos, qui in Tholoſana urbe conſiſtebant, rediret, reportataque communi conſilio ſuæ profeſſionis norma, ſedem Apoſtolicam pro confirmatione ejus denuo accederet. Dominicus ſuorum Diſcipulorum, quorum 26 tunc erant, cœtu coacto, Pontificis Maximi ſententiam ipſis aperit: Illi gaudio perfuſi, mox uno ore non modo S. Auguſtini Prædicatoris Regulam amplectuntur, ſed etiam ſe & nomine fore Prædicatores ſpondent. SED DUM ILLI SCRIPTIONE REGULÆ OCCUPANTUR, INNOCENTIUS III REBUS HUMANI EXCEDIT. Honorius III igitur, qui in Cathedra . . . . . ſucceſſerat Innocentio, eorum Regulam, & inſtituta ſine mora comprobat* (1). Ed ecco cos' al-

---

pravatus dictavit animus, vel ex atra bili infirmus ſtomacus evomuit. Al Bzovio però ſubito ſi applicò la Religione Franceſcana, perchè ſi foſse nel debito modo riſpoſto, e così abbiamo gl'immortali Annali Wadinghiani: non così infino ad ora alcuno degli Ordini Monaſtici, tutti eſtremamente malmenati dall' Oſpiniano, a queſto altro veleno ſi è ingegnato di preſtare il debito antidoto. Voleſſe Iddio, e queſte noſtre parole riſvegliaſsero un tal ſanto zelo, che non potrebbe non riuſcire utiliſſimo alla Chieſa, e di grandiſſimo riſchiaramento per le memorie, ancora oſcuriſſime in queſta parte, della mezza età.

[1] Hoſpinian. *lib. 6 cap.* 4.

s' altra dice de' Franceſcani : *Quæri autem poſſet cur ab omnibus Dominicani præponantur Minoribus, cum Minoritæ autem ante Dominicanos ſint confirmati a Pontifice Romano* (giacchè Honorio III , che fu il ſucceſſore d' Innocenzo III , che tenuto aveva il Concilio Lateranenſe IV , confermò i Domenicani nel 1216, ed i Franceſceni nel 1223) . , ... *Reſpondet Antoninus . . . . , quantum AD QUAMDAM CONCESSIONEM SIMPLICEM habitus , & modi illius vivendi , ET QUASI PERMISSIONEM , fuiſſe prius inſtitutum Ordinem Minorum per Innocentium III ; quantum vero ad SOLEMNEM APPROBATIONEM per Bullas Apoſtolicas authentice , fuiſſe prius Ordinem Prædicatorum confirmatum ab Honorio . . . . . (1).*

Ma a che ricorrere in queſti articoli all' Oſpiniano , allora quando abbiamo per i Domenicani i loro Storici (2), e per i Franceſcani il celebre Wadingo, il quale con ſomma ingenuità in queſto volle dar luogo al vero , quando laſciò ſcritto , che appena *voce tenus* era ſtata prima della Bolla di Onorio III del 1223 confermato l' Ordine Franceſcano da Innocenzo III (3).

E neppure dei Storici Domenicani , e del Wadingo , e di altri tali ci fa biſogno : ſe un Concilio Generale , qual' è quello di Lione II , ci paleſa , che i Domenicani , ed i Franceſcani dopo del Concilio Lateraneſe IV furono nella Chieſa Cattolica riconoſciuti ? In queſto Concilio , tenuto ſotto Gregorio X nel 1174 coll'intervento di S. Bona-

---

[1] Hoſpin. *lib. 6 cap. 1 in fin. , vide etiam cap. 8.*
[2] Wading. *ann. 1215 n. 34.*
[3] Caſtil. *Hiſtor. di S. Domenic. part. 1 cap. 17.*

naventura qual Cardinale di S. Chieſa, dopo di eſserſi parlato del Concilio Lateraneſe IV, che aveva *Religionum diverſitatem nimiam, ne confuſionem induceret... conſulta proviſione* proibita; e dopo di eſserſi lo ſteſſo divieto rinnovato ſeveriſſimamente; ſi ſoggiunſe: *Sane ad Prædicatorum, & Minorum Ordines (QUOS EVIDENS EX EIS UTILITAS ECCLESIÆ UNIVERSALI PROVENIENS PERHIBET ADPROBATOS) præſentem non patimur Conſtitutionem extendi*, ſeguitandoſi immediatameute a dire: *Cæterum Eremitarum Sancti Auguſtini, & Carmelitarum Ordines, QUORUM INSTITUTIO DICTUM CONCILIUM GENERALE* (il Lateraneſe IV) *PRÆCESSIT, in ſolido ſtatu volumus permanere*[1]. Dunque il Concilio di Lione II chiaramente dichiarò, che gli Agoſtiniani, ed i Carmelitani in quanto alla loro iſtituzione avevan preceduto il Concilio Lateraneſe IV; ma che i Domenicani, ed i Franceſcani non potevano ciò vantare: però, che v'era per eſſi, che *evidens Eccleſiæ utilitas*, che da eſſi veniva, gli aveva approvati. Dunque queſti due Ordini il Domenicano, ed il Franceſcano non furono non che precedentemente; ma nè anche contemporaneamente alla proibizione, che il Concilio Lateraneſe IV faceva d'iſtituirſi nuovi Ordini con nuove Regole Monaſtiche, ſolennemente confermati, ed approvati, coſa per altro, che neppure lo ſteſſo Tomaſio aveva detta[2]. In fatti ſcriſſe a propoſito del detto Concilio di Lione II il Wadingo: *Ex his, totque graviſſimorum teſtium con-*

G *ſenſu*

(1) *Cap. unic. §. ſane de Religioſis domib. in 6.*

(2) Thomaſius *in Inſtit. Juris Canonic. Lancellot. lib. 1 tit. 30 §. 21 in notis.*

ſenſu apertius habebitur ſenſus genuinus Canonis Concilii Lugdunenſis Religionum diverſitatem, de Religioſis domibus *in 6, in quo dum declaratur Conſtitutionem factam de tollendis omnibus Ordinibus Mendicantibus adinventis poſt Concilium Magnum hoc Lateranenſe, qui nullam meruerint confirmationem Sedis Apoſtolicæ, non extendi ad Prædicatorum, & Minorum Ordines, quos evidens ex eis utilitas Eccleſiæ univerſali proveniens perhibet approbatos; ita intelligendum eſt, ut non ante Concilium Lateranenſe inſtitutos, SED SOLEMNITER CONFIRMATOS neget, ſeu DIPLOMATE PONTIFICIO STABILITOS non fuiſſe ſupponat. Jam vero per plures annos conſiſtebat utraque Religio, & Franciſcana ſaltem voce tenus ab Innocentio III quadriennio, vel amplius ante approbationem obtinuit, ut in ſolemnis confirmationis Bulla teſtatur Honorius III, & ipſe Innocentius in hoc Concilio ſcitum voluit, largiuſque referunt Annales utriuſque Inſtituti* (1). E Natal: d' Aleſsandro de' ſuoi Domenicani parlando, inſegnò lo ſteſso nella ſua dotta Storia Eccleſiaſtica: *Ordinem*, eccolo, *approbavit Innocentius III oſtenſa cæleſti viſione ruentis Baſilicæ Lateranenſis, quam S. Dominicus ſubjectis humeris ſuſtineret. NE VERO RECENS LATERANENSIS CONCILII DECRETUM DE NOVIS RELIGIONIBUS NON INSTITUENDIS VIOLARI STATIM VIDERETUR, juſſu Pontificis Maximi approbatam ab Eccleſia Regulam, Sancti ſcilicet Auguſtini, quam olim inter Oxomenſes Canonicos profeſſus fuerat, communicata cum ſuis conſilio, elegit . . . . . NOVUM ORDINEM*

(1) Wading. *ad ann.* 1215 *num.* 34.

NEM CONFIRMAVIT HONORIUS III apud S. Sabinam 11 *Kalendas Januarii*, *ANNO* 1216 (1).

Con Natale d' Aleſſandro va d' accordo l' Autore del libro, che porta il titolo *Storia dello ſtabilimento de' Monaci Mendicanti &c.*; Autore, che tanto più fa peſo, quanto tratta di propoſito di un tale argomento: le ſue parole, ſecondo la traduzione italiana, che pubblicoſſi in Venezia nel 1764, ſono le ſeguenti: *Concepito avendo in tal guiſa S. Domenico il diſegno del ſuo Ordine, ſeguì Folco, Veſcovo di Toloſa, al Concilio Lateraneſe IV, per farlo approvar dal Pontefice . . . . . Preſentoſſi S. Domenico con fiducia ad Innocenzo III, accompagnato dal proprio Veſcovo. Eglino gli eſpoſero tutti e due il diſegno formato d' iſtituire un Ordine, che ſi appigliaſſe ſoltanto a predicare, e convertire gli Eretici: ma il Pontefice trattenuto dal rifleſſo de' mali cagionati alla Chieſa dalla multitudine degli Ordini Monaſtici*, E DAL DECRETO DEL CONCILIO, IL QUALE VIETAVA L' INVENTARNE DI NUOVO, *conſigliò a Domenico il ritornare a' ſuoi Fratelli, e ſcìegliere in lor compagnia uno di quelli già approvati: quindi ciò fatto preſentarſi di bel nuovo dinanzi a lui, per ottener la conferma della riſoluzione da eſſi preſa. Domenico adunque ritornò in Toloſa dopo il Concilio, e radunati avendo i ſuoi diſcepoli al numero di ſedici, o diciaſſette, invocaron tutti inſieme lo Spirito Santo, e tutti vollero d' accordo la Regola di S. Agoſtino, che era quella appunto da eſſo praticata in Oſma; in guiſa che eglino ſi fecero Canonici Regolari, ed eleſſero Domenico per primo loro*

[1] *Hiſt. Eccleſiaſt. ſæcul.* 13 *cap.* 7 *artic.* 5.

Priore . Il Santo partì allora per Roma , MA INNOCENZO III ERA GIA MORTO , *ed egli non conoſceva alcuno , a cui poterſi indrizzare , acciò l' introduceſſe preſso Onorio III di lui ſucceſſore , e preſſo i Cardinali . . . . . Preſentoſſi egli con fiducia al Pontefice* ONORIO , IL QUALE GLI DIEDE DUE BOLLE IN DATA DE' 22 SETTEMBRE 1216. (1).

MA già è tempo, che le proprie parole del Tomaſio ſian contemplate, perchè così ci accerteremo, che inconſideratiſſimamente vennero da un tale Autore profferite : *Prohibitio* , ſcriſſe egli nel luogo accennato , *ne quis in poſterum novam Religionem inveniat* [*quæ extat* dict.cap.fin. X. de Relig. domib., *non facta fuit anno* 1178 , *quo tempore floruiſſe Innocentium dicit Zieglerus* , *ſed anno* 1215 , *in Concilio videlicet generali Lateranenſi* , Hoſpinian. de Monach. lib. ult. cap. ult. circa finem pag. 540. *Unde Dominicani* , *& Franciſcani* , *quorum illi anno* 1205 (Hoſpinian. VI 4 p. 389); *hi anno* 1207 , *vel* 11 (Idem VI 8 403) *orti ſunt* , *NON DEBENT REFERRI AD ORDINES CONTRA PROHIBITIONEM INNOCENTII ORTOS* (2).

Egli in ſomma volle ſare una critica al Zieclero , che aveva confuſo il Concilio Lateraneſe IV col Concilio Lateranese III, e fin quì la coſa ſarebbe andata bene : ma ſubito che da ciò volle cavarne di ſuo capriccio per conſeguenza indubitata , che i due Ordini , cioè il Dominicano , ed il Franceſcano , come nati

(1) *Storia dello ſtabilimento de' Monaci Mindicanti cap. 5 pag* 50.

(2) Thomas. *loc. cit.*

nati prima del Concilio Lateraneſe IV , non incorſero nel divito di quel Concilio (ch' egli ſente ſotto nome d' Innocenzo , che fu il Papa , che vi preſidette , e tutto vi fece] : s' imbarazzò il Tomaſio, parlò contra della verità , e ſcioccamente , e quello che è più , fece dire all' Oſpiniano quello , che nè ne' luoghi citati , nè in niuna altra parte diceva, nè dir mai poteva , perchè la verità è, che l'Ordine de' Domenicani aſſolutamente nacque dopo del Concilio Lateraneſe IV (giacchè quel Concilio non volle allora confermarlo , ſebbene promiſe di farlo , dopo che ſi ſarebbe da S. Domenico , e ſuoi ſcelta una Regola tra quelle, ch' erano approvate , coſa , che poi fece nell' anno ſeguente Onorio III , ſucceſſore d' Innocenzo); e l' Ordine de' Franceſcani quantunque da Innocenzo III una generale verbale approvazione avuto aveſſe, tuttavia però , perchè allora non ancora aveva avuta un tale Ordine quella diſtinta Regola, che poi S. Franceſco , dopo di quel Concilio Lateraneſe IV, e della morte d' Innocenzo III , nel 1223 gli diede; così venne ad eſſer veramente anche approvato in tutte le ſue leggi , e ſiſtemi l' Ordine Franceſcano dopo di quel Concilio Lateraneſe , da cui ſi era proibita l' iſtituzione delle nuove Religioni .

DUnque reſta ſempre più in piedi cogli altri anche queſto argomento di critica, e di congruenza, che quando l'Ordine de'Franceſcani ſurſe dopo di quel decreto del Concilio Generale Lateraneſe II, col quale ſi era proibita qualunque iſtituzione di nuovo Ordine Religioſo , dovendo ciaſcuno, che a vita Monaſtica intender voleſſe, abbracciare qualche Regola già nella Chieſa approvata; che queſto doveva obbligare S. Franceſco a ſpiegare

nella ſua Regola il ſuo particolare ſtabilimento intorno all' elezione de' locali Superiori, quando ſi voleva da quello dell' elezione Conventuale, ch'era lo ſtabilimento allora Comune Canonico, e delle Regole Monaſtiche approvate dalla Chieſa, dipartire: onde non avendolo fatto S. Franceſco, Santo obbedientiſſimo, quanto altri mai ai Canoni de' Concilii, ed alle Coſtituzioni Pontificie; che s'abbia a crédere, che in queſto articolo a quei tali ſtabilimenti ſi foſse egli ch' era altresì umiliſſimo, e Religioſiſſimo inſieme, riportato: e ciò tanto maggiormente ſenza dubbio alcuno procede, quanto noi abbiamo, che anche nell' ipoteſi, che l'Ordine Franceſcano foſse ſtato confermato dal Concilio Lateraneſe IV; pare, che perchè la Regola di S. Franceſco, che noi abbiamo, è quella, che il Santo diede poſteriormente alla luce, cioè nel 1223, otto anni dopo del Concilio Lateraneſe IV, e non la precedente; almeno ſempre in queſta ſeconda Regola doveva il Santo ſpiegare il ſuo particolare ſtabilimento circa l'elezione Conventuale, quando dal Diritto Comune Canonico, e dalle Regole Monaſtiche, allora approvate, ſi voleva allontanare.

ED eccoci liberati dal primo periodo di quei quattro, ne' quali abbiamo diviſo l' eſame della Storia delle elezioni de' locali Superiori nelle Famiglie Franceſcane; periodo, che ſi è raggirato nello ſpazio di 113 anni, pigliando l' epoca dalla ſeconda Regola di S. Franceſco del 1223 ſino alla Bolla di Benedetto XII del 1336; o di 120, prendendoſi dal primo Capitolo Generale, tenuto dal Santo nel 1216, fino alla ſteſſa epoca della Bolla di Benedetto XII. Conchiudiamo dunque ora così: Se in queſto periodo dal prin-

principio ritroviamo creati i locali Superiori dei Conventi Franceſcani nei ſteſsi loro Capitoli Generali, *ubi univerſa multitudo Fratrum* ſpeſſo ſi radunava : Se non ritroviamo mai elett' i Guardiani da i Generali , da i Provinciali , e da i Cuſtodi , purchè non ſi trattava di ſurrogare ſemplicemente i nuovi eletti ad altri Guardiani depoſti : Se anche in queſto caſo l' abuſo , che in ciò accadeva , venne ſpeſſo corretto , e frenato : Se i Scrittori dell' Ordine atteſtano , che i Guardiani venivano in queſto periodo Conventualmente creati, giuſta quella legge , che *vigebat* negli altri Ordini Religioſi , ed anche in quelli , dove i Monaſteri formavano combagine , ed unione fra di loro ſotto di un unico Capo : Se tale altresì era la legge allora de' Domenicani, nati contemporaneamente con i Franceſcani: Se la ſteſsa legge vi era in queſta età nelle Regole Monaſtiche, dalla Chieſa ricevute, le quali formavano il *Diritto comune Monaſtico* : E ſe finalmente un Concilio Generale aveva proibito crearſi nuovi Ordini di Religioſi , in pregiudizio delle Regole Monaſtiche allora approvate; Ogni ragion vuole, che in queſto ſteſſo periodo ancora s' abbia a credere , che la Religione Franceſcana nacque , e ſi mantenne colla ſola Canonica elezione Conventuale de' ſuoi locali Superiori.

PERIODO II.

Eſame delle elezioni de' Superiori locali delle Famiglie Franceſcane dal 1336, epoca della pubblicazione della Bolla di Benedetto XII, ſino alla diviſione ſeguita nella Religione Franceſcana tra i Conventuali, ed Oſſervanti.

IN ſul principio, che per la Sicilia ſi moſſe quella quiſtione, che oggi fa tanto rumore per i Franceſcani del noſtro Regno, non altronde ſi credette poter trarre argomenti da combattere la Bolla di Benedetto XII, ſoſtegno potentiſſimo dell' elezione Conventuale, che dal mettere in dubbio la verità, ed autenticità della ſteſſa Bolla: e perchè nelle antiche edizioni del Bollario Romano era tal Bolla mancata; ſenz' avvertirſi, che nell' ultima vi era ſtata poi inſerita; e che ancorchè nell' ultima egualmente tralaſciata ſi fuſſe; pure niente montar avrebbe potuto tal circoſtanza, quando ſi rifletteva, che le Bolle di queſta fatta piuttoſto ne' particolari Bollarj degli Ordini Religioſi, che nel Generale Bollario degli affari di tutto il Criſtianeſimo, avrebber potuto aver luogo: pur per queſta mancanza ſola quaſi la pruova certa della non autenticità della Bolla ſi diceva, che ſi aveſſe.

Ma quando queſto argomento fu ſcoperto deboliſſimo dal rinvenirſi tal Bolla nell' ultima edizione

zione del Bollario Romano fatta in Roma nel 1744, e dal conſiderarſi che prima in tutte le memorie della Religione Franceſcana era ſtata conſervata, citata, ed indicata, ed in un Capitolo Generale dell' Ordine, come una particolar Collezione di Statuti dell' Ordine ſteſſo, era ſtata ricevuta; laſciandoſi queſto argomento totalmente da parte, ad un' altra uſcita ſi ricorſe, e fu quella, che queſta Bolla dopo d' avere avuto pochiſſimo uſo, era andata pienamente in dimenticanza.

Ma finalmente anche queſt' altro mezzo da uſcire dalla forza della Bolla debole ſembrando, ſi ebbe ricorſo a quella terza difeſa, nella quale s' inſiſte tuttora, la quale forſe è tutto parto della fervida immaginazione del noſtro P. Eſprovinciale, cioè che la Bolla ſe dal Papa, che pubblicolla, ricevette tutta la ſua forza, da un' altro Papa, che rivocolla, venne immediatamente diſtrutta: e perciò, che più luogo non laſciavaſi ad allegarla, dopo che ſi ritrovava ſolennemente da altro ſommo Pontefice rivocata.

Or vediamo ſe queſt' ultimo mezzo da combatter la Bolla, ſia niente più felice de' due precedenti. Ma per veder ciò, primieramente è da ponderare quello, che la Bolla contiene, e maſſimamente ſull' articolo delle elezioni, perchè vuolſi, che in queſt' articolo con iſpecialità foſſe ſtata rivocata.

Sta-

Stabilimenti di Benedetto XII intorno all' elezione Conventuale.

IL capo delle elezioni de' Guardiani è il vigesimo de' 30, che ne contiene la Bolla, ed è ne' seguenti termini conceputo: *Statuimus insuper, ut* DEINCEPS *Guardiani in singulis locis Conventualibus dicti Ordinis eligantur per Conventus eorundem locorum* DIE *ad celebrandum electionem hujusmodi per eorundem Vicarios Conventuum* ASSIGNATA. *In quorum electione nullus vocem habeat, nisi qui saltem XXV annum suæ etatis attigerit, & in Sacris fuerit Ordinibus constitutus: nec in hujusmodi electione vocem habeant Fratres alii non Conventuales, licet morentur ibidem, qui erunt de Provinciis alienis, nisi ejusdem loci lectores existerent:* ELECTIO AUTEM GUARDIANI PARISIENSIS FIAT UT HACTENUS EST CONSUETUM. Poi si parla dell' elezione de' Custodi, e si dice: *Custodes vero in die, quæ apud eos crastinum definitionis Provincialis nuncupatur, eligantur per Fratres discretos Custodiarum, quibus de Custodibus fuerit providendum, ex parte Conventuum, vel Capitulorum Custodialium, more solito ad Capitulum Provinciæ transmissis*, e si danno molti altri sensati regolamenti su di tale elezione de' Custodi: poi se ne danno altri, che abbracciano l'elezione de' Guardiani, e de' Custodi insieme, e si dice così: *Dictarum vero electionum tam Custodum, quam Guardianorum confirmatio pertineat ad Generalem vel Provincialem Ministrum. Et si ad electiones hujusmodi per viam scrutinii procedatur, & votis in diversa divisis electiones plures in discordia celebrari contingat; illa, quæ a majori parte numero omnium vocem in dicta electione habentium, nulla zeli, vel meriti collatione habi-*

bita, fuerit celebrata; exceptione ſeu contradictione quacumque alterius partis non obſtante, per Provincialem Miniſtrum, de conſilio diſcretorum de Ordine, prius tamen ex officio, prout ſpectat ad ipſum, diligenti examinatione præmiſſa, confirmetur, vel infirmetur, prout eis ſecundum Deum viſum fuerit expedire. Et ſi fuerit infirmata ad dictos electores electio revertatur, niſi eligerint ſcienter indignum, quo caſu ad dictum Miniſtrum illa vice ipſo facto proviſio devolvatur, & EADEM FIAT DEVOLUTIO ſi dicti electores DIE PRÆDICTA AD ELIGENDUM GUARDIANUM, SEU CUSTODEM, UT PRÆMITTITUR, ADSIGNATA, VEL ORDINATA, Guardianum, vel Cuſtodem eligere prætermittant. In electionibus quoque prædictis vel confirmationibus eorundem, non intendimus electores, ſeu confirmatores formis, ſeu ſolemnitatibus aliis quibuſcumque a jure ſtatutis arctari. (1)

L' idea, che di queſto capo della Bolla di Benedetto XII. fu da noi data in difeſa de' noſtri ricorrenti, e che poi adottata venne dalla Real Camera; fu che il Papa non già venne a preſcriver da nuovo nella Religione Franceſcana la forma Conventuale nell' elezione de' proprj locali Superiori, perchè queſta tal forma già vi era, ſiccome il capo traſcritto della ſteſſa Bolla appaleſa; ma unicamente, che venne con queſta forma d' elezione a togliere principalmente quegli abuſi, che già vi ſi erano introdotti, e maſſimamente quello di non farſi l' elezione nel giorno a ciò deſtinato.

Il P. Eſprovinciale per elidere tal difficoltà, è ricorſo, *abſit*

(1) *Cronolog. P. Michaelis Angel. a Neap. fol. 56.*

abſit verbo invidia , ad un cavillo, qual' è quello ; che ove mai tale foſſe ſtata la mente del Pontefice , il *deinceps* s' avrebbe avuto a ritrovare più giù nell' orazione , e propriamente vicino al *die ad celebrandum electionem hujuſmodi aſſignata* , e non già , dove ſi ritrova . Ma acciocchè ſi vegga, che l' oggetto principale di queſto ſtabilimento di Benedetto XII , contenuto nel traſcritto capo , non foſſe ſtato altro, che l'evitare l' abuſo di non farſi l' elezione fuori del giorno preſcritto, e non già per introdurre da nuovo nelle famiglie Franceſcane quella elezione Conventuale, che non vi era ſtata giammai; ſi ponga mente a queſte tre coſe , che nello ſteſſo capo della Bolla ſi hanno. La prima, che anche nell' elezione de' Cuſtodi s' inculca , che ſi faccia l' elezione nel giorno a queſt' altra elezione aſſignato : la ſeconda , che ſi fa devolvere l' elezione al Provinciale , ed ai Diſcreti dell' Ordine , non ſolamente quando *ſcienter* ſi eleggeſſe Conventualmente l' indegno, ma anche quando non ſi elegeſſe il Guardiano , ed il Cuſtode nel giorno a tal uopo deſtinato : e la terza , che l'elezione del Convento di Parigi , la quale ſi laſcia in quello ſtato , in cui era, anche era elezione Conventuale, e non già, che foſſe ſtata (come avrebbe dovuto eſſere nel ſenſo , che Benedetto XII per la prima volta metteva in piedi l' elezione Conventuale per i Guardiani), una elezione , che dal Deffinitorio , o dal Capitolo Provinciale , o da altri , fatta ſi fuſſe .

E' dunque chiaro quanto la luce di mezzo giorno , che l' elezione Conventuale de' Guardiani eravi nei tempi di Benedetto XII , e che queſto Papa ſol perchè la rinvenne piena d' abuſi , la volle in buon ordine rimettere, ſtabilendo perciò principalmente le ſeguenti coſe

ſe, cioè: che foſse ſempre ſucceduta nel giorno preſiſso per tale elezione: che coloro, i quali non erano Religioſi di quel Convento, purchè non vi foſsero ſtati Lettori, non aveſsero potuto dar voto, e che quei ſteſſi, ch' erano Religioſi di quel Convento, dove ſi doveva eleggere il Guardiano, aveſſero potuto dar voto, quando foſsero ſtati *in Sacris*, e maggiori di anni 25.; che queſte tali elezioni, ſeguendo per via di ſcrutinio, aveſser fatto reſtare eletto quegli, in cui ciecamente foſse concorſo il maggior numero de' voti: che poſcia l' eletto aveſſe dovuto eſſer confermato dal Provinciale col conſiglio de' Diſcreti dell' Ordine, dopo però che queſti *ex officio* aveſsero prima diligentemente eſaminata tale elezione: che non ritrovando degna da eſser confermata l' elezione, aveſser dovuto rimetterla di nuovo ai ſteſſi elettori: e che qualora ſi foſse rinvenuto dal Provinciale, e Diſcreti dell' Ordine o di eſsere ſtato dagli elettori eletto *ſcienter* l' indegno, o di non avere fatta l' elezione nel giorno ſtabilito; in queſti due caſi gli elettori decaduti foſsero dal diritto di eleggere, e ſi foſse l'elezione devoluto allo ſteſso Provinciale, e ſuoi Conſiglieri, i Diſcreti dell' Ordine.

Poſto ciò, vediamo ora con quali ragioni ſi vuole abbattere un tale ſenſatiſſimo ſtabilimento, e fondare, che la Bolla di Benedetto XII venne poi abolita, e rivocata dal ſucceſsore Sommo Pontefice Clemente VI, ſpecialmente in quanto all' articolo dell' elezione de' Guardiani, e Cuſtodi.

Si difende Gherardo Odone, che era Miniſtro Generale de' Minori in tempo della Bolla di Benedetto XII.

SI fa dal noſtro P. Eſprovinciale una ſatira a Gherardo Odone, che pur fu lungamente Generale dell' Ordine, e poi Patriarca di Antiochia, con aver in commenda contemporaneamente la ricca Chieſa di Catania nel Regno di Sicilia [1]: e non baſtando queſto, una ſimil ſatira allo ſteſso Sommo Pontefice Benedetto XII, Santo, ed Appoſtolico Papa, ſi fa, come quegli, che per volere per avventura compiacere al Generale Odone, aveſſe preteſo introdurre nell' Ordine Franceſcano la rilaſciatezza, e l' abbandono della primiera oſſervanza.

Queſte ſono le accuſe: or vediamo come ſoſtengonſi. Si dice riſpetto al Generale, che fin dai tempi di Giovanni XXII, Pontefice anteceſſore a Benedetto XII, il buon Generale aveſſe preteſo ne' Capitoli Generali dell' Ordine, coll' ajuto, e ſoſtegno di molti Provinciali del ſuo partito, di far fare alcune dichiarazioni alla Regola di S. Franceſco, ſpecialmente ſu l'articolo di non poterſi prender pecunia *nec per ſe, nec per interpoſitam perſonam*, le quali avrebbero di gran lun-

(1) Di queſto Generale nel *gran* libro delle Conformità, per uſare il linguaggio del P. Eſprovinciale, così ſi ragiona: *Frater Generalis Odonus in omni facultate ſufficiens, Magiſter Theologiæ fuit eximius. Qui tam ſuper Bibliam, libros Sententiarum, Ethicorum, quam logicæ ſcripſit accepte, ac Stigmatum officium ipſe digeſſit, &* GENERALIS FUIT ORDINIS INSIGNIS. Liber. Conferm. *pag.*81 *edit. Mediolan.*1519 *col.*2.*in fin.*

lunga sfigurata la Regola ſteſſa, ſe aveſſero avuto luogo: talchè perciò tutt' i veri zelanti della purità della Regola, e della ſua litterale Oſſervanza di quella età ſi commoſſero, e contra di queſto Padre Generale ſi proteſtarono, ſi avventarono, e declamarono.

Il fatto è vero, nè è un anecdoto recondito, forſe per la prima volta ora ſcoperto dal noſtro Esprovinciale, onde ne doveſſe egli andare, come ne va, glorioſo, e faſtoſo: ma è tutto interamente diſteſo, e rapportato tal fatto dall' Annaliſta dell' Ordine Luca Wadingo (1). Ma che perciò? Forſe queſto tornerà in diſonore della memoria di queſto illuſtre Generale? Non già, almeno preſſo di coloro, che della Storia di quei tempi ſono appieno informati, Storia, che, come ultimamente il dottiſſimo Lorenzo Moſemio ha avvertito, da Luca Wadingo ſteſſo non è ſtata ſempre nella ſua vera preciſione o conoſciuta, o almeno ne' ſuoi Annali ſviluppata, e ſpiegata (2).

SOtto Clemente V, e più, ſotto il ſuo ſucceſſore Giovanni XXII, il cui Papato fu baſtantemente lungo, i Franceſcani Spirituali, vale a dire, i rigidi, e litterali eſecutori della Regola, avean ſofferti travagli ineſpli-

(1) Wading. *ab ann.* 1325 *in antea*.

(2) *Sæcul.* 13 *part.* 1. *cap.* 2 §. 38 *in notis*. Dice in queſto luogo, fra l'altro, quelche ſiegue: *Wadingus laborioſiſſimus alioquin ſcriptor, has res tractans, incedit velut per ignes cineri doloſo ſuppoſitos: obſcurat, tacet, diſſimulat, excuſat, fatetur, diſſitetur*. E poco avanti: NONDUM ENIM HÆC PARS HISTORIÆ CHRISTIANÆ MEDII ÆVI *ab aliquo diligenter, ac accurate explicata eſt*, DIGNISSIMA LICET SIT, UT IN CLARIORI LUCE COLLOCETUR.

ſplicabili, e ſovente i miſeri v'avevan laſciata anche la vita, e non rade volte nei roghi dell' Inquiſizione eran ſerviti di doloroſo ſpettacolo (1): dal che infiniti altri malanni nella Chieſa, e nello Stato n'eran venuti. Gherardo Odone era ſtato il primo Generale, che dopo di quelle gran tempeſte, e dopo di tanti altri malanni, che per le ſteſſe patito aveano i ſuoi Anteceſſori, foſſe ſtato eletto in Supremo Moderatore del quaſi già naufragato Ordine (2). Ecco il perchè queſto ſenſatiſſimo uomo allora avrebbe voluto con alcune dichiarazioni ordinare le coſe in modo, onde in avvenire in imbarazzi ſimili non ſi fuſſe veduto il ſuo Ordine, nè in eguali ſciagure incorſi foſſero i ſuoi miſeri Confratelli.

E' vero, che non gli riuſcì, perciocchè il partito de'Spirituali ſuperſtizioſi eſecutori della lettera della Regola dentro, e fuori del Chioſtro era grandiſſimo, e toſto gli ſi ribellò, anzi ſe gli avventò contro un gran numero di loro, e tra eſſi anche perſone di Sovranità fornite [3]: ma che fa queſto? Il tempo poi ha fatto conoſcere, che quello, che avrebbe voluto Gherardo Odone, ſarebbe ſtato molto opportuno, e forſe queſt' Ordine ſarebbe ancora unito, nè in tanti diverſi rami ſeparato, ſquarciato, e diviſo, in quanti con ſuo rammarico lo ſteſſo Wadingo ne' ſuoi dì il contemplava.

Ven-

(1) Car. Pleſſis de Argentre *Collectio Judicior. de novis Eccleſ. errorib. tom.* 1 *pag.*226 *&c.*, Rainald., *&* Bzovius *Continuat. Annal. Baronii ab ann.* 1289 *in antea*, Moshem. *Inſtit. Hiſtor. Eccleſiaſt. ſæcul.* 13 *part.*2 *cap.*2. §. 35 *in antea*, Storia dello ſtabilimento degli Ordini Mendicanti *cap. ultim.*

(2) Wading. *Annal. loc. cit.*

(3) Auctores *locc. citt.*

Vengon discusse le accuse fatte a Papa Benedetto XII.

PEr quanto poi a Benedetto XII si attiene, il P. Esprovinciale, senza molto affaticarsi, ha saputo trarre grandi motivi da criticarlo *ex visceribus Causæ*, come suol dirsi, cioè dalla stessa Bolla, che ora si porta da noi altri in trionfo: perchè dice, che in questa Bolla vi sono parecchi capi tutti ordinati, e diretti al rilasciamento dell' Ordine.

Chi avrebbe voluto dire, che questo terzo Papa Avignonese, uscito dal Chiostro dei Cistercienſi (1), e che si rendette nel suo Pontificato celebre per questi due articoli principalmente, cioè per una somma, e severa giustizia, che amministrò, e per la Riforma degli Ordini Monastici, cominciando dal suo proprio Ordine Cistercienſe (2); questo Papa poi, dopo 450 anni, doveva esser posto a severa sindicatura da un Frate Francescano! Ma non faccia maraviglia, perciocchè se prestiamo fede a Stefano Baluzio, per cotestе Riforme appunto, che questo Santo Pontefice facea, e per altre, che ne meditava di altri Ordini Religiosi, le quali non eseguì prevenuto dalla morte; talmente incorse nell'odio di alcuni Religiosi di questi tali Ordini lo zelante Pontefice, che uno di cotestі Religiosi è appunto quegli, che compose l' Ottava delle Vite di questo Pontefice, che sono nella Collezione Baluziana, e propriamente quella Vita, nella quale dipartendosi il suo Autore da

(1) *Videsis* Pagi *Juniorem, Breviar. Pontific., in hoc Papa.*

(2) *Vitæ Papar. Avenienſ. apud* Balutium; & *apud* Muratorium *in Scriptor. Rerum Italicar. tom. 3. part. 2.*

tutti gli altri, che un panegirico laſciato aveano di queſto Papa, ne ſcriſſe una ſatira aſſai crudele [1]. Si doveva vedere dopo 450 anni, che un' altro Religioſo di un Ordine anche Riformato, perchè ſtaſſe egualmente al ſommo diſpiaciuto, e trafitto per la Riforma fatta alla ſua Religione (la quale ora vedeva, che il ſuo Re in parte aveva già rinnovata, ed in altra parte ſtava ne' ſuoi Dominii rinnovando); ancor oggi far voleſſe lo ſteſſo, ed alle porte del Vaticano!

MA con quali ragioni? Eccole: Perchè il Papa in un capo della Bolla vuole, che i Franceſcani ordinariamente non mangino carne, e mangiandola per giuſta cauſa, e con permeſſo, la mangiaſſero in luogo ſeparato. Perchè il Papa in un altro capo della Bolla diſpone, che quaſi tutti i Franceſcani non dormiſero

(1) Ecco le parole del Baluzio *pag.*829 *tom.*1, verb. *octava vita: AMARULENTA EST, ET AB EO SCRIPTA, QUI PALAM INIMICUS ERAT HUJUS BENEDICTI. Videtur autem ſcripta A QUODAM RELIGIOSO ORDINUM MENDICANTIUM, quibus illum non fuiſſe admodum favorabilem, patet ex bis, quæ paulo poſt dicet auctor iſte* (cioè l' Autore dell' ottava Vita), *& ex bis, quæ leguntur ſupra.* E per altro l' Autore ſteſſo di tal Vita manifeſta ciò con tanta chiarezza, che non laſcia dubitarne. Imperciocchè fra le coſe, che nota, come difettoſe in queſto Papa, annovera queſte principalmente: *Ordines Mendicantium ſupra modum per facti evidentiam exoſos habebat. Paucos, vel nullos de ipſis Ordinibus ad Prælationes promovebat. Diſſentiones eorum libenter audiebat, ET SUBDITIS CONTRA PRÆLATOS* (queſto diſpiaceva più) *FAVERE VIDEBATUR MIRABILITER.* Preſſo Baluzio *tom.* 1 *pag.*141.

Digitized by Google

ro in Celle ſeparate, ma in dormitorj comuni. Perchè altrove dà il Papa a qualche Religioſo il *famolo*; e per altre coſe tali, che tutte nell'Opera del P.Eſ. provinciale diſtintamente legger ſi potranno.

E ſi comporterà, che un Religioſo ſcriva di coſe Monaſtiche, quando forſe, da altri ſuoi ſtudj impedito, non ne ha guſtati neppur da lungi i principj? E queſti poi dovrà darſi un'aria di Cenſore per iſcreditare fin anche, e condannare un Papa Santo, e per tale col conſenſo coſtante di tutti gli uomini dotti, che fra 450 anni ſono vivuti, finora in tutto il Cattoliciſmo tenuto? E pur è cosi.

Ma ſe il P.Eſprovinciale aveſſe ſaputo, che fu legge comune Monaſtica l'aſtenerſi dal mangiar carne, talchè in queſto ſpezialmente conſiſteva una eſterna diſtinzione tra Laici, e Monaci, ſiccome ce'l dimoſtra quel rimprovero fatto ad un Monaco, *comediſti carnes ut Laicus* (1): e ſe aveſſe ancor letto negli Autori di tai materie, ch' era ancora uſanza de' Monaci, e punto della loro regolare Oſſervanza, che aveſſero dormito in modo, che ciaſcheduno *teſtis* foſſe ſtato *mutuæ converſationis* [2], ond'

(1) Petr.Damian. *Epiſt.19, lib.6*, Vedi Alteſerra *Aſceticon lib.5, cap.11.* Nella ſua Regola, che pur ſi diſſe *diſcretione plena*, cioè piena di carità, S Benedetto ſu di tale articolo così ſi ſpiegò: *Sufficere credimus ad refectionem quotidianam tam ſextæ, quam nonæ OMNIBUS MENSIS cocta DUO PULMENTARIA propter diverſorum infirmitates, ut ſi forte qui ex uno non potuerit edere, & alio reficiatur. Ergo duo pulmentaria cocta Fratribus ſufficiant. Et ſi fuerint inde poma, aut naſcentium leguminum, addatur & tertium . . . . . CARNIUM VERO QUADRUPEDUM OMNINO AB OMNIBUS ABSTINEATUR COMESTIO PRÆTER DEBILES, ET ÆGROTOS. Cap.19.*

(2) Alteſer. *lib.5 cap.14.*

è, che ancor oggi i Corridori de' Monaci per tal ragione appellanſi *Dormitorj*; e ſe nelle Vite di queſto ſteſso Pontefice preſso il citato Baluzio aveſse oſservato, che queſto Papa i ſteſsi ſuoi Cherici della ſua Pontificia Cappella, volendo ad una vita eſemplare ridurre, obbligò a dormire uniti inſieme in un ſolo Dormitorio (1): il buon Eſprovinciale ſi ſarebbe rimaſo d' imputare a delitto ad un Santo Pontefice quei ſtabilimenti, che ſicuramente il ſolo ſuo zelo, e premura di rimettere nei Franceſcani la vera Oſservanza Monaſtica, gli fece dettare.

Ma poi di grazia ci tolga queſta difficoltà il noſtro P. Eſprovinciale: come s'intende queſto; ce lo ſpiegh' per carità, perchè ſiamo per impazzirne? Egli nel V articolo della ſua Scrittura aſsume di provar queſta teſi: *AGLI ESPROVINCIALI COMPETE la precedenza, ed IL COMPAGNO*; e poi reputa ſcandaloſo ſtabilimento del Pontefice quello contenuto nel capo VIII della ſua Bolla: *nulluſque Frater famulum teneat, niſi cui ex officio competieri. per noſtra, vel ipſius Ordinis inſtituta. Poſſint tamen Generalis Miniſter, vel Provinciales cum Magiſtris in Theologia dicti Ordinis, quod FAMULUM tenere valeant, diſpenſare, ſi eis hoc viſum fuerit expedire,*

(1) *Multa in principio ſui Pontificatus* (ſono parole dell' Autore della ſteſſa Vita, *Balutius* pag. 237 tom. 1) *ordinavit, & ſtatuit: inter quæ hoc unum fuit, quod CAPELLANI SUI dicerent horas cum nota, ET QUOD OMNES DORMIRENT IN UNO DORMITORIO, nec haberent alios reditus, quam menſæ Papalis victum, & veſtitum*, luogo notato, e lodato anche dagli Eretici Balæus *centur. 4 pag. 373.*

re, onde da furibondo, gli ſi avventa, e gli ſi ſcaglia addoſſo? Forſe il male conſiſterà in queſto, che ai Maeſtri di Teologia non dovèa mai permetterſi il *famolo*, dovendo eſſer queſto jus privativo degli Eſprovinciali ſolamente. Ma ſe queſta è la ragione, non ſappiamo ſe al noſtro Avverſario faccia grande onore.

Della ſteſsa tempra ſono le altre imputazioni cavilloſe, che ſi fanno al degno Sommo Pontefice Benedetto XII, ſenza por mente, che come allora ſi vedeva già da lungi quella diviſione nell' Ordine tra meno, e più zelanti, che poi ſcoppiò, ſenza poterſi mai più evitare; l'umana prudenza ſuggeriva di doverſi a qualche temperamento talvolta condiſcendere, a cui ſi aveſse potuto l'uno, e l'altro partito acchetare.

Ed a queſto propoſito merita laudi immortali. Natale d'Aleſsandro, il quale quando fu a riferire, che queſto ſteſſo Papa *Dominicanos oppidatim, & vicatim mendicando, Conciones habere, & Confeſſiones excipere prohibuit; & ne in poſterum plures in ſingulis Cœnobiis ad profeſſionem Religioſam admitterentur*, *QUAM ALI POSSENT CERTIS MONASTERIORUM REDDITIBUS*; ſoggiunſe immantinente . . . . . *quæ a Sapientiſſimo, & optimo Pontifice decreta graviſſimis de cauſis, & Eccleſiæ, ipſiuſque Dominicani Inſtituti bonum ſpectantibus, nullus dubito*; *QUICQUID NOSTRI DIXERINT*, ch' erano i rigoroſi, ed i zelanti (1).

Del reſto, che il Papa foſſe ſtato ſantiſſimo, e di rettiſſima intenzione, e di laude ſomma degniſſimo, maſ-

(1) Natalis ab Alexand. *Hiſt. Eccleſiaſt. ſecul.* 13 *cap.* 2. *artic.* 4.

maſſimamente per la premura, che ſempre nudrì di riformare gli Ordini Monaſtici; oltre a tanti altri teſtimonj di ogni eccezione maggiori; pel P. Eſprovinciale noſtro abbiam da credere che poſſa almen fare Pagi il giovine, degno egualmente Religioſo, che Scrittore infra de' Franceſcani Conventuali, com' era ſtato il Zio, come quegli, che di queſto Papa favella col linguaggio, con cui finora ne ha parlato tutta la Chieſa Romana, la quale è ſtata ſempre mai coſtantiſſima a lodarlo (1). Che poi la Bolla, fatta da Beneto XII per i Franceſcani, foſſe ſtata egualmente un degno parto di queſto Sommo Pontefice, l' atteſta il dotto, e pio indefeſſo Continuatore degli Annali del Baronio Oderico Rainaldo nell' anno appunto 1237 (2), luogo, di cui fra poco forſe ci accaderà dover di nuovo far parola. E queſto pare, che poſſa baſtare per ſottrarre il noſtro buon Benedetto XII da quella tempeſta di accuſe, che moſſa gli aveva il noſtro coraggioſiſſimo Eſprovinciale.

Non eſſer vero, che la Bolla di Benedetto XII. durata foſſe ſoli ſei anni.

MA ſi crede, che queſta ſteſſa Bolla non aveſſe avuto più lunga durata, che di anni ſei: e tal credenza

(1) Pagi *Breviar. Pontific. in Benedict. XII*, Rainald. *Continuat. Baronii*, *ann.* 1334, *& ſeqq.*

(2) Il ſolo Wadingo infra dei Scrittori di riputazione ſi ritrova di aver parlato con qualche diſprezzo della

zà ſi appoggia a quello, che i Croniſti, e gli Annaliſti dell' Ordine riferiſcono del Generale Fortanerio Vaſſallo nel 1343. Or per vedere quanto ciò peſar poſſa, traſcriviamo in prima le parole ſu di tal propoſito del Wadingo, il quale è quegli, che unicamente parrebbe che poteſſe meritar fede, giacchè degli altri tutti, ordinariamente goffi, e groſſolani Scrittori, non intendiamo brigarci à *DISSOLUTIS COMITIIS*, (ecco il Wadingo), *accedens Fortanerius Generalis Miniſter ad Pontificem, impetravit, ut Statuta Benedicti XII., præſertim circa electionem Cuſtodum, ac Guardianorum, primo SUSPENDERENTUR, deinde penitus, RENOVARETUR, RENOVATA circa hæc PRISCA ORDINIS CONSUETUDINE.*

La Bolla di Benedetto XII era ſtata nel 1337 propoſta, ed accettata nei Comizj Generali dell' Ordine, convocati dallo ſteſſo Generale Gherardo Odone, e così poi com-

la Bolla, ſentimenti, che poi ſcorſero nel Fleurì, quando queſto degniſſimo Autore, ed ordinariamente oculatiſſimo, con minor precauzione gli accolſe, che ſi conveniva. Ma il Wadingo era dei PP. Dominanti ancor egli, ed infra di loro viveva. Non poteva dunque parlarne diverſamente. Infatti perciò neppure ſi preſe penſiero di traſcriverla o ne' ſuoi Annali, o ne' ſuoi Regeſti Pontificj, laddove ſi fece pregio d' inſerirvi, e di pubblicare coſe in queſto genere anche di menomiſſimo conto. Il Rainaldo però, coevo al Wadingo, e che ebbe i ſuoi Annali ſotto degli occhi, nulla regiſtrò di ciò, che contra della Bolla aveva notato il Wadingo, ma da indifferente qual' era, la commendò, ed in gran parte ancor la traſcriſſe.

communicata a tutte le Provincie Franceſcane, era divenuta una legge dell' Ordine, alla qual coſa ſi aggiungeva, che il Papa precedentemente alla formazione della Bolla ſteſſa, aveva chiamati, e convocati i più ſapienti Cardinali, e Prelati di quella età, alcuni dottiſſimi Abbati Certoſini della ſteſſa ſtagione, e principalmente quaſi tutti i Franceſcani più riguardevoli allora dell' Ordine e per merito, e per graduazione, perchè quaſi tutti erano Provinciali, non eſcludendoſi lo ſteſſo Provinciale noſtro di Terra di Lavoro. Or ſecondo le traſcritte parole del Wadingo, ch' è quello Storico dell' Ordine, cui ſi deve tutto il riſpetto; comparirebbe, che quella Bolla, la quale con l'accennata ſolennità nel 1336 ſi era emanata, e nel 1337 era ſtata ne' Comizj dell' Ordine accettata, approvata, e da per tutto pubblicata: in queſt' anno poi 1343 (quando ſi eran tenuti i nuovi Comizj Generali per ſurrogare al Generale Odone, creato Patriarca d' Antiochia, ed Amminiſtratore della ricca Chieſa di Catania, un nuovo Generale, come già era ſeguito nella perſona di Fortanerio Vaſſallo); *diſſolutis Comitiis*, cioè ſciolto già il Capitolo Generale, il novello Generale aveſſe chieſto al Pontefice, che ſi foſſe in altra forma la ſteſſa Bolla rinnovata: *ut ſtatuta Benedicti XII, præſertim circa electionem Cuſtodum, ac Guardianorum, primo ſuſpenderentur, deinde penitus renovarentur, renovata circa hæc priſca Ordinis conſuetudine.*

I Statuti di Benedetto XII circa l' elezione de' Guardiani, e de' Cuſtodi già ſi è veduto, che principalmente ſi raggirarono ſul doverſi eſeguire l' elezione de' Guardiani, e de' Cuſtodi *die ad celebrandam hujuſmodi*

di

di ſtatuta, colla gran penale, che ancorchè ſi foſſe eletto il degno, l'elezione ſempr'era nulla, ed al Superiore ſi devolveva; quando non nel giorno ſtabilito foſſe ſuccéduta; come altresì, che nella elezione de' Guardiani aveſſero avuto luogo ſoltanto i Religioſi *in Conventibus commorantes* (o i Lettori), e coloro unicamente tra coteſti Religioſi *in Conventibus commorantes*, che foſſero *in Sacris*, e maggiori di anni 25, eccettuandoſene il ſolo gran Convento di Parigi, il quale ſi laſciò nell'antica conſuetudine, eſſendoſi detto per lo medeſimo, *fiat electio, prout hactenus fieri conſuevit*.

Dunque ſecondo l'eſpoſta narrazione, il novello Generale Fortanerio Vaſſallo, ſciolto già il Capitolo Generale, prima ottener volle dal Pontefice, il quale a quel Capitolo avea voluto preſiedere, che ſi foſſer ſoſpeſe le Coſtituzioni di Benedetto XII, ſpecialmente ſu di tale articolo dell'elezione de' Guardiani, e de' Cuſtodi; e poi che ſi foſſero del tutto rinnovate con rinnovarſi intorno a tai elezioni l'antica conſuetudine dell'Ordine, la quale forſe era, che ancorchè per qualche legittimo impedimento non aveſſe potuto ſeguire l'elezione *die ad celebrandam ſtatuta*; pure ſi permetteva poi, che ſeguita foſſe, come forſe anche egualmente ſi tolerava, che aveſſero avuto il voto attivo i Religioſi minori di anni 25, e non ancora *in Sacris*.

Queſto appunto vuol dire quel *PENITUS RENOVARENTUR*, colla ſoggiunta immediata *RENOVATA CIRCA HÆC PRISCA ORDINIS CONSUETUDINE*. Il Generale Fortanerio, dopo d'avere per provvidenza interina ottenuta la ſoſpenzione de' Statuti di Benedetto XII, maſſimamente circa l'elezioni dei Guardia-

diani, e de' Custodi; considerando avvedutamente da uomo savio, che era, che il toglier da mezzo quei tai statuti Benedettini, non dava la pace, e la tranquillità all' Ordine, dappoicchè sarebber restate sempre illaqueate le coscienze de' suoi Religiosi, quando avesser dovuto praticare di nuovo quel metodo di elezione, ch' era stato da un Sommo Pontefice con somma cognizione di causa proscritto, e dannato, sin anche con dichiarare nulle, ed invalide tali elezioni: pensò per la quiete della coscienza de' medesimi Religiosi, immediatamente di ottenere dallo stesso Pontefice, che quelli Statuti si fossero in quella parte rinnovati dal nuovo Pontefice Clemente VJ, ma *juxta formam* della prisca consuetudine dell' Ordine. Ecco dunque ora, com' è bene spiegato il *penitus renovarentur* col *renovata* immediatamente *priscæ Ordinis consuetudine* del giudiziosissimo P. Luca Wadingo.

Queste stesse parole *renovata circa hæc prisca Ordinis consuetudine*, per degne di altra riflessione grandissima ancora avere si debbono. Dunque prima di Benedetto XII su l' elezione de' Guardiani, e de' Custodi, nell' Ordine Francescano non v'eran leggi, ma appena una consuetudine, *renovata circa hæc prisca Ordinis CONSUETUDINE*. Che s' è così, la ideata Costituzione, ancorchè *verbale*, di Gregorio IX, emanata nel Capitolo Generale del 1239, sempre più si conosce esser tutta finta, e favolosa, giacchè altrimenti si sarebbe detto, *renovata circa hæc CONSTITUTIONE Summi Pontificis Gregorii IX.* Oltre a ciò è possibile, che se ne' tempi di Benedetto XII vi fusse stata nell' Ordine questa tal Costituzione, Benedetto XII con un semplice *deinceps* subito l' avrebbe voluta annullare? E v'era Papa allora degli defonti, e trapassati, per i quali si poteva avere maggior rispetto, che per

Gre-

Gregorio IX , rendutoſi univerſalmente veneran do e per le ſue ſonore azioni (che che ſin de' ſuoi fatti col noſtro Federico II , che in tempi migliori abbatter ſi doveva), e per la ſua celebratiſſima Compilazione delle Decretali ? Or di queſto Papa una Coſtituzione ſolenne , emanata ne' principj dell' iſtituzione dell' Ordine Franceſcano , ed emanata in un Capitolo Generale dell' Ordine ; ſi può mai ſupporre , che avrebbe annullata Benedetto XII , Papa Santo , e Papa Religioſo con un ſolo paſſaggiero *deinceps* ? Dunque ſempre più ſi conoſce eſſer veriſſimo il detto da noi di ſopra , cioè che Gregorio IX non interloquì in altro , che ſull' abuſo delle depoſizioni de' Superiori Franceſcani , e delle elezioni che in quella occaſione ſeguivano in iſcambio de' depoſti : onde in tutto il reſto , cioè circa le elezioni ordinarie , nell' Ordine ſi viveva colla legge comune Monaſtica delle elezioni Conventuali , legge , che nell' Ordine ſtava in luogo di conſuetudine .

Si esamina se nella Bolla di Benedetto XII debba leggersi RENOVARENTUR, o REVOCARENTUR.

IL P. Esprovinciale nostro queste cose avea già molto bene capite, ma come con ciò il suo sistema non poteva andare avanti, perchè o che l' elezione Conventuale restava nell' Ordine colla prima consuetudine, o colle riforme della Bolla di Benedetto XII; sempre l' elezione Conventuale nell' Ordine si sarebbe continuamente ritrovata: e non potendo in questa occasione ricorrere ad uno de' soliti suoi mezzi di difesa, cioè alla omessione di qualche circostanza importante nel racconto del Wadingo, o a cose tali; da uomo coraggiosissimo, qual'è, ad un altro arditissimo mezzo si appigliò, qual fu quello di mutate le parole dell' Autore, e laddove nel testo stava scritto, come già si è veduto, *renovarentur*, rimettervi opportunamente *revocarentur*, senz'avvertire, che poi quella soggiunta *renovata circa hæc prisca Ordinis consuetudine*, sarebbe restata insignificantissima.

Noi ne dovemmo il novello sublime Confesso rendere avvertito, allora quando per la seconda volta rozzamente aringammo avanti al Confesso stesso, di che restato scornato l' Autore per la conosciuta sua interpolazione; nell'aringa, che poi seguì del nuovo dotto Avvocato de' PP. Dominanti, fece consumare gran tempo in una sua apologia, la quale fe consistere tanto in rapportare molti luoghi di altri Cronisti dell' Ordine, i quali lo stesso fatto narrando, avean usata la voce *rivocare*, e non già *rinnovare*; quanto nel presentare uno attestato del Bibliotecario, se ben udimmo, del Collegio Iber-

Iberneſe di Roma, fatto per ordine del P. Generale della Religione, col quale ſi atteſtava, che in quella Biblioteca ſi conſervi tuttora, come un prezioſo κειμήλιον l'autografo degli Annali del P. Wadingo, ſcritto tutto di proprio pugno di queſto valentiſſimo uomo, e col *revocarentur* (vedete che circoſtanza fortunata!) in iſcambio del falſo *renovarentur*.

Ma di grazia, prima di paſsare oltre, ci dica il noſtro buon P. Eſprovinciale, quando egli per tai potentiſſimi motivi era venuto a fare queſto dono alla Repubblica Letteraria, alle antichità de' mezzi tempi, ed al ſuo ſteſso riſpettabiliſſimo Ordine Franceſcano, di correggere lo ſcorretto teſto del P. Wadingo, perchè non avvertirlo? S'è veduto ancora, che vi ſia ſtato chi abbia fatta alcuna emmendazione anche in una virgola, non che in altro di maggior ſerietà, ſenza che colla chieſta buona fede l' abbia fatto avvertire? E poi in una materia cotanto importante, ed in un punto, non già di ſemplice letteratura, ma di una conſeguenza grandiſſima per tutto l'Ordine de' Franceſcani del noſtro Regno, o almeno nel maſſimo de' punti riſpetto agli abjetti, ed oppreſſi Religioſi di queſt' Ordine, che non ſono meno di migliaja e migliaja? Dunque la coſa anderà diverſamente, e come ſuol dirſi, *gatto certamente vi dovrà covare*.

A che poi far entrare in queſta ſcena il P. Generale, quando l' Avvocato degniſſimo nell' impetrare udienza, ſi era ſpiegato, ch' egli veniva in campo qual Avvocato del P. Generale? Ed il Generale litigante faceva ancora da teſtimonio? Sicuramente quel riſpettabiliſſimo Religioſo nulla di ciò ſaprà, nè l'avrà mai preteſo, e ſentirà con rincreſcimento infinito, al pari del noſtro, l'abuſo, che ſi è cercato di fare del ve-

venerando ſuo nome in un aſsunto ſicuramente ingiuſtiſſimo.

Croniſti, che prima del Wadingo ſcriſſero *rivocare*, e non già *rinnovare*, dopo del Wadingo non ſono più da eſſere allegati, perchè quel dotto uomo, che gli eſaminò, e continuamente dalle loro goffe, ed indigeſte relazioni dipartiſi (1); quì tacitamente gli correſſe con far conoſcere, che dovea ſcriverſi, che il Papa avea rinnovati totalmente i Statuti Benedettini dell'elezione de'Guardiani, e de' Cuſtodi, e non gli aveva rivocati; quando aveva rinnovata l'antica conſuetudine dell'Ordine, che ſopra tai elezioni vi era ſtata, *renovata circa hæc priſca Ordinis conſuetudine*. Ove ſemplicemente ſi aboliſce una precedente legge ſopra di una qualche materia dettata; allora può dirſi, che ſi *rivoca* la legge col vocabolo de' ſecoli poſteriori per denotare abrogazione, ſebbene il ſuo vero ſenzo è delle abrogazioni in materie di privilegj, o ſia di leggi grazioſe, quaſi che di nuovo il largitore a ſe la ſua largizione richiamaſſe [2]. Che ſe poi l'abolizione ſuccede con rinnovarſi ſopra di quella ſteſſa materia quelle altre leg-

(1) Oh miſeri noi, ed in quali altri guai non incorreremo per aver parlato così de' Croniſti dell'Ordine! Il P. Eſprovinciale in ſu di ciò è dilicatiſſimo. Sappia però egli, che abbiam favellato col linguaggio di Ludovico Vives, di Melchiorcano, del Moſemio, e di altri Valentuomini di ſimil carato; e ſappia ancora, che forſe per aver creduto i Bollandiſti, ed il Mabillon lo ſteſſo, che crediam noi, abbiamo dalle loro mani quei teſori, che non potettero mai non che contemplare, ma nemmeno ideare per avventura i noſtri Maggiori. Sicchè ſia con noi un poco più corteſe in sì fatte circoſtanze il ſeveriſſimo P. Eſprovinciale.

(2) Carrior. *Formul. privilegior. Mendicant.*

leggi, che prima vi erano ſtate: allora la legge ſi rinnova in altra forma, e non ſi rivoca: e perciò, perchè Clemente VI dopo d' avere interinamente ſoſpeſi gli Statuti di Benedetto XII ſu l' elezione de' Guardiani, e de' Cuſtodi, ſtimò di rinnovare ſopra di tai articoli l' antica conſuetudine dell' Ordine; perciò venne Clemente VI a rinnovare in altra forma i ſtabilimenti preſcritti da Benedetto XII, intorno all'elezione de' Guardiani, e de' Cuſtodi, e non già a rivocargli.

Gli altri Croniſti poi poſteriori al Wadingo, fede maggiore aver non poſſono dello ſteſſo Wadingo, anzi ſono degni di tutto il compatimento, conoſcendoſi, che dopo del Wadingo ſeguitarono a ſucchiar latte da fonti torbidi, ed impuri.

Finalmente l'atteſtato del P. Bibliotecario del Collegio Iberneſe di Roma è ſicuramente una carta, che non dev'eſſere affatto atteſa; ed eccone la prova: Eſſendo divenuta già rara quella edizione degli Annali del Wadingo, ch' era ſtata fatta in vita dello ſteſſo Autore, ſi pensò in Roma di riſtampare quei nobiliſſimi Annali, che avevan ricevuta l' approvazione di tutta Europa Letteraria, e tal cura preſa fu dal P. Giuſeppe Maria Fonſeca da Ebera Religioſo qualificatiſſimo dello ſteſſo Ordine, il quale promiſe di dare alla luce una edizione, che foſſe ſtata *locupletior, & ACCURATIOR*, come l'eſeguì nel 1731 per i Torchi di Rocco Bernabò. Or ſe in Roma vi foſſe ſtato il manoſcritto del Wadingo, ed in quel manoſcritto vi ſi foſſe letta l' emmendazione del noſtro P. Eſprovinciale; era poſſibile, che non ſi ſarebbe in queſta ſeconda edizione (ch' era l' *accuratior*), tale notabile emmendazione in una materia cotanto importante per i Mag-

gio-

giorenti della Religione, dal nuovo editore avvertita, e ſeguita.

Più: queſto medeſimo dottiſſimo editore premiſe all'Opera una lunga, e diſtinta vita del P. Wadingo, nella quale ſpecialmente quanto mai riſpetto ai ſuoi Annali notar ſi poteva, laſciar volle regiſtrato. Or ove mai quel tale manuſcritto ſtato vi foſſe, poteva intervenire, che non ſe ne foſſe parlato in queſta vita? Ed in quale vita di Letterato grande, nel quale ſi dà il caſo, che delle ſue Opere, ſpecialmente ſe ſono vaſte, e grandi, com'era queſta del Wadingo, ſia reſtato l'autografo ſcritto dal proptio Autore, ciò, come importantiſſima circoſtanza, non ſi avverte, e ſi nota?

E per ultimo ſe dalla vita ſteſſa ſi ha, che queſto degno Religioſo, cioè il Wadingo, eſſendo continuamente occupato (diſgrazia ſolita de' poveri Letterati) o in ſervizj della ſua Religione, o di Prelati, e Cardinali Romani per le loro Congregazioni, o per altre etereogenee faccende ſimili; appena la notte rubando al ſonno quanto più tempo poteva, diſtendeva i ſuoi immortali annali, per cui queſta ſua produzione *Zabulon* egli ſteſſo appellava, cioè fatica notturna [1]; e così toſto, come le ſue ſchedule componeva (delle quali forſe avrebbe potuto dire con S. Girolamo, *ſchedula nondum digeſta, nondum in purum redacta*), le mandava alle ſtampe: Come poteva accadere, che di queſto tale

(1) *Fluxus noctis eſt, quia in ſolo noctis decurſo licuit opus compingere, die univerſo per moleſtas curas diſtracto, ita ut fere* SOLUM NOCTU FLUXERIT VOLUMEN, *& obinde proprie appellabandum* ZABULON, FLUXUS NOCTIS, SEU ELUCUBRATIO NOCTURNA, parole del Wadingo parlando egli ſteſſo de' ſuoi Annali preſſo l'Autore della ſua vita n. 36, *præmiſſ. annal. tom.* 1.

le lavoro ſi aveſſe potuto poi ritrovare l' intero autografo, tutto di ſuo proprio pugno, bello, netto, e pulito, come ora ci dice il noſtro P. Eſprovinciale, che foſſe, ed in vece del *renovarentur*, col *revocarentur* in carne, ed oſsa?

Ma non più di queſta materia, perchè a noi medeſimi increſce andarci tanto tra tante miſerie avvolgendo. Adunque o che dopo di Clemente VI reſtò nell' Ordine Franceſcano circa l' elezione de' Guardiani ciò, che ſtabilito aveva Benedetto XII, cioè che l' elezione fatta ſi fuſſe *die ad celebrandam electionem hujuſmodi ſtatuta*, con doverſi altrimenti l'elezione devolvere al Superiore, e con avere il voto i ſoli Religioſi maggiori di anni 25, e già in Sacris, oltre ai Lettori; o pure che ritornata foſse in piedi l' elezione Conventuale, ſecondo che ſi era praticata prima; ſempre ſi vede, che l'elezione Conventuale vi era ſtata prima di Benedetto XII nell' Ordine (parliamo dell' elezione ordinaria), e che anche dopo di Benedetto XII vi ſi era conſervata.

Si esamina se posteriormente Clemente VI rivocò la Bolla di Benedetto XII, *quanto altra mai, sinodalissima.*

MA riflettiamo un poco sopra quelle parole *solutis Comitiis*, e sopra delle altre *renovata circa hæc prisca Ordinis consuetudine*, perchè sono parole queste, che ci potranno di alquante altre verità rendere meglio informati.

La Bolla di Benedetto XII, tuttocchè data fuori da un Papa, di proposito riformatore degli Ordini Monastici; e tuttocchè col consiglio formata de' primi uomini di quella stagione, e massimamente de' più illustri Francescani di quasi tutte le Provincie della Religione; pure nell'Ordine allora divenne legge, quando nel seguente anno venne pubblicata, riconosciuta, ed accettata ne' Comizj Generali dell' Ordine stesso; e come un decreto dei stessi Comizj Generali per tutta la Religione fu pubblicata.

Posto ciò, s' è vera quella massima legale, *quod eo modo quidquam dissolvitur, quo colligatur* [1]: poteasi questa Bolla così sinodale, così solenne, così sonora, e divenuta già una Compilazione di Statuti di un Capitolo Generale, e come tale da tutto l' Ordine riconosciuta, ed accettata, annullare (nel senso del *revocarentur* del P. Esprovinciale); o rinnovare secondo l'antica consuetudine, giusta il testo del Wadingo, per una semplice grazia, compartita dal Papa Clemente VI al Generale, che gliene avea fatta istanza, e compartita dopo di esser già terminati, e disciolti i Comizi Generali? Lo decida lo stesso P. Esprovinciale.

Se

(1) *Leg.* 35 *ff. de Regul. Juris.*

Digitized by Google

Se la Bolla di Benedetto XII fatta ad iſtanza, come crede il P. Eſprovinciale, del Generale Odone, tuttocchè conſultata da innumerabili graviſſimi Franceſcani; pure ſi credette dallo ſteſſo Generale, che per farla venire a notizia di tutto l' Ordine, e per farla accettare, conveniva, che negl' immediati Capitoli Generali, come appunto ſi fece, ſi foſſe propoſta, accettata, ed abbracciata, e quindi a tutte le Provincie della Religione communicata: quanto più non ſi doveva conoſcere queſta neceſſità nel ſemplice reſcritto di Clemente VI, quando queſto reſcritto doveva una freſca, e ſinodaliſſima Bolla Pontificia da tutta la Religione riconoſciuta, alterare? Sicchè il *diſſolutis Comitiis*, che nel racconto del graviſſimo Wadingo ſi legge, dev' eſsere di tutto il peſo; perchè ſicuramente ſi conoſce, che un reſcritto appena accordato da un Papa al ſolo Generale, non potea certamente avere mai forza, ed efficacia da violare in alcuna maniera la Bolla precedente, già in Collezzione ſolenne de' Statuti dell' Ordine ridotta, e paſsata [1].

Della nuova Bolla di Clemente VI, ſcavata dal P. Eſprovinciale.

MA quì ripiglia il P. Eſprovinciale con dire, ch' egli abbia ſcoperta un' altra Bolla di Clemente VI [cioè l' ha ritrovata tutta traſcitta dal Wadingo, e neppure l' ha dovuta ricercare nel *Regeſtum Pontificium*, che in piè di qualunque tomo collocò queſto Autore, ma inſerita intieramente negli ſteſſi Annali la rinvenne], colla quale ſi provi, che veramente queſto Papa avea rivocata

(1) Cronolog. *pag.* 46, Gubernatis *pag.* 27 *tom.* 3 *part.* 1.

[quanto gli è caro quel *revocare* !] la Bolla di Benedetto XII.

Ora sì, che, come dicono i Toscani, tutta l'acqua d' Arno non ci laverà . Ma passiamo avanti, perchè quest'altra Bolla è una nuova conferma della verità da noi sempre sostenuta , che l' elezione del Diffinitorio in questi tempi non ancora avea preso piede nella Religione Francescana . La storia di quest' altra Bolla è questa . *Fervebant* in quei tempi tuttavia le gare (che alla perfine scoppiarono, come tante volte abbiam detto , nella totale sciissura, e separazione dell' Ordine nelle due note Famiglie dei Conventuali , e degli Osservanti), tra quei , che credevano doversi seguire la Regola di S. Francesco con quella mitigazione , che già aveva ricevuta , ed andava da giorno in giorno ricevendo (1); e gli altri , che sempre più si studiavano di riportarsi alla rigida litterale istituzione primitiva dell' Ordine Francescano (tuttochè v' era stato chi avea detto , che quella appena addattar si potea ad un S. Francesco , od a suoi simili [2]): e coloro , che allora di questo secondo sentimento erano , per lo più cercavano avere a posta loro de' Conventi , dove ritirarsi , e la rigida , e primiera osservanza professare (3) . Or appunto non pochi di questi pretesero allora di avere per loro in Francia cinque Conventi, e gli ottennero coll' autorità, ed ap-

pro-

(1) Wading. *Annal. in tom. 7 passim.*

(2) *Dum . . . persuadere vellet Fratribus* (Fra Elia) *non adeo ad unguem, neque ad litteram observabilem esse normam vivendi a Sancto Francisco traditam*, NISI AB HOMINIBUS SUI SIMILIBUS, ET DEO PROXIMIS, *præcipuos contra se concitavit.* Wading. *ad annum* 1230 *n.* 8.

(3) Wading. *Annal. loc. cit.*

provazione di Clemente VI : ed in queſti Conventi, ch' erano della Provincia detta *di S. Franceſco*, diſſe Clemente VI, che il Provinciale avrebbe appreſſo deſtinat' i Guardiani, prendendogli però dai ſteſſi Religioſi Oſſervanti, in quei Conventi dimoranti: *quodve Miniſter idem de ſingulis idoneis Guardianis, ac Fratribus eorundem locorum, eiſdem dictorum ſingulorum locorum Fratribus providere, quotiens caſus opportunitatis exegerit, teneatur* [1].

Dal non preſcriverſi in queſto luogo l' elezione Conventuale, trarre ne volle il P. Eſprovinciale diligentiſſimo, che tal'elezione era ſtata da Clemente VI abolita. Ma ſe neppure parlò in queſta Bolla il Papa dell'elezione Deffinitoriale, ma appena al ſolo Provinciale la diede; dovrà confeſſarſi, che queſta Bolla ſia un coltello a due tagli, perchè nemmeno prova, che il Papa ſtaſſe già nell' idea di aver rimeſſa in piedi l' elezione del Diffinitorio.

Ma ſotto ſua cenſura, che bagattelle non ſon queſte? Chi non ſa, che ne' Conventi di Ritiro, e dove la pura, e ſtretta oſſervanza della Regola ſi profeſſa, in ogni tempo non ſi è badato ad altro dai Religioſi in tai Conventi, diciam così, appiattati, che a non avere menoma occaſione di diſtrazione? Per queſto motivo in quei Conventi l' elezione de' Guardiani non ſi volle laſciare alle famiglie, ma dar ſi volle al ſolo Provinciale, ſiccome anche oggi in queſti ſteſſi Conventi intorno alle elezioni de' Superiori vi ſono regole, e conſuetudini ſpeciali. Il fare di pochi Religioſi, i quali *ſectantur perfectionem*, non è da recarſi ad eſempio colla moltitudine, e colla Religione generale. Dun-

[1] *Apud* Wading. *in ann.* 1350.

que laſciando queſte fraſcherie, e mendicati, e ſcotiſtici argomenti da parte, ſeguitiamo a vedere coſa di nuovo ci dice il P. Eſprovinciale noſtro, per vedere ſe rinveniſſimo qualche oſſervazione di maggiore rimarco.

Si diſcorre delle Farinerie, come quelle, che ci confermano maggiormente, che la Bolla di Benedetto XII non fu mai da Clemente VI rivocata.

VIa ſu veniamo alla fine alle Farinerie, che coſtituiſcono altro importante argomento di queſto ſecondo periodo.

Nel 1354 ſi tenne in Aſſiſi il Capitolo Generale, nel quale *decretum fuit*, come già ſi è notato, *ut obſervarentur Conſtitutiones S. Bonaventuræ in duodecim Capita diſtinctæ, additis quibuſdam, aliis remotis in multis Comitiis* [1]: e perchè ſtabilito fu ciò per le premure del Generale dell' Ordine Guglielmo Farinerio (2), queſte tali Co-

(1) Wading. *Annal. Ord. Minor. ad ann.* 1354 *n.* 9.

[2] Di queſto Generale, che poi fu Cardinale, fa un elogio l'Autore della *Storia dello ſtabilimento de' Mendicanti &c.* più volte di ſopra citato. Eccolo *cap.* 11. *in fin.*: *Finalmente queſta lunga, e particolar quiſtione* (parla della gara tra i Spirituali, ed i Mitigati Franceſcani), *dopo aver cagionate molte agitazioni nella Chieſa per lo ſpazio di* 50 *anni, fu ſopita ſotto il Pontificato d' Innocenzo VI coll' eſtinzione di una picciola Congregazione di Minori, formata da Frate Gentile da Spoleto, i quali rientrarono ſotto l' Ubbedienza de' Superiori, ſenza alcun biſogno di uſar violenza a quelli, che avevano abbracciata cotesta Riforma*; *eſſendoſi* GUGLIELMO FARINIER, *allor Generale dell' Ordine*, E CERTAMENTE RISPETTABILISSIMO PER QUESTO FATTO, *formalmente oppoſto in un Capitolo Generale al grido unanime de' Frati, i quali volevano, che ſi procedeſſe contro di eſſi, come appunto contro i Frati della Provincia di Narbona, che erano ſtati bruciati in Marſeglia.*

Coſtituzioni, tuttocchè niente conteneſſero di proprio ſtabilimento dello ſteſſo Farinerio; *Conſtitutiones Farineriæ ſunt appellatæ*.

Or di queſte Coſtituzioni ſi era fatto uſo per dimoſtrare, che giacchè tra le coſe, che in eſſe aggiunte vennero alle originarie Coſtituzioni di S. Bonaventura, vi ſi leggevano ſtabilimenti, ne' quali ſi fa parola della Bolle di Benedetto XII; ciò faceva venire ſempre più in cognizione, che quella tal Bolla non era ſtata mai da Clemente VI rivocata [1].

E' diſpiaciuto anche ciò al P. Eſprovinciale: onde ha cercato di dire, che quantunque tutta la Bolla di Benedetto XII foſse ſtata da Clemente VI rivocata; queſto però non potea mai impedire, che alcun particolare ſtabilimento ſenſatiſſimo di eſſa (confeſſando fin anche, che di ſimil fatta pur quella Bolla ne contenne parecchi) non foſse reſtato in piedi nella Religione Franceſcana, e ſi aveſse dovuto in appreſso allegare: e perciò, che di queſti ſentir ſi doveſſe, che ragionaſſero le Farinerie, quando facevano di Benedetto XII parola.

Ma ſe foſse ſtato vero, che tutta la Bolla di Benedetto XII foſse ſtata abolita, quei tali ſtabilimenti ſenſati, che poſteriormente ſarebbero reſtati ancora in piedi nella Religione, non mai a Benedetto XII ſi ſarebbero attribuiti, ma come lodevoli Conſuetudini dell' Or-

(1) Quì il noſtro P. Eſprovinciale, a cui piacciono oltre modo i paragoni, ci reca l'eſempio di quei Concilii, che nella Chieſa non ſono ſtati riconoſciuti, e per Conciliaboli avuti ſi ſono dicendoci che tuttavia di queſti alcuni Canoni ſenſati la Chieſa non ha mai ſdegnato di ſeguire. Niuno gli negherà ciò: ſolo ſi deſidera di ſapere da lui, quando poi la Chieſa tai Canoni ha citati, ſe gli abbia citati come parto del Conciliabolo?

dine, si sarebbero considerati: e passati poi nella Compilazione Farineriana, da quell' ora in poi, come Costituzioni Farinerie, si sarebbero avuti (1).

Di ciò un luminoso esempio a noi ne somministra la storia delle leggi Romane. Con la cacciata de' Re dannata venne tutta la Regia Legislazione: nondimeno molti di que' stabilimenti, come sapientissimi, non poteva il popolo Romano non ritenere: gli ritenne, non più però come leggi Regie, ma come proprie, e peculiari consuetudini (2). Così in Francia (per venire a cose più vicine, ed a cose più analoghe alla materia nostra, la quale è tutta Ecclesiastica) rispetto alle Decretali non si riconosce l' autorità di quel Papa, che publicolle, per le note discordie, che ebbe Bonifacio VIII con Filippo il Bello (3): e ne i Protestanti, che sottrassero bentosto la loro obbedienza al Corpo del Diritto Canonico, che pubblicamente fu anche fatto bruciare da Martin Lutero in Wittimberga (4), questa Legislazione nemmeno esser dovrebbe più riconosciuta: con tutto ciò ed in Francia moltissimi degli migliori stabilimenti contenuti nel VI delle Decretali sono venerati; e presso de' Protestanti una gran parte del Diritto Canonico è ancora in osservanza (5): ma il tutto in questi luoghi, come private consuetudini.

Sicchè quando lo stabilimento di Benedetto XII, *quod libri fratrum decendentium ad eorum Conventus libere revertantur* [6], nella Religione Francescana avesse

---

[1] *Leg. 26 ff. de legib. Sct., & long. consuet.*
[2] Heinecc. *Histor. Juris Civil. Rem. lib.* 1, §. 15.
(3) Duaren. *præfat. in lib. de Sacris Ecclesiæ Minister.*
(4) Sleidanus *Commentar. de Statu Relig., & Reipubl. lib.* 2 *in fin.*
(5) Mastritk *Historia Juris Canon. in 6. Decretal.*
(6) Farinet. *Cap.* 3.

ſe avuto a reſtare, anche dopo dell' abolizione della Bolla di Benedetto XII, come un ſenſatiſſimo ſtabilimento, che da per ſe ſi ſoſteneva; nelle Farinerie non ſi ſarebbe mai lo ſteſſo ſtabilimento inſerito, in figura di una parte della Coſtituzione di Benedetto XII, ſiccome ſi fece, dicendoſi in eſſe *circa CONSTITUTIONEM PAPÆ BENEDICTI XII, quod libri decendentium fratrum &c.;* ma tal Coſtituzione ed inſino a quella ora avrebbe potuto valere, come una particolar conſuetudine dell' Ordine: e poi avrebbe avuto forza di ſtabilimento delle ſteſſe Farinerie, quando in eſſe foſſe nuovamente paſſata, e vi ſi foſſe inſerita. Del reſto a che perdere il tempo in queſta briga, quando noi abbiamo parole tali nella Compilazione delle Farinerie, le quali a lettere cubitali ci fanno conoſcere, che le Coſtituzioni Farinerie ſuppoſero, che la Bolla di Benedetto XII non foſſe ſtata mai rivocata, ma anzi, che allora coſtituiſſe quella Legislazione dell' Ordine Franceſcano, che veniſſe immediatamente dopo della Regola ſteſſa? *Ingreſſis Viſitatoribus locum viſitandum*, ſi ſcrive in un luogo di eſſe, *legant REGULAM, & CONSTITUTIONES DOMINI BENEDICTI PAPÆ XII, & GENERALES CONSTITUTIONES ORDINIS NOSTRI, quantum ipſis Viſitatoribus, pro ſuo viſitationis officio utiliter exequendo, viſum fuerit expedire* [1]: e nell' ultimo del Capitolo XI

(1) *Fariner. Cap.* 8. Il P. Eſprovinciale riflette all' *in quantum*, e con ciò crede avere la pruova, che alcuni capi della Bolla di Benedetto XII, e non tutta la Bolla, ſi credeva allora legge dell' Ordine. Ma s' è così, come l' *in quantum* è relativo anche alla Regola di S. Franceſco, l' argomento del P. Eſprovinciale conchiuderà, che anche la Regola ſi ſupponeva allora abo-

XI abbiamo: *deinde fiat collatio ſuper his*, parlandoſi del Capitolo Generale, *quæ de Provinciis ad Capitulum ſunt transmiſſa, & provideatur per Generalem Miniſtrum & Diffinitores de ſingulis, ut oportet, de correctione Corrigendorum, de ordinatione Ordinandorum, & PERQUIRATUR DILIGENTER QUALITER REGULA, ET STATUTA DOMINI PAPAE, & Generalis Capituli in ſingulis Provinciis fuerint cuſtodita* [1].

Vi può eſſer già ora più dubbio, che la Bolla di Benedetto XII non venne punto rivocata, e che in tempo delle Farineri ſi aveva queſta Bolla per una parte della Franceſcana Legislazione, quando veniva immediatamente annoverata dopo della Regola ſteſſa di S. Franceſco, *legant REGULAM, ET CONSTITUTIONES DOMINI BENEDICTI PAPÆ XII, ET GENERALES CONSTITUTIONES ORDINIS NOSTRI*, e quando vennero le Farinerie a preſcrivere, che ſi foſſe dai Viſitatori letto nel cominciare la lor viſita egualmente la Regola, che la Bolla di Benedet-

to

---

bolita. Forſe ſarà così: ed in queſta materia il ſentimento di un' Eſprovinciale, che ha governato per tanti anni una parte della Religione, deve ſenza alcun dubbio eſſere antepoſto a quello di laici, e ſeculari, come ſiamo noi, i quali avevamo avuto per vero, che l'*in quantum* ſpiegaſſe, che nelle viſite non s' iſtituiſce un rigido eſame ſopra dell' intera Regola, e Coſtituzioni dell' Ordine, ma ſopra di quelli capi della Regola, e Coſtituzioni ſolamente, ſopra di cui ſi crede avverarſi maggiore rilaſciatezza; e perciò, che le Farinerie aveſſero detto: *ingreſſis Viſitatoribus, legant Regulam, & Conſtitutiones Domini Benedicti Papæ XII, & Generales Conſtitutiones Ordinis noſtri, in quantum ipſis Viſitatoribus pro ſuæ viſitationis officio utiliter exequendo, viſum fuerit expedire.*

(1) Farinet. *Cap.* 1 *in Cronolog. pag.* 84.

to XII, e le Coſtituzioni dell' Ordine, cioè ſe ne foſſero letti que' capi, che avrebber creduto eſſi di dovere allora far leggere *pro ſuæ viſitationis officio utiliter exequendo*, cioè quei capi, dove ſi era commeſſa maggiore rilaſciatezza, e dove dovea più adoperarſi la viſita; come altresì, che nel Capitolo Generale *diligentur perquiri debebat*, ſe la Regola, e le Coſtituzioni *DOMINI PAPAE*, e quelle di quello ſteſſo Capitolo Generale, cioè le Farinerie, erano ſtate bene in ciaſcuna Provincia cuſtodite. E nel Capo IV verſo il fine anche ſi diſſe: *Item ordinatur, quod dictus Procurator poſt Miniſtros reſignet officium: & ibidem de ſua ideinitate, & ſufficientia, vel contrariis diſcutiatur. Et ſi maiori parti Capitoli viſum fuerit, quod negligenter, & inutiliter ſe habuerit in proſequendis Cauſis Ordinis, ſua reſignatio admittatur, & provideatur de alio, prout IN STATUTIS D. BENEDICTI PAPÆ XII PLENIUS CONTINETUR*. E queſto iſteſſo ſi può con infiniti altri graviſſimi argomenti egualmente confermare, che già ci contenteremo di accennare ſolamente.

IL P. Gubernatis, ed il P. Michelangelo da Napoli avendoſi preſa una lodevole cura di compilare iſtoricamente tutti i Statuti dell' Ordine, credettero, che in queſte loro Opere forſe il principal luogo aver doveſſe la Coſtituzione di Benedetto XII (1). Se mai queſta Coſtituzione foſſe ſtata in tutto rivocata da Clemente VI, eſſi non l' avrebbero ſicuramente nelle loro Opere inſerita, o per lo meno avvertita avrebbero cotal revoca, o ſia abrogazione. Eſſi all'incontro non ſo-

[1] *Cronologia* P. Michaelis Angeli a Neap. *pag.* 46, & Gubernatis *Orbis Seraphicus pag.* 26.

ſolamente interamente *ad verbum* traſcriſſero la Coſtituzione Benedettina, ma quel ch' è più, parola alcuna non fecero della preteſa revoca di Clemente VI. Sicchè ſe qualunque altra ragione mancaſſe, ſempre queſta ſola potrebbe eſſere ſufficientiſſima.

Ma vi è di più. Nel Capitolo tenuto dai Conventuali nel 1500 in Terni, Capitolo, che perchè ai noſtri Oſſervanti non appartiene, non ſarà da noi nella ſtoria, che teſſer dovremo nel ſeguente periodo, rapportato; non ſi fa altro, che parlare ſempre della Coſtituzione di Benedetto XII [1]. Di grazia ſi dica, ſarebbe accaduto ciò, ſe quella tal Coſtituzione, come ora ſi pretende, foſſe ſtata da Clemente VI rivocata? Dunque pare chiariſſimo, che la rivocazione ſia una bella favola: e tanto più in ciò confermar ci dovremo, quanto [ſi noti queſto, ch' è di ſomma importanza) fra i luoghi, in cui è citata la Bolla di Benedetto XII in tal Capitolo de' Conventuali del 1500, vi ſono appunto di quelli, che come ſcandaloſi, ſi ritrovano notati, e poſti in veduta dal noſtro P. Eſprovinciale; coſa, che maggiormente comprova, che la Bolla non portava ſeco quei capi di rilaſciatezza, che gli ſi ſono attribuiti [2].

Nem-

(1) E' impoſſibile a ſpiegarſi quante volte in queſto Capitolo ſi faccia parola della Bolla di Benedetto XII ſotto nome di *Coſtituzione*: il vero è, che *facit* nei ſtabilimenti di queſto Capitolo tal Bolla, come ſi ſuol dire, *utramque paginam*.

[2] Infra de' capi con i quali la Bolla di Benedetto XII aveva nell' Ordine, ſecondo il ſenſo del noſtro P. Eſprovinciale, introdotta rilaſciatezza, e guaſtamento di diſciplina; fuvvi, come ſi è veduto, quello di dover dormire generalmente i Frati nel comune dormitorio. Or queſto capo avrebbe dovuto eſſere il primo

Nemmeno però, per venire di ciò in cognizione, v' ha neceſſità di ricorrere al Capitolo de' Conventuali del 1500, giacchè in queſto ſteſso Capitolo di Aſſiſi del 1359, dove ſi coniarono le Farinerie per tutto l' Ordine, ſi ritrova di eſſerſi citata la Bolla di Benedetto XII in uno de' Capi dipintici con neri colori dal no-

mo ad eſſer proſcritto, ad eſſere anatemizato, ad eſſer *rivocato* [che è la voce prediletta del noſtro P. Eſprovinciale] da Clemente VI ſucceſſore di Benedetto, ad iſtanza dello zelantiſſimo Generale il P. Fortanerio Vaſſallo. Ma non fu così, perchè in queſto Capitolo de' Conventuali del 1500 ſu di tal propoſito ritroviamo ſcritto. *Præterea ſecundum Conſtitutionem Benedicti XII nullus habeat Cameras* A DORMITORIO COMUNI *ſeparatas, præter Generalem, & Provinciales. Miniſtros Poſſunt tamen ipſis Magiſtris, vel Patribus antiquis concedere Cameras ſic ſeparatas, ut in eis aliquando comedere valeant, ſi videbitur.* [*cap. VI, fol. 167, apud Gubern. c. 2. Tom. 3. Par. I. Orb. Seraph.*] Dunque la Bolla di Benedetto XII nel 1500, vale a dire 157 anni dopo della preteſa revoca di Clemente VI, era più che mai conſiderata, come una legge dell' Ordine *in ſua viridi obſervantia*, e tale anche ne' preteſi capi di rilaſciatezza. Ma il P. Eſprovinciale noſtro ſu di queſto articolo delle Camere ſeparate, guardando la preſente diſciplina, ed i nobili appartamenti, che appunto è ſolito d' abitarſi da PP. ſuoi pari, ebbe per capo degno di riprenſione lo ſtabilimento religioſiſſimo del S. Papa Benedetto XII. Non neghiamo, che poſteriormente ſi ſia in altra guiſa penſato, ed infatti nelle veridiche relazioni del dotto Eccleſiaſtico, l' Abate Pacicchelli, abbiamo, riferendo egli le coſe vedute da lui in Padova, anche queſte parole: *E nel Convento, ch' è appunto de' Minori Conventuali di S. Franceſco, Quarti pe' PP. Maeſtri più meritevoli di dieci, e quindici Camere bene arneſate, co' giardini, pergolati, e veduta ſulla Brenta* [Memorie de' viaggi per l' Europa Criſtiana *p. 3 lett. 74, pag.* 588]; ma non perciò dovea reputarſi degno di biaſimo quel Papa, che ne' principj della Religione avea per i Franceſcani voluto quello, ch' eſſo avea creduto opportuno per i ſteſſi ſuoi Cherici, e che generalmente s' era creduto uniforme, ed adattato all' Oſſervanza Monaſtica.

noſtro P. Eſprovinciale [1].

Si venga più ora a dire, che Clemente VI rivocò la Bolla di Benedetto XII, o *vivæ vocis oraculo*, o con altra Bolla, e che ſe queſt' altra Bolla ora non ſi rinvenga, nulla ciò importi, perchè può eſservi ſtata una ſcrittura, ancorchè non ſi abbia più; ſicrome non ſi niega, che ſianvi ſtati quegli altri libri, che ſi enunciano ne' libri Santi, quantunque a noi non ſi ſiano conſervati?

Oh

[1] Se mai vi fu capo tra quelli, che con tanta diligenza ſcelſe il P. Eſprovinciale per accuſare la veneranda memoria di Benedetto XII [forſe però *citra pœnam ſanguinis*, com' Eccleſiaſtico], che potea dare qualche ombra, fu il capo 22, che porta il titolo *de donis, & legatis factis Patribus*, perchè potea in qualche maniera parere, che il rendere in qualunque ſi ſia modo capaci i Franceſcani di legati, foſſe ſtata una ferita acerbiſſima fatta alla loro altiſſima povertà. Ma le Farinerie tuttavia ritennero queſto ſtabilimento. *Item Fratres*, ſi dice in eſſe, per regolare meglio quello, che ſi ritrovava nell' Ordine ſopra di ciò diſpoſto colla Coſtituzione di Benedetto XII), *nullam litteram, ac inſtrumentum confici permittant, in quibus proteſtentur ſe pecuniam recepiſſe: ſufficiat tamen dicere, fore tantam quantitatem pecuniæ datam, vel* LEGATAM *pro ſua neceſſitate, vel utilitate, & ab aliqua perſona eſſe acceptam, & ſibi plenarie ſatisfactam:* e per far conoſcere le Farinerie, che queſte parole riguardavano uno de' capi della Bolla di Benedetto XII; come immediatamente ſoggiunſero l'altro riſpetto ai libri, ch' era un' altro capo della ſteſſa Coſtituzione di Benedetto XII, così nel paſſare a queſto altro punto, adoperarono la voce QUOQUE, dicendo immediatamente dopo dell'*& ſibi plenarie ſatisfactum*: *Circa Conſtitutionem* QUOQUE BENEDICTI PAPÆ XII, *in caſu, quo vult, quod libri Fratrum decedentium ad eorum Conventus libere revertantur &c.*: e queſta è la Bolla di Benedetto XII, e queſti ſono i capi di rilaſciatezza, e di curruttela, che dopo 450 anni, analizandola, e filtrandola, era riuſcito nell' ozio del Chioſtro di ſcovrirvi, al noſtro P. Eſprovinciale.

Oh che argomenti, oh che raziocinii, oh che diſcorſi! Come, la Religione, che aveva la Bolla di Benedetto XII in quella maniera ſolenne, che abbiam veduta, nota già, e pubblicata in tutto l'Orbe Franceſcano; ſi contentava poi della revoca, che verbalmente il ſolo Papa ne avrebbe fatta, trattando privatamente, *ſolutis Comitiis*, col Generale Farinerio? E cotesto Generale come poi avrebbe giuſtificato tal fatto coll' Orbe Cattolico, e con tutta la ſua vaſtiſſima, ed in que' tempi tumultuantiſſima Religione? Si ricordi il P. Eiprovinciale del rimprovero piacevole, che le Croniche dalla ſua Religione rapportano, che Onorio III fece a S. Franceſco, da *Semplicione* prendendolo, e laſciandolo, quando ſi avvide, che queſto innocentiſſimo Santo, nell' avere la riposta affermativa del Papa ſulla ſua richieſta dell' Indulgenza Porziuncula, ſenza brigarſi d' altro, credendo, che già aveſſe il tutto aſſicurato, ſi partiva da lui, per potere la lieta novella ai ſuoi Religioſi recare: imperciochè il Papa il richiamo, e gli volle far conoſcere, che ſe non aveva il Diploma Pontificio della conceſſione, non ſarebbe ſtato da alcun creduto, e così nulla avrebbe conſeguito [1]. E pure trattavaſi in que' tempi d' un S. Franceſco, l' Appoſtolo allora dell' Italia; e diſcorrevaſi d' una ſemplice indulgenza, materia, in cui la fede và quanto la verità, e più! E poi Farinerio Vaſ-

(1) *Revocato itaque B. Franciſco, dixit*, il Papa Onorio III nel 1221: *ecce concedimus ex nunc, quod quicumque venerit, & intraverit Eccleſiam, pro qua poſtulas, rite confeſſus, & contritus, liberetur ab omni culpa, & pœna . . . . . Cumque Beatus Franciſcus humiliter inclinato capite regrederetur, Dominus Papa hoc videns, vocavit eum, & ait:* QUO VADIS SIMPLICIANE: QUID CERTI DEFERS *de tua indulgentia?* Wadingus *anno* 1321 *n.* 22.

Vaſſallo, uomo grande, uomo avveduto, uomo ai raggiri delle Corti aſſuefatto (1), contentar ſi voleva ſu di una materia, che avrebbe intereſſati *ſingulos*, *uti ſingulos*, cioè tutti gl' Individui della ſua Religione, della ſemplice verbale dichiarazione Pontificia? E ſi può creder ciò? Ed il Papa anche, per una riverenza al ſuo immediato anteceſſore, e degno anteceſſore, l' averebbe mai fatto, ancorchè ne foſſe ſtato richieſto? Che poi la Bolla di Clemente VI v' avrebbe potuto ancor eſſere, tuttocchè ora non ſi abbia, ſiccome è da averſi per fermo, che furonvi quegli altri libri, dei quali ne' libri Santi ſi fa parola, quantunque oggi non eſiſtano; ſi riſponde, che laſciando da parte, che il paragone è impropriiſſimo, perciocchè ſi vuole da fede Divina a fede umana tirare la conſeguenza; queſto, qual mai ſia, argomento potrebbe valere laddove mentovata ancor veniſſe la Bolla di Clemente VI, e mentovata da coloro, cui ſi poteſſe, e ſi doveſſe preſtar tutta la fede. Ma quando di tal Bolla *verbum nullum* preſſo di qualſiſia Scrittore, e nemmeno preſſo di quei ſteſſi inculti Croniſti, i quali bevono groſſo in ogni occaſione, onde ſono ſempre alquanto ſuſpetti appo la gente avveduta; come più ſi vuole di tal Bolla ragionare, e dire, che ſia da credere, che ſtata vi foſſe, ancorchè a noi non ſi ſia tramandata; appunto come (ecco il bizzarro paragone) ne' libri Santi, cioè in que' libri dove anche nella Vulgata, ſecondo l'ultima definizione del Concilio di Trento [2], tutto è dettato dallo Spirito Santo, altri libri ſon mentovati, che oggi tuttavia non eſiſtono?

Ma

(1) Wading. *Annal. ann.* 1333 *n.* 19.
(2) Concil. Trident. *Sepion.* 4.

Ma lasciando ormai questo punto da parte dell'abolizione favolosa della Bolla di Benedetto XII, fatta da Clemente VI, veniamo più tosto a vedere cosa nelle Farinerie abbiamo intorno all' elezione de' Guardiani.

IN quel tempo, che quel luogo delle Farinerie: *Fratres NON RELEVENTUR ad officia Ordinis, nisi per Provincialem Ministrum in Provinciali Capitulo de consensu Provincialis Capituli, vel majoris partis ejusdem* [1], si era inteso per parte de' PP. Dominanti (giacchè questo luogo dai Dominanti in loro prò, e non già dai PP. sudditi in su'l principio fu allegato) per un luogo, dove si parlasse delle elezioni ordinarie de' Guardiani; e per un luogo, quel ch' è più, tratto dalle antiche Costituzioni Narbonesi, o sia di S. Bonaventura, rinnovate da Guglielmo Farinerio: si era risposto allora da' PP. sudditi, da' PP. oppressi, dai nostri Clienti, che questo luogo giovar non potesse affatto all' impresa di dare le elezioni al Diffinitorio: giacchè quivi non si diceva *Fratres non releventur ad officia Ordinis, nisi per Provincialem Ministrum* ***DE CONSENSU DEFINITORII***, *vel majoris partis ejusdem;* ma ***DE CONSENSU CAPITULI***, *vel majoris partis ejusdem*, cosa assai diversa, essendovi grandissima differenza tra Capitolo, e Diffinitorio. Oggi però, che il P. Esprovinciale favorisce molto più i poveri nostri Clienti, perchè si è messo di proposito a sostenere, che non solamente questo luogo non sia affatto di S. Bonaventura; ma che appena favelli di rimettere in piedi quei Religiosi, che essendo già Officiali dell' Ordine, per delitti erano stati o sospesi, o deposti: gli

(1) Fariner. *Cap. 7 pag. 74 col. 1 Cronologiæ.*

ſiamo molto più tenuti, perciocchè con ciò ſi vede, che queſto luogo non debba punto entrare nella preſente controverſia, e nell' eſame attuale.

Dunque nelle Farinerie non v' ha coſa nè per l' una, nè per l' altra parte riſpetto all' articolo delle elezioni. Queſto che vuol dire? Forſe, che non ſi eleggevano i Guardiani allora? Queſta conſeguenza ſarebbe ridicola egualmente, che quella di quell' Antiquario, che non ritrovando il camino in una Caſa diruta, invece d'indagare ſe il tempo l' aveva diſtrutto, o altra ragione ſomigliante, ſi miſe a ſpacciare, come per una grande ſcoperta da lui fatta, che gli antichi non mangiaſſer cucinato [1]. Più toſto ſi dovrà conchiudere, che allora riſpetto a queſte elezioni ſi viveva cogli Statuti di Benedetto XII, ancorchè forſe Clemente VI, rinnovandogli, gli avea rinnovati ſecondo l' antica conſuetudine dell' Ordine: e perciò che intorno alle elezioni de' locali Superiori non ſi credettero in quel tempo le Farinerie obbligate a fare altro Statuto.

Del reſto pare, che in queſte Coſtituzioni ſi abbia ancora tanto da poter ſupporre, che a' Diffinitori non fu data allora l' elezione de' Guardiani, perchè delle facoltà de' Diffinitori parlandoſi, queſta, che ſarebbe ſtata la maggiore, ſi omette, e traſcura (2).

COn le Farinerie, delle quali ſufficientemente abbiamo diſcorſo, poſſiamo dar termine al ſecondo periodo della noſtra iſtorica narrazione, imperciocchè quantunque queſto ſecondo periodo, che comincia dalla Bolla di Benedetto XII, teminar dovrebbe, ſecondo la noſtra

[1] Licheſtein *Joci feſtivi, centur. 6 cap. 9 de re culinaria.*
[2] *Farinar. paſſim.*

ſtra partizione de' tempi, nel 1443, quando, come vedremo, ſi ſviluppò veramente la Famiglia degli Oſſervanti dagli Conventuali, infra de' quali inſino a quell' ora era ſtata tal Famiglia per la maggior parte meſcolata, e confuſa, o come meglio piaccia di dire, appiattata, e combattuta: pur tuttavia per tutto queſto altro tempo, cioè dalle Farine ie inſino al detto anno 1443 (che quaſi compone il corſo di un altro ſecolo), niente abbiamo ſu le Memorie dell' Ordine da oſservare; argomento certiſſimo, che o la Bolla di Benedetto XII venne ſempre con ſomma pace circa l' elezione de' Guardiani litteralmente frattanto oſſervata; o che ſeguita fu con quiete quella rinnovazione, che di tal Bolla ſu di un tale articolo ſi vuole, che fatt' aveſſe Clemente VI, per rimettere in piedi non già la ideata Coſtituzione di Gregorio IX, che non vi fu mai nel Mondo ſu le ordinarie elezioni; ma l' antica Conſuetudine dell' Ordine, la qual' era, che Conventualmente ſi foſſe fatta l' elezione de' Guardiani, *ſecundum formam Canonicam*, e ſenza di quelle rigoroſe preciſioni, che poi ci aveva aggiunte Benedetto XII, per non far paſsare il giorno deſtinato all' elezione, e per dover avere il voto i ſoli Frati, che foſſero *in Sacris*, e di anni 25, e coſe ſimili. Ma a dir vero la ſola Coſtituzione di Papa Benedetto XII aveva dovuto reſtare in piedi, sì perche le Farinerie la ſuppongono *in viridi obſervantia* (1);

[1] Ci ſovviene un altro luogo delle Farinerie, che dimoſtra ben anche ſupporſi in piedi la Coſtituzione di Benedetto XII. Eccolo: *Item Ordinamus quod dictus Procurator immediate poſt Miniſtros reſignet officium . . . . . & ſi majori parti Capituli viſum fuerit, quod negligenter, & inutiliter ſe habuerit in proſequendis*

e sì ancora perchè non è mai immaginabile, che un privato reſcritto di Clemente VI, dato fuori a petizione del Generale Miniſtro [*diſſolutis Comitiis*], aveſſe potuto quella Compilazione di Statuti abolire, che formava già la parte più eſſenziale della ricevuta Legislazione Franceſcana in tutto l'Ordine de' Frati Minori [1].

PE-

---

dis Cauſis Ordinis, ejus reſignatio admittatur, & provideatur de alio, PRO UT IN STATUTIS DOMINI BENEDICTI PAPÆ XII PLENIUS CONTINETUR. Cap. 2 in fin.

(1) Ma il P. Eſprovinciale dirà, che vi reſti ancora un'altro ſuo argomento ſenza riſpoſta: e queſto ſia, che ſebbene Benedetto XII aveſſe proibito a' Franceſcani il mangiar carne; tuttavia le Farinerie ciò particolarmente permiſero. Che ne vuole da ciò dedurre il P. Eſprovinciale? La conſeguenza regolare ſarebbe queſta, che le Farinerie volendo permettere ai Religioſi Franceſcani il mangiar carne, dovettero preſcriverlo, per derogare con ciò alla Bolla di Benedetto XII, giacchè ſtando in piedi quello ſtabilimento, l'uſo della carne era proibito a' Religioſi. Altrimenti, giacchè, ſiccome dice il P. Eſprovinciale, la Religione Franceſcana da niun' altro fonte ripeteva la proibizione di mangiar carne, a che impegnarſi le Farinerie a permetterlo? Ma con tutto ciò ſi vale di queſto fatto il P. Eſprovinciale, quaſi per un' argomento certo (in virtù di una nuova Logica, da niun' altro fin' ora appreſa), per dimoſtrare, che la Bolla di Benedetto XII venne derogata immediatamente nella Religione. Noi laſciandolo quietamente, e pacificamente eſercitare in queſti, e ſimili argomenti, come quelli, da' quali niun danno ci viene; ſtimiamo ſoltanto notare per iſpiega, e dilucidazione di queſto ſtabilimento delle Farinerie, che eſſendovi tra il 1336, epoca della Bolla di Benedetto XII, ed il 1354, anno, in cui emanate furono le Farinerie, ſtato quel celebre, e memorando contagio, di cui tanto bene ſcriſſe Giovanni Boccaccio; doveva per neceſſità queſto contagio fare sì, che ſi foſſe nella Religione Franceſcana dall'antico rigore uſcito. Imperciocchè tra le coſe, che

di

PERIODO III.

Storia delle elezioni de' Guardiani dalla separazione degli Offervanti dai Conventuali, infino a quel punto, quando ſi videro ſtabilite le elezioni, che ſi facevan dal finto Diffinitorio.

INfino ad ora, ſe ſi vuol confeſſare il vero, per la ſola elezione Conventuale nell' Ordine Franceſcano abbiam veduto rinvenirſi una legge chiara, ed eſpreſſa, che la determini; coſa, che per l'elezione Diffinito-

di queſto contagio ferociſſimo riferiſce S. Antonino Arciveſcovo di Firenze, una è queſta: *Conventus Religioſorum copioſi in Civitate fere evacuati ſunt, & tunc, ut dicitur, cæperunt* RELIGIONES MENDICANTIUM, *quæ fervebant in Eccleſia Dei*, RELAXARI, ET TEPESCERE, *tunc deficientibus in eis ex morbo plurimis Patribus, & notabilibus Viris, qui eas doctrina, & exemplis ſuſtentabant; ex cauſa, ſcilicet tot & talium infirmitatum:* RELAXATO RIGORE IN CIBO, *& aliis, ceſſante peſte*, RIGOR ILLE REPARARI NON VALUIT *ex* TEPEDITATE SUPERVENIENTIUM, *tam* PRÆSIDENTIUM, *quam* SUBDITORUM (Antonin. *Hiſtor.*). Dunque la coſa va così, e parliamo coll' autorità d'un Religioſo, e d'un Religioſo ancor Mendicante. Benedetto XII nel 1336 proibì l' uſo della carne, e ciò naturalmente, perchè l' Ordine Franceſcano nacque ancora con queſta proibizione, eſsendo ſtata queſta proibizione legge comune Monaſtica, come di ſopra ſi è detto. Nel 1348 quel flagello crudeliſſimo della peſte, che allora vi fu, e che fece quel-

riale affatto non si è finora incontrata, nè s' incontrerà nell' avvenire: vale a dire infino a tanto

---

quella tale memoranda strage, onde tolse quasi dal Mondo conosciuto un terzo de' viventi; fece sì, che allora *pelexato rigore* IN CIBO, *& aliis*, si fusse cercato, al meglio che si potette da quei, che quel flagello scamparono, di conservare la vita. Quindi, *cessante peste*, perchè *rigor ille reparari non valuit, ex tepiditate supervenientium, tam* PRÆSIDENTIUM, *quam* SUBDITORUM, la legge si dovette adattare alla rilasciatezza già ricevuta, tanto da' Capi, quanto da' Sudditi, e così le Farinerie nel 1354, cioè appena sei anni dopo, dovettero l' uso di mangiar carne permettere. Da questo discorso vede il P. Esprovinciale, che per intendere le Farinerie nell' articolo di mangiar carne, era cosa meno spedita, di quel che da lui si era figurato. Nè ci stia più a dire, che i Francescani nacquero colla legge di mangiare qualunque cosa. Impercioechè questo è vero soltanto rispetto agli Itineranti, cioè a coloro, che figurò il Santo glorioſiſſimo, che sarebbero andati or quà, or là predicando, ed appostolizando, e per costesti soltanto, disse egli, che dovendo far la vita Appostolica, dovevano, secondo l' Evangelio, mangiare di qualunque cosa loro si sarebbe apprestata: ed in fatti così praticarono essi, e così comparvero in Inghilterra, quando gli vide Matteo Parisiense, il quale perciò aveva scritto: *Diebus autem Dominicis, & Festivis de suis habitaculis exeuntes prædicaverunt in Ecclesiis Parochialibus Evangelium Verbi*, EDENTES, ET BIBENTES, QUÆ APUD ILLOS ERANT, *quibus officium Prædicationis impendebant*: Matthæus Paris *loc. sup. cit.*, ed un' altro Autore coetaneo aveva detto: *non habent Monasteria, vel Ecclesias* (si vegga quanto è vero quel, che considerammo di sopra, che ne' primi tempi non vi poteva esser vera idea d' elezione di Guardiani di Conventi nelle Famiglie Francescane); *non agros, vel vineas, vel animalia; non domos, vel alias possessiones; neque ubi caput reclinent. Non utuntur pallibus, neque lineis, sed tantummodo tunicis laneis capuciatis; non cappis, vel paliis, vel cucullis; neque aliis prorsus induuntur vestimentis. Si quis* EOS AD PRANDIUM VOCAVERIT, MANDUCANT, ET BIBUNT, QUÆ APUD ILLOS SUNT: Jacob. a Vitriac. *loc. sup. cit.*, e co-

to, che l' Ordine Franceſcano non fu ancor diviſo, e gli Oſſervanti, ed i Conventuali coſtituirono ſempre un ſol Corpo ſotto d' uno ſteſſo Duce, e che unitamente ne' medeſimi Capitoli Generali ſi radunavano; la ſola elezione Conventuale ritroviamo aver riportata una legge chiara, ed eſpreſſa, che l' aveſſe autorizzata. Al preſente dobbiamo far paſſaggio ad eſaminare le ſole leggi degli Oſſervanti, quando a dividerſi giunſero dai Conventuali, per conoſcerſi ſe quivi ſi ritrovi ſempre l'elezione nelle mani del Diffinitorio, come il P. Eſprovinciale ſoſtiene, o ſe le Famiglie in ſul principio, e per lunga pezza l' aveſſero ancora avuta, ſecondo la già oggimai univerſalmente ricevuta ſentenza. Queſto dunque è il luogo, dove ſpecialmente viene in eſame il celeberrimo NON MAI del noſtro P. Eſprovinciale.

LA Regola di S. Franceſco, che alla ſomma perfezione Evangelica tendeva, e la condotta eſtraordinaria di queſto Santo, e ſingolariſſimo uomo, non potea non pro-

e così diportoſſi lo ſteſso S. Franceſco in que' pochi anni della ſua ammirabile vita, dopo dell'Iſtituzione della ſua Religione. Ma non mai parlò il Santo del cibo, che s' avrebbe avuto ad uſare da' ſuoi Frati ne' Conventi già fiſſi, e ſituati. In queſto naturalmente volle riportarſi alla Regola comune Monaſtica, che proibiva l'uſo della carne, coſa, che poi ſtimò di ſpiegare Benedetto XII nella ſua Coſtituzione, e tale ſpiega ſtarebbe ancora probabilmente in oſſervanza, ſe il contagio del 1348 non aveſſe dovuto produrre per neceſſità cambiamento di diſciplina. Ed a queſto ſiſtema non ſi oppone, ciò, che di Fra Elia ſta ſcritto, che l' Angiolo ſu di tale articolo il correſſe (ecco, che Fra Elia riconobbe queſta legge nella ſua Religione!) perchè le parole dell' Angiolo furono parole, che riguardavano ſempre gli Itineranti. Wading., & Lipſin *Vita S. Franc., in Fratre Elia.*

produrre, che infra de' Suoi infin dal principio ſi foſſe ſubito ſvegliata quella diſtinzione, che poi ſpiegata, e ſviluppata fu colle voci di *Frati dell' Oſſervanza*, e *Frati Conventuali* [1]: E quantunque i primi valentuomini, che coteſta ſciſſura ſcopersero in un Ordine, che parea, che avrebbe dovuto essere l' edificazione, e la converſione di tutto il Mondo; avrebber voluto tal temperamento ritrovare nella Regola, onde tutti egualmente nella ſteſſa guiſa, che la profeſſavano, l' aveſſer potuto oſservare (2): nondimeno però vani furono coteſti pii sforzi, e coteſte ſante intenzioni: dappoichè gli Oſservanti, che credevano non poterſi la Regola in alcuna maniera toccare, a tai partiti non vollero mai condiſcendere; e gli altri, che nello ſtretto ſuo ſenſo la reputarono quali ineſeguibile, amarono più toſto di conſervarla con quella epichea, colla quale o i loro proprj poſteriori Statuti, o anche gli indulti Pontificj, ch' era loro riuſcito d' ottenere, gliel' avean temperata (3). Ma quanto queſto coſtò d' inquietitudine, di detrimento, e di diſagio ai miſeri Oſservanti, penna umana difficilmente potrà ſpiegare: infiniti di loro furon vittime di queſto ſteſſo ſanto loro propoſito, e ſervirono fin anche di tragico, ed amaro ſpettacolo in varie regioni del Criſtianeſimo [4], talchè i France-

ca-

---

(1) Moshem. *Inſtit. Hiſtor. Eccleſiaſt. loc. cit.*

[2] Con ciò ſcuſava tutte le ſue leggiere novità Fra Elia, uomo, che ſe per avventura in ogn' altro tempo, fuor che ne' primi veri fervori della Religione, ſi foſſe ritrovato, avrebbe laſciato fama di zelantiſſimo. *Videſis* Lipſin *vita S. Franciſci part.* 3 *de Frate Elia.*

[3] Moshem., Rainal., & Wading. *locc. citt.*

[4] Fra i pregj de' coetanei Sovrani Angioini di Napoli, ed

cani Oſservanti pare, che in queſto articolo poteſsero cogli ſteſſi primi Criſtiani gloriarſi, che il lor Sangue foſſe ſeme copioſiſſimo, onde multiplicati vieppiù ſi foſſero i loro Confratelli, e ſucceſsori [1].

Ne' tempi veramente del Concilio di Coſtanza queſta diſtinzione ſi può dire realmente, che foſſe ſtata nella Chieſa riconoſciuta, almeno per alcune contrade vaſtiſſime del Cattolicismo, dove ſi vide permeſſo agli Oſservanti di poterſi i loro Superiori creare (2). E perchè dopo del Concilio di Coſtanza coteſti Religioſi cominciarono ad avere infra di loro uomini illuſtriſſimi, e chiariſſimi per ſantità, e per dottrina, e quel ch'è più, per zelo, ed attività nella promozione de' vantaggj della Criſtianità: e queſti tali s' impiegarono a tutto potere contemporaneamente nell'emmendazione dei depravati coſtumi dei Cattolici colla lor predicazione, eſſendo eſſi i principali Predicatori, che la Chieſa Romana, e ſpecialmente l' Italia, aveſſe in quella età avuti; nella confutazione delle ereſie colle lor diſpute, e con i loro libri contra gli Eretici; ed in ſoſtenere i Pon-

---

ed Aragoneſi di Sicilia non ſarà mai l'ultimo quello di avere in quei *ſconcertati tempi*, per valerci di una giudizioſa, ed eſpreſſiva fraſe, che in caſi ſimili adopera il Muratori, dichiarato a bandiera ſpiegata la lor protezione per queſti infelici perſequitati. Ed è degno di gran rifleſſione, che nel mentre ardevano viviſſime guerre, ed emulazioni implacabili tra queſti Principi di genio, di nazione, è d'intereſſi dimetralmente contrarj; in ciò ſolamente furono con ſomma coſtanza in tutto e per tutto concordi.

(1) Moshemius *Elementa Hiſtoriæ Eccleſiaſt.*, Storia *degli Ordini Mondicanti*, Wading., & Rainald. *Continuat. Baronii. locc. citt.*

(2) Tutte queſte coſe poſſonſi ampiamente vedere preſſo il *Wadingo* dall'anno 1400. in poi.

i Pontefici Romani nelle conteſe ſurte tra i PP. del Concilio di Batilea, ed Eugenio IV in quella ſteſsa ſtagione [1]: da ciò ne venne, che per si fatti loro ſingolariſſimi meriti la Chieſa Romana conobbe alla perfine in quella età medeſima, che ſi dovean pure proteggere, e favorire coteſti valoroſi Campioni del Criſtianeſimo, ed il loro particolare Religioſo Iſtituto, che gli produceva: ed allora più entrò in queſto generoſiſſimo impegno la Santa Sede, quando nel tempo ſteſſo ſi ſcoperſero quegli altri loro ſegnalati ſervigj, che egualmente nel tempo medeſimo alla Cauſa dell' allora traballante Criſtianità con zelo ineſplicabile preſtavano; ſervigj, onde ſopra di tutt' i Religioſi, che infino allora vi erano ſtati, ed in quel tempo vi erano, eſſi ſi diſtinſero. Imperciocchè in quell' età conoſcendoſi, che ſe il Turco arrivava a ſuperare l'Ungheria, unica principale barriera del Criſtianeſimo, *de Chriſtianitate jam actum eſset*; gli più prodi tra i noſtri Franceſcani Oſſervanti in quella addolorata, e tremante Regione ſi fiſſarono, e quivi or colla voce predicando, eſortando, ed incoraggiando; ed or quaſi anche colla mano (oh zelo maravigliosiſſimo, e da dover eſſer ſempre preſſo de' grati Criſtiani conſiderato, e ricordato per un merito ſegnalariſſimo di queſt' Ordine Religioſo!) eſſi ſteſſi nella miſchia immergendoſi, e cogli altri valoroſi Duci, e Soldati Criſtiani per la fede di Gesù Criſto pugnando: furono forſe eſſi la principale cagione, onde reſiſter ſi potette, e tener piede all' orgoglioſo Ottomano, ed impedirgli, che aveſſe vieppiù colle ſue impetuo-

[1] Wading. *Annal. loc. cit.*

tuoſe conquiſte i ſuoi vaſtiſſimi pomerj dilatati [1]. Or queſte coſe meritamente fecer sì, che nel 1443, per giuſta gratitudine, e ſaggia economia di governo, Eu-

(1) Nelle Opere di Enea Silvio Piccolomini, teſoro, come ben ſi ſa, delle coſe Germaniche del Secolo XV, abbiamo tante, e tante memorie, che convalidano queſto, che abbiam detto, che non ſe ne può punto dubitare: tal che queſto ſolo Scrittore baſta per averſi un' idea compiuta dell' attività de' noſtri Oſſervanti, e de' ſervigj utili, che queſti preſtarono allora in Germania, ed in Ungheria alla comune Cauſa del Criſtianeſimo. Enea Silvio vide co' ſuoi proprj occhi S. Giacomo della Marca, ch' egli chiama *Jacobum Marchianum*, e fu ſpettatore di azioni egregie adoperate ancora dà queſto valentuomo per acchetare gravi tumulti ſurti in quelle regioni. Perciò queſto Scrittore, quando poi divenne Papa, col nome di Pio II, come riferiſce Gobelino Autore coetaneo, non volle decider la controverſia circa al culto del Sangue di Gieſù Criſto uſcito dalle ſue diviniſſime piaghe, quiſtione nata in que' dì, e con grandiſſimo calore ſoſtenuta fra le due, allora belligeranti, Famiglie Religioſe de' Cattolici Romani, Franceſcani, e Domenicani, ne MULTITUDO MINORUM, *cujus erat contra Turcas* PREDICATIO NECESSARIA, *offenderetur*. Ma in queſto propoſito non è da laſciare ſotto ſilenzio il noſtro gran Nazionale S. Giovanni da Capiſtrano in quel, che di lui laſciò regiſtrato il Tito Livio d' Ungheria, Giovanni Bonfinio, cioè, che eſſendoſi riportata contra di Maometto II una vittoria ſegnalatiſſima dall' eſercito Criſtiano in Ungheria ſotto il gran Re Mattia Corvino, nel mentre i Soldati erano ſtati continuamente da S. Giovanni da Capiſtrano incoragiti, ſoſtenuti, ed inſervorati; tanto fu dubbio, ſe più all' uno, che all' altro quella grande impreſa attribuir ſi doveſſe, che *Capiſtranus, & Corvinus* [ſono parole del graviſſimo Storico] *inſigni victoria potiti per ſe uterque ad Calliſtum Pontificem de eo bello ſcripſere, ſuis uterque litteris tam clari facinoris gloriam ſibi vindicare nititur*, CUM ALTER MENTIONEM ALTERIUS MINIME FECERIT; di che invece di ſcandalizarſi, ſe n' edificò lo Storico, perchè immediatamente ſoggiunſe: *præſtantes ni-*

Eugenio IV Sommo Pontefice non con altra legge credette poter confermare l' elezione del nuovo Generale dell'Ordine Antonio de'Ruſconi, Gentiluomo Milaneſe, che purchè ſubito il medeſimo aveſſe per gli Oſſervanti ſoſtituiti due Vicarj Generali, tratti dal Corpo della ſteſſa Oſſervanza, uno da governare gli Oſſervanti Ciſmontani, e l'altro da reggere gli Oſſervanti Oltramontani: coſa nel debito modo immantinente eſeguita da coteſto ragguardevole Generale con due ſue Patenti ſpedite in Sie-

---

nimirum viri potius ſe Regnis, quam debita laude defraudari patiuntur: ed in fatti Giovanni Palazzi in quella ſua rinomata Storia pone il rame di S. Giovanni da Capiſtrano veſtito, non già da Religioſo, ma da Generale. Continuò queſto ſpirito ne' noſtri Oſſervanti anche ne' tempi poſteriori: ed in fatti vuolſi, che a Calliſto ſteſſo il Generale degli Oſſervanti offerto aveſſe contra al Turco infino a trentamila de' ſuoi; e nella preſa di Rodi i noſtri Oſſervanti quaſi fecero a gara con quei illuſtri Eroi della Nobiltà Criſtiana, e maſſimamente della Franceſe, che allora ſi ſegnalarono, *Ferron. de rebus Gallic.*. E noi altri poſſiam dire, che ancora nella preſa di Otranto, che fu fatta dai Turchi (*res ſatis trepida* per queſto noſtro Reame), gli Oſſervanti noſtri fecer conoſcere eſſer ſempre eſſi in tutte le occaſioni i medeſimi, laſciando da parte tutto l'altro, che poi operarono anche contra de' Turchi nella celebre battaglia de' Corzolari, o ſia di Lepanto ſull' armata Navale della lega, coſe, che in parte regiſtrò il P. Boverio Annaliſta de'Cappuccini, il quale narra con iſpecialità di quel Capuccino, che avendo ſolo ucciſi molti Turchi, corſe poi da S. Pio V, quaſi per iſcrupolo di non eſſer divenuto irregolare, e che il Papa con un piacevol ſorriſo il licenziò, e benediſſe: un ſimile fatto, e forſe molto maggiore poco dopo, cioè ſotto Gregorio XIII, d' eſſer occorſo nella Laniena di Parigi, narrano i Storici di quell' altro ſtrepitoſiſſimo avvenimento. E queſto baſta per un ſaggio di quell' attività, ed intereſſe, moſtrato in ogni tempo da i noſtri Religioſi per la Cauſa comune del Criſtianeſimo.

Digitized by Google

Siena nel dì 13 di Luglio del detto anno 1443, con una delle quali creò egli per gli Oſſervanti Ciſmontani Vicario Generale S. Giovanni da Capiſtrano, uomo ſegnalatiſſimo di queſt' Ordine, ed illuſtre noſtro nazionale; e coll' altra per gli Oltramontani allo ſteſſo onore ſollevò Giovanni Mauberto [1]; e queſta è l' epoca, donde, per quanto appartiene alla Cauſa preſente, dovrà cominciare l' eſame delle particolari leggi della Oſſervanza, riſpetto all' elezione de' locali Superiori, ch' è il punto, di cui ſtiamo trattando.

Con quali leggi creati furono i primi Vicarj degli Oſſervanti.

DAlla lunga Patente ſpedita a pro di S. Giovanni da Capiſtrano Vicario Generale degli Oſſervanti Ciſmontani, Patente traſcrittaci da Wadingo in un col Breve di Confermazione ſpeditovi ſoprà dallo ſteſſo Papa Eugenio IV [2]; ſi viene in cognizione, che S. Giovanni da Capiſtrano fu creato Vicario Generale per inſino al primo Capitolo Generale, che ſi ſarebbe tenuto da tutto l' Ordine, dimodochè frattanto per tutt' i Ciſmontani Oſſervanti eſſo era in ſoſtanza il vero Generale, e poteva ancora di loro convocare ſpecialmente i Capitoli Generali, purchè però ne aveſſe avuto prima il permeſſo dal P. Generale comune dell' Ordine, ſiccome lo ſteſſo era per gli Oltramontani Giovanni Mauperto. Si volle però, che tuttavia tutte le Provincie degli Oſservanti veniſſero contemporaneamente a reſtare ſotto

(1) Wading. *ann.* 1443.
[2] Wading. *cit. ann.*

ſotto di una tal quale ſoggezione de' Provinciali Conventuali delle Provincie medeſime, ſiccome tutta l'Oſſervanza, ed i ſuoi Vicarj Generali rimanevan in quella del Generale dell'Ordine, di modo che dovendoſi convocare i Capitoli Provinciali in queſte tali Provincie degli Oſservanti, che per tal ragione *Vicarìe* delle Provincie de' Conventuali eran appellate, vi ſi richiedeſſe precedentemente anche il permeſso de' reſpettivi Provinciali de' Conventuali: anzi dopo ſi doveva confermare dallo ſteſso Capitolo Provinciale de' Conventuali l' elezione del Provinciale degli Oſservanti, che ſotto nome di Vicario Provinciale egualmente veniva, come altresì che nello ſteſso Capitolo de' Conventuali ſi dovevano confermare i Guardiani eletti per i Conventi dell' Oſservanza.

QUeſte coſe, che in queſta Patente ſi leggono, biſogna, che le vediamo colle loro proprie parole, per ingegnarci così d' intendere meglio con quale forma le elezioni de' Guardiani, cioè de i Locali Superiori nacquero negli Oſservanti in ſul principio, che ſi ſviluppparono, e diſtinſero da tutto il reſtante della Religione.

Primieramente riſpetto alle facoltà, che ſi danno al Vicario Generale, vi è queſto luogo notabile nella Patente del Capiſtrano: *Officiales, & Prælatos quoslibet tibi ſubjectos, cum opus fuerit, aut caſus exegerit, privandi, abſolvendi, deponendi, & inſtituendi, vel alios loco eorum, ſi tibi videbitur, reſtituendi, DE CONSENSU TAMEN FRATRUM EORUNDEM LOCORUM, IN QUIBUS HUJUSMODI OFFICIALES, AUT PRÆLATI EXISTUNT, VEL SALTEM MAJORIS PARTIS EORUNDEM.*

Dun-

Dunque la depoſizione de' Prelati, ed Ufficiali dell' Ordine, e la ſurrogazione ai depoſti, quì ſi ſtabiliſce che neppure il Vicario Generale, cioè il Generale, l' aveſſe potuta fare in altra forma, che *de conſenſu tamen Fratrum eorundem locorum, in quibus hujuſmodi Officiales, aut Prælati exiſtunt, vel ſaltem majoris partis eorundem*, cioè a dire che per mezzo ſoltanto de' Capitoli o Provinciali, o Locali. Se dunque la ſemplice elezione eſtraordinaria in luogo del depoſto nemmeno al Generale ſi dà, ſe non per farſi Conventualmente, e quando o tutt' i Frati del Convento vi concorreſſero, o la maggior parte di eſſi; non pare che per le elezioni ordinarie vi aveſſe potuto eſſere diverſa diſciplina.

Si ſoggiugne nella ſteſſa Patente, dopo molti altri Capi: *CONGREGATIONES in Provinciis, & Vicariis omnibus tibi ſubjectis, SIVE PRO ELECTIONE VICARIORUM, SIVE PRO ALIIS UTILIBUS NEGOTIIS, ET OCCURRENTIBUS OPPORTUNIS, faciendi, ſive fieri faciendi; petita tamen licentia a Miniſtro illius Provinciæ, in qua hujuſmodi Congregationem fieri contigerit, ipſum celebrandi, & faciendi, quoties per Vicarium ipſius Miniſtri eandem fieri contigerit*. Quì è da notare, che i Capitoli Provinciali nell' Oſſervanza, ſi dice, che ſi tenevano *ſive pro electione Vicariorum, ſive pro aliis utilibus negotiis, & occurrentibus opportunis;* e queſti Capitoli, che ſi appellan Congregazioni [quantunque ſotto nome di Congregazione viene oggi ſoltanto l' unione del ſolo Diffinitorio], ſi vuole, che ſi adunaſſero dopo di eſſerſi avuta la licenza dal Miniſtro Provinciale. Dunque i Capitoli Provinciali non erano deſtinati all' elezione de' Guardiani: altrimenti ſi ſarebbe detto *ſive pro electione Vi-*

ca-

cariorum, ***ET GUARDIANORUM***, non essendo la elezione de' Guardiani circostanza da non ispiegarsi, o da comprenderla sotto quell' altro *sive pro aliis utilibus negotiis, & occurrentibus opportunis.*

Seguita la stessa Patente a dire: *proviso quod Vicarii a Fratribus Provinciarum, seu pro tempore eligendi, præsententur Ministris eorundem, qui Ministri infra triduum teneantur eosdem confirmare, ac etiam quod Guardiani quoties eosdem* ***AB IPSIS FRATRIBUS ELIGI CONTIGERIT***, *more consueto Ministris Provinciarum præsententur*, ET IN TABULA DEFINITIONIS CAPITULORUM DESCRIBANTUR (1). Ecco, grazie a Dio, già tutto spiegato. Nel Capitolo Provinciale degli Osservanti si eleggeva il Vicario, e se ne dava notizia al Provinciale de' Conventuali, il quale dovea *infra triduum* confermarlo: i Guardiani poi si eleggevano nella famiglia degli Osservanti *ab ipsis Fratribus*, quando eleggersi dovevano (forse allora continuavano in molti luoghi ad esser perpetui, come l' erano stati nel principio della Religione). Ma come *more consueto* si dovevano leggere i nomi degli eletti *in tabula Definitionis Capitulorum;* perciò si dispone, che i Capitoli Provinciali degli Osservanti dovevano presentare *more consueto* gli eletti Guardiani, cioè i loro nomi, ai Provinciali de' Conventuali per far leggere tai nomi *in tabula Definitionis Capitulorum.*

Dunque l' Osservanza nel suo nascere non riconobbe altra elezione, che la Conventuale per i suoi Guardiani, cioè quella, che ritrovò nell' Ordine, anzi questa tale elezione riconobbe per legge da praticarsi dal me-

[1] Wading. *loc. cit.*

medeſimo Vicario Generale degli Oſservanti, quando aveſse voluto rifare il Guardiano in luogo di quello, che aveſse egli depoſto: ſolamente nelle elezioni ordinarie, dopochè i Guardiani *ab ipſis Fratribus eligi contigerit*, i Vicarii dovevano nelle lor Congregazioni *ordinare* i nomi degli Guardiani, eletti delle famiglie Conventuali, e dare tai nomi così *ordinati*, e *diſpoſti* ai Provinciali Conventuali, *ut more conſueto deſcriberentur in tabula definitionis Capitulorum*, cioè acciocchè ſolennemente ſi fuſsero letti, e pubblicati nello ſteſso Capitolo Provinciale.

Con queſta chiave facilmente ora intenderemo l' *Ordinet* delle Coſtituzioni di S. Giovanni da Capiſtrano, ſopra di cui ſi fa ſorgere dubbiezza in mezzo della ſteſsa evidenza.

Coſtituzioni di S. Giovanni da Capiſtrano I. Vicario Generale degli Oſſervanti Ciſmontani.

S. Giovanni da Capiſtrano vedutoſi eletto Vicario Generale ſopra tutti gli Oſservanti Ciſmontani, giudicò nell' anno ſteſso 1443 ne' 24 di Settembre di dar fuori alcune Coſtituzioni per lo buon governo di coteſti ſuoi Religioſi, e partirle, ſecondo l' uſato, in XII Capitoli [1].

Nel primo de' quali volle parlare *de Capitibus inſtituendis*, cioè delle elezioni de' Superiori della ſua Ciſmontana famiglia, e diede ſu di tale argomento le ſeguenti ſenſatiſſime provvidenze, le quali ſi proteſtò dare *pro quadam conformitate jurium, & Conſtitutionum Ordinis*, cioè affinchè, quanto meno foſſe ſtato poſſibile, ſi foſſe la naſcente Oſservanza diſtinta, e ſe-

(1) Wading. *ann.* 1443.

parata dall' intero Ordine Franceſcano, alle quali leggi, e Coſtituzioni gli pareva non doverſi molto allontanare i ſuoi Franceſcani dell' Oſſervanza. Cominciò egli queſte provvidenze con dire *dico, & ordino*, e le provvidenze furono, che quando ſi accoſtava il tempo della Congregazione, o ſia Capitolo, ciaſcun Convento aveſſe eletto Conventualmente il ſuo Diſcreto, nella cui elezione concorſi foſſero tutti gli Individui, incluſi ancora i Cherici, ed i Laici, e che foſſe reſtato eletto quegli, per cui il maggior numero foſſe concorſo: Che coteſti Diſcreti in sì fatta guiſa eletti, con i Guardiani di tutt' i Conventi della Provincia, ſi foſſero radunati in Capitolo, ed aveſſero eletti tra il lor numero, o pure di altri Religioſi *de exiſtentibus in loco Congregationis, vel Capituli antedicti*, quattro Diffinitori: Che poſcia reſignando nelle mani di coteſti Diffinitori il Vicario della Provincia, o ſia il Provinciale il ſuo ufficio, *litteras, & ſigillum;* primieramente il Capitolo foſſe venuto ad eſaminar la condotta di coteſto Vicario reſignante, ed aveſſe indi o rieletto queſto per nuovo Vicario, o ne aveſse eletto altro, il quale per lo meno *quoad cibaria, & veſtiaria* ſeguiva la vita degli Oſſervanti, e che coteſta elezione allora ſi foſſe creduta valida, quando il maggior numero de' Vocali aveſſe nell' eletto conſentito, e che poſcia, *quam citius fieri poterit*, dovea eſser communicata tal' elezione al Miniſtro Provinciale (ch' era quello de' Conventuali), perchè queſti l'aveſſe confermata: il che, cioè queſta Conferma, diſſe S. Giovanni, che ſi richiedeva, *JUXTA FORMAM INSTITUTIONIS OFFICII MEI*, cioè a tenore di ciò, che nella Patente del Generale dell' Ordine Antonio de' Ruſconi, colla quale egli aveva avuto l'ufficio di

Vi-

Vicario Generale de' Ciſmontani, ſi era preſcritto, ſiccome poco fà ſi è veduto: Che l' ufficio di Vicario non aveſſe dovuto durare più che un triennio: Che ſe però aveſſe vacato il precedente Vicario o un triennio, o almeno un biennio, aveſſe potuto eſſer' eletto nuovamente: Che il Vicario, ed i Diffinitori aveſſer dovuto preſtare il giuramento di fedeltà alla Chieſa Romana *ſecundum formam traditam IN CONSTITUTIONIBUS BENEDICTI ſub rubrica de juramento Generalis, & Provincialium Miniſtrorum*, per le ragioni, che i Vicarii nella ſua famiglia degli Oſservanti ſtavano in luogo de' Provinciali dell' Ordine, e che tanto più allora conveniva preſtare tal giuramento *ad fidelitatem, obedientiam, & reverentiam Sanctæ Romanæ Eccleſiæ*, quanto perchè quei tempi eran pericoloſi, e mali per lo pernicioſo Sciſma [eravi l' Antipapa Felice V], *quod, ut cancer, ſerpit in hæreſim maledictam*: E finalmente che i Vicarii aveſſer dovuto viſitare i Conventi, ed i luoghi delle Vicarie, cioè delle Provincie, almeno due volte l' anno, per correggere quanto da corregger vi era, *perſonarum acceptione, & impedimentis juſtitiæ quibuslibet reſecatis, cum miſericordia tamen pœnitentiam injungendo* [1].

Si ſpiega la fraſe Guardianos Ordinet, *che s' incontra nelle Coſtituzioni di S. Giovanni da Capiſtrano.*

TUtto queſto s' intende facilmente: quello poi, che ſiegue, e che s' incontra verſo la fine di queſto primo capo, e che noi l'abbiam diſtaccato per eſaminarlo ſeparatamente, merita qualche dilucidazione maggiore:

(1) Cronolog. *pag.* 103 *col.* 1, Gubernatis *Orbis Seraphicus pag.* 46 *col.* 2.

Eccolo: *Et in qualibet annua Congregatione Vicarius cum Diffinitoribus antedictis, & non ſine eis, GUARDIANOS ORDINET quorumcumque locorum noſtræ Familiæ, PRÆSENTANDO IN CAPITULO PROVINCIALI, UT LEGANTUR IN TABULA juxta INSTITUTIONEM ANTEDICTAM*, ch' è la ſteſsa Patente della ſua elezione, alla quale ſi era poco prima rapportato, parlando della Conferma, che del Vicario eletto far doveva il Provinciale de' Conventuali; e perchè colà avea detto *juxta inſtitutionem Officii mei*, quì ſtimò ſpiegarſi *juxta inſtitutionem ANTEDICTAM* [1].

Ricordiamoci, che in quella Patente il Generale de' Ruſconi, prima aveva detto, che quantunque le Famiglie dell' Oſservanza potevan tenere i loro Capitoli Provinciali per eleggere i loro Vicarii; tuttavia però, che doveva dopo di eſſere ſtato eletto il Vicario Provinciale, eſſer confermato dal Provinciale, ch' era quello de' Conventuali della ſteſſa Provincia: e poſcia aveva ſoggiunto, che quando *contigerit*, che *ab ipſis Fratribus* foſſero ſtati elett' i Guardiani; che allora doveanſi i Guardiani preſentare ancora ai Capitoli Provinciali de' Conventuali, *ut legerentur more conſueto in tabula definitionis Capitulorum:* e queſto naſceva dalla ragione, che l' elezione de' Guardiani aveva biſogno della Conferma del Provinciale, la quale dar dovendoſi da lui (per la Bolla di Benedetto XII, e forſe ben anche per l' antica conſuetudine dell' Ordine) *de conſilio Diſcretorum de Ordine*, ſono parole della ſteſſa Bolla, come già vedemmo; forſe *invaluerat*, che nel tempo del Capitolo Provinciale ſi daſſe, dove vi erano i Diffinitori, i quali erano ſicuramente *Diſcreti* dell'

[1] *Conſtit. B. Joannis de Capiſtran. cap.* 1 *in Cronolog.*, & Gubernat. *locc. citt.*

dell' Ordine, di che era pruova il vederſi lett' i Guardiani nel Capitolo *in tabula definitionis Capitulorum*. La voce *tabula* in ſignificato di ſcrittura non ſolamente ſi rinviene ne' tempi degli antichi Romani, quando perchè ſi era ſcritto, e ſi ſcriveva *in tabula*, ne venne giuſtamente a tal parola queſto ſignificato: ma nell' età di mezzo altresì; anzi anche oggi in molte parti ſi prende ancora in queſto ſenſo. In fatti nel Foro di Sicilia anche al preſente ſi dice, che i Giudici ſi danno colle *tavole*, che dalle parti litiganti preſentanſi, cioè dopo d' eſſerſi dalle parti date le loro liſte, per vederſi ſe le ſteſſe parti ſi ritrovaſſer nella ſcelta de' Giudici concordi, e per conoſcere più agevolmente i ſoſpetti, e gl'impediti. Così, eſſendo ſolito terminare i Capitoli de' Franceſcani con pubblicarſi tra gli altri atti del Capitolo la liſta di tutti i Guardiani della Provincia; perciò queſta liſta col reſto degli altri atti Capitolari ſi dice *tabula Definitionis Capituli*.

Or appunto S. Gio: da Capiſtrano diſpone, come nell' accennata Patente ſe gli era preſcritto, che in ogni annua Congregazione (le Congregazioni ſono un epilogo del Capitolo Provinciale, cioè l' unione del Vicario con i Diffinitori, e perciò fin da allora erano annue, come ſono ora), *Vicarius cum Diffinitoribus antedictis, & non ſine eis, GUARDIANOS ORDINET quorumcumque locorum noſtræ familiæ, præſentando in Capitulo Provinciali, ut legantur in tabula juxta inſtitutionem antedictam*: cioè a dire, che in qualunque annua Congregazione il Vicario con i Diffinitori doveva *diſporre* i Guardiani (queſto vuol dire *Guardianos ordinet*) di tutt' i luoghi della Provincia, cioè mettergli in ordine per preſentarſi al Capitolo Provinciale de' Conventuali, il quale doveva poi fargli uſci-

re pubblicati nella tavola di esso stesso Capitolo: e ciò per una subordinazione degli Osservanti ai Conventuali, affinchè si fosse seguitato a vedere, che dal Capitolo de' Conventuali uscivano pubblicati anche i nomi de' Guardiani dell' Osservanza.

Questo stesso dichiara meglio S. Gio: medesimo nel capo VIII, dove dice così: *Dico, & ORDINO* (si osservi l' *ordino* in qual senso si prendeva da questo tant' uomo), *quod nostræ Provinciales Congregationes, in quantum cum adjutorio Dei bono modo fieri poterit, fieri debeant per quindecim, vel octo dies antequam Provinciale Capitulum celebretur*: cioè che le Congregazioni degli Osservanti dovevan tenersi otto, o quindeci giorni prima, che si teneva il Capitolo Provinciale de' Conventuali: e ciò perchè? *Ut tam confirmatio Vicarii, quam PUBLICATIO Guardianorum in tabula commodius terminentur, quousque per Sanctissimum Dominum nostrum Eugenium Papam IV, vel ejus successorem Canonice, aliud ci ponatur*.

Dunque, perchè doveva il Capitolo Provinciale de' Conventuali in ciascuna Provincia confermare l' elezione del Vicario degli Osservanti, fatta nella Congregazione degli Osservanti della Provincia stessa; e doveva eziandio lo stesso Capitolo de' Conventuali pubblicare i nomi de' Guardiani di ciascuna Vicaria degli Osservanti [le quali si consideravano allora come Provincie suffraganee di quelle de' Conventuali] nella tavola *diffinitionis Capituli*, cioè nell' elenco, che si cacciava da ciaschedun Capitolo de' Conventuali di tutti i Guardiani della Provincia medesima; sentatamente pensò S. Giovanni da Capistrano, ch' era a proposito convocare i Capitoli degli Osservanti, che chiamò Congregazioni, otto, o quindici gior-

giorni prima de' Capitoli Provinciali, che tener dovevano i Conventuali, acciocchè così fattasi nelle Congregazioni degli Osservanti l' elezione del Vicario Provinciale, e l' ordinazione, o sia *disposizione* de' Guardiani *quorumcumque locorum* [1], e la presentazione

 ne

(1) Nelle scritture uscite dalla penna di S. Giovanni da Capistrano, o di altri uomini illustri della nostra Osservanza Cismontana; come questi Religiosi in Italia dimoravano, e per lo più in Toscana, e Toscani anzi erano parecchi di loro, come il gran S. Bernardino da Siena, ed altri: ci scorrevano sovente varj idotismi Italiani. Questa osservazione si fece anche dal Wadingo, quando si abbattè in quella frase *os furni*, per ispiegare una bocca, che vomitava bestemmie: e prima anche di questo tempo nelle stesse Farinerie, che pure in Italia, e quasi in Toscana furono conjate, s' incontran. passate le voci *camisia*, e *tobalea* per indicare camicia, e tovaglia da tavola: *& si CAMISIAM lineam de bombice, vel de cottone ad carnem portaverit; in sequenti prandio in terra comedat, habens coram se CAMISIAM pro TOTALEA, vel mantili* (Fariner. *Cap.* 11). Per la ragione medesima scorse nelle Ordinazioni di S. Gio: da Capistrano la voce *ordinet* nell' idiotismo nostro Italiano, anzi Toscano di *disporre le cose distintamente a suo luogo, e per ordine*, ch' è il primo significato, che a questa voce danno gli Accademici della Crusca: onde dissero i Toscani: *cominciò a spazzar le Camere, ed ORDINARLE:* ed altrove: *già anno mosso il campo, ORDINATE le Squadre, dato il segno*, ed altre maniere di questa fatta egualmente adoperarono. E noi anche ora diciamo, *ha ordinat' i suoi versi, ha ordinate le sue Scritture, ha ordinat' i libri*, e va discorrendo, ch' è lo stesso, che dire *disporre coll' ordine loro*. S. Giovanni da Capistrano prese questa voce anche nell' altro senso di comandare, quando disse, *dico, & ordino*: per cui nella stessa sua scrittura questa voce venne ad avere ora il significato di disporre, ad ora di comandare: il che non è nuovo; imperciocchè noti sono tra gli altri quegli due esempj, che su di ciò soglionsi recare nel linguaggio latino: *MULIER, quae tam arcta est, ut MULIER esse nequeat: omne meum TEMPUS amicorum TEMPORIBUS insumendum putavi.* E l' Italiana, ed ogni altra lingua ha le stesse bellezze.

nè di essi al Capitolo Provinciale de' Conventuali ; questo Capitolo Provinciale avesse immediatamente confermata l' elezione del Vicario , ed avesse fatto leggere *in tabula* i nomi de' Guardiani .

POsto ciò, con qual giustizia si vuole ora alla voce *Ordinet* dare il significato di elezione? E poi in una Scrittura (qual' è quella di S.Giovanni da Capistrano), nella quale l' *Ordino* stà preso anche nel senso familiare, e vernaculo di disporre, perchè in cinque luoghi , e forse più, sta sempre col *dico* congiunta ; *dico* , *& ordino* (1): laddove quante volte lo stesso Scrittore di elezione volle parlare , sempre della vera voce *eligere* si valse? Così parlò egli quando dell' elezione dei Discreti da mandarsi al Capitolo Provinciale discorse ; e così della stessa guisa si spiegò colla voce *eligere* , dove dell' elezione , da farsi dallo stesso Capitolo Provinciale del Vicario Provinciale, volle parlare [2]. Dunque perchè poi

(1) *Costitut. loc. cit.*

(2) Ecco : Nel primo capo si dice : *Dico* , *& ordino* , *quod circa tempus Congregationis Fratrum* , *sive Capituli nostrarum familiarum* , *quilibet locus ELIGAT suum Discretum* , *ad cujus electionem admittantur omnes Professi* , *Præsbiteri* , *Clerici* , *sive Laici* : e poco appresso : *Qui Discreti, ut præmittitur* , *electi cum Guardianis locorum totius Provinciæ in loco Capituli congregati* , *primo* , *& ante omnia in nomine Domini quatuor Diffinitores ELIGANT de Fratribus coadunatis ibidem* , *vel de existentibus de familia in loco Congregationis* , *vel Capituli antedicti*. Questo stesso è il luogo nel quale si ha : *& in qualibet annua Congregatione Vicarius cum Diffinitoribus antedictis* , *& non sine eis* , *GUARDIANOS ORDINET quorumcumque locorum nostræ familiæ* , *præsentando in Capitulo Provinciali* , *ut legantur in tabula juxta institutionem antedictam*. Adunque pare sicuramente, che col *Guardianos ordinet* non abbia voluto intendere l' elezione , perchè avrebbe certamente detto *eligant*, come avea detto prima in due altri casi due altre volte.

poi ſolamente dovendo dell' elezione de' Guardiani intendere, ſi voleva valere della diſadatta voce *Ordino*, non mai in queſto ſenſo ſicuramente nè nel Franceſcano Ordine, nè in tutto il Vocabolario Monaſtico adoperata [1]?

Ma a che tante coſe, quando noi dalla Patente di S. Giovanni da Capiſtrano abbiamo, che nelle Famiglie de-

---

[1] Nel Decreto di Graziano abbiamo queſti due luoghi, come tratti dalle epiſtole di Pelagio I, e S. Gregorio Magno, e da noi rapportati nella prim. part. *Cap.* : *Abatem in Monaſterio illum volumus ORDINARI, quem ſibi de ſua Congregatione & Monachorum electio, & poſſeſſionis Dominus, & quod magis obſervandum eſt, ordo vitæ, ac meritum popoſcerit ORDINARI.* E nell'altro: *Abatem cuilibet Monaſterio non alium, ſed quem dignum moribus, atque actibus Monaſticæ diſciplinæ, comuni conſenſu, Congregatio tota popoſcerit, ORDINARI volumus:* e nella Regola ſteſsa di S. Benedetto, parlandoſi dell' elezione dell' Abate, ſi dice: *In Abati ORDINATIONE illa ſemper conſideretur ratio, ut hic conſtituatur, quem ſibi omnis Congregatio, ſecundum timorem Dei, ſive etiam pars quamvis parva Congregationis, ſaniori conſilio ELEGERIT* (Cap. 64). Queſti luoghi però, ed altri ſomiglianti, che con facilità in ſimili monumenti rinvenire ſi potranno, non ſi oppongono niente alle coſe finora conſiderate. Trattano queſti luoghi della *ordinazione* dell' Abate da farſi, ſecondo la diſciplina di quei tempi, coll' intelligenza, ed approvazione dei Veſcovi, coſa, che poi venne ſpiegata ſotto voce di *benedizione*; e perchè già allora *invaluerat*, come dalle Novelle di Giuſtiniano ſi raccoglie, che s' annoveraſſero nel Sacro Ordine anche i Monaci; così la *benedizione*, o ſia Conferma, che il Veſcovo faceva dell' Abate eletto, abuſivamente *Ordinazione* veniva appellata. Ma che che ſia di ciò, o qualunque mai foſſe ſtata la ragione, perchè nelle antiche memorie degli antichi Abati Monaſtici ſi ritrovaſſe la voce *Ordinazione* adoperata; egli è certo, che ne' tempi poſteriori riſpetto a' Superiori Monaſtici, e ſpecialmente a' Superiori Monaſtici temporali, queſta voce, già riſtretta al puro ſignificato dell' *Ordinazione* in ſenſo di *Conſecrazione*, ſi farebbe creduto un eccesſo applicarla anche al ſignificato di *elezione*.

degli Oſservanti neppure il Generale (tal' era il Vicario Generale) poteva eleggere il Guardiano in luogo di altro Guardiano da lui depoſto, ſenza il conſenſo del Capitolo locale di quel Convento, a cui deſtinar ſi dovea ? Or ci ſarà uomo di mente così ſtravolta, e diſordinata, che potrà darſi a credere, che in quelle Famiglie, dove anche l'elezione eſtraordinaria, e privilegiata doveva dipendere da' Capitoli locali, ſenza poterla alterare nè anche lo ſteſſo Generale; l' elezione poi ordinaria dovea reputarſi poſta in balìa del ſolo Vicario, e Diffinitori ?

Ma non finiſce quì la coſa. Non fu lo ſteſſo S. Giovanni da Capiſtrano quegli, che riconobbe per gli ſuoi Oſſervanti, come tante leggi da doverſi da eſſi irremiſibilmente eſeguire, le Coſtituzioni di Benedetto XII: talchè quel giuramento da quel Papa preſcritto per i Provinciali [1], volle con ottimo raziocinio, che ſi pre-

(1) Benedetto XII fu quegli, che preſcriſſe, che non ſolamente il Generale, ma ben anche i Provinciali dovevano preſtare il giuramento di fedeltà alla Santa Sede, e ne propoſe ancora la formola. Forſe credette il ſommo Pontefice, che ſtando i Provinciali alla teſta di numeroſiſſimi Religioſi, conveniſſe alla Sede Appoſtolica viverne ſicura, o più toſto ciò colla Storia di que' tempi deve ſpiegarſi, e dire, che ammaeſtrato Benedetto da quello, ch' era accaduto ſotto de' ſuoi anteceſſori Clemente V, e Giovanni XXII, che i Franceſcani avevan allora ſeguito il partito Ghibbellino, volle colla forza della Religione a tal diſordine per l'avvenire provvedere. Il Rainaldo commenda queſto ordinamento, e traſcrive ne' ſuoi Annali la Bolla di Benedetto in queſta parte del giuramento, quando in tutto l' altro l'accenna ſolamente, S. Giovanni da Capiſtrano, dubitando che ciò, che per i Provinciali della ſua Religione ſtava diſpoſto, non ſi foſſe creduto poter convenire ai Vicarj dell' Oſſervanza; ſi credette nell' obbligo di togliere un tal dubbio, per obbligare i Vicarj Provinciali alla ſteſſa legge, a cui erano obbligati i Provinciali dell' Ordine. Nuovo argomento invincibile, che non era ſtata mai la Bolla di Benedetto rivocata.

preſtaſſe ancora dai Vicarii Provinciali della Oſſervanza, sì perchè nelle Famiglie degli Oſservanti *ſtabant loco Prælatorum* i Vicarj, e sì ancora perchè quelle Famiglie naſcevan in tempo [perchè v' era allora lo ſciſma], in cui vie maggiormente dovevan dimoſtrare il loro attacco alla Sede Appoſtolica, ed al vero Succeſſore di S. Pietro? Or dunque ſe la Bolla di Benedetto XII ſtava allora in piedi, naturalmente le elezioni de' Guardiani Conventualmente giuſta la ſteſſa Bolla far ſi dovevano (1). Re-

(1) *Et ut omnia ſecundum Deum, & rectam conſcientiam cautius peragantur, tam Diffinitores, & Electores præfati, quam ipſe Vicarius electus in præſentia totius Capituli, vel Congregationis debeant præſtare juramentum ſecundum formam traditam* IN CONSTITUTIONIBUS BENEDICTI, *ſub rubrica de juramento Generalis & Provincialium Miniſtrorum: nam noſtri Vicarii* [queſta fu la ragione, per cui dovette ſpiegarlo, perchè altrimenti ſi ſarebbe inteſo naturalmente] *cedunt nobis loco Miniſtrorum. Dignum eſt igitur, & juſtum, quod ſimile juramentum præſtent etiam ipſi Vicarii ſic electi ad fidelitatem, obedientiam, & reverentiam Sanctæ Romanæ Eccleſiæ continuis temporibus obſervandam*, JUXTA CONTINENTIAM PRIMI, ET ULTIMI CAPITULI REGULÆ NOSTRÆ, *quæ maxime debentur propter inſtantia tempora periculoſa, & dies malos pernicioſi ſchiſmatis* (vi era allora l' Antipapa Felice V, come più volte ſi è avvertito), *quod ut cancer ſerpit in hæreſim maledictam*. Queſto nobiliſſimo giuramento, come venne, ſiccome già ſi è detto, nei ſuoi Annali, ricchi di antichi monumenti, da Oderico Rainaldi regiſtrato; così pare, che non debba eſſer nella preſente Scrittura neppur tralaſciato, dove infinite memorie delle Antichità Franceſcane ſono neceſſariamente cadute: *Ego F. N. Miniſter Generalis* (o *Provincialis*) *Ordinis Fratrum Minorum ab hac hora in antea fidelis ero S. Petro, Sanctæque Romanæ Eccleſiæ, Domino que noſtro Domino Papæ, ſuiſque Succeſſoribus canonice intrantibus: non ero in conſilio, nec in facto ut vitam perdant, aut membrum, vel capiantur mala captione: conſilium, quod mihi aut per ſe, aut per litteras, aut per nuncium manifeſtabunt, ad eorum damnum nul-*

Reſta dunque ſtabilito che, quando fu cominciata a riconoſcerſi la Famiglia degli Oſſervanti, come ſeparata, e diſtinta da' Conventuali; allora nell' Oſſervanza *vigebat* talmente nelle elezioni de' Guardiani la forma Conventuale, che nè anche il Generale potea uſcire da queſta tal forma, volendo ſurrogare ad un depoſto altro novello Guardiano: come altresì che altro non ſi preſcriſſe da S. Giovanni, giuſta la Patente della ſua creazione in Vicario Generale de' Ciſmontani, ſe non che dovendoſi i Guardiani pubblicare ancora nel Capitolo Provinciale de' Conventuali per conſervarſi l' antico rito, che dalla tavola di quel Capitolo uſciſſero tutte le elezioni di tutt' i Guardiani della Provincia; il Vicario con i Diffinitori, e non ſenza di loro, aveſſe dovuto ORDINARE,

---

nulli pandam. Vocatus ad Synodum veniam, niſi fecero præpeditus canonica præpeditione: in correctionibus judicialibus gravium criminum, & in proviſionibus, promotionibus, confirmationibus, deſtitutionibus, & repulſionibus faciendis fideliter, & ſecundum Deum, & Regulam B. Franciſci, & puram, & rectam conſcientiam me habebo. Sic Deus me adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia. Capit. 14 *Conſt. Benedict.* Si faccia ora queſta riflеſſione: quanti vincoli di ubbedienza ne' Superiori Franceſcani concorrono inverſo del Sommo Pontefice! I doveri di ogni Criſtiano: gli obblighi ſpeciali de' Religioſi, che immediatamente, e ſpecialmente ſono ſottopoſti alla S. Sede: Il primo, ed ultimo Capitolo della propria Regola, dettata da un Santo appellato il Serafico, vale a dire queſto articolo intereſſantiſſimo è l' *Alfa*, e l' *Omega* della Regola ſteſſa: e per ultimo uno ſpeciale giuramento. Ma tutti queſti vincoli niente han potuto operare, perchè eſaudito foſſe ſtato il Papa ne' ſuoi anatemi di non partirſi fra i PP. *Officio functos* i Conventi, e di non aver parte queſti ſteſſi PP. nel Diffinitorio. Anzi eſſi, come facevano prima, ſeguitarono ſempre a fare, che da eſſi ſoli il Diffinitorio in ſoſtanza aſſolutamente ſi regolaſſe. Si condoni la paſſaggiera riflеſſione, che dalla ſteſſa coſa, che abbiam quì per le mani, ci viene per ſolo zelo dettata.

RE, cioè regiſtrare, e diſporre tutt' i Guardiani *quorumcumque locorum* della Provincia, e preſentargli al Capitolo Provinciale per fargli leggere *in tabula Deffinitionis Capitulorum*: e che per tale oggetto s' aveſſer dovuto le Congregazioni, o ſia i Capitoli degli Oſſervanti, tenere otto, o quindici giorni prima de' Capitoli de' Conventuali.

Bolla di Eugenio IV del 1446, colla quale ſi ſepararono gli Oſſervanti dai Conventuali.

QUeſta ſubordinazione degli Oſſervanti ai Conventuali, perchè per avventura conſiderò avvedutamente S. Giovanni da Capiſtrano, che non avrebbe potuto lungo tempo durare, diſſe egli, che ſentir ſi doveva *quouſque per Sanctiſſimum Dominum noſtrum Eugenium Papam IV, vel ejus ſucceſſorem Canonice, aliud diſponatur* [1]. Ed infatti durò molto meno di quel, che ſi ſarebbe creduto. Imperciocchè nel *1446* in Roma il medeſimo Eugenio IV diede fuori una ſolenniſſima Bolla, che ſi vuol compoſta dallo ſteſſo S.Giovanni da Capiſtrano, *utpote in his verſatiſſimo* (2), colla quale ſeparò in tutto, e per tutto gli Oſſervanti dai Conventuali, ſoltanto volendo, che *ut adhuc Corpus Capiti adhæreret, Generali Miniſtro ſubeſſent, ne viderentur ab Ordine totaliter deceſſiſſe, & S.Franciſci Vicarium, ſeu ſucceſſorem deſpexiſſe, ejuſque Obedientiæ ſe ſubtraxiſſe*, parole del Wadingo (3), Ecco dunque da quell' ora in poi già gli Oſſervanti nello ſtato di governarſi da ſe: eleggerſi eſſi ne' loro Comizj i Vicarii loro Generali, da confermarſi bensì dal

(1) Cronolog. *pag.* 106 109.
[2] Wading. *ad ann.* 1443. [3] Wading. *loc. cit.*

dal Generale dell' Ordine : tener ancor essi i loro Capitoli Provinciali , e crearsi i loro Vicarii Provinciali, da confermarsi egualmente , in segno di una semplice cirimoniale subordinazione, dal Provinciale de' Conventuali : e così governarsi in tutto , e per tutto da loro, e farsi ancora per le loro Famiglie le proprie, e municipali leggi , oltre a quelle , che formavano presso di loro il Diritto Comune Francescano [1].

Or in questa Bolla celebratissima sono da notare i seguenti luoghi. Primieramente vi si replica quello già messovi dal Generale de' Rusconi nella Patente de' Vicarii Generali , eletti allora da lui qual Generale dell' Ordine, cioè: *Officiales,& Prælatos quoslibet sibi subjectos, cum opus fuerit , aut casus exegerit , privandi , absolvendi , deponendi , & restituendi , vel alios loco eorum , de* CONSENSU TAMEN FRATRUM EORUNDEM LOCORUM, *in quibus hujusmodi Fratres Officiales, aut Prælati existunt , vel saltem majoris partis eorundem , substituendi .* E così ancora vi si replica quest' altro: *Congregationes in Provinciis , & Vicariis omnibus ei subjectis , sive PRO ELECTIONE VICARIORUM , sive pro aliis utilibus negotiis , & occurrentibus opportunis , faciendi , sive fieri faciendi .*

Dunque eziandio quando l' Osservanza cominciò a formar Corpo separato dai Conventuali, pure rimase la legge dell' elezione Conventuale in tal piede , che nemmeno il Generale poteva alterarla nel caso, che proceder doveva all' elezione di Guardiano in luogo del deposto; e anche si seguitarono i Capitoli Provinciali a tenere *pro electione Vicariorum , vel pro aliis utilibus negotiis* , e non già per l' elezione de' Guardiani.

Ca-

[1] Apud Wading. *ad ann.* 1443.

Capitoli Generali degli Offervanti.

Ecco all' epoca de' proprj Capitoli Generali dell' Offervanza. Infino ad ora quei Capitoli, che ci ſono ſtati, ſono ſtati di tutta la Religione. Da queſto punto in poi i Conventuali ſi continuarono a fare i loro, i quali divennero ſemplici Capitoli de' loro Religioſi; e gli Offervanti ſi cominciarono a tenere i proprj, i quali convocavano, quando procedevano all' elezione de' loro Vicarii Generali: il che produſſe, che queſti loro Capitoli ſi vennero a diſtinguere tra Ciſmontani, ed Oltramontani, perchè appunto eſſendo due i Vicarii Generali, cioè il Ciſmontano, e l' Oltramontano, ora conveniva elegger l' uno, ed ora l' altro Vicario Generale. In queſta occaſione ſi facevan eſſi le loro leggi, giuſta l' inveterato coſtume de' Franceſcani, biaſimato dal Wadingo, che ogni novello Generale ſi ſia voluto ſegnalare con novelle leggi, e ſtatuti (1), e lo ſteſso praticavano i Conventuali. Noi de' Conventuali nulla più diremo, all' infuori di poche coſe ſu del ſolo Capitolo d' Aſſiſi del 1500, non per altro, che perchè tal Capitolo ſi ritrova già in queſta Cauſa citato: ma unicamente le noſtre applicazioni ſeguiteranſi a reſtringere ſu i Capitoli degli Oſſervanti o Ciſmontani, o Oltramontani che ſiano, per venire in cognizione della diſciplina, che ſeguitò ad aver corſo preſſo di loro intorno all'elezione de' locali Superiori, e del cambiamento, che poi quella ricevette. Ordinariamente in queſti Capitoli non rinverremo altro, che particolari Statuti, che ſi formavano per loro governo queſte vaſte Religioſe Fa-

[1] Wading. *ad ann.* 1260.

Famiglie: non è però, che talvolta non c' incontreremo ben anche con ſolenni Compilazioni di Coſtituzioni, fatte, e pubblicate in queſti Capitoli medeſimi. Noi il tutto noteremo colla poſſibile diſtinzione, per quanto la noſtra inſufficienza, e la reſtrizione del tempo, nel quale ci ritroviamo, obbligati, ſe pur ci potrà riuſcire, a dover compiere la preſente fatica prima delle proſſime ferie autunnali, ci permetteranno.

Capitolo Generale degli Oſſervanti Oltramontani tenuto in Barcellona nel 1451.

IL primo Capitolo Generale, che ci ſi para d' avanti, è degli Oſſervati Oltramontani, tenuto nel 1451 in occaſione di ſoſtituire al defonto Giovanni Mauperto loro primo Vicario Generale, dato loro dal Generale Antonio de' Ruſconi, ſecondo il comando del Sommo Pontefice Eugenio IV; un novello Vicario Generale, il quale fu Fra Teodorico Auriga, eletto nel Capitolo ſteſſo. In queſto Capitolo, che tenuto fu nella Città di Barcellona nel Convento della Beata Maria di Geſù, ſi riaſſunſero di nuovo le antiche Coſtituzioni di S. Bonaventura, o ſia le Narboneſi, facendoſene una novella Compilazione in nove, e non già, come ordinariamente ſi era praticato per lo paſſato, in dodici capi, e togliendoſi ben anche l'antico Prologo dello ſteſſo S. Boneventura, *Quoniam, ut ait Sapiens, ubi non eſt ſepes*, ed aggiungendoviſi altri ſtabilimenti, che credettero dover la mutazione de' tempi già eſiggere nella loro, allora quaſi ſtabilita, Oſſervanza (1). Quella Compilazione neppure alla poſterità ſi è originalmente conſerva-

[1] Wading. ad ann. 1451 Gubernat. *Orbis Seraphic. pag.* 111 *col.* 1.

vata, grande incuria di queſta riſpettabiliſſima Religione. Sappiamo ſolamente, che ſempre nelle Famiglie degli Oſſervanti queſte Coſtituzioni Barcelloneſi ſono ſtate in grandiſſima riputazione, *& Conſtitutiones Generales antiquæ* ſono ſtate ſovente appellate. E non rare volte nei poſteriori Capitoli Generali ſi è cercato ben anche di ricompilarle nuovamente, ſempre già, ſecondo l' uſato, con novelle aggiunzioni, e mutazioni, perchè così alla nuova indole de' tempi ſi foſſero meglio adattate (1): di modo chè dalle poſteriori Compilazioni potremo venire in cognizione di ciò, che in queſta prima Compilazione degli Oſſervanti Oltramontani, fatta nel Capitolo Generale di Barcellona, ſi diſpoſe intorno all' elezione de' Guardiani.

Capitolo Generale di Baſilea, tenuto dagli Oſſervanti Oltramontani nel 1454.

I Steſſi Oltramontani Oſſervanti nel 1454, vale a dire tre anni dopo, per eleggere un novello loro Vicario Generale, ſi unirono di nuovo in Baſilea, e tennero quivi un altro Capitolo Generale, nel quale dato fu per ſucceſſore al lor Vicario Generale Teodorico Auriga, Fra Giovanni Quieſdeber. In queſto Capitolo ſi fecero eſſi alcuni Statuti, che tutti ci ſono ſtati tramandati: Infra dei quali vi è il ſeguente: *Declarat Capitulum Generale de INTENTIONE Generalium Statutorum eſſe* (2), *quando in Capitulo Provinciali retentio, ſeu ELECTIO GUARDIANI propter rationabiles cauſas NON CONFIRMATUR* [3], *quod non tenetur Capitulum Provinciale hujuſmodi*

[1] Wading. *ad annum ad* 1260, *&* 1451.

(2) Si ſuppongono i Capitoli Generali precedenti ſu lo ſteſſo aſſunto, e ſe ne dichiara l'INTENZIONE.

(3) Ecco la *ritenzione*, cioè ſi ritenevano gli atti dell'elezione venuti dal Convento: Noi nelle proviſte di Roma ancor oggi liciamo, quando non ſi dà corſo, DETINEANTUR BULLÆ

di electionem AD CONVENTUM REMITTERE, ſed poteſt tali Conventui de Guardiano providere: ſecus de electione facta extra tempus Capituli Provincialis, quam ſi Vicarius Provincialis infirmaret, TENETUR EAM AD CONVENTUM REMITTERE, niſi juxta tenorem Statutorum ſcienter elegerint indignum [1].

Ora sì, che creſcono gl' imbarazzi del novello ſpecioſo ſiſtema, che *NON MAI dal naſcere la Religione Franceſcana ſino all' anno corrente* 1781, *eccettuatine i pochi anni* (cioè i ſei) *della durata della Bolla di Benedetto XII* Redemptor Noſter *del* 1336, *L' ELEZIONE DE' GUARDIANI FU FATTA DAI CONVENTI*. Imperciocchè dal traſcritto Statuto abbiamo, che ne' caſi, in cui il Capitolo Provinciale *riteneva* l' elezione del Guardiano, cioè non la confermava *propter rationabiles cauſas*; l' intenzione de' Generali Statuti della Religione era allora, che non ſi doveſſe più tal' elezione AD CONVENTUM REMITTERE.

IL P. Eſprovinciale, che vuol far capire al Mondo, *callere proprietatem verborum* delle Coſtituzioni del ſuo Ordine, e perciò ci ſpiegò il *releventur* con rimettere in piedi il Frate, che già era Officiale, ma era ſtato o ſoſpeſo, o depoſto; c' inſegni ora il non *remittere electionem* del Guardiano al Convento, coſa poſſa ſignificare, quando aver non ſi voglia, che allora tutte le elezioni de' Guardiani ſi facevano dai Conventi, ed andavano poi ai Capitoli Provinciali per dover eſſere confermate? In fatti perciò diſpoſe il Capitolo di Baſilea, che quando i Capitoli Provinciali *ritenevano* tai elezioni, cioè non le confermavano *propter rationabiles Cauſas*, che allora l' elezione non ſi doveſſe rimandare più al Convento, *remittere ad*

(1) Gubernatis *tom.* 3 *part.* 1 *pag.* 112 *col.* 2.

ad Conventum, ma che poteſſe il Capitolo Provinciale provvedere il Convento del Guardiano: *ſed poteſt* (Capitulum Provinciale) *tali Conventui de Guardiano providere*. Però, che queſto ſi ſentiſſe, trattandoſi di elezione di Guardiani fatta dai Conventi in tempo dei Capitoli Provinciali, e non già fuori di tai Capitoli: imperciochè allora venendo l' elezione anche ritenuta, cioè non confermata dal Vicario Provinciale (ch' era allora il Provinciale); ſi doveva rimettere di nuovo al Convento, purchè la conferma non ſeguiva per aver i Frati eletto *ſcienter indignum*.

Ecco dunque chiariſſimo più della luce del Sole, che nel 1454, vale a dire 118 anni dopo della Bolla di Benedetto XII, l' Ordine Franceſcano, e gli Oſſervanti ſpecialmente, ſtavano coll' elezione Conventuale de' loro Guardiani: e queſta era la forma delle ordinarie elezioni, tanto quando ſeguivano in tempo del Capitolo, quanto *extra Capitulum*: per cui ſi vede, che le rifleſſioni, che ſi eran fatte ſopra la Patente del Vicariato Generale del glorioſo S. Giovanni da Capiſtrano, e ſu la Bolla poi della ſeparazione degli Oſſervanti dai Conventuali ſia più che vera, cioè, (che quando in quei documenti ſi ſupponeva eſſervi neceſſaria l' elezione Conventuale anche nell' eleggere, in luogo de' Guardiani depoſti, gli altri Guardiani; *a fortiori* nelle elezioni ordinarie ſi doveva egualmente ſupporre richiederſi nella ſteſſa età l' elezione Conventuale); Che ſe poi ſi vuol preciſamente entrare nello ſpirito del traſcritto Statuto del Capitolo di Baſilea del 1454, ſi dee dire, che contenne tale Statuto una certa riſtrettiva interpretazione della Bolla di Benedetto XII in uno dei punti riguardanti l' elezione de' Guardiani.

Vedemmo, che Benedetto XII diſpoſe, che quante volte

l' eletto Guardiano non foſſe ſtato ritrovato degno della conferma del Provinciale, che allora ſi doveva rimettere di nuovo l' elezione al Convento, purchè la non conferma ſeguiva o perchè non era ſucceduta l' elezione DIE AD CELEBRANDUM HUJUSMODI STATUTA, o perchè gli Elettori Conventuali *ſcienter elegerint indignum*. Quì all' incontro ſi volle fare queſta novità, che ſi volle ſpiegare, che il rimetterſi nuovamente l' elezione al Convento, qualora non ſi ritrovava degna di eſſer confermata dal Provinciale, ſi doveva ſentire dell' elezione fatta *extra tempus* del Capitolo Provinciale, ch' era quella elezione, che avrebbe dovuta eſſer confermata dal ſolo Vicario Provinciale, e non già dal Capitolo: ma che queſta tal' elezione, allora quando approvata non foſſe ſtata, ſi dovea rimettere di nuovo al Convento, purchè però la non approvazione non foſſe derivata dall' aver gli elettori eletto *ſcienter indignum*, giacchè allora reſtava devoluta ſempre al Provinciale. Però che per le elezioni de' Guardiani fatte in tempo del Capitolo Provinciale; e che dal Capitolo Provinciale ſteſso s' avrebber dovute confermare; la mente de' Statuti Generali era, che queſte tali elezioni non doveſsero ritornar mai ai Conventi, ma che non trovandoſi gli eletti meritevoli della Conferma, aveſse potuto lo ſteſſo Capitolo Provinciale dare allora al Convento il Guardiano. Forſe ſi conſiderò allora, che baſtantemente ſi poteva provvedere al Convento, quando dal Capitolo Provinciale ſe gli dava il Guardiano; e perciò, che in quel tal tempo, per evitare le lungherie, ſi poteva tralaſciare di rimetter di nuovo l' elezione al Convento. Non così quando *extra Capitulum* foſſe l' elezione ſeguita, cioè quell' ele-

elezione foſſe ſtata fatta dalle ſamiglie , la quale il Provinciale non aveſse poi creduto opportuno di confermare , perciocchè allora non parve giuſto , che al Provinciale ſi devolveſse; ma doverſi queſta tal'elezione, ſecondo lo ſtato antico , rimettere al Convento ſteſso, acciocchè di nuovo il Convento ad eleggerſi il ſuo Guardiano veniſse.

Un altra rifleſſione graviſſima ci obbliga a fare queſto ſteſso Statuto , la quale naſce da quelle parole *dummodo non elegerint indignum* . Ricordiamoci , che Benedetto XII aveva determinato, che l' elezione ſi devolveva al Superiore , cioè al Provinciale, tanto quando gli elettori aveſsero eletto *ſcienter indignum*, quanto anche quando non foſse l' elezione ſucceduta *die ad celebrandum ſtatuta* . Ricordiamoci inoltre , che il motivo della Bolla di Benedetto XII riſpetto all' articolo delle elezioni de' Guardiani , e Cuſtodi non fu altro , che di obbligare la Comunità , e gli Elettori a procedere alle elezioni nel giorno a tal uopo deſtinato; e ricordiamoci finalmente , che la rinnovazione di Clemente VI in queſto articolo circa le elezioni de' Guardiani, in altro non raggiroſſi (ſe mai ci fu), che nel rimettere ſoltanto in piedi *priſcam Ordinis conſuetudinem*, in virtù della quale naturalmente non ſi attendeva ad un tal rigore. Ecco di ciò una forte congettura in queſto Statuto di Baſilea : imperciochè qui vediamo , che non già ſi dice, come aveva detto Benedetto XII, devolverſi al Provinciale anche l' elezione del Guardiano , quando l' elezione ſuccedeva fuori del giorno *ad electionem hujuſmodi ſtatuta*: ma ſoltanto devolverſi, dove gli Elettori *ſcienter* aveſsero eletto l' idegno, ch' era coſa, che procedeva *de jure Canonico*. Ecco dunque la Bolla di Benedetto XII in eſecuzione , ma giuſta la ſua rinnovazione, cioè giuſta la PRISCA CONSUETUDINE dell' Ordine.

Capitolo Generale Miclinienſe del 1499, *anche degli Oſſervanti Oltramontani.*

VEniamo ad un altro Capitolo Generale, ed è il celebre Capitolo generale di Meclines, di cui prima non ſi era avuto notizia. Queſto altro Capitolo ſi tenne ancora dagli Oltramontani, e ſi tenne nel 1499, quando ſi vennero a creare eſſi un altro loro Vicario Generale, che fu Oliviero Maillardo. In queſta occaſione ſi formarono ancora coteſti PP. per loro regolamento alcuni Statuti, tra i quali queſto ne fu uno: *Vult tamen univerſum Capitulum, quod Regula, DECLARATIONES APOSTOLICÆ* [colle quali andava la Bolla di Benedetto XII], *& Statuta Generalia Barcinonenſia*, cioè quei del 1451, i quali contenevano ancora le Coſtituzioni Narbonenſi di S. Bonaventura, *quantum erit poſſibile, obſerventur: ſignanter QUANTUM AD PUNCTUM DE ELECTIONE GUARDIANORUM SERVETUR DISPOSITIO FACTA PER CAPITULUM LOCALE, NISI UBI ELEGISSENT INDIGNUM, ita quod Guardiani NON PASSIM PONANTUR AD LIBITUM VICARIORUM PROVINCIALIUM, ET DEFINITORUM, ſed preciſe in aliquo caſu particulari, aliqua cauſa urgente, pro aliquo Conventu, Capitulum Provinciale poſſet aliter diſponere* [1].

Da queſto nobiliſſimo Statuto ſi raccoglie, che oltre al caſo, in cui i Frati del Convento Conventualmente aveſſero eletto l' indegno, *ſcienter*, come ſi ci ſi deve ſoggiungere; caſo, in cui ſi conveniva, che l' elezione ſi devolveva al Provinciale, al quale, giuſta la Bolla di Benedetto XII, *illa vice ipſo facto proviſio* ſi devolve-

va

(1) Gubernatis *Orbis Seraphic. loc. cit. pag.* 138 *col.* 1.

va; ſi era già introdotto l' abuſo, che *ad libitum Vicariorum Provincialium, & Diffinitorum* ſi mettevano i Guardiani ne' Conventi. Queſto abuſo corregger volle queſto Statuto, diſponendo: *Quantum ad punctum de electionibus Guardianorum, ſervetur diſpoſitio facta per Capitulum locale, niſi ubi elegiſſent indignum*: e che ſoltanto PRECISE, IN ALIQUO CASU PARTICULARI, ALIQUA CAUSA URGENTE, PRO ALIQUO CONVENTU, CAPITULUM PROVINCIALE POSSET ALITER DISPONERE. Si notì che al Diffinitorio, cioè al Provinciale, e Diffinitori ſi tolſe ſempre qualſivoglia elezione di Guardiano, eccettuato ſolo il caſo, quando vi ſi veniva *jure devoluto* per eſſerſi eletto l' indegno: ma all' incontro al ſolo Capitolo Provinciale qualche volta ciò laſciar ſi volle, e pure ſpiegar piacque, che ciò ſi ſentiſſe *preciſe, in aliquo caſu particulari, aliqua cauſa urgente, pro aliquo Conventu*: vale a dire ſi derogò in queſta parte al Capitolo precedente di Baſilea, nel quale s' era diſpoſto, che l' elezione de' Guardiani, che ſi facevano nel tempo del Capitolo, quando poi venivano irritate, reſtavano devolute allo ſteſſo Capitolo: perchè in queſto ſecondo Statuto neppure tal regola generale dar ſi volle; ma all' incontro ſi preſcriſſe, che *quoad punctum de electionibus Guardianorum ſervetur diſpoſitio facta per Capitulum locale*; e ſolamente *præciſe, in aliquo caſu particulari, aliqua cauſa urgente, pro aliquo Conventu Capitulum Provinciale poſſet aliter diſponere*.

Fin quì con i Capitoli Generali di Baſilea, e di Mechines abbiam veduto, che gli Oſſervanti Oltramontani avevano l' elezione Conventuale: Ora dobbiam paſsare a riguardare alquanto i noſtri Ciſmontani.

Capitolo Generale di Mantua del 1504, dove ſi radunarono gli Oſſervanti Ciſmontani.

NEl 1504 ne' 24 di Maggio ſi radunarono in Mantova gli Oſservanti Ciſmontani, ed eleſsero per loro Vicario Generale Franceſco Zeno Milaneſe. Poſcia fra i Statuti, che ſi formarono in tal Capitolo, vi ſtabilirono ancor queſto. *Ceterum ordinatur, quod tam viſitatio, quam retentio, SEU depoſitio* (1) *Guardianorum*, DE CÆTERO [fra poco dovremo parlare molto di queſta fraſe] *fiat per ſcrutinium, videlicet per diſcuſſionem unius Scribæ, & duorum teſtium, per Guardianum cum diſcretis, ut moris eſt, ordinandorum, qui ſeorſim ſingulorum vota diligenter inſcribant, & inquirant: quæ quidem ſcripta, ſeu articuli* CORAM COMMUNITATE *legantur, & ut moris eſt, examinentur, antequam eiſdem Guardianis dicantur, ſeu ad eorum retentionem, ſeu depoſitionem procedatur* (2).

Queſto Statuto, quantunque della ſola depoſizione de' Guardiani favelli, e faccia vedere, che tal depoſizione non ſuccedeva, ſe non *de conſenſu Fratrum Conventus, vel majoris partis ejuſdem*, come avea preſcritto nella ſua Patente il Generale Antonio de' Ruſconi nella prima creazione de' Vicarii Generali degli Oſservanti Ciſmontani, ed Oltramontani; tuttavia ſerve di gran fondamento a crederſi, che ſe la depoſizione per mezzo del Capitolo locale ſeguiva, e con ciò naturalmente anche l' elezione del novello Guardiano in luogo del depoſto: l' elezione ordinaria de' Guardiani molto più nello ſteſso modo ſucceder doveva.

Ca-

(1) Qui RETENTIO *Guardiani*, ſi ſpiega DEPOSITIO. Ma trattaſi di Viſita, e la ritenzione ſi prende nella ſua materialità d' impedire l' ulteriore eſercizio nella ſua Carica al Guardiano.

(2) Gubernatis *Orbis Seraph. tom. 3 part. 1 pag. 213 col. 2 in fine.*

Capitolo Generale de' Ciſmontani Oſſervanti, tenuto in Mantova nel 1507.

MA un altro Capitolo Generale dei ſteſſi Ciſmontani, tenuto anche in Mantova (1), tre anni dopo, cioè nel 1507, quando eſſi eleſsero per nuovo loro Vicario Generale Girolamo Tornellio (erra il Gubernatis in dire, che tal Capitolo ſi tenne in Aſſiſi (2).); pare che faccia dubitare di una tal coſa: imperciochè quivi parlandoſi delle elezioni de' Guardiani da farſi ne' Conventi dell' Iſola di Candia, ſi dice: *Secundo, quod omnes Guardiani FIANT pro ut in Italia a Patre Vicario Provinciali cum conſenſu Deffinitorum, & P. Vicarius habeat tantum unam vocem, quæ tamen prævaleat in æqualitate numeri vocum.*

Ma quì il *fiant omnes Guardiani* non dee riferirſi a tutto il compleſso dell' elezione dei Guardiani, come ſi vorrebbe dal P. Eſprovinciale che ſi ſentiſse; ma unicamente alla parte della conferma, onde tal' elezione veniva perfezionata: e la coſa è da ſpiegarſi in sì fatta guiſa. Nell' Ordine Franceſcano per un antica pretenzione, che vi era, che per privilegio Appoſtolico, ſpedito da Papa Clemente IV, le elezioni rimanevan compite ſubito, che celebrate ſi erano dagli elettori, ſenzachè vi foſse biſogno di Conferma (3); forſe le Comunità avrebber voluto non eſser

---

[1] Wading. *ad ann.* 1507.

(2) Gubernatis *loc. cit. pag.* 215 *col.* 2.

(3) *Et quod attinet ad eorum electiones*, cioè de' Monaci, *Abates electi olim confirmabantur ab Epiſcopo, niſi fuiſſent exempti . . . deinde caperunt a ſolo Pontifice omnes confirmari. Tum vero ex ſpecialis conceſſione Sedis Apoſtolicæ quidam impetrarunt, ut ſtatim electi intellegerentur per Pontificem confirmati, ut conceſſit Eugenius*

IV.

eſser ſoggette alle Conferme; coſa però, che non avea alle medeſime menata buona il Sommo Pontefice Benedetto XII, imperciochè avea voluto, che l' elezione del Guardiano fatta dalla Comunità, aveſse dovuto immantinente paſsare al Provinciale per confermarla, e che queſti *cum conſilio Diſcretorum de Ordine* (cioè de' Deſinitori, o PP. più riſpettabili) l' aveſse confermata, o irritata, *prout ſecundum Deum eis viſum fuerit expedire*, dopo di eſser preceduto un diligente eſame della ſteſſa elezione, fatto da eſſo ſolo Provinciale, come da colui, a cui *ex officio* ciò ſpettava. Or perchè con tutto ciò queſto Statuto non era univerſalmente oſſervato, perciò nel Capitolo accennato di Mantova del 1507, ſi volle che per i Conventi dell' Iſola di Candia, la quale andava con gli Oſſervanti Ciſmontani; ſi foſſe ancora praticato quello, che nell' Italia *vigebat*; cioè che le elezioni de' Guardiani ſi faceſſero *a P. Vicario Provinciali cum conſenſu Diffinitorum*, cioè che aveſſer biſogno della Conferma del Vicario Provinciale, e Diffinitorio. Tale deve eſſer la ſpiega di tale Statuto, ſe non voglia dirſi, che l' oggetto, che ebbe, fu d' introdurre per i Guardiani dell' Iſola di Candia, che anche nella lor Conferma il Vicario aveſse avuto una ſola voce, *quæ tamen prævaleat in æqualitate numeri vocum*. Così ſpiegar ſi dee queſto Statuto, giacchè altrimenti dovrebbe dirſi, che nella ſola Italia vi era allora queſta particolare coſtumanza, che i Guardiani ſi creaſſero dal Diſinitorio; coſa, che non può intender-

---

IV Ciſtercienſi Ordini, CLEMENS IV FRATRIBUS MINORITIBUS, *& Julius II Fratribus Minimis S. Franciſci de Paula*. Miglioretti *in Inſtitut. Jur. Canon. lib.* 2 *tit.* 31, *diſſert.* 6, Rodriquez *tom.* 2 *quæſt.* 53 *art.* I.

derſi, sì perchè il centro dell' Oſſervanza era allora d' Italia, e sì ancora perchè quivi avea già luogo, che neppure la depoſizione del Guardiano accader poteva ſenza il Capitolo locale, cosa, che di neceſſità portava ſeco, che l'elezione ordinaria del Guardiano anche al Capitolo locale toccaſſe. Oltre a ciò ſe queſta ſtrana uſanza vi foſſe ſtata allora in Italia, com' è poſſibile, che una tal particolarità non ſi ritroverebbe regiſtrata nelle memorie dell' Ordine, e come ſingolar coſa alla poſterità tramandata? Finalmente le coſe poſteriori ci convingono ancora, che in altra maniera queſto Capitolo ſpiegare non ſi poſſa, che ſoltanto riſpetto alla Conferma de' Guardiani.

Unione degli Oſſervanti Ciſmontani, ed Oltramontani, e Miniſtro Generale dell' Ordine accordato all' Oſſervanza.

E D eccoci al ſecolo XVI, quando una nuova gloriosa epoca ſurſe nelle Famiglie della Oſſervanza, le quali continuavano ad eſsere colla elezione Conventuale tanto di là, quanto di quà de' Monti, cioè anche nelle noſtre regioni. Ma già queſta ſteſſa nuova epoca ci chiama a vedere, ſe mai ſul punto, di cui trattiamo, prodotto aveſſe qualche cambiamento.

Come ſono tutte le coſe umane, che da piccioli principj naſcendo, gradatamente vanno ad ingrandirſi, così nella Religione Franceſcana gli Oſſervanti, dopo di avere ottenuto da Eugenio IV di poterſi governare ſeparatamente per mezzo di que' Vicarj Generali, che dal Generale Comune dell' Ordine avrebbero conſeguiti, appena ſotto d'una tal quale ſubordinazione tanto al Miniſtro Generale, quanto ai Miniſtri Provinciali dell' Ordine ſteſso; e dopo di eſsere giunti a poterſi quaſi interamente diſtaccare dallo ſteſso Cor-

po

po della Religione con poterſi da loro ſteſſi creare i loro Vicarii Generali, tenere i Capitoli Generali, e quivi farſi le leggi per le loro proprie Oſservanti Famiglie: Finalmente Lione X nel 1517 gli unì fra di loro, formandone un ſol Corpo degli Oſservanti Ciſmontani, e degli Oſservanti Oltramontani, e dando loro per Capo comune il Miniſtro Generale della Religione, laddove infino a quel punto avuto l'avevano i Conventuali (i quali da quell' ora in poi cominciarono a nominare il loro Capo *Maeſtro Generale*) da crearſi gli Oſſervanti il Miniſtro Generale aſsolutamente da loro medeſimi ne' loro Comizj, chiamati quindi *Generaliſſimi*, perchè compoſti degli Ciſmontani, ed Oltramontani, ed in queſti Comizj ſteſſi farſi ben anche le leggi per tutta la loro Religione [1].

QUeſta Bolla fu l' ultimo ſegnalato guiderdone, che nella Chieſa Romana, cui avean ſeguitato a preſtare ſervigj conſiderevoliſſimi, queſti illuſtri, ed attiviſſimi Religioſi riportarono; ed alla quale immantinente gratiſſimamente eſſi corriſpoſero ſotto del Ponteficato di Clemente VII, dello ſteſſo Lione X, dopo di Adriano VI, ſucceſſore: giacchè Clemente in quei ſuoi noti anfratti del Sacco di Roma, e della ſua lunga, e ſtretta prigionia, quaſi non ebbe altri per ſe, che Frate Franceſco Angelo Chignones (poi conoſciuto ſotto nome del Cardinale Angelo) Generale degli Oſſervanti [2]). Fu queſta ſteſſa Bolla eſeguita in Roma nella maniera più ſolenne, che mai ſi potea ideare, e principalmente con dichiararſi prima di ogn' altro, *Provinciali* quegli, che infino allora nelle famiglie Oſſervan-

(1) Wading. *Annal. ad ann.* 1517, *& ſeqq.*
(2) Guicciardini *Sacco di Roma.*

vanti ſotto nome di *Vicarj* ſemplicemente eran venuti (1), e Cuſtodi i Diſcreti delle Provincie: e ciò ad oggetto, che poi legittima ſtata foſſe l'elezione del novello Miniſtro Generale, ed a tenore della Regola di S. Franceſco, giacchè la Regola diſponeva, che il Miniſtro Generale dai *Miniſtri Provinciali*, *e Cuſtodi* doveva eſſere eletto. Infatti ne' Comizj Generaliſſimi, che ſubito adunarono nel Convento di Araceli in Roma, fu eletto nel gran Refettorio di quel Convento, *Præſidentibus tribus Cardinalibus* in nome del Pontefice Lione X, per primo Miniſtro Generale dell' Ordine Franceſcano dell' Oſſervanza Criſtofaro Numaj, Religioſo talmente riputato in queſta famiglia, e nella Chieſa Romana, che prima di compierſi il meſe dalla ſua elezione a tale Suprema Carica Clauſtrale, ſi vide della Porpora Cardinalizia inſignito, per cui ſi dovette venire a novella elezione di Miniſtro Generale, che cadde in perſona di Franceſco Licheti [2], che quantunque in quell' età gareggiaſſe con Tommaſo de Vio Domenicano, per eſſere allora il Licheti tanto nella Scotiſtica, quanto il de Vio veniva nella Tomiſtica, dottrina riputato; pure poi a differenza del de Vio, che ebbe occaſioni di laſciare memorie di ſe negli Annali Eccleſiaſtici, il ſuo nome quaſi appena ne' faſti della Religion ſua Franceſcana il Licheti ha conſervato, non oſtante anche i sforzi fatti dal Wadingo nella ſua età giovanile di riſtampare, ed illuſtrare le Opere di queſto Autore (3); ed a Licheti poi fu dato per ſucceſſore, dopo del breve Generalato di Paolo a Soncino, quel Frate Angelo Chignones, che non ha guari ricordammo [4]. Que-

(1) Wading. anno 1517.
(2) *Wading.* ann. 1518.
(3) *Vita* Wading. *præmiſſa annalibus pag.*
(4) Wading. ann. 1523.

Questo novello sistema, introdotto nell' Ordine, fece sì, che la Religione da questa ora in poi avesse cominciato ad avere i Capitoli Generalissimi dei Cismontani, ed Oltramontani, laddove prima non gli aveva veduti mai uniti. Ma con tutto ciò non si estinsero i particolari Capitoli Generali o de' Cismontani, o degli Oltramontani soli, perchè sovente della simil guisa si seguitarono a tenere, come tuttora si tengono, quando non il Generale, ma il Commessario Generale si elegge (1).

La

(1) Tuttocchè dal 1517 un solo Supremo Moderatore, sotto nome di Ministro Generale, governa gli Osservanti Cismontani, ed Oltamontani; tuttavia però essendosi sperimentata plausibile, per la vastità di questa Religione, l' avere i Cismontani un Capo, che di quà de' Monti risedesse; e gli Oltramontani un altro, che nelle loro regioni dimorasse: venne con ottimo consiglio anche stabilito, che il Generale, ch' elegger si doveva da sessennio in sessennio, fosse in un sessennio Frate Cismontano, ed un altro sessennio Frate Oltramontano, dimorando il Cismontano di quà, e l' Oltramontano di là de' Monti. Ma acciochè frattanto quando i Cismontani avessero il lor Generale, non fossero privi di vicino Capo gli Oltramontani, e così per l' opposto: fu insiemamente prescritto, che essendo Cismontano il Generale, gli Oltramontani dovessero avere nelle lor regioni un Commessario Generale: e così, che tal Commessario Generale aver si dovesse da i Cismontani in quel sessennio, in cui sarebbe stato Generale l' Oltramontano. Or perchè questo Commessario Generale non si volle sessennale, ma triennale; da ciò ne venne, che in questa Religione in ogni sei anni vi sono i Capitoli Generalissimi, cioè de' Cismontani, e degli Oltramontani, nei quali si elegge il Generale, ed il Commessario Generale in quella maniera, che allora cade: e nel triennio poi intermedio vi sono i Capitoli Generali o de' soli Cismontani, o de' soli Oltramontani, come porta la bisogna, che si crei l' altro Gommessario Generale per aver durata per lo seguente triennio fino al Capitolo Generalissimo, quando deve farsi la nuova elezione del Generale.

La maggior novità, che apportò la Bolla di Lione X a queſto Ordine, fu quella, che laddove infino a quella ora i Superiori in queſta Religione, e maſſimamente il Generale, ed i Miniſtri Provinciali erano ſtati perpetui (che che ſia, che forſe nelle Coſtituzioni di S. Giovanni da Capiſtrano, ed altrove ſi foſſe tentato il contrario (1)), purchè non ſi foſſe conoſciuto non eſſer più ſufficienti al ſervizio, ed utilità de' Frati (2) (ragione, per cui in niun' altra Religione tanto gioco ſi ritrovano d' aver fatte le continue depoſizioni de' Superiori, quanto nella Franceſcana, perchè per gran tempo in eſſe non vi fu altro mezzo, che queſto per uſcire da quella tirannide, che il lungo, e continuato governo ſuol ſeco apportare); da queſta Bolla in poi di Lione X, il Generale divenne ſeſſennale, e non più che triennale il Provincialato. Ma la malizia umana, che ſuole ogni coſa corrompere, e guaſtare, ſeppe ritrovar modo, come a ſuo luogo vedremo, per eludere, e corrompere un cotanto ſenſatiſſimo ſtabilimento, di che dovremo fra poco diſcorrere, guidati dalle parole di uno Scrittore dello ſteſso Ordine, qual' è *Domenico de Gubernatis*.

Dopo di eſſerſi data queſta idea, che data ne abbiamo, della Bolla di Lione X, per intendere meglio le coſe, che ci rimangono a dire, ſarà bene, che continuiamo la ſtoria de' Capitoli Generali.

Ca-

(1) Coſtitut. *Beati Joannis de Capiſtrano apud Cronolog.*, & Gubernatem *loc. cit.*

(2) Cap. 8 *Regula S. Franciſci*.

Capitolo Generale di Bordò degli Offervanti Oltramontani del 1520.

4. NEl 1520 in Bordò fi tenne una Congregazione Generale dal Miniſtro Generale, che allora vi era, Franceſco Licheti, nella quale fi diſpoſe: *Item ordinatur, quod DE CÆTERO in CAPITULIS LOCALIBUS Fratres nec Guardianos, aut alios Officiarios deponant, nec Guardianorum, aut aliorum officiariorum electionem faciant, ſed tantum Diſcretum, qui Guardiani viſitationem ad Capitulum portet, & alias Conventus comoditates procuret, ELIGANT; ſed omnes Officiales prædicti per Provincialem Miniſtrum, & Diffinitores in Capitulo Provinciali inſtituantur, & nominentur. Quod ſi alicui Conventui de Guardiano ante Capitulum Provinciale ſit providendum, Miniſter cum conſilio aliquorum Patrum, de Guardiano, aut alio Officiali, provideat* (1).

Queſto luminoſiſſimo Statuto di queſta Congregazione degli Oltramontani, quando fu rapportato nelle precedenti noſtre Scritture, ſi era creduto poter ſomminiſtrare una pruova certa, che almeno fino a quella ora, cioè fino al 1520 *IN CAPITULIS LOCALIBUS Fratres & Guardianos, & alios Officiarios deponebant, & Guardianorum, & aliorum Officiariorum electionem faciebant*; perchè nel 1520 queſta Congregazione di Bordò diſpoſe, che DE CÆTERO i Frati nei Capitoli locali non aveſſero potuto fare tai coſe; ma ſemplicemente l' elezione de' Diſcreti, dovendoſi tutte le altre elezioni fare *in Capitulo Provincia-*

[1] Cronolog. *pag.* 237 *col.* 1, Gubernatis *loc. cit. pag.* 240 *col.* 2.

ciali dal Provinciale *cum consilio aliquorum Patrum*.

L' Autore del nuovo *Non mai* avendo proposto nella storia de' fatti del suo insigne Ordine non dar luogo in niuna cosa al senso ovvio, e naturale, ancorchè quello ordinariamente sia il vero; quando è stato quì, con una lunga acutissima dissertazione sul *DE CÆTERO*, colla quale avrebbe vinto Scoto stesso, non che lo Scotista Generale Francesco Licheti, che a quella Congregazione presidette; tutto si è impegnato a dare una interpretazione del tutto nuova al *de cætero*, poco curandosi, che fosse impercettibile, purchè non significasse più quello, che ha sempre significato. Ma se ad un Imperatore Romano fu detto sul viso, che nemmeno i Regnanti avevano impero sulle parole, per farle conseguire diversa intelligenza, da quella, che avevano avuta [1]: si figuri il nostro P. Esprovinciale, cosa mai non si potrà dire a lui, che al più è un semplice P. Esprovinciale, cui *compete la precedenza, ed il Compagno?* Se esso intorno al significato del *de cætero* non si vuol dare l'incommodo di voltare alquanto le Decretali negli esempj accennatigli, ed in altri luminosissimi, che in esse ancora s' incontrano (2); almeno non ci potrà negare d' aver veduto in qual significato stia questa frase nel Codice delle stesse leggi della sua Religione; e se colà quasi in ogni pagina (3) si rinviene in quel

[1] Gellius *Noctium Atticar*. . . . .

(2) *Cap. Religionum diversitatem de Religiosis domibus in VI.*

[3] Perchè resti ciò assolutamente accertato, ecco moltissimi esempj, citati con indicare le pagini del tomo III parte I del Gubernatis, dove cronologicamente vi è tutta la Legislazione Francescana: p. 90 v. 1 *ibi* Statuimus quod *de cætero nullus Præ-*

la-

ſenſo ſteſso, che da noi fu con verità, e ſemplicità ſpiegato, perchè è il ſenſo, che regolarmente hanno queſte voci: come potrà egli ſcuſarſi più, che con tanto, e tanto impegno contro alla verità manifeſta ſi è ſtudiato di voler dare ad intendere il contrario, urtando nel noto nobiliſſimo aſſioma legale, *minime mutanda ſunt, quæ interpretationem certam ſemper habuerunt* (1)? Ma non più

---

latorum Miniſter, vel Magiſter . . . . p. 168 *c.*: Nullus etiam *de cætero* ſine Generalis Miniſtri licentia poſſit notabiles cauſas applicare: *p.* 167 *c.* 2. Inſuper ſtatuitur, ut nullus *de cætero* poſſit eſſe Cuſtos vel Guardianus continue ultra biennium . . . *p.* 143 *c.* 1. Ordinat Generale Capitulum, ut *de cætero* de triennio in triennium fiat una completa tunica ſingulis Sacerdotibus: *p.* 136 *c.* 1. Pater, qui erat, & erit pro tempore Commiſſarius Romanus, *de cætero*, impedimento legitimo ceſſante, tenetur ad Capitulum Generale venire. E così *p.* 122 *c.* 1 *in med.*, legi *de cætero mandamus . . . . .*, pag. 123 v. 2, *de cætero* remaneat . . . . . , *pag.* 220, *c.* 1 *in med.*, prohibeant *de cætero* Fratres . . . , *pag.* 206 *c.* 1 *in fin.* neque *de cætero* redditus Monaſteriorum inter ſorores dividantur, *pag.* 220, *c.* 1 *v.* 9 quicumque Frater *de cætero* apoſtataverit . . . , *& in fin.* nullus laicus *de cætero* ſtudeat, *& c.* 2 *v.* 20 obſervaverunt, & *de cætero* obſervare volunt, *pag.* 224 *c.* 1 *in med.*, nullus *de cætero* præſumat aliquid addere, *pag.* 231, *c.* 2 *in fin.* ita quod *de cætero* . . . . . , *pag.* 235, *c.* 2, *v.* 17, qui *de cætero* vitam reformatam . . . . . , *pag.* 238, *c.* 1 *v.* 5, cuſtos *de cætero* confirmetur . . . . , *pag.* 245, *c.* 1 *in med.* quod Cuſtodia Hoſſati *de cætero* ſit ſubjecta . . . . , *pag.* 246 *c.* 1 *in fin.* Item mandat ſua P. R. quod *de cætero* Capitulum Ciſmontanum provideat . . . . , pag. 295, c. 1 v. 17 *de cætero* in Capitulo Provinciali . . . . , pag. 332, *c.* 2 in med. de *cætero* aliquis eorum publice . . . . . , *pag.* 343, *c.* 2 *in med.*, Vicarius *de cætero* inſtituendus . . . , *pag.* 369, *c.* 2 *v* 5, ſtatuitur *ne de cætero* aliquis . . . . *pag.* 390, *c.* 2 *v.* 6 *de cætero* nullus conventus de novo recipiatur . . . . *& paſſim*. Nelle altre Coſtituzioni Monaſtiche lo ſteſso ſi rinviene.

(1) *Leg.* 132 *ff. de legib., Senatuſc., & long. Conſuetud.*

più, perchè quì con noſtro ſommo rincreſcimento potremmo eſsere traſportati là, dove poi ci ſpiacerebbe d' averci non la paſſion della Cauſa, che in noi a fronte del vero niente prevale, ma un giuſto dolore, e riſentimento innavvertentemente condotti (1).

N 2 Dun-

(1) Ma la propria difeſa, la quale ſuol dare urti tali agli uomini d' onore, cui non v' ha forza che poſſa reſiſtere, ci obbliga pure a dire qualche coſa. Noi in comprova del ſignificato, che al *de cætero* danno le Coſtituzioni Franceſeane, credemmo poter allegare il Capitolo *Periculoſo de ſtatu Regularium in VI*, dove preſcrivendoſi da Bonifacio VIII alle Monache la legge della Clauſura in quella figura rigida, e ſtretta, che infino allora non v' era ſtata mai nella Chieſa, ſi adopera la fraſe *de cætero*. Il P. Eſprovinciale avendo nelle Bolle poi di S. Pio V, in cui la ſteſſa legge fu rinnovata, incontrato altresì la ſteſſa eſpreſſione *de cætero*; da ciò ne ha voluto trarre, che il *de cætero* poſſa avere altro ſignificato; giacchè dice egli, che quando già vi era nella Chieſa la Clauſura, perchè poſta era ſtata da Bonifacio VIII, nell' inculcarſi queſta ſteſſa legge da S. Pio V, anche ſi usò la maniera di dire *de cætero*: e così poi egli crede di poter argomentare *a pari*, (modo a lui graditiſſimo), che anche quando il ſuo Ordine Franceſcano ſtava coll' elezione Diffinitoriale, i PP. del Capitolo di Carpi la inculcarono nuovamente col *de cætero*. Se il P. Eſprovinciale aveſſe ſaputo, che la Coſtituzione di Bonifacio VIII, come contenente una novità intereſſantiſſima, *turbas magnas excitavit* nella Chieſa: e che quaſi infino a S. Pio V in niuna altra parte fu obbedita, che dove o con i proprj Concilii particolari era ſtata adottata, o dove fondati erano ſtati i Monaſteri di Monache con tal legge, preſcindendoſi dalle Monache Clariſte, che quaſi in virtù della propria Regola la profeſſavano; avrebbe ſicuramente conſiderato, che quando poi S. Pio V rinnovò tal legge, doveva dire *de cætero*, cioè per lo avvenire, perchè ſino allora quaſi generalmente tale ſtretta Clauſura non ſi oſſervava, perchè alle Bonifaciane non ſi era ancora ubbidito. Nè il P. Eſprovinciale può eſſere ſcuſato d' ignorar queſte coſe, come apparte-

nen-

Dunque dagli Oltramonti nel 1520 ſi cercò di fare la gran novità di reſtringere le elezioni Conventuali, che in-

---

nente al Diritto Canonico: dappoichè ſe il ſuo Wadingo aveſſe letto egli colla chieſta meditazione, v'avrebbe ritrovato dopo di Bonifacio VIII, e prima di S. Pio V una nobiliſſima Bolla, o ſia Breve Pontificio, nella quale ſi parla d'una briga, che allora vi era tra le noſtre Monache di S. Ligorio, con i noſtri Conventuali di S. Lorenzo (monumento de' più luminoſi della noſtra Patria ſtoria Monaſtica de' ſecoli baſſi, e che conferma maravigliosamente quel, che per altro già ſi ſapeva, che molto poſteriormente a Bonnifacio VIII, per puro contratto volontario delle Monache, il riſpettabiliſſimo Moniſtero di S. Ligorio divenne Clauſtrale.), e ſi dice, che tal briga era per un orto, che le Monache avevano accoſto al Convento de' Franceſcani Conventuali; giacche produceva tal orto infinita ſoggezzione a' Religioſi, perchè le Monache andavano ſovente a ricrearviſi: e s'individua, ch'eſſendovi, come ancor oggi vi è, fra il Moniſtero delle Monache, e quello de' Conventuali la ſtrada pubblica; le Monache per la ſtrada paſſavano volendo entrare nel loro orto. Dunque anche dopo di Bonifacio VIII rimaſero dei Monaſteri non Clauſtrali: e per coteſti la legge della Clauſura, che rinnovò S. Pio V, dovendo da quell'ora in poi cominciare; poteva ottimamente venir pubblicata anche col *de cætero*, come con queſta ſteſſa formola l'aveva pubblicata per la prima volta Bonifacio VIII, perchè appunto anche allora per lo avvenire cominciar doveva l'eſecuzione di quella tal Bolla. Del reſto acciocchè il noſtro P. Eſprovinciale ſu di ciò reſti per ſempre una volta riſchiarato, ſappia, che il *de cætero* in queſto ſenſo ſi ritroverà non meno in tutti i Statuti Monaſtici, e nelle Bolle Pontificie, anche degli ultimi tempi (come infatti nella vita del Wadingo ci ſono alcune parole di un Breve di Aleſſandro VII, in cui ſi proibiſce eſtrarre dall'Archivio del Collegio Iberneſe i Manuſcritti, che giungevano ſino ad ottocento volumi, d'ogni genere, raccolti dallo ſteſso diligentiſſimo Wadingo, e nel Breve ſi leggono queſte parole: *ne DE CÆTERO perpetuis temporibus quævis ſcripturæ, libri, manuſcripta, & monumenta etiam minima Archivii ejuſmodi e dicto Collegio . . . . extrabi, & aſporta-*

infino allora erano ſtate per tutti gli Officiali de' Conventi, e tanto nel caſo della loro creazione, che in quello della loro depoſizione; alle ſole elezioni de' Diſcreti, determinandoſi, che le elezioni de' Guardiani, ſeguendo in tempo del Capitolo, ſi foſſero fatte dal Provinciale, e da' Diffinitori; e ſuccedendo prima del Capitolo, ſi foſſero fatte dal Provinciale *cum conſilio aliquorum Patrum*.

tari foſſe ſtato lecito (*Vita Waddingi num.* 58): ma ancora queſta maniera di dire ſi rinviene nelle rubriche delle Novelle di Giuſtiniano, imperciocchè la Novella 54 porta queſto epigrafe: *Ut DE CÆTERO commutationes Eccleſiaſticarum rerum non fiſtæ fiant*. . . . . Ecco dunque che il *de cætero* deve ſtare nel ſignificato, in cui ſi è poſto, e non già nello altro diverſo, e ſtravolto, che dar gli vuol il P. Eſprovinciale noſtro, arrogandoſi di togliere e dare Cittadinanza alle parole. Se al Calepino ricorre, ritroverà, che l'adiettivo *Cæter*, *cætera*, *cæterum* (vedete a che ci obbliga!) abbia il ſignificato ancora di *deinceps*: e perciò probabilmente ne' ſecoli baſſi il *de cætero* ſi ritrovò ricevuto come l'ablativo di tal adjettivo nome. Pare dunque, che ſi foſſe meglio regolato l' altro Eſprovinciale, cioè il noſtro Napoletano, che nella ſua Scrittura, quando fu a queſto Capitolo di Carpi, e ſi abbattè con queſto faſtidioſiſſimo *de cætero*, non avendo quel coraggio, che poi ebbe il ſuo Collega, ſtimò minor male ſaltarnelo netto netto, o come colla lingua noſtra vernacula, baſtantemente eſpreſſiva, dir ſi vorrebbe, di *zomparnelo tondo di palla*. Ma forſe anche l' Eſprovinciale Siciliano avrebbe fatto lo ſteſſo, ſe a queſto comodiſſimo eſpediente non ſi ritrovava già egli, come di ſopra ſi è veduto, felicemente ricorſo varie altre volte, per cui gli convenne quì variar mezzi termini. Inſomma ſono valoroſi Atleti ambedue.

Capitolo Generaliſſimo degli Oſſervanti , tenuto in Carpi nel Bologneſe nel 1521.

LA morte immediatamente ſeguita del Generale Franceſco Licheti fece tenere nell' ànno ſeguente 1521 un Capitolo Generaliſſimo in Carpi nel Bologneſe , per rifare il Miniſtro Generale , come ſeguì , colla elezione in Generale di Paolo a Soncino , ch' era ſtato prima *interinamente* eletto Vicario Generale nella privata Camera di Lione X, facendo il Papa da Scrutatore. In queſto Capitolo parve, che ſi doveſse rieſaminare il recente Statuto della Congregazione di Bordò : e nell' eſaminarſi, così ſi venne a decretare: *Et quia Statutum de electione Guardianorum, ET ALIORUM OFFICIALIUM per præfatum Capitulum Burdegalenſe fuit ALIQUALITER alteratum ; ordinat Reverendiſſimus Pater cum ſuo Capitulo Generali, quod hujuſmodi electiones, ſeu POSTULATIONES, ubique fiant, ſicut ante præfatum Capitulum ſolitum erat* (1).

Il P. Eſprovinciale vedendo col Capitolo Generale di Carpi andata per aria la novità della Congregazione di Bordò, non ſi è avvilito , ma alle ſue acuzie ricorrendo , e ſottigliezze, delle quali n' è ricco, quanto altri mai; è venuto a dire , che l' ALIQUALITER *alteratum* deve far comprendere , che i Padri di Carpi ſi riportarono a quell' ultima parte dello Statuto di Bordò , dove ſi diceva , *quod ſi alicui Conventui de Guardiano ante Capitulum Provinciale ſit providendum, Miniſter cum conſilio aliquorum Patrum , de Guardiano, aut alio Officiali provideat :* giacchè dice il P. Eſpro-

vin-

[1] *Cronolog.*, Gubernatis.

vinciale, che nella Congregazione di Bordò a queſta ultima clauſola ſolamente, e non già all'intero Statuto fu derogato colla novità, che ſi fece, che laddove prima il Diffinitorio eleggeva i Guardiani in ogni caſo, per l' avvenire nel caſo della vacanza *ante Capitulum* non gli aveſſe più eletti il Diffinitorio, ma il Provinciale *cum conſilio aliquorum Patrum*. Evviva, Evviva! Ed è più maniera di difender Cauſe queſta, e di difenderle un Religioſo, un Sacerdote, ed avanti a' Giudici Supremi, infra de' quali ſovvi due riſpettabiliſſimi Prelati, e due altri Religioſi, e Sacerdoti altresì, Maeſtri conoſciutiſſimi in Teologia? Come poteva ricevere queſta interpretazione lo Statuto di Bordò, quando in quello Statuto chiaramente s' era detto, che i Capitoli locali avevano eletto, e depoſto i Guardiani, e gli altri Ufficiali, e che ſolo da quella ora in poi, all' infuori della elezione del Diſcreto, che ſi doveva continuare a fare dal Capitolo locale, queſte tali elezioni *per Provincialem Miniſtrum, & Diffinitores in Capitulo Provinciali* dovevano ſeguire? Dunque l' alterazione fatta nel Capitolo di Bordò, della quale inteſe il Capitolo Generale di Carpi; riguardò, come appunto i Padri di Carpi ſi ſpiegarono, l' elezione generalmente de' Guardiani, *& aliorum Officialium*. Che ſe uſarono l' *aliqualiter*, queſto forſe avvenne o perchè poſero mente, che riſpetto al Diſcreto fu laſciata intatta la primiera forma di elezione Conventuale, o perchè prima anche la Conferma, o ſia l' iſtituzione dell' eletto era del Diffinitorio.

Ecco ridotte le coſe nello ſtato primiero, cioè nello ſtato, in cui ſituate l' aveva il Capitolo di Meclines. Queſto Capitolo nel 1499 aveva, correggendo il Ca-

pitolo antecedente di Baſilea del 1454, ſtabilito, che tutte le elezioni de' Guardiani foſſero ſtate Conventuali, tanto quelle, che ſeguivano in tempo del Capitolo, quanto fuori del Capitolo; e che irritandoſi tai elezioni dal Diffinitorio, ſi dovean ſempre rimettere al Capitolo ſteſſo, purchè *Fratres* non aveſſero eletto *ſcienter indignum*, potendo ſoltanto *preciſe*, *in aliquo caſu particulari*, *aliqua cauſa urgente*, *pro aliquo Conventu*, *Capitulum Provinciale* [non già il Diffinitorio] *aliter diſponere*.

Capitolo Generale di Salamanca del 1553, *tenuto dagli Oltramontani*.

GLi Oltramontani tennero due altri Capitoli Generali, uno in Toloſa nel 1532, e l'altro in Salamanca nel 1553. Nell' uno, e nell' altro non ſolo fecero eſſi Statuti, ma diedero fuori Compilazioni di Statuti. Ma come quella fatta in Toloſa, tale, quale fu o a noi non ſi è tramandata, o noi non abbiamo avuto la ſorte di averla ſotto gli occhi, ſapendoſi ſoltanto, come ſcriſſe il Wadingo, che *quædam hic edita ſunt ſtatuta*, *atque inſuper ANTIQUA ORDINIS*, *QUÆ DICEBANTUR BARCINONENSIA*, *reviſa ſunt*, *& recondita*, *utque obſervarentur ad omnes Provincias tranſmiſſa* (1); così da queſta Collezione non potremo trarre coſa alcuna di preciſo per la controverſia preſente, come la trarremo dai Statuti compilati nel Capitolo Generale di Salamanca nel 1553, e confermati da Papa Giulio III de' Monti allora regnante con Conferma però comune, e non già ſpeciale, perchè vi fu la

(1) Wading. *Annal. ann.* 1553.

la clauſola, *quatenus Sacris Canonibus non contrarientur* (1).

Or

[1] Per eſſere ſcorto nella Cronologia del P. Michelangelo da Napoli in queſto luogo *ſphalma typhograficum*, ſiccome per altro n'è piena quella ſchifoſiſſima edizione, colla quale gira unicamente quell'Opera, per altro baſtantemente profittevole, di leggerſi quì *contrariemur* in luogo di *contrarientur*; è impoſſibile, che ſi poſſa ſpiegare la feſta, ed il giubilo, che il P. Eſprovinciale per ciò ha moſtrato di fare: e parendogli queſta un' ottima, e lieriſſima congiuntura di trarre da queſto accidente (che uomo diligentiſſimo, anche dagli errori di ſtampa ricava argomenti da difender la ſua Cauſa?) cole a ſe giovevoli; chi l' avrebbe mai penſato, coll'ajuto de' Leſſici, mettendoſi a ſpiegare i varj ſignificati, che ſuole avere il *quatenus* preſſo gli Autori, che l'uſano; e rinvenendo, che tal volta ſtia in luogo di *quia*: ſi è poſto a dire, che il Papa Giulio III volle dire, che confermava le Coſtituzioni del Capitolo di Salamanca, perchè confermandole, eſſo non contradiva ai Sacri Canoni; ed ecco così averſi nella Conferma di Giulio III una Conferma *in forma ſpecifica*, e ſe foſſe poſſibile *in forma ſpecificbiſſima*, per mezzo d'un ſolenne decreto *cauſa cognita* dal Sommo Pontefice emanato, dopo avere eſaminate da parola a parola, e da capo a fondo le Coſtituzioni di Salamanca, confrontandole con i Sacri Canoni. Che maraviglia, che al P. Eſprovinciale la ſua Opera ſia coſtata l'applicazione continua, ſenza menoma interruzione, ed intenſiſſima, di anni quattro, come i ſuoi più cari Amici van predicando? Non ci voleva meno. Però ſiccome non dovrà certamente egli pentirſi di avervi conſumato tanto tempo, ove riguardar voglia alla fama, che ſi ha acquiſtata di uomo acutiſſimo, ed intraprendentiſſimo; così certamente ne dovrà eſſer ſempre dolente, quando voglia riflettere, che con tai ſofiſmi ſi ſcreditano anche le buone Cauſe, giacchè in materia di difeſa di Cauſe vale aſſai la regola ſifica, che *il fradicio guaſti, e corrompa il buono*. Gentiliſſimo P. Eſprovinciale, queſte clauſole ſono *de ſtilo*, ſono formole di Curia, ſono formole *di Palazzo*, come direbbe Paolo Sarpi, ſono di quelle formole, che il Cardinal Bembo avrebbe voluto nella Cancelleria

Ap-

Or in queſta Collezzione ſotto del titolo *de Miniſtris Provincialibus* abbiamo queſte parole : *Guardiani ultra triennium non poſſint in ſuo perſiſtere Officio , & in uno loco tantum per biennium : primo autem anno , quo præficiuntur Guardiani , vacent poſtea poſt illum annum per annum alterum , antequam ibi , vel alibi efficiantur Guardiani . QUI GUARDIANI IN CAPITULO PROVINCIALI, ET POST, ELIGANTUR; SEMPER DE CONSILIO DEFINITORUM, ET DE EORUNDEM CONSILIO POST CAPITULUM DEPONANTUR , SI CONTINGAT ALIQUOS INDIGERE PRIVATIONE , SECUNDUM LIMITATIONEM TAMEN SUPERIUS IN TITULO MINISTRORUM POSITAM* (1).

La limitazione poſta di ſopra *in titulo Miniſtrorum*, era queſta : *Ordinamus etiam, quod illi , qui pro tempore fuerint Miniſtri in illa Provincia , in qua functi ſunt tali officio, habeant vocem in electione Vicarii Provinciæ, ſicut & Deffinitores præcedentis Capituli , debentque a Præſidente vocari, ſicut & dicti Deffinitores: EODEM MODO FIAT IN INSTITUTIONE NOVI GUARDIANI EXTRA CAPITULUM , QUOD SCILICET VOCENTUR , SICUT ET AD ALIQUAM PRÆFATORUM GUARDIANORUM DEPOSITIONEM ,*

Appoſtolica o riformare , o almeno abbreviare : nè il Papa ne sà mai niente , perchè in ogni Bolla ſimile ſempre della ſteſſa guiſa van tai formole copiate , e traſcritte . Perciò *contrarientur* , come ſempre in tutte le altre Bolle ſi dice, deve leggerſi ancora quì , e non *contrariemur* , ed il *quatenus* ſta nel ſenſo volgare d'*in quanto*, di *purchè*, e ſimile, e non già in quello, che con i Leſſici della mezzana antichità , o con altri ſi potrebber rinvenire per intendere qualche aſtruſa , e rancida Carta dei tempi della buona memoria della Madre di Evandro.

(1) *Cronolog. pag.* 307 *col.* 1.

NEM , QUANDO COMMODE EORUM PRÆSENTIA HABERI POSSIT (1).

QUesto luogo non alterò niente la forma dell' elezione Conventuale nelle famiglie Oltramontane, la quale infino allora indubitatamente vi era ſtata nell' elezione de' Guardiani. Imperciocchè non parlò lo Statuto della forma, come elegger ſi doveſſero i Guardiani, ma ſoltanto preſcriſſe, che i Guardiani, che nel Capitolo Provinciale, e dopo del Capitolo ſi eleggevano; ſi foſſero ſempr' eletti col conſiglio de' Diffinitori, e dovendo eſſer depoſti, ſi dovevano egualmente deporre col conſiglio de' ſteſſi Diffinitori. Ecco le parole: *Qui Guardiani in Capitulo Provinciali, & poſt, eligantur*; (così deve andare l' interpunzione) *ſemper de conſilio Diffinitorum* (ſe ci ſubintende *eligantur*): vale a dire, che la Conferma far ſi dovea dal Provinciale col conſiglio de' Diffinitori ; *& de eorundem conſilio poſt Capitulum deponantur , ſi contingat aliquos indigere privatione* , e che parimenti col conſiglio dei Diffinitori ſi dovean deporre, quando della depoſizione foſſero ſtati meritevoli: e le altre parole, *ſecundum limitationem tamen ſuperius in titulo Miniſtrorum poſitam*, ſono relative a quell' altro luogo, che abbiamo traſcritto, cioè che in queſti caſi con i Diffinitori avrebbero dovuto intervenire ancora *Patres officio functi*, *quando eorum præſentia commode haberi poterit*; e così ancora intender ſi debbono certe altre parole, che poco prima nello ſteſſo luogo s' incontrano: *Miniſtri Provinciales in illo Capitulo*, *IN QUO OFFICIO FUNCTI SUNT*, *habeant vocem, & ſuffragium in Diffinitorio*, *& IN ELECTIONE GUARDIANORUM* , cioè de' Guardiani , che ſi ele-

(1) *Cronolog. pag.* 305 *col.* 1.

eleggevano in luogo de' depoſiti (1).

E che ſia così, una ragione materiale ce ne convince. Quando mai le Coſtituzioni di Salamanca aveſſero avuto idea di fare queſto grande, e ſonoro ſtabilimento, che allora certamente ſarebbe ſtato di una grandiſſima novità nella Religione, e maſſimamente di là de' Monti, cioè di preſcrivere, che nei Diffinitorj per lo avvenire ſi foſſero eletti i Guardiani; ſi può mai credere, che l'avrebbero così buttato di paſſaggio ſotto del titolo *de Commiſſariis particularibus miſſis a Generalibus*; e l'aveſſer buttato quaſi per un riempitivo, dopo d'avere tutto quel titolo caricato di altri ſtabilimenti leggeriſſimi, e quaſi di niun conto? Dunque baſta queſta ſola ragione per perſuaderci, che colle parole accennate appena parlar ſi volle della elezione ſtraordinaria de' Guardiani, cioè di quella, che s'era già data al Diffinitorio, ch'era appunto qnella de' Guardiani, che ſi creavano in luogo de' depoſti per regolare le funzioni, che in queſto tal caſo far dovevano nel Diffinitorio *Patres officio functi*.

Capitolo Generaliſſimo avuto nel 1587 *in Roma dagli Oſſervanti Ciſmontani, ed Oltramontani.*

NEl 1587 ſi tenne in Roma un Capitolo Generaliſſimo degli Oſſervanti, nel quale ſi eleſſe il novello Generale, e ſi fecero varj Statuti per i Giſmontani, e per gli Oltramontani. Or in uno di quei fatti per gli Oltramontani ſi diſſe: *Provinciales Miniſtri, vel Commiſſarii electioni alicujus*

(1) *Cronolog. pag.* 304. *col.* 2. *in fin.*

jus Guardiani Præſidentes, ſuos Secretarios, vel Scr bas pro auditoribus minime adſumant, ne forte hujuſmodi electionem violentari, aut vim pati contingat : ſed ***HUJUSMODI AUDITORES EX IPSIUS CONVENTUS CORPORE SELIGANTUR*** (1). Ecco già fuor di dubbio ſempre più negli Oſſervanti Oltramontani in queſti tempi l'elezione Conventuale de' Guardiani, ſe quì vediamo, che ſi cercarono di dar provvidenze tali, per le quali foſſero riuſcite libere coteſte elezioni, e non già foſſe mai comparſo, che *hujuſmodi electionem violentari, aut vim pati contingeret :* ed ecco vietato in avvenire di praticarſi più l'abuſo, che i Provinciali, ed i Commiſſarj, che preſidevano alle elezioni, aveſſero deſtinati per Scrutatori (non eſſendo ancora allora uſcito il nuovo regolamento, dato poi fuori con molta ſaviezza dal Concilio di Trento, di prenderſi ſegretamente i ſuffragj, *Auditores* erano allora tai Scrutatori appellati, perchè i voti apertamente ſi prendevano) i loro Segretarj, o i loro Scrivani: ma che all' incontro tai *Auditores EX IPSIUS CONVENTUS CORPORE* ſi foſſero ſcelti.

FIn quì abbiam veduto con nettezza l' elezione Conventuale nelle famiglie Oltramontane degli Oſſervanti : conviene oggi contemplarla nelle Ciſmontane, perchè forſe quel luogo del Capitolo Generale di Mantova, *quod omnes Guardiani fiant prout in Italia a P. Vicario Provinciali, cum conſenſu Diffinitorum, & P. Vicarius habeat unam vocem, quæ prævaleat in æqualitate numeri vocum*, ha laſciato ancora qualche dubbio, che merita di eſſere dileguato.

Con-

(1) *Cronolog. pag.* 337 *col. v.*

Congregazione Generale di Napoli degli Offervanti Cifmontani del 1590.

SIamo già giunti alla celebre Congregazione di Napoli del 1590, nella quale per la prima volta vien bucinato il Compromeſſo *Omnium Provinciarum*. Via ſu vediamo le parole di quel celebre Statuto, che in queſta Congregazione venne emanato, la quale ſi tenne nel noſtro Convento di S. Maria della Nova. Eccolo: *Quoniam & veteri, & probata Religionis conſuetudine, & antiquis Ordinis Conſtitutionibus Guardiani omnes per Miniſtros, & Diffinitores (ad quos in Capitulo legitime congregatos* ***EX COMMUNI OMNIUM PROVINCIARUM COMPROMISSO*** *vera, Canonicaque Guardianorum* ***INSTITUTIO*** *pertinet,) in Diffinitoriis, tum Generalibus, tum Provincialibus reſpective inſtitui, & eligi ſemper conſueverunt. Propterea laudabilis, & probata conſuetudo hujuſmodi, Conſtitutioneſque prædictæ (quas ſæpe etiam innovatas adprobamus) perpetuo, atque inviolate in poſterum ſerventur,* ***ALITERQUE ELECTI, AC INSTITUTI NULLATENUS ADMITTANTUR, NISI*** *per Miniſtros, & Diffinitores, ut ſupra congregatos, antea probati, & admiſſi fuerint.* ***QUOD SI SECUS FIERI CONTINGERIT, ELECTIO, ET INSTITUTIO IPSA NULLA SIT,*** *& electus ad illud, & aliud officium quodcumque triennio inhabilis exiſtat.* ***ELECTORES VERO ELIGENDI POTESTATE CAREANT SUPERIORUM ARBITRATU*** (1).

Que-

(1) *Cronolog. pag.* 344 *c.* 2. Si noti, che quì queſto ſtabilimento ſta ſotto della rubrica *de' Guardianis eligendis*. Ecco dunque

Queſto celebre Statuto ſe partitamente ſi ſviluppa, e ſi ſpiega, forſe ſi vedrà che ci rappreſenterà ſu di tal argomento la diſciplina di quei tempi maravigliosamente. Eccone la pruova.

Primieramente dice lo Statuto, che per vecchia, ed approvata Conſuetudine della Religione, e per le antiche Coſtituzioni dell' Ordine, tutt' i Guardiani dai Miniſtri, cioè o dai Generali, o dai Provinciali, e dalli Diffinitorj, o Generali, o Provinciali altresì, era ſtato ſempre ſolito d'iſtituirſi, ed eleggerſi.

Queſto deve ſentirſi così. Generalmente le elezioni de' Guardiani, che ſi facevano Capitolarmente dalle Comunità, avean biſogno della Conferma del Superiore (1); Il Superiore era il Provinciale, o il Generale, come ne' Conventi Generalizii interviene. E tal Superiore dava ſempre la Conferma nel Diffinitorio o Generale, o Provinciale. Alcune altre volte l'elezione ſteſſa dei Guardiani ſi faceva propriamente dai Capitoli Provinciali, e per certi Conventi dal Capitolo Generale; ed allora l' *elezione*, e non la ſemplice *iſtituzione* de' Guardiani ſi facea dai Diffinitorj o Generali, o Provinciali. e queſto è il ſenſo di queſte prime parole, *quoniam & veteri, & probata Religionis conſuetudine, & antiquis Ordinis Conſtitutionibus, Guardiani omnes per Miniſtros & Diffinitores . . . . . in Diffinitoriis tum Generalibus, tum Provincialibus reſpective INSTITUI, & ELIGI ſemper conſueverunt*: l' *inſtitui* quì è diverſo dall' *eligi*, e l' *inſtitui* ſi riporta ai Guardiani, che ſi eleggeva-

---

que., che quando nei Statuti dell' Ordine ſi è inteſo formare qualche capo generale, e ſolenne ſu l'elezione de' Guardiani, ſi è ſpiegato ciò, e ſi è poſto ſotto rubrica ſeparata.

(1) Cap. X. *de electionib.*

vano nei Diffinitorj ſteſſi o Generali, o Provinciali. Nei Diffinitorii Generali, che erano le Congregazioni Generali, ſi eleggevano ordinariamente i Guardiani de' Conventi Generalizii, e nei Diffinitorii Provinciali ſeguivano le elezioni de' Guardiani eletti dalle Comunità, e poi irritate, per eſſerſi eletto l' indegno.

In queſto ſteſſo luogo, parlandoſi del Diffinitorio o Generale, o Provinciale, ſi dice in una parenteſi *ad quos in Capitulo legitime congregatos ex comuni omnium Provinciarum Compromiſſo, vera, Canonicaque* ***INSTITUTIO*** *pertinet*. Si noti, che quì non ſi dice ***INSTITUTIO, & ELECTIO***, ma ſemplicemente ***INSTITUTIO***: queſto è degno di tutta la rifleſſione, e per iſpiegarſi, dobbiam rammentarci di quel, che ſi è detto pocanzi, e dare un paſſo alquanto addietro.

Che infra de' privilegj, che i Sommi Pontefici accordarono ſpecialamente agli Ordini Religioſi, fuvvi quello, per la prima volta conceduto ai Ciſtercienſi, che le elezioni non aveſſero biſogno della Conferma dell' immediato Superiore, non ſe ne può dubitare: ſiccome egualmente che queſto ſteſſo privilegio ne' principj della Religione Franceſcana Clemente IV accordò ai Frati Minori (1). Ma perchè con tutto ciò ſeguitarono ad aver luogo le Conferme de' Superiori in queſta noſtra Religione, ſiccome ſi vede dal ſupporſi nella ſteſſa Bolla di Benedetto XII per eſiſtente queſta diſciplina: perciò l' iſtituzione del Diffinitorio in queſta Religione riſpetto alle elezioni Conventuali de' locali Superiori ſi facea ripetere non *ex jure Canonico, ſed ex comuni omnium Pro-*

(1) Miglioru cci *Inſtitut. Jur. Canon. loc. cit.*

Provinciarum Compromiſſo, cioè dall' unanime conſenſo di tutte le Provincie dell' Ordine.

DUnque in queſta prima parte due coſe diſſero i PP. della Congregazione Napoletana, radunati nel 1590 in S.Maria della Nova. La prima, che il Diffinitorio o Generale, o Provinciale per antica, ed approvata conſuetudine della Religione, e per le Coſtituzioni dell' Ordine era ſtato ſempre ſolito d' iſtituire, e di eleggere i Guardiani: cioè d' iſtituire, o ſia confermare i Guardiani, eletti Conventualmente nelle elezioni ordinarie delle famiglie; e di eleggere gli altri Guardiani, la cui elezione al Diffinitorio o Generale, o Provinciale ſpettava.

E la ſeconda, che il Diffinitorio o Generale, o Provinciale congregato legittimamente (per eſcludere i Diffinitori, che ſeparatamente aveſſero voluto operare) aveva la *Conferma*, cioè l' *Iſtituzione* de' Guardiani, e l' aveva *per Compromiſſum omnium Provinciarum*, cioè per quel conſenſo volontario di tutte le Provincie, col quale ſi era tacitamente rinunciato al privilegio di Clemente IV, con cui erano ſtate dichiarate le elezioni ſubito ſolenni, ſenz' aver biſogno della Conferma de' Superiori.

Nell' ultima parte poi dello ſteſſo Statuto, dopo di eſſerſi approvata queſta tale diſciplina della Religione, e dopo di eſſerſi detto, che cosi *in perpetuum* ſi doveva praticare; ſi ſoggiunſe, *aliterque ELECTI, ac inſtituti nullatenus admittantur, niſi per Miniſtros, & Diffinitores, ut ſupra congregatos, antea probati, & admiſſi fuerint*. Si diſpoſe dunque, che ſempre per eſſere ammeſſi gli eletti, e confermati i Guardiani nella lor carica; ſi richiedeva, che dai Diffinitorj foſſero ſtati prima approvati, ed ammeſſi. Che

ſe diverſamente ſi foſſe fatto, l' elezione, e l' iſtituzione foſſe ſtata nulla; l' eletto per quello, e per qualunque altro ufficio foſſe ſtato inabile per un triennio, e gli elettori (ſi noti queſto, ch'è coſa molto ſeria), *ELECTORES, vero ELIGENDI poteſtate careant Superiorum arbitratu*. Dunque gli elettori erano diverſi dal Diffinitorio: altrimenti non ſi avrebbe potuto mai verificare, che per non eſſere ſtati i Guardiani o eletti, o confermati dal Diffinitorio, gli elettori del Guardiano foſſero incorſi nella pena loro minacciata.

Ecco dunque, che la Congregazione di Napoli non ripugna niente al ſiſtema, finora in ogni ſua parte vero riconoſciuto, che l' ordinaria elezione de' Guardiani continuava ad eſſere allora nelle Famiglie, ſecondo la forma Conventuale, tanto di là, quanto di quà de' Monti. E per altro non era poſſibile, che dal 1587, quando ſi tenne il Capitolo Romano, nel quale vedemmo, che queſta diſciplina ſi credette in oſſervanza, e da dover eſſere inviolabilmente conſervata, dopo ſoli tre anni, cioè nel 1590, ſi volea la ſteſſa diſciplina cambiare.

Scor-

Scorſa ſu le Coſtituzioni Barcelloneſi del 1551 *, per intendere il Capitolo Generale degli Oſſervanti Oltramontani , tenuto nel* 1621 *in Barcellona.*

RItorniamo di nuovo agli Oſſervanti Oltramontani, come quelli, che ſu di queſto articolo fornirono le loro Compilazioni più riccamente di Statuti. Gli avevamo laſciati nel 1587 coll' elezione Conventuale : biſogna, ora vedere ſe dopo della Congregazione di Napoli , rimaſero eſſi colla ſteſſa diſciplina . Per intendere ciò a dovere , conviene darci un poco addietro , e ragionare alquanto delle Coſtituzioni Barcelloneſi.

Queſte Coſtituzioni , come già vedemmo , nacquero negli Oſſervanti Oltramontani ne' principj della loro Oſſervanza , e fervore . Appena , che dovettero dare il ſucceſſore al loro primo Vicario Generale Giovanni Mauperto , che ottenuto avevano dal comune Generale dell' Ordine , Antonio de Ruſconi , per comando del Sommo Pontefice Eugenio IV ; ſi unirono eſſi nel 1451 in Barcellona , e per loro regolamento , e norma di vivere , ſi fecero una Collezione di Statuti , la quale altro non fu , che una adattazione degli antichi venerandi Statuti di S. Bonaventura allo ſtato della loro adunanza (1). Una Collezione, o Compilazione, come vogliam dire , di queſta fatta , nata in quel punto , che ſtavano queſti Religioſi nel colmo della loro Oſſervanza , e buona diſciplina , e modellata ſulle Coſtituzioni di S. Bonaventura , le quali allora probabilmente , ſecondo il loro autografo , eſiſtevano ; non

(1) Wading. *Annal. ad ann.* 1451.

potette non riuſcire eſemplariſſima, e nobiliſſima. Perciò veniamo aſſicurati da Scrittori graviſſimi, che in tutte le famiglie dell'Oſservanza queſta Compilazione ſia ſtata ſempre ſopra qualunque altra loro Collezione di Statuti in ogni tempo eſaltata, e venerata (1).

Ma perchè in appreſso per queſta Collezione tra gli Oſservanti ſi praticò quello ſteſso, che nell'intero Ordine praticato ſi era circa le Coſtituzioni di S. Bonaventura, cioè che nel rinnovarle vi ſi era aggiunto, e mutato, ſecondo che la diverſa indole de' tempi avea richieſto: perciò neppure queſti Statuti originalmente a noi ſi ſono tramandati, ma ſempre con aggiunte, e mutazioni de' tempi poſteriori ſi ſono rinnovati.

La più antica Collezione di quèſti Statuti, diviſa in nove capi, come appunto diviſi vennero da' PP. Oſservanti Oltramontani nel 1451, che a noi foſse riuſcito di vedere, è quella, che ſi ſtampò in Parigi in un volumetto in 12 nel 1619: giacchè quell' altra, che come ancora accennammo, ſi fece nel 1532 nel Capitolo Generale di Toloſa, non abbiam potuto rinvenire. Or dunque non avendo, almeno noi, ora, che ſcriviamo, Compilazione più antica di Statuti Barcelloneſi, che queſta del 1619; e dall' altra parte venendo aſſicurati, che con i Statuti Barcelloneſi ſi regolavano allora gli Oſservanti Oltramontani: ci potrà eſſer permeſſo, che, prima di ſeguitare il corſo della noſtra Cronologia, di rapportare i Statuti dei Capitoli Generali degli Oltramontani, che ſeguirono immediatamente la Congregazione Napoletana del 1590, e così paſſare ad

(1) Wading. *Annal. loc. cit.*

ad eſporre coſa nella detta Collezione de'Statuti Barcelloneſi, pubblicata nel 1619, ſi ritrovi circa l'elezione de' Guardiani, perchè tai notizie, come quelle, che rapportar ſi debbono o 'n tutto, o in gran parte alla prima epoca della pubblicazione di tai Statuti Barcelloneſi, la qual' è del 1451; ci faranno meglio intendere i Statuti degli altri Capitoli Generali degli Oſservanti Oltramontani, emanati immediatamente dopo del 1590, quando ſi tenne la celebre Congregazione Napoletana.

In queſta Collezione ſtampata nel 1619 nel capo VIII, il quale capo è *de* ***ELECTIONIBUS***, *&* ***INSTITUTIONIBUS*** *Officiariorum*, nel §. 4 *de Guardianis*, così ſi dice, che i Statuti Barcelloneſi diſponevano: *Omnes Provinciarum Viſitatores, vel Provinciales, ſi velint Capitulum intermedium celebrare* (queſti ſono i Deffinitorj), *curare debent, ut in ſingulis Conventibus fiat Geardiani* PETITIO PER SCRUTINIUM, *mittenda ad Capitulum clauſa, & Conventus ſigillo munita. Miniſtri vero Provinciales, & Diffinitores in Capitulo congregati* (*ad quos pertinet Guardianorum vera electio per Compromiſſum omnium Provinciarum*) *non eligant Guardianos* QUOUSQUE FUERINT APERTÆ, ET VISÆ OMNES PETITIONES GUARDIANORUM A CONVENTIBUS AD CAPITULUM TRANSMISSÆ. *Si vero Conventus petitio fuerit rationabilis*, ET A MAJORI PARTE FACTA, EUNDEM ELIGANT, *niſi aliud ſecundum Deum expedire judicaverint. Nam in eo caſu ille erit* VERUS GUARDIANUS, *qui fuerit a majori parte Deffinitorj electus.*

Se in queſto luogo le Coſtituzioni Barcelloneſi ſono traſcritte tali, quali uſcirono nel 1451 da quei eſemplariſſimi Oſservanti Oltramontani, che in Barcellona

in quell' anno si unirono ; si dee conchiudere , che nel 1451 si fosse pensato di ridurre l' elezione Conventuale delle Famiglie a *petizione* , ed a *postulazione* , gioco per altro di parole , perchè la sostanza era sempre la' stessa, quando gli eletti dovevano star sempre sottoposti alla Conferma del Diffinitorio , la quale seguir doveva *diligenti examinatione præmissa*. Ma se poi si vuol dire esserſi il trascritto luogo accomodato, secondo l' indole de'tempi posteriori, non potrà più aversi per vero , che le Barcellonesi avevano, in iscambio dell' elezione Conventuale , la postulazione Conventuale introdotta . Con tutto ciò dovrassi sempre conchiudere , che nel 1619 , quando questa Compilazione si diè fuori , si volle far tenere, che secondo i Statuti Barcellonesi il Diffinitorio non potesse in altro caso eleggere, che quando *secundum Deum* avesse ritrovato *rationabilis, & a majori parte facta*, la petizione del Convento. *Si vero Conventus petitio* , così si parlò , *fuerit rationabilis* , ET A MAJORI PARTE *facta, eundem eligant , nisi aliud secundum Deum expedire judicaverint . Nam in eo casu ille erit verus Guardianus , qui fuerit a majori parte Deffinitorii electus* : ch' è lo stesso che dire , che avrebbe soltanto eletto pienamente il Diffinitorio , quando ritrovato avrebbe , che le famiglie avessero eletto un indegno , o avessero altri errori commessi , onde avesser dovuto dal diritto dell'elezione decadere .

NOn finì quì la Compilazione di questi Statuti, imperciocchè seguitò a dire : *Verum si extra Capitulum Guardianatus quacumque ratione vacaverit , tunc Minister Provincialis poterit (si illi expedire videbitur) cum Discre-*

ſcretis Provinciæ Guardianum eligere, ſicut olim in noſtro Ordine ſtatutum fuit.

Dunque il primo ſtabilimento riguardava l' elezione de' Guardani, che ſuccedeva in tempo de'Capitoli Provinciali, e queſta elezione ſi volle che fatta ſi foſse per mezzo delle *poſtulazioni*, e *petizioni* de' Conventi, e che ſolamente quando queſte tali petizioni, e poſtulazioni non ſi foſsero ritrovate ragionevoli, e fatte *a majori parte Conventuum*; che allora il Diffinitorio aveſse eletto altro Guardiano colla maggior parte dello ſteſso Diffinitorio.

Le elezioni poi de' Guardiani fuori Capitolo, furono laſciate al Provinciale, e a'Diffinitori, ſiccome già ſi era prima ſtabilito, *ſicut olim in noſtro Ordine ſtatutum fuit*.

SI ſeguitò appreſso a dire: *nullus tamen Prælatus per ſe ipſum (ſecundum antiqua Ordinis ſtatuta) poterit ſine Diſcretis Provinciæ Guardianum inſtituere in Capitulo, nec extra Capitulum*, cioè che niuno Provinciale da ſe ſolo ſenza del Diffinitorio potea confermare l'elezione de' Guardiani.

E Per ultimo ſi diſſe così: *Si tamen prædicta eligendi forma ex aliqua cauſa non expediat, poterit Provincialis Miniſter committere electionem prædicti Guardiani, qui extra Capitulum vacabit*, CONVENTUI VACANTI: UT FRATRES IN ILLO COMMORANTES SIBI GUARDIANUM PRÆFICIANT. *In cujus* GUARDIANI ELECTIONE OMNES SACERDOTES, ET CLERICI IN SACRIS ORDINIBUS CONSTITUTI HABENTES DUOS PROFESSIONIS ANNOS COMPLETOS, POTERUNT SUFFRAGARI:

RI : *& has qualitates habentes non poterunt , nisi propter demerita, a suffragandi munere repelli :* vale a dire , che anche l' elezione de' Guardiani , che vacati fossero *extra Capitulum* , si potevano alle famiglie rimettere : nel qual caso i Frati , ch' erano *in Sacris* , e che avevano due anni compiti di professione , sarebbero stati i vocali , e gli elettori .

Dunque si conservarono fino al 1619 in piedi i locali Capitoli nell' elezione de' Guardiani , perchè gli ritroviamo nelle elezioni de' Guardiani , che vacavano in tempo del Capitolo, per farsi dalle Famiglie la postulazione , e petizione del Guardiano ; e gli ritroviamo parimenti in piedi per i Guardiani , ch' elegger si dovevano fuori del Capitolo Provinciale , quando il Diffinitorio avesse stimato in tal caso commettere alla Famiglia l' elezione del Guardiano : ed il Diffinitorio in questo stesso tempo eleggeva i Guardiani o quando per quelli , che vacavano in tempo del Capitolo , non ritrovava l' elezione ragionevole , *& a majori parte facta ;* o pure quando per gli altri , che vacavano fuori del Capitolo, esso Diffinitorio voleva eleggergli , e non già alle famiglie de' Conventi rimetter ne voleva l' elezione .

IL nostro P. Esprovinciale avendo veduti questi luoghi nelle nostre prime Scritture , e considerandogli tante acutissime spade, che trafiggevano al vivo il suo prediletto *Non mai* , non sapendo a che altro ricorrere (vedete se mancano uscite , e mezzi termini a questo valente Religioso !), si appigliò all' espediente di dichiarare apogrifa questa Collezione , tuttochè egli tacitamente confessasse di non averla mai veduta . Ma non s' inquieti su di ciò , che nove anni prima , che pub-

pubblicata ſi foſſe queſta Collezione, il Rouſſerio, Scrittore dell' Ordine Franceſcano, avendo data fuori un' Opera molto accreditata ſulla Regola di S. Franceſco, e dei Capitoli Generali dell' Ordine, tra gli altri Statuti, che rapportò, traſcriſſe appunto quei, che traſcritti abbiam noi dal detto volumetto delle Coſtituzioni Barcelloneſi, ſtampato in Parigi nel 1619 (1). Dunque i luoghi traſcritti erano fin d' allora Statuti notiſſimi dell' Ordine Franceſcano, il che potrebbe ſervire per potentiſſimo argomento a credere, che foſſero luoghi genuini delle ſteſſe Coſtituzioni Barcelloneſi del 1451, congettura, che verrebbe avvalorata dal Capitolo Generale di Carpi del 1520, rapportato di ſopra, giacchè in quel Capitolo, come vedemmo, parlaſi non ſolo dell' elezioni, ma delle *poſtulazioni* ben anche de' Guardiani, manifeſto ſegnale, che anche allora varie erano le Conſuetudini delle Provincie della Religione Franceſcana ſu di ciò, perciocchè forſe in alcuni Conventi eleggevano, ed in altri poſtulavano i Guardiani: per cui il Capitolo di Carpi diſſe, *ubique fiant* le elezioni, *ſicut & ante præfatum Capitulum ſolitum erat*.

Da quanto infino ad ora ſi è conoſciuto, ſi può chiaramente ricavare con certezza, che gli Oſſervanti Oltramontani nel mentre ebbero per i loro Guardiani l' elezione ne' Capitoli locali; quivi eſſi non ſempre eleggevano i Guardiani, ma forſe aſſai ſovente poſtulavano ſoltanto quei Guardiani, i quali poi dal Diffinitorio venivano eletti, allora quando le petizioni delle famiglie, cioè le poſtulazioni, ſi ritrovavano fatte dal maggior numero de' ſoggetti, e ſenſatamente.

Che

(1) Rouſſer. *pag.* 600.

CHe le poſtulazioni de' Guardiani nell'Ordine Franceſcano vi foſſero ſtate, e foſſero ſtate antiche, due argomenti ne abbiamo. Nel Capitolo di Carpi del 1520, come già ſi è detto, quando ſi rimiſero in piedi le forme delle elezioni de' Guardiani, praticate infino allora, annullandoſi le novità fatte dal Capitolo di Bordò, ſi fece parola anche di poſtulazione: ELECTIONES, ET POSTULATIONES *fiant, prout hactenus fieri conſuevit*. Dunque nel 1520, quando il Capitolo di Bordò fece le ſue innovazioni, i Guardiani o ſi eleggevano dai Conventi, o ſi poſtulavano: ed il Capitolo di Carpi nel 1521 rimiſe appunto in piedi tai conſuetudini. L'altro argomento è, che i Commentatori Chercove, e Melfi, citati di ſopra, confeſſarono ancor eſſi, che nella Religione Franceſcana i Guardiani ſi erano eletti o per elezioni Conventuali, o per poſtulazioni Conventuali.

Quando dunque già nel 1521 nell'Ordine degli Oſſervanti ritroviamo farſi parola delle poſtulazioni; e poi nell'accennata edizione dei Statuti Bartelloneſi queſto ſolo modo ſi pone per modo di creare Conventualmente i Guardiani; pare che ſi poſſa con ogni ragione attribuire l'elezione de' Guardiani, in forma di poſtulazione de' Conventi, alle Coſtituzioni Barcelloneſi del 1451: o almeno che in quelle Coſtituzioni, laſciandoſi la forma Conventuale di elezione, ſi foſſe ſvegliata anche queſt' altra di poſtulazione Conventuale, come quella, che ſi potea avere aſſai più omogenea a quello ſpirito di fervore, di diſtaccamento, e di abdicazione della propria volontà, che quei fervoroſi PP. allora profeſſavano. Del reſto a buon linguaggio è lo ſteſſo l' elezione Conventuale, accompagnata dalla Conferma del Diffinitorio; che la poſtulazione Conventua-

Digitized by Google

tuale, e l' elezione del Diffinitorio: nè tal diſtinzione in altro conſiſter poteva, che nel ſuono delle parole.

Capitolo Generale degli Oltramontani tenuto in Viglialoid nel 1593.

CI chiama già il Capitolo Generale degli Oſſervanti Oltramontani, tenuto in Viglialoid nel 1593, appena tre anni dopo della Congregazione di Napoli. In queſto Capitolo abbiamo ſotto del titolo *de Guardianis* ciò, che ſiegue: *Quoniam, & veteri, & probata Religionis conſuetudine, & antiquis Conſtitutionibus ejuſdem, Guardiani omnes per Miniſtros, & Diffinitores, ad quos legitime congregatos, ex comuni Provinciarum compromiſſo, vera, canonicaque Guardianorum INSTITUTIO pertinet; in Diffinitoriis cum Generalibus, tum Provincialibus reſpective, inſtitui, ſeu eligi ſemper conſueverunt: propterea laudabilis, & probata ejuſmodi conſuetudo, Conſtitutioneſque prædictæ, quas etiam ſepe innovatas adprobamus, perpetuo, atque inviolate in poſterum ſerventur* [1].

Fin quì quello, che in queſto Capitolo ſi diſſe, non ſi oppone niente alla precedente elezione, o puſtulazione locale de' Guardiani, perchè in queſto luogo ſi parla ſoltanto delle funzioni del Diffinitorio Generale, e Provinciale, fra le quali non ſi è mai dubitato, che anche data la elezione locale alle famiglie, talvolta vi ſia l' elezione de' Guardiani, ſiccome ſi è ſpiegato di ſopra.

Si ſoggiunſe immediatamente: *Si vero quandoque locorum quempiam ex iis, quæ Generali Miniſtro, aut Commiſ-*

ſa-

(1) Gubernat. *pag.* 505 *col.* 2.

ſario item Generali Ciſmontano immediate ſubſunt, & ad quos una cum Diffinitoribus Generalibus in Capitulo, vel Congregatione Generali congregatos, Guardianorum locorum ejuſmodi inſtitutio pertinet, extra Capitulare tempus quovis modo vacare contigerit; quia difficile nimis, & valde incommodum eſſet omnes Diffinitores una ſimul convocari, & convenire: Generali Miniſtro, & Commiſſario item Generali prædicto, vel conjunctim, vel diviſim, liberum ſit aliquem probatiſſimum Patrem, quem pro eorum prudentia, & pietate idoneum judicaverint, Guardianum ſubſtituere, donec, & quouſque prædictorum Patrum conſenſus, aut verbo, aut ſcripto haberi poſſint (1).

In ultimo col dirſi *Conventu autem in aliqua Provincia extra tempus prædictum vacante, per Miniſtros, & Diffinitores, tum perpetuos, tum qui pro tempore fuerint, provideatur opportune; prout Generalibus, & Provincialibus Statutis, & Conſtitutionibus cavetur*, già ſi vede, che ſi riguardò il ſolo punto delle elezioni de' Guardiani, che vacavano *extra Capitulum*, diſponendoſi che regolate ſi foſſero *prout Generalibus, & Provincialibus Statutis, & Conſtitutionibus cavetur*; e così neppure ſi venne a farę altra rinnovazione all'infuori di quelle, che già per tai vacanze fatte ſi erano, e che abbiamo di ſopra ſpiegate (2).

Sicchè o nelle famiglie Oltramontane vi era l' elezione, o la poſtulazione nelle vacanze ordinarie, ed anche nell' eſtraordinarie; con queſto Capitolo niuna mutazione ſi fece, e quello, che già vi era, vi ſi laſciò nello ſteſſo ſteſſiſſimo ſtato.

Ca-

(1) Gubernat. *loc. cit.*

[2] Gubernat. *pag.* 506 *col.* 1.

Capitolo Generale degli Oltramontani avutaſi in Toledo nel 1606.

VEniamo ora ad un altro Capitolo Generale dei ſteſſi Oltramontani, tenuto nel 1606 in Toledo. Quivi riſpetto alla materia, che abbiam per le mani, ſebbene non leggiamo altro, che *Officia Guardianorum, quæ vacaverint extra Capitulum, diſtribuantur in Diffinitorio, & NON SUFFRAGIIS CONVENTUUM . . . . . quod ſi ad congregandum Diffinitorium difficultas aliqua interceſſerit, Miniſter Provincialis, uſque ad debitum tempus Præſidem deſignet*, cioè un Rettore interino (1); tuttavia queſte ſteſſe poche parole ſono ſufficienti a far conoſcere, che la diſtribuzione de' Guardiani, che vacavano in tempo del Capitolo, ſi faceva allora *SUFFRAGIIS CONVENTUUM*, o che i Conventi eleggevano, o che poſtulavano i Guardiani; e che quantunque per i Guardiani, che fuori del Capitolo vacavano, ſi foſſe più volte determinato, come già veduto abbiamo, di crearſi dal Diffinitorio; tuttavia però che convenne allora ſtabilire ciò nuovamente, imperciocchè anche coteſti Guardiani s' intendevan diſtribuire *SUFFRAGIIS CONVENTUUM*, ſpecialmente forſe ſul preteſto, che non ſempre ſi poteva radunare il Diffinitorio. Onde ſi diſpoſe, che in tai caſi interinamente, e proviſionalmente ſi foſſe dal Provinciale per queſte tali Guardianie, che vacate foſſero *extra tempus Capituli*, deſtinato un Preſidente da doverle governare fino a tanto che poi, radunandoſi il Diffinitorio, s' aveſſe potuto dal Difinitorio fare tal' elezione. Ed ecco, che fin al 1606 abbia-

(1) *Cronolog. pag. 529 col. 2.*

biamo negli Oltramontani l' elezione de' Guardiani per via de' ſuffragj de' Conventi; e l' abbiamo con tal impegno, e premura ſoſtenuta, che fin anche, non oſtante i precedenti divieti, la ſteſſa elezione de' Guardiani, che vacaſſero *extra Capitulum*, s' intendeva fare in tal guiſa ſeguire.

Capitolo Generale di Barcellona de' PP. Oſſervanti Oltramontani.

ALtro non ci reſta, che il Capitolo Generale di Barcellona del 1621, dove ſotto il Miniſtro Generale dell' Ordine Fra Benigno da Genova, fu fatta una nuova Compilazione di Statuti. Di queſta Compilazione il P. Eſprovinciale lungamente ragiona, fin anche traſcrivendone l' intero lungo proemio; tuttavia nel rapportare que' luoghi di eſſa, nei quali dell' elezione de' Guardiani ſi favella, per corona dell' opera uno intero, ed il più importante ne ha fatto volare. Traſcriviamogli dunque noi nella maniera, come giacciono nell' original Teſto del Cronologo, e lo ſteſſo luogo ſaltato, anche comprendiamoci, ſiccome ogni dovere richiede: *Guardianos omnes* (eccolo) *per Miniſtros, & Diffinitores Provinciales* (*ad quos legitime congregatos pertinet vera & canonica* ELECTIO (già l' inſtitutio ſi muta in *electio*) *per Compromiſſum Omnium Provinciarum; in Diffinitoriis Capitularibus eligendos eſſe decrevimus, prout laudabilis, & probata ſic eligendi Conſueduto, Conſtitutioneſque antiquæ id ipſum decernunt, quas etiam ſæpe innovatas adprobamus, ut perpetuo, atque in poſterum inviolate ſerventur.*

Queſto primo luogo non ha avuto difficoltà di rapportare il P. Eſprovinciale, perchè ha creduto, che

che giovaſſe al ſuo aſſunto per le voci *ELECTIO Guardianorum*, *& ELIGENDOS eſſe*, che in eſſo s' incontrano, ſenza riflettere, che coteſte voci ſono relative alla poſtulazione, che allora vi era nelle famiglie Oltramontane per l'elezione de' Guardiani, coſa, per cui due anni avanti, nel riſtamparſi in Parigi le Coſtituzioni di queſte famiglie, ſi era ſcritto, che ſeguiva l'elezione de' Guardiani nel Diffinitorio, perchè le Famiglie poſtulavano unicamente.

L'altro luogo poi, che immediatamente ſiegue, traſcriver non volle il P. Eſprovinciale, perchè ſi avvide, che avrebbe manifeſtato eſſer il vero ſenſo del precedente quello, che noi ora abbiamo ſpiegato: imperciocchè quello altro luogo dice cosi: *Verum ſi extra Capitulum Guardianatus quacumque ratione vacaverit, cjus* ELECTIO NON SUFFRAGIIS CONVENTUS, *ſed per Diffinitorium fiat: quod ſi ad congregandum Diffinitorium difficultas aliqua interceſſerit, Miniſter Provincialis uſque ad debitum tempus Præſidem deſignet* (1).

Inſomma in quei tempi la differenza, che ſi volle ſtabilire nell'elezione de' Guardiani, che vacavano in tempo del Capitolo, e fuori del tempo del Capitolo, fu queſta; che i Guardiani, che vacavano in tempo del Capitolo ſi foſſero eletti dal Diffinitorio, ma precedente i ſuffragj de' Conventi, i quali allora eſercitavano la poſtulazione, la quale però ſolamente conſiſteva nell'eleggerſi quello, che foſſe ſtato poſtulato dalla maggior parte del Convento, e per lo quale la poſtulazione ſi foſſe ritrovata ragionevole, *& ſecundum Deum facta*: laddove per i Guardiani, che vacavano *extra Capitulum*, l'aſſoluta, ed indipendente elezione dar ſi volle al

(1) *Cronolog. pag. 640 col. 2 in fin., & 641 col. 1.*

al Diffinitorio; tuttochè le famiglie anche per queſte altre Guardianìe avrebber voluto eſercitare le poſtulazioni, anzi forſe le aſſolute elezioni, ſul preteſto, che fuori del tempo del Capitolo con difficoltà radunar ſi poteſſe il Diffinitorio: ma ſi riſolſe, che per queſte Guardianìe l' elezione eſſer doveſſe del Diffinitorio, e ſolamente ove radunar non ſi poteſſe il Diffinitorio, il Provinciale poteſſe deſtinare un Preſidente.

NOn v' è altro da notare in queſto periodo. Imperciocchè dopo del 1621 eſſendo alla fine riuſcito al Diffinitorio di trarre a ſe le elezioni de' Guardiani; così non più negli altri Capitoli Generali, che ſeguirono, del diritto delle famiglie, e de' Capitoli Locali ſi vide favellare: ma ſemplicemente come nel ſeguente, ed ultimo periodo vedremo, al Diffinitorio ſi ſuppoſe ſempre che ſpettaſſero tali elezioni; nel che con ſottiliſſima malizia ſi procedette, imperciocchè non facendoſi più in tal modo avvertire a' ſudditi lo ſpoglio, che loro fatto ſi era, ciecamente ſi potette cominciare a credere, che veramente queſto diritto foſſe ſempre in ſi fatta guiſa originariamente ſpettato al Diffinitorio.

Ma che che ſia di ciò, che fra poco ſi dovrà aſſai più poſatamente eſaminare; egli è certo, che per quello che infino ad ora ſi è veduto, la Religion Franceſcana dell' Oſſervanza nacque con i Capitoli locali nelle ſue elezioni de' Guardiani; ed anche allora quando ſi facevano dallo ſteſso Generale, come accadeva dovendoſi creare il nuovo Guardiano in luogo di un depoſto: e ſi mantenne in queſto poſſeſſo tal Religione ſino al 1621, vale a dire per 220 anni in circa: nè altro divario vi fu, ſe non che gli Oſſervanti Oltramontani talvolta ne' Capitoli Locali non già

già eleggevano, ma poſtulavano i Guardiani (coſa, che de' noſtri Ciſmontani non ſi dice); come altresì, che per i Guardiani, *qui extra Capitulum vacabant*, preteſo aveſse il Diffinitorio di tirare a ſe l'elezione, e le famiglie all'incontro di ſoſtenerſela, e conſervarſela ben anche.

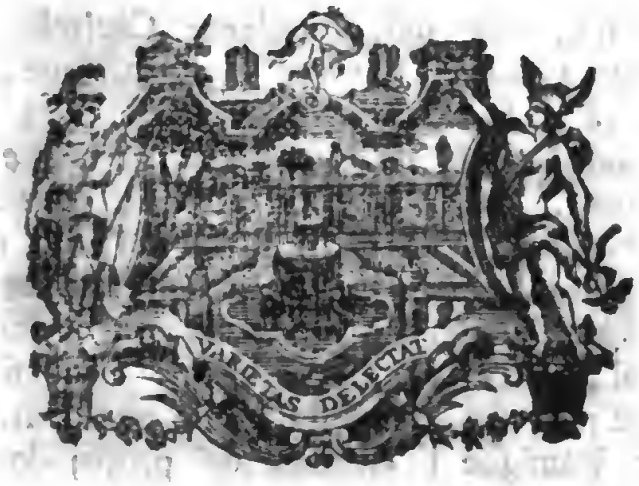

PE-

PERIODO IV, ed ultimo.

Storia delle Elezioni de' Guardiani, da che date furono all' apparente Diffinitorio, fino al preſente.

DA quello, che nel precedente Capitolo ſi è lungamente veduto, ſi viene in cognizione, che per inſino al 1621 ſi conſervò o in tutto, o in parte l'elezione Conventuale de' Guardiani in quelle Famiglie Franceſcane, che vengono ſotto il generale nome dell' Oſſervanza, delle quali tutte noi ora trattiamo. Dopo di un tal tempo, almeno nelle memorie di queſto vaſtiſſimo Ordine, che infino ad ora ci ſono venute nelle mani, raſtro più dell' elezione Conventuale non ſi rinviene: il che manifeſta, che quell' attentato di torre alle Famiglie l' elezione de' proprj locali Superiori, tentato la prima volta nel Capitolo Generale di Bordò nel 1520, ebbe finalmente il ſuo effetto dopo del 1621: tanto più che frattanto in varie guiſe colla ſvegliata acuta diſtinzione di Guardiani, che vacavano in tempo del Capitolo, *& extra Capitulum*, una tal forma d' elezione Conventuale ſi volle in gran parte indebolire, e diminuire.

Dunque l' elezione de' Guardiani nelle mani del Diffinitorio nacque nell' Ordine Franceſcano dell' Oſſervanza, come una forma generale, e ſolenne d' elezione dopo del 1621. Or ſi cercherà di ſapere, come nacque? A queſto degno queſito, non crediamo poter in altra maniera riſpondere, che colle parole della Conſulta del

della Real Camera di S. Chiara, giacchè in fu di una tal materia infino ad ora non fi è detta coſa nè più ſenſata, nè più vera di quella, che que' gravi Senatori alla Maeſtà del loro, e noſtro Re fu di ciò manifeſtarono: „ Tenutoſi, dicono eſſi, altro Capitolo Ge„ nerale in Toledo nel 1658 ſotto il governo del Ge„ nerale Michelangelo della Sambuca, *UOMO ASSAI* „ *DESTRO, E MOLTO ABILE*, con una nuova Com„ pilazione di Statuti, ſi determinò nel ſeguente modo: „ *Modus autem electionis erit, quod antequam Patres in*„ *grediantur in Diffinitorio, fiat inter ipſos diſcuſſio ſuper* „ *meritis, & qualitatibus promovendorum, & præcipue* „ *attendatur juſtitia diſtributiva pro pacis conſervatione.* „ *Deinde Præſidens, ſeu Provincialis proponat unum pro* „ *quolibet Conventu, ſuper quo ſumantur ab Electoribus* „ *calculi nigri, & albi ad hoc præparati, & ſic ſecreto* „ *abſque alia diſcuſſione, ponantur in urna; quod ſi major* „ *pars erit affirmativa, electus intelligatur, ſi vero negati*„ *va, alius proponatur a Præſide, donec electio fiat Canonica.* „ Queſto abiliſſimo Miniſtro ottenne da Papa Aleſſandro VII „ con ſua Bolla *Ad eximios uberesque fructus* l' appro„ vazione di queſta Compilazione di Statuti nelle forme „ generali: *Conſtitutiones prædictas in iis tantum, quæ* „ *Sacris Canonibus, Concilii Tridentini Decretis, CÆ*„ *TERISQUE CONSTITUTIONIBUS, SEU ORDI*„ *NATIONIBUS, ET DECRETIS APOSTOLICIS*, „ *præſertim Reformationi dicti Ordinis, illiuſque Fratres* „ *Reformatos, ſeu Recollectos, vel Diſcalceatos nuncupatos,* „ *quomodolibet concernentibus, contraria non ſint; Apoſto*„ *lica authoritate, tenore præſentium, adprobamus.* Lo „ ſteſſo Miniſtro, che vide, che l' approvazione de' ſuoi „ Statuti non l' era molto profittevole per le limita„ zioni poſte dal Papa; ſenza dirne nulla, orretiziamente

 „ ri-

„ ricorſe alla Sacra Congregazione de' Veſcovi, e Regolari,
„ luſingandoſi di poterne avere l' aſſoluta approvazione;
„ ma egli pieno di luſinga reſtò deluſo con un' altra ap-
„ provazione, che da lui fu ottenuta, non in altri ter-
„ mini, che nelle forme comuni, *ſine præjudicio tamen*
„ *Regularis Obſervantiæ*, *ET ALIORUM STATUTO-*
„ *RUM*, *APOSTPLICA AUTHORITATE CONFIR-*
„ *MATORUM*. Per la qual coſa nel Capitolo Generale
„ del 1670, in cui ſi comandano gli Statuti Sambucani,
„ e la di loro Compilazione, ſi ordina, che ſi doveſſero
„ oſſervare que' Statuti *Sambucani*, *che NON INCON-*
„ *TRANO LA RESISTENZA DE' SACRI CANONI,*
„ *E DELLE COSTITUZIONI APOSTOLICHE*.
„ Da queſti Statuti Sambucani ſi può trar l' origine per
„ le forme elettive de' Guardiani *del Governo attuale*,
„ *COL QUALE DISPOTICAMENTE SI VIVE*.

Fin quì la Real Camera, e quanto da eſſa coll' uſato avvedimento ſi avvertì, tutto è più che vero riſpetto agli *Oſſervanti*, preſi però ſpecialmente, giacchè in queſti veramente da queſta Compilazione del 1658 ſi dee ripeter l' epoca del nuovo ſiſtema, cioè del diritto d' eleggere i Guardiani, accordato al Diffinitorio. Ma per i *Riformati* poi, e per i *Cappuccini*, rami, e Congregazioni ancor' eſſe dell' Oſſervanza, ſi può montare pochi anni avanti: imperciocchè nei Riformati nel 1642 col lor Capitolo tenuto in Roma, fu data l' elezione de' Guardiani al Diffinitorio; ed al Diffinitorio altresì ſi diede da i Cappuccini colla Bolla di Urbano VIII, che lor confermò le loro Coſtituzioni, le quali, perchè naſcevano in quel tempo, che già al Diffinitorio l' elezione trasferita s' era de' locali Superiori, dovettero ſeco portare ancora un tal capo: e queſta è nelle famiglie dell' Oſſervanza, de' Cappuc-

ci-

cini, e de' Riformati la vera epoca dell' elezione Diffinitoriale (1).

Si esaminano le circostanze, che accompagnarono il novello sistema dell' elezione Diffinitoriale, e se mai venne ad esser ricevuto, ed introdotto nella Religione.

PAssiamo ora a vedere, come questa nuova forma d' elezione in queste famiglie fosse stata abbracciata; e come vi si fosse conservata. Le Bolle de' Sommi Pontefici, che immediatamente seguirono, ci manifestano, che quest' elezione venne subito accompagnata con quelle tali sconcezze, onde venne poi a degenerare in mimica, e finta elezione Diffinitoriale, siccome la ritrovò la Maestà del Re, N.S., e la sua Suprema Giunta di Sicilia, e Camera Reale, allora quando si videro nell' obbligo di toglierla a tal mascherato Diffinitorio, ed alle Famiglie restituirla.

Quantunque qualora avesse dovuto aver luogo realmente il novello sistema, il solo Provinciale col Diffinitorio avrebbe dovuto eleggere i Guardiani; pur tuttavia si vide, che vi si volevano intrudere ben anche *Patres officio functi*, cioè coloro, ch' erano stati una volta Provinciali, Diffinitori, o avevano avuto cariche somiglianti.

(1) Questo gravissimo disordine dell' *appropriazione*, come dicono, de' Conventi, donde viene tutto il male in questa, in se stessa santissima, Religione, è più antico nella medesima, di quel che si crede: anzi lo ritroviamo allignato anche nei Conventuali ne' tempi addietro. Imperciocchè nel Capitolo tenuto in Terni nel 1500 dei Conventuali, e citato da noi di sopra; sotto la rubrica, *quod Fratres nihil sibi approprient*, abbiamo queste parole: *Ministri etiam circa abusum APPROPRIATIONIS CONVENTUUM, vel locorum, dum visitant, diligenter inquirant.* Gubernatis *pag.* 167 *col.* 2, *in fin.*

Or perchè coteſti Religioſi ragguardevoli per l'autorità, che ancora ritenevano nella Religione, non avrebber fatto mai riuſcir libera l' elezione: ecco che ſi dovette al Sommo Pontefice ricorrere, acciocchè aveſſe ad un tal diſordine poſto il debito freno. Queſto è l'argomento di quaſi tutta quella lunga ſerie di venerande Bolle Pontificie, ch' entrano in queſta Cauſa de' Papi più degni, che la Chieſa di Gesù Criſto avuto aveſſe dopo il Concilio di Trento. Imperciocchè altro non ſi fa in queſte Bolle, che continuamente inculcare, che per far ſeguir libere le elezioni Diffinitoriali, e tutte le altre azioni, e funzioni dello ſteſſo Diffinitorio: *Patres officio functi* non aveſſero più neſſuna parte nel Diffinitorio ſteſſo; Bolle, che non ſi ſa, ſe più rechin vergogna, e diſſonore al Criſtianeſimo, che gloria, ed edificazione. Imperciocchè ſembra coſa aſſai ſcandaloſa, che per una ſteſſa materia il Vicario di Gesù Criſto ſopra un' Ordine Regolare di Mendici Religioſi, che per cardinal' articolo del loro Iſtituto profeſſano di ſeguire qualunque ſuo ſempliciſſimo cenno [1]; abbia dovuto tante, e tante volte infrottuoſamente far ſentire il tuono della ſua voce, e minacciare i fulmini del Vaticano, fenz' altro profitto, che con trionfare alla perfine ad onta ſua, ed in ſu 'l ſuo viſo ſempre più il diſordine, che *Patres officio functi* aveſſer ſempre luogo nel Diffinitorio, e che anzi in queſti ſoli Padri veniſſe a reſtare l' intero arbitrio, e potere aſſoluto di tutte le funzioni Diffinitoriali, niente altro eſſendo nell' avvenire il Diffinitorio, che una vil maſchera, ed un obbrobioſo palliamento di tutte le diſpotiche azioni, che tornato foſſe in grado ai ſuoi Padri *officio functis*

(1) *Cap. 1, & ult. Regul. S. Franciſc.*

tis per ogni loro privato piacere di voler fare (1). Queſta è la vera idea dell' elezione Diffinitoriale da

 che

---

[1] Quali ſiano le Bolle Ponteficie, ed in qual maniera ſi foſſe con eſſe proibito ai Padri *Officio functis* d' intervenire nel Diffinitorio; acciocchè s' eviti ogni ſoſpetto di qualſiſia, anche menoma eſagerazione, vogliamo quì vederlo con traſcrivere gli ſteſſi luoghi portati nella ſua Scrittura dal P. Eſprovinciale, e citare le pagini della Scrittura medeſima. La prima Bolla, che ſi rapporta dal P. Eſprovinciale in ſu di queſto propoſito, è di Papa Urbano VIII del 1640, della quale ne traſcrive le ſeguenti parole: *Declarantes*, EX OFFICIIS, QUIBUS FUNCTI FUERINT, *nullum aliud in ipſis remanſiſſe, vel remanere, aut eos prætendere poſſe jus &c. -- Ita ut liberum omnino ſit Provincialibus, & Diffinitoribus*, NULLO AD PRÆDICTOS PATRES HABITO RESPECTU, *de Conventibus diſponere, Guardianos inſtituere:* colla ſoggiunta: *Sicque in præmiſſis . . . . . judicari, & definiri debere; ac* IRRITUM, ET INANE SI SECUS SUPER HIS *a quoquam quavis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contingerit attentari*, pag. 180 *in fin*; & 181 *in fin.*

L' altra Bolla è d' Innocenzo XI del 1679: *Quia ex bona electione præcipue pendet Religionis reformatio* (ſi rifletteſſe a queſte parole, che fanno molto al caſo preſente!) *diſtricte præcipitur, ut Guardianatus, ceteraque regiminis Officia omnino diſtribuantur, prout ratio meritorum cujuſcumque promovendi, & bonum Provinciæ exegerit*, NULLO HABITO RESPECTU AD PATRES QUOSCUMQUE, *ſub pœna Provinciali, aliter proponenti, ſuſpenſionis ab officio per ſemeſtre; Patribus autem, ſive de corpore Diffinitorii, ſive extra illud, exigentibus Guardianatum, aut aliud Officium ſuæ ſatisfactionis, ſub pœna proprietariis præſcripta*, pag. 181, & 182 *in prin.*

L' altra finalment' è di Benedetto XIII del 1724, nella quale il P. Eſprovinciale nota ſpecialmente le ſeguenti parole: *Quia tamen nec abuſus tolli, ſed potius augeri, nec omnimodam libertatem in electionibus, & deputationibus Familiarum hujuſmodi, prout par eſſet, pluribus ab hinc annis obtineri poſſe, non una experimento compertum habemus; & quod* SUPERIORES OFFICIO FUNCTI, AC FERME SEMPER IIDEM PROVINCIARUM PATRES DIFFINITORIA INGREDIANTUR, IBIQUE LOCUM, ET VOTUM HABEANT; *perniciosis hujuſmodi malis occurrere*

che dopo del 1621 finalmente riuscì di ſtabilirſi nell' Ordine dell' Oſſervanza in conculcazione dell' antica, ed originaria ſua elezione Conventuale, e di mantenerviſi ſino allo ſtato preſente.

Dominio de' PP. Eſprovinciali, Eſdifinitori, e ſimili nella Religion Franceſcana delle diverſe famiglie dell' Oſſervanza.

NAcque dunque l'Elezione Diffinitoriale gemella col Diſpotiſmo de'Padri *Officio functorum*,e nacque unitamente colla premura di far tutto i Padri *ABITUALI*, cioè i Padri Eſprovinciali, Eſdifinitori, e ſimili ſull'apparente Diffinitorio: *& adolevit* colla ſteſſa ſteſſiſſima pretenzio-

---

cupientes, utque Provinciarum gubernia juxta ipſius Ordinis Conſtitutiones ſingulis triennis ex integro immutentur, & nullatenus perpetua reddantur, providere volentes, cum aliquando contingat, ſuffragia Patrum, quos HABITUALES *vocant, votis Diffinitorum æqualia eſſe, immo illa excedere, in grave ipſarum Provinciarum præjudicium; quandoquidem ipſis duntaxat Diffinitoribus jus ſit in Capitulis hujuſmodi, pro earundem Provinciarum bono, & felici gubernio, Religioſos ad Officia eligere... ac proinde &c.*: e poco appreſſo: *Ipſis quoque Provinciarum Miniſtris, Cuſtodibus, ac Diffinitoribus, nunc, & pro tempore exiſtentibus, ſub eadem pœna privationis omnium officiorum eo ipſo quoque incurrenda, diſtricte inhibemus, ne titulo convenientiæ, vel directionis, vel alio quocumque nomine, Conventus invicem partiri,* NEC IN EIS GUARDIANOS NOMINARE, *proponere, aut præſentare audeant; cum intentionis noſtræ ſit omnes, & quaſcumque hujuſmodi Conventuum diſtributiones, & Guardianorum nominationes, & præſentationes penitus tollere, & abrogare*, pag. 185.

Oltre a queſte Bolle ve ne ſono moltiſſime altre, che inculcano, e dicono ſempre lo ſteſſo; ma perchè qui abbiamo voluto rapportare quelle ſole, ſulle quali conſente, e conviene lo ſteſſo P. Eſprovinciale, di queſte altre ci rimaniamo; anzi abbiamo anche tralaſciato qualche altro luogo di quei ſteſſi dal medeſimo notati.

zione, combattendo ſempre il Diffinitorio con coteſta malnata preteſa di coteſti buoni Padri *officio functorum*; e comecchè [ſi ci raccapicciano ſempre in ciò i capelli, e ci trema la mano] pe 'l vero Diffinitorio aveſſe preſa la difeſa il Sommo Pontefice, cioè il Capo del Criſtianeſimo, e cento venerande Bolle con anatemi formidabiliſſimi aveſſe sbilanciate; pure i Padri *officio functi* reſtarono vittorioſi, ed abbatterono, conquiſero, e calpeſtarono il Diffinitorio, ſino a ridurlo ad una così vile comica, e finta apparenza, che cominciò a ſomminiſtrar argomento di traſtullo, e di riſa a coloro, che della Religione noſtra ſantiſſima ſi voglion beffare.

Poſto ciò, quando Ferdinando IV, ſentendo la ſua Giunta di Sicilia, e la Suprema Giunta de' Preſidenti, e Conſultore, il fiore de' ſuoi Magiſtrati in quel ſuo nobiliſſimo Reame, per probità, pietà, e dottrina; ha reſtituito colà l'elezione de' Guardiani alle famiglie; e per lo Reame di Napoli dalla Camera Reale gli è ſtato ſuggerito lo ſteſſo; Che altro ſi è preteſo di fare, ſe non, diciam così, dare il braccio ſecolare alle Bolle Pontificie, ſecondo quell' obbligo, che ogni Principe Criſtiano, qual Difenſore, e Protettore della Chieſa, ha di far giungere colla forza ſua la Chieſa a que' punti di doverosa obbedienza de' Fedeli, a cui altrimenti venir non ſi potrebbe, conoſcendoſi che in altra forma le ſteſſe Bolle non avrebbero potuto mai ottenere l'intento di tener lontani dalle elezioni *Patres officio functi?* E per queſto ſi fa tanto rumore, e ſi vuole, che ſi ſia fatto male? Ma non più di ciò, imperciocchè queſto argomento ogni ragion vuole, che coſtituiſca l'oggetto di un' altro particolare, e ſerio eſame, con cui ſi dovrà porre termine al primo lunghiſ-

ghiſſimo §. del ſecondo Capitolo della preſente noſtra Scrittura.

CHe ſe poi ſi vuol ſapere, donde entrò queſto impegno ne' PP., che una volta han governato, di volerſi conſervare, e perpetuare nel dominio, coſa, che in niun' altra Religione, per quanto ſi ſappia, infino ad ora nella ſteſſa guiſa ſi è contemplata; quel Dottore dell' Ordine, che ci riſerbammo un' altra volta di citare, cioè il P. Domenico Gubernatis, ci riſchiarerà toſto anche ſu di queſt' altro articolo: Ci dice egli, che ritrovandoſi avvezzi i Superiori Provinciali in queſta Religione alle cariche perpetue, perchè perpetue erano ſtate prima le Provincialie, come lo fu per ſua iſtituzione il Generalato dell' Ordine; Quando appreſſo con ottimo conſiglio dalla Bolla de' Lione X del 1517 in poi cominciarono a divenire, come ora ſono, triennali le Provincialie, ſiccome ſeſſennale divenne il Generalato; ſi ricorſe a queſt' altro colore della *Paternità Abituale*, delle prerogative dovute a PP. *officio functis*, ed a titoli artificioſiſſimi ſomiglianti, per così mantenere (che Uomini ingegnoſi ha avuti ſempre queſta Religione!), e conſervare i Padri *officio functi* in quel potere, il quale già, per eſſer divenute temporali le loro cariche, avrebber perduto: *In Obſervantia itidem Regulari*, queſte ſono le Divine parole del nominato Scrittore, *in aureo ſuæ infantiæ principio* NIHIL OMNINO LEGIMUS DE PATRIBUS PRIVILEGIATIS *ob ſanctæ ſimplicitatis continuatam manutentionem . . . . . Dum vero Miniſteriatus Generalis ad Obſervantes translatus, atque ad SEXENNIUM limitatus, Generales Commiſſariatus, & Procuratoriatus, atque PROVINCIARUM MINISTERIATUS AD TRIENNIUM fuerunt coarctati*,

ti, CÆPIT SENSIM, SINE SENSU DE MANUTENENDA ALIQUALITER IPSORUM DIGNITATE POST OFFICIA PERTRACTARI (1).

Si esamina se l' elezione Diffinitoriale abbia potuto abbattere l' elezione Conventuale originaria dell' Ordine.

SI crede, che tuttochè con tutte le scoperte fatte finora, si sia conosciuto, che l'elezione Diffinitoriale sia nell' Ordine recentissima cosa, ed in quella maniera introdotta si sia, che si è conosciuto; pur tuttavia tal' elezione debba oggi lasciarsi in piedi nell'Ordine, come quella, che ha per se le ultime Costituzioni dell'Ordine stesso, e la prescrizione ancora centenaria vanti a suo favore; e come quella altresì, che considerar si possa approvata dalle Bolle Pontificie; e quasi in figura, quando altro mancasse, di consuetudine della Religione possa essere considerata. Bilanciamo a parte a parte queste proposizioni, per vederne il valore, ed il peso.

Le Costituzioni dell' Ordine non sono per l' Elezione Diffinitoriale.

E Primieramente, per quanto alla prima di esse si appartiene, cioè che questa elezione abbia per se le ultime Costituzioni dell'Ordine; egli è da riflettere al modo, come veramente su di ciò passi la bisogna. Non v' ha dubbio, che nella Compilazione de' Statuti Sambucani, ed in altre posteriori Compilazioni degli Osservanti, venne per gli Osservanti questa for-

ma

[1] Gubernatis *tom.* 1 *pag.* 461 *col.* 2 §. 2.

ma di elezione propoſta ; come eziandio per i Riformati, e per i Cappuccini nelle loro particolari Coſtituzioni venne traſcritta. Ma non v' ha dubbio altresì, che queſta novità *irrepſit* in queſte Coſtituzioni quaſi *furtim*, e di ſoppiatto: imperciocchè non mai precedentemente ſi vide *cauſa cognita* eſaminato, e diſcuſſo, ſe l' Ordine rimaner doveſſe colla precedente ſua ordinaria forma di elezione, o aſſumer doveſſe queſt' altra. Se ciò ſi foſſe fatto, ſe del loro diritto, e della lor ragione ſi foſſer renduti conſapevoli i Religioſi, del cui intereſſe ſi trattava ; e poi la forma dell' elezione ſi foſſe mutata: allora sì, che forſe queſta novità avrebbe potuto ſomminiſtrare materia di qualche diſcorſo. Ma quando dopo tanti attentati, ordinariamente dalla Religione combattuti, e reſiſtiti (1); la Religione poi, ignara del tutto, ſtracca, ed avvilita, ſi vide nelle poſteriori Compilazioni de' ſuoi Statuti introdotta una novità: Che conto ſi vuole ora di tal novità medeſima avere, la quale non è altro, che il trionfo di quello attentato, che alla fine poi doveva ſignoreggiare, perchè ordinariamente la forza, ed il potere ſempre prevalgono? Con queſto diſcorſo adunque chiaramente ſi conoſce con i principj d' una buona, e ſoda filoſofia, che quando di queſta natura ſieno le ultime Coſtituzioni dell' Ordine, che ſi allegano in ſoſtegno di tal novità, le Coſtituzioni, anzi che darle forza, e vigore,

(1) Nel 1520 col Capitolo di Bordò ſi era cercato fare tal novità: Ma immediatamente nel Capitolo di Carpi, tenuto nell' anno ſeguente, ſi dovetter le coſe reſtituire allo ſtato primiero: e ciò perchè? I Capitolari ſteſſi di Carpi lo ſpiegarono: QUOAD PACEM, ET QUIETEM UNIVERSI ORDINIS, così eſſi ſi eſpreſſero. Sicchè l' Ordine tumultuava, e con ragione.

re, vieppiù la manifeſtano inſuſſiſtentiſſima, e rea.

La Religione non nacque certamente coll' elezione Diffinitoriale: la Religione da quel Papa, da cui ebbe il più chiaro Statuto, che fra ſei ſecoli avuto aveſſe in materia di elezioni, non riportò ſicuramente la forma dell' elezione Conventuale: la Religione abbracciò, e pubblicò queſto Statuto, e l' accettò in tutte le ſue parti inſieme cogli altri ſenſatiſſimi ſtabilimenti dello ſteſſo Pontefice: la Religione, quando diſtinſe l' Oſſervanza dagli altri Frati dell' Ordine, giudicò che non conveniſſe all' Oſſervanza l' elezione Diffinitoriale, ma ritenne la Conventuale: la Religione nel tempo, che proſeguì l' Oſſervanza nel ſuo maggior vigore, reſiſtè fortemente ogni qualvolta introdur ſi voleva l' elezione Diffinitoriale: e finalmente la Religione e di quà, e di là de' Monti ſi mantenne ſempre colla forma dell' elezione Conventuale, la qual' è quella forma, che più di qualunque altra è diametralmente avverſa, e nemica all' elezione Diffinitoriale. Ed in queſto ſtato di coſe ſi poteva *Clanculum*, e ſenza dichiararſi eſpreſſamente; nelle nuove, ed ultime Coſtituzioni dell' Ordine ſituare per unica, e ſolenne forma d' elezione de' locali Superiori l' elezione Diffinitoriale, e metterla per quella, che nell' Ordine foſſe ſtata ſempre l' unica, e ſola forma di eleggere i Superiori? Nò; queſto non ſi potea far certamente: ma anzi ogni qualvolta ſi voleva fare una tal novità, e farla in modo, che foſſe ſtata ſuſſiſtente, e ferma; eſpreſſamente ſi doveva eſprimere tal forma di elezione in figura di una DEROGAZIONE alla forma precedente; e per renderla valevole, ottener vi ſi doveva ſopra l' aſſenſo Pontificio, come ſuol dirſi, *in forma ſpecifica*, e poi del

Re-

Regio *Eſequatur* eziandio fornirlo. Non eſſendoſi ciò fatto, ſempre più ſi ravviſa, che vana coſa ſia ſu di tal forma di elezione, ed in ſuo ſoſtegno, e patrocinio allegare le ultime Coſtituzioni dell' Ordine. Dunque la prima rifleſſione delle quattro, che ci ſi oppongono, reſta già dileguata.

Le Bolle Pontificie non ſi poſſono allegare a prò dell' elezione Diffinitoriale.

PAſſiamo alla ſeconda: Vuolſi, che i Papi colle loro Bolle abbiano queſt' ultima forma, d' elezione, in eſclusione di qualunque altra, approvata, e canonizata. Ma dov' è ciò? Se dir vogliono, che nel ſuppoſto (come fu fatto credere ai Sommi Pontefici) che tralle altre funzioni del Diffinitorio vi foſſe ſtata quella di eleggere i Guardiani, i Papi diſpoſto aveſſero, che niuna parte aveſſer dovuto avervi *Patres Officio functi*, cioè gli Eſprovinciali, gli Eſdiffinitori, e ſimile genìa di Religioſi; vi conveniamo. Ma queſto non produce, che i Papi conobbero, ed approvarono, che al Diffinitorio, e non alle famiglie competeſſe il diritto di eleggere i locali Superiori; e che alle famiglie toglier ſi poteſſe, tuttochè goduto ſempre lo avevano; e darlo al Diffinitorio, che ſarebbe quello, ch' eſſi dovrebbero a loro prò avere per vantare per l' elezione Diffinitoriale le Coſtituzioni Pontificie. Sono ſtati i Sommi Pontefici ſoltanto conſultati, ed implorati per togliere, ed eſtirpare l' abuſo, che ſubito, che al Diffinitorio *jus eligendi datum fuit*, avean introdotto di cominciare a far tutto *Patres officio functi*. Queſto unicamente cagionò il ricorſo, che ſi ebbe alla Cattedra di S. Pietro, e niente altro. In queſto ricorſo,

ſo, ch' è da credere, che in nome dello ſteſſo Diffinitorio venne fatto, il quale allora ſupponeva, ed aveva per fermo, che *jus eligendi* foſſe *originarium munus* del Diffinitorio (coſa, che ottimamente potea eſſer così, giacchè, come vedremo, in queſta parte la Chieſa di Dio ha laſciati gli Ordini Regolari nelle loro proprie particolari coſtumanze, nè punto ſi è brigata della forma accidentale delle loro elezioni): che maraviglia è, che i Papi, che unicamente ſi applicarono a togliere l' abuſo della intruſione nel Diffinitorio de' Padri *Officio funeti*, de' Padri *Abituali*; avendo contemporaneamente per vero, che il Diffinitorio aveſſe il diritto di eleggere: per dichiarare, che da quindi innanzi non aveſſer potuto più *Patres Officio funeti* aver luogo nel Diffinitorio, aveſſero laſciato in piedi il Diffinitorio ſteſſo [t]? Queſte determinazioni

(t) Riſpetto alle Conferme Pontificie ſu le Compilazioni de' Statuti dell' Ordine, biſogna far diſtinzione tra le Conferme cadute ſopra le Compilazioni fatte per gli Oſſervanti; e l' altre Conferme venute ſulle Compilazioni delle nuove Congregazioni, e rami della ſteſſa Oſſervanza, uſcite nel Secolo XVI alla luce ſotto nome di Riformati, di Cappuccini, di Alcantarini, ed altre ſimili. Le prime Conferme ſono indubitatamente *in forma communi*, nè di queſto ſi dee dubitare. Le altre ſe ſono *in forma ſpecifica*, lo faranno *quod ad adprobationem, & receptionem* di quelle tali particolari Congregazioni; ma intorno all' articolo, che abbiam per le mani, l' approvazione ſi vede poter eſſere unicamente caduta ſul ſuppoſto, che tale foſſe ſtata la primitiva pratica dell' Iſtituto Franceſcano, alla quale queſte novelle Congregazioni vollero riportarſi: di modo che è chiaro, che quando poi in tale articolo la legge dell' Iſtituto era diverſa, queſta legge veramente venne ad eſſere approvata, e confermata con quelle tali Bolle Pontificie, come quelle, il cui unico ſcopo fu di rimettere per quelle tali novelle Congregazioni in piedi in tutto e per tut-

ni Pontificie faranno, che nel Diffinitorio non doveſſero aver parte *Patres officio functi*; ma non già che il Diffinitorio ſi ritrovaſse già autorizato, e canonizato dai Papi, in preferenza dei Capitoli locali, in quanto all' elezione de' Guardiani; dappoichè ſe queſto punto non fu mai ai Sommi Pontefici propoſto, come ſopra queſto punto puoſſi allegare un decreto Pontificio? Figuriamo, che il Primogenito poſſegga il Feudo, e come tale crede avere egli ſolo il diritto dell' elezione del Governadore, o di altro Ufficiale Baronale: E che all' incontro dai Secondogeniti gli venga ciò contraſtato. Se il Giudice in queſta controverſia decida, *cauſſa cognita*, che ciò tocchi al ſolo Primogenito; queſta deciſione, che fa ſtato nella Cauſa tra il Primogenito ed i Secondogeniti, ſi potrà mai dal Primogenito allegare in ſuo pro contra del Fiſco, o dell' Univerſità, o di chi altro foſſe, che gli contraſtaſse aſſolutamente queſto, o altro diritto? Or queſto appunto è il caſo preſente. Nella ſuppoſizione, che il Diffinitorio eleggeſse i Guardiani, ed i Padri *officio functi* ſi voleſsero nello ſteſso Diffinitorio intrudere; vi ſarebbero le Bolle de' Papi, vi ſarebbero i decreti Pontificj, i quali han deciſo, che il ſolo Diffinitorio eleggа, ſenza avervi azione alcuna *Patres officio functi*; e queſti decreti *contra Patres officio functos* produrrebbero un' eccezione, come nel Foro ſi direbbe, *rei judicatæ, & litis finitæ*. Ma pregiudicare queſti decreti Pon-

---

tutto l' Oſſervanza primitiva Franceſcana ſolamente. Con queſta vera diſtinzione facilmente ſi ſpiegheranno tutti quei luoghi di ſimili Conferme Pontificie, che nell' Opera del P. Eſprovinciale ſono rapportati dalla pagina 196 in poi, ed anche *paſſim* nelle pagini precedenti.

Pontificj alle famiglie intorno all' elezione Conventuale, quando le famiglie non furon mai inteſe, e non fu mai da' Capi eſaminata, e diſcuſsa la lor Cauſa; certamente non ci ſarà mai uomo di ſenno, che potrà imprenderlo.

Non ha l' elezione Diffinitoriale per ſe la preſcrizione.

VEniamo ora alla preſcrizione. Or queſta sì, ch' è una eccezzione impercettibile. Il Canone legale, e forenſe è *quantum poſſeſſum, tantum præſcriptum* [1]. All' incontro noi nel caſo noſtro non abbiamo poſſeſso alcuno nel Diffinitorio, purchè per poſſeſso non ſi voglia una Comedia avere; ed allora daremo anche il Regno, e l'Impero *jure præſcriptionis* a colui, che abbia rappreſentato, e ſoſtenuto il carattere di Re, e d' Imperadore ne' Teatri. Ricordiamoci de' fatti.

Le prime Coſtituzioni, le quali per gli Oſſervanti, per i Riformati, e per i Cappuccini cominciarono a portare per unica forma d' elezione de' locali Superiori, la forma Diffinitoriale; furono contemporanee a quei primi Sommi Pontefici, le cui Bolle preſcriſſero, che *Patres officio functi* non aveſſero avuto luogo nel Diffinitorio: e ricordiamoci, che niente prevalſero tai Bolle; imperciocchè infino agli ultimi Sommi Pontefici di queſto Secolo talmente ſeguitava lo ſteſſo invecchiato, e radicato diſordine, che convenne egualmente emanarſi da eſſi ſu lo ſteſſo argomento colla ſolita inutilità altre ſomiglianti preſſantiſſime Bolle: e ricordiamoci finalmente, che il Re N. S. ritrovò le coſe nel principio, che le fece eſaminare per mettere in aſſetto le Provincie Riformate

(1) *DD. ad tit. ff., & Codic. de præſcription.*

Digitized by Google

de' Franceſcani di Sicilia , in tal forma , che il Diffinitorio non faceva altro , che una ſemplice finta , e maſcherata funzione di eleggere i Superiori , nel mentre realmente gli eleggevano i ſoli Padri *officio functi* ; fatto , ch' eſſendoſi nuovamente conteſtato, quando poi ſi venne a fare lo ſteſſo eſame per tutti gli Oſservanti di queſto Reame ; impegnò talmente la M. S. , che dovette impedire aſsolutamente tai elezioni fino alla deciſione della Cauſa principale , non oſtante , che ciò portaſse queſto altro graviſſimo inconveniente , che ſi perpetuaſsero coloro nel governo , che per una via così ſconcia , ed illecita ci erano entrati .

Poſto ciò , ſe è vera la maſſima *tantum præſcriptum , quantum poſſeſſum* , vi è più preſcrizione per lo Diffinitorio ? Per quale Diffinitorio ? Forſe per quello, che ha fatto l' apparenza , ed ha finto d' eleggere i Guardiani , per non avere più forza da reſiſtere ai formidabili , e potentiſſimi Padri *officio functis ?* Or ſi potrà pretender ciò mai ? Più toſto la preſcrizione s' incontrerebbe a pro di coteſti ſteſſi Padri *officio functorum* , perchè queſti realmente , e materialmente hanno poſſeduto , giacchè eſſi ſoli *privative quod ad alios* hanno finora creat' i Guardiani , ridendoſi , e beffandoſi de' divieti , tuttochè in Refettorio continuamente ſi foſsero lette , e rilette , ed ancora ſi rilegeſſero le Bolle Pontificie in ſegno di ſolenne pubblicazione .

Nè ſi ſtia a dire , che le Bolle Pontificie ſieno ſtate eſeguite , perchè già non ſi fanno più entrare nel Diffinitorio *Patres officio functi* , *Patres habituales* , o come mai ſi voglion chiamare , cioè gli Eſprovinciali , gli Eſdiffinitori , e gli altri ſimili : Imperciocchè domandiamo noi a queſti tali , che così ne diſcorrono , quale fu l' oggetto de' Sommi Pontefici a proibire l' in-

intervento nel Diffinitorio de' PP. *officio functorum*, de' PP. Abituali, degli Esprovinciali, degli Esdiffinitori? Ce 'l dicano? Fu il non far occupare quattro altre sedie da questi altri Religiosi; o anzi l' evitare, che questi avesser disposto a lor talento delle cose riserbate al Diffinitorio? Se mai avranno coraggio di risponderci, che lo scopo delle Bolle Pontificie fu di far istare nel Diffinitorio più alla larga, come noi diciamo, e spazioſamente i PP. ordinarj, che il compongono: in questo caso comprenderemo molto bene, perch' essi suppongono, che le Bolle Pontificie sieno state già eseguite col materiale, e corporeo allontanamento dei PP. *officio functorum* dal Diffinitorio. Ma quando non avrassi mai il petto, come non si avrà certamente, di risponderci in tal guisa; non sappiamo noi, nè sapremo giammai, come si possa pensare di fingere, che le Bolle Pontificie sieno state ubbidite col semplice star lungi (il che il più delle volte riducesi nello stare in una camera semplicemente diversa) i PP. *officio functi* dal Diffinitorio. Anzi in questo caso ogn' uomo, che ha qualche ombra di criterio, conosce, che meno oltraggio si sarebbe fatto alle Bolle Pontificie, se avesser continuato ad entrare nel Diffinitorio i PP. *officio functi*, di quello, che alle medesime si è fatto con far comparire una palliata, ed apparente ubbedienza alle Bolle stesse, tenendo lungi dal Diffinitorio, o sia dal sito materiale, dove si regge, e raduna, col solo corpo i PP. *officio functi*, nel mentre poi il Diffinitorio fosse unicamente animato dal loro spirito, e potere.

MA via si faccia una precisione mentale, fingendosi, che il solo Diffinitorio ha eletto pacificamente,

quietamente, e placidamente i Guardiani infino ad ora. Con tutto queſto non han che dire i noſtri Avverſarj? Si può più oggi parlar di preſcrizione, quando il Re non ne ha tenuto conto per la Sicilia, e per l' Infermeria di S. Maria la Nova, e tai decreti Sovrani ſono paſsati in giudicato? Chi non ſa, che interrotta una volta la preſcrizione, *uſurpata*, com'è il linguaggio delle leggi; non v' è più in appreſſo preſcrizione alcuna, ſe non cominciandoſi perfettamente da capo (1)?

MA vogliamo paſsare più avanti, e vogliamo fare una doppia preciſione mentale (vedete in che ci la dobbiam divertire!) Non vi ſia più l'interruzione della preſcrizione: ma abbia il Diffinitorio eletto infino ad ora pacificamente i Guardiani, anzi della ſteſſa guiſa ſi finga, che gli ſtia eleggendo anche adeſso in Sicilia, nell' Infermeria, e per tutto il noſtro Regno. Con tutto queſto, che prò? E potrà allegarſi preſcrizione, quando ſi conoſca, che ſia per recare incovenienti grandiſſimi, e quando alla ſteſsa retta ragione ſi opponga, e reſiſta quella uſanza, donde appunto la preſcrizione derivar ſi dovrebbe? La Religione Franceſcana degli Oſservanti, de' Riformati, e de' Cappucini forma nel Regno noſtro il pieno di tredicimila, e ſettecento individui. Dandoſi il diritto di eleggere al Diffinitorio, perchè le Provincie ſono in tutto ventiſette, in queſta Religione appena in 162 ſolo individui ſarebbe *ſumma omnium rerum* a ragione di ſei ſoggetti per Provincia; e tutto il reſto ſarebbe plebe, e ſarebbero perpetuamente ſchiavi, e miſeri ſudditi tutti gli altri tredici mi-

(1) Goklenius *de præſcription.*

mila, e cinquecento trentotto Religioſi. In queſte circoſtanze potrebbe autorizzarſi una preſcrizione, la quale porterebbe ſeco inconvenienti, moſtruoſità, e diſordini di queſta fatta? La legge Romana riſponde ad un tal queſito con dire: *Quanquam conſuetudinis, uſuſque longævi* ch' è la preſcrizione, *non ſit vilis auctoritas, non adeo eſt valitura momento, ut legem vincat, aut* RATIONEM (1). Queſto calcolo, a cui non v' ha che riſpondere, riſponde alla difficoltà materiale, che anche i noſtri Avverſarj van promovendo, per non laſciare *nihil intactum*, che in altri Ordini Religioſi vi ſia ancora il Diffinitorio. Già queſta difficoltà, quando ſi aveſſe voluto ragionatamente promuovere, prima ſi doveva ſtabilire, che queſti altri Ordini Religioſi ſi ritrovaſſero commodi, e contenti con tal forma di elezione. Ma ſe queſto non vi foſſe, anzi foſſe indubitatamente certo l' oppoſto, come l' è, ed alla Real Camera, ed a Monſignor Cappellan Maggiore, e a tutti gli altri Supremi Magiſtrati di queſta Monarchia è manifeſto, che in tutte queſte Religioni, dove vi è il Diffinitorio, ſempre vi è la tirannide preſſo uno, o due, che giungono ad eſtollerſi ſopra degli altri, ed a formarſi un groſſo partito; pareva che l' opporre nel caſo noſtro il Diffinitorio delle altre Religioni, ſarebbe ſtato *adducere inconveniens*, come ſi dice nelle ſcuole, *& non ſolvere argumentum*. Ma fatto ſta, che quando anche nelle altre Religioni la coſa andaſſe bene: ne' Franceſcani noſtri dovrebbe andar ſempre maliſſima: imperciocchè nelle altre Religioni il numero de' Religioſi è limitato, e riſtretto; che che ſia di cio, che riſpetto ai Carmelitani de' tempi

(1) Leg. 2 *Cod. qua ſit longa conſuetud.*

traſandati, ed al loro prodigioſo, o piuttoſto favoloſo numero, ſi legge preſſo del Sabellico (1); onde in queſte altre Religioni puoſſi avere qualche ſperanza, quaſi da ogni Religioſo di potere una volta aver parte nell' elezione de' Superiori; laddove ne' Franceſcani noſtri venendo quei del Diffinitorio ad eſſer nella Religione a ragione d' uno per cento, fa che il maggior numero ſia perfettamente quaſi fuori di ſperanza di poterci arrivare. Ed a queſto propoſito, che citati abbiamo i Carmelitani, ella è coſa di grandiſſima rifleſſione, che tuttochè queſt' Ordine ſtava coll' elezione Diffinitoriale [uſcendoſi già dalla ſua legge originaria, e primitiva, ch' era ſtata quella dell' elezione Conventuale], pure la glorioſa S. Tereſa, e coloro, che la conſigliarono nella giudizioſa, ed oſſervante Riforma, che ſe ne delineò, ed eſeguì ne' principj del Secolo XVI, dipartir ſi vollero da queſta forma d' elezione, e ne preſcriſſero un' altra, molto acconcia, ed adatta, per la quale vengono i Superiori Locali eletti nel Capitolo Provinciale, compoſto da tutt' i Priori della Provincia, e d' altrettanti PP., come tanti Deputati di ciaſchedun Convento.

Nep-

(1) *Pudet* (ſono parole di queſto Autore, *Ennead. 9 lib. 5 pag.* 380 *col.* 2) *locorum, & Religionis hujus Initiatorum immenſum numerum referre, quem in Commentariis Carmelitani cujuſdam, alioqui multi nominis, reperio: niſi forte ſit in numero error, pro mendacio haud dubio refelli poſſit, ut ſeptem millia ſint hodie Cœnobiorum & quingenta Carmelitani nominis, in quibus Sacris operentur centum octoginta, & amplius Initiatorum millia; quod ſi omnium Criſtianæ pietatis Religionum cœtus in unum conferas, vix, ut arbitror, tam ingens expleatur numerus: ſed tantum abeſt ut fidem meam in eo obſtringam, ut ne relatum quidem in hoc videri velim tanquam dignum duxerim, cui fides haberetur.*

Neppure in vim conſuetudinis *può ſoſtenerſi l' elezione Diffinitoriale..*

CO n ciò ſi è riſpoſto ancora all' ultima difficoltà, cioè, che la forma dell' elezione Diffinitoriale potrebbe ſoſtenerſi nell' Ordine in luogo di conſuetudine. Chi ignora, che in materia di elezione ſi attende ſpecialmente alla conſuetudine (1)? Non ſolo ciò non neghiamo, ma confeſseremo anzi fra poco, che fra i Regolari ſingolarmente vale queſta maſſima. Ma queſto come s' intende? S' intende quando niuna eccezione incontra la conſuetudine, e ſpecialmente quando non coſta d' eſſerſi colla conſuetudine ad una legge eſpreſsa derogato. Nel caſo noſtro, ove ancor ſi fingeſse tal conſuetudine, che non v' è ſtata mai, nè per le coſe dette eſſer vi poteva; vi ſarebbe ſempre quello, di eſser la conſuetudine contraria alle leggi, con cui nacque l' Ordine; alle leggi, che i Papi dettero all' Ordine; alle leggi, colle quali ſurſe l' Oſſervanza; alle leggi, con cui *adolevit* l' Oſservanza; ed alle leggi finalmente adattatiſſime, e propriiſſime a queſt' Ordine Religioſo, che eſsendo numeroſiſſimo, e coſtando di membri totalmente eguali, perchè tutti nella ſimil guiſa nudi ſono entrati nell' Ordine, nè n' hanno ricolto altro, che le brache, ed una, o due miſere tuniche (2): non può mai comportare, che in eſso, oltre a pochiſſimi, tutti gli altri nel puro ſtato di una perfettiſſima ſchiavitù, e ſoggezzione dimorino.

(1) *Tot. tit. Decretal. de electionib., & ibi Interpretes.*
(2) *Cap. 2 Regul. S. Franciſci.*

MA a che tante ciarle, ed a che ſprecare, come ſi ſuol dire, inutilmente vane parole! Se il Diffinitorio non ha eletto mai, e ſe oggi, per giuſte provvidenze del Re, neppure la ſcenica funzione dell' apparente elezione rappreſenta: Ove mai ſi doveſſe dar l' elezione al Diffinitorio, non ſi dovrebbe più venire ne' termini degli Interdetti *RECUPERANDÆ POSSESSIONIS*, ma in quelli degl' Interdetti *ADQUIRENDÆ*, perchè non ha mai avute le elezioni de' Guardiani il Diffinitorio: e ne' termini di *ADQUIRENDÆ POSSESIONIS*, forſe neppure uno ſtolto avrebbe coraggio d'imprendere, che poteſſe il Diffinitorio nella ſua intrapreſa avere ragione: dappoichè tolto da mezzo tutto il tempo dello ſcenico Diffinitorio, come tempo non allegabile, e peccaminoſo; ſi ritrova l' elezione Conventuale, la quale forma *l' ultimo ſtato*, ed il *poſſeſſorio*: ed in tal caſo non ſi può più impedire, che, ſecondo le regole del Foro, continui il ſuo corſo, e cammino la ſola forma Conventuale, tanto più che *in petitoria* ſi ritrova ancora di aver' eſſa unicamente ragione.

§. II.

§. II.

Si dimoſtra, che le elezioni de' Guardiani ſeguendo Conventualmente ſecondo la determinazione della Real Camera di S. Chiara, ſono ſolenni, e legittime, di modo che gli eletti poſſono eſercitare Canonicamente la loro carica, ed il loro impiego.

ALlora quando ſi poſe in campo per le due Provincie de' Riformati del Regno di Sicilia di rimettere in piedi in quanto all' elezione de' Guardiani la Bolla di Benedetto XII; mille, e mille difficoltà contra di tal novello ſiſtema ſi propoſero; ma non mai ſi diſſe, che ove ciò aveſſe potuto aver luogo, gli eletti ſarebbero ſtati illegittimi, nè avrebbero potuto tutto ciò, che di ſpirituale è anneſſo alle lor cariche, eſercitare: e molto meno queſta difficoltà ſi propoſe, quando reſtò ſtabilito il nuovo ſiſtema intorno alle elezioni de' Guardiani, e de' Provinciali; e pure coteſto nuovo ſiſtema venne con molte giunte, e variazioni, che nella Bolla di Benedetto XII non erano, introdotto, e piantato. Così ancora allora quando immediatamente per l' Infermeria di S. Maria la Nova ſi cominciò la ſteſſa materia a rieſaminare, e di bel nuovo ſi cominciò a fare la ſolenne petizione di rimettere in piedi, per l'elezione del Guardiano di eſſa, la Bolla di Benedetto XII; tuttochè, perchè già ſi cominciava a conoſcere, che la tempeſta era vicina per tutti gli al-

altri Conventi della Religione; si fossero nuove difficoltà risvegliate, ed a nuove obbjezioni gagliardemente si fosse ricorso: pur nondimeno *non mai* (sia lecito una volta ancora a noi adoperare il *non mai*, come quello, che pare che quì calzi a dovere), a questa *delle illegittimità delle elezioni*, che sarebbe stata importantissima, e che avrebbe potuto richiamare a se tutta l'attenzione; si vide fissarsi lo sguardo, anzi non se ne fece mai, come suol dirsi, nè motto, nè zitto. Risoluto parimenti l'affare per l'Infermeria, si aprì il gran teatro del *punto generale*, ch' è quello, che ora ancor pende. Quivi si videro messe le forze grandi per parte de' Dominanti, vestendosi ben anche abusivamente del nome della Religione, e del loro Ministro Generale per impedire il corso a quel torrente, che consideravano già dovere spiantare quel lor dominio, che lor parea troppo dolorosa cosa doversi abbandonare. Ma tuttavia alla stessa eccezzione non si conobbe mai aver ricorso. Che più? Per i Riformati della Sicilia si cominciarono, come tuttora si sta facendo, a fare le elezioni secondo il novello sistema, ed il Generale non si querelò, non si lagnò, nè niun' altro osò di dire, che gli eletti, come illegittimi, non potean più nello Spirituale governare i lor sudditi. Così per l'Infermeria si mise in pratica la novella polizia, ed il Provinciale nemmeno incontrò dubbio veruno di rimettere al Re puntualmente la Patente in bianco del novello Guardiano, nella quale il Re poi già in tre diverse elezioni ci ha messo il nome di uno di quei tre soggetti, che nel Capitolo locale del Convento avevano conseguiti il maggior numero de' suffragj; e sotto delle assoluzioni di questo Guardiano con sicura, e tranquilla coscienza avevan creduto, da che questa novella polizia si era

po-

poſta in piedi, di poter ben anche partire per l'altro Mondo tutti quei Religioſi Franceſcani, che in queſto Convento eran trapaſſati.

Ma vi è ancor altro: In tutto il corſo della durata di ſimili Cauſe, cioè di quella, che vi fu per i Franceſcani Riformati della Sicilia, e di queſt' altra con i Franceſcani noſtri per lo Convento dell' Infermeria; mille volte i ſudditi, cioè coloro, che pretendevano il nuovo ſiſtema, a voce, ed in iſcritto avevan detto, che il principal motivo, onde indotti erano ſtati ad una tal domanda, era per ſerenare le loro coſcienze; giacchè credevano, che in quei Superiori, che allora vi erano, e che con quelle mimiche, e comiche elezioni avuti ſi avevano, e ſi ſarebbero ancor conſeguiti per lo avvenire; non poterſi rinvenire le facoltà Spirituali, e Canoniche cotante neceſſarie per aſſolvere, e ligare i lor ſudditi. Or ci potea eſser luogo più opportuno di queſto, in cui, *retorquendo argumentum*, come ſono avvezzi queſti Padri a fare dai loro primi anni nelle ſcuole, aveſsero eſſi detto quello, che ora ſi dice; cioè che tanto lungi era dal vero, che con quelle tali elezioni le facoltà Spirituali non ſi communicavano ai Superiori dell' Ordine, che anzi, mutandoſene la forma, *non mai* (ed era queſto anche luogo opportuno, in cui ci ſarebbe caduto molto bene un ſonoro *non mai*) ne' Superiori ſi ſarebbe più avverata quella Spiritual *miſſione* (queſto è quello appunto, che ora ſi dice), ſenza della quale nella Società de' Fedeli i Paſtori non poſsono paſcere i loro greggi. Ciò non oſtante neppure allora in tutto il lungo corſo di quella Cauſa, ch' è durata ſino all' ultima determinazione della Real Cámera; alcuno osò non che dire, ma neppure, per quanto ſaputo ſi foſse, ſognare alcune delle coſe ſopradette: ma anzi per qualunque altro mezzo, che

che per questo, che sarebbe stato il solo veramente efficacissimo, frattanto sempre si cercavano i Padri Dominanti di difendere, e da quella grave imputazione, che alle loro elezioni si dava, come potevano il meglio, purgarsi.

Chi è stato il primo a mettere in campo il dubbio, che appellano della Missione.

ERa dunque riserbata quest'altra scoperta assai più prodigiosa dell'altra del *Non mai*, agli accennati due ultimi Scrittori PP. Esprovinciali Napoletano, e Siciliano. Ma oh quanto sono essi inconsiderati (e condonino pure questo ragionevole sfogo) negli assunti della lor difesa. In quello del *Non mai vi fu nell' Ordine l' elezione Conventuale, fuori che per sei anni*, non avvertirono, che venivan a spedire una Patente di stupidi, e milenzi a tutti coloro, che infino a quel punto avevano scritto, e sostenuto il contrario, infra de' quali involvevano niente meno, che la Suprema Magistratura di due Monarchie delle più culte di Europa, cioè della Monarchia Napoletana, e della Monarchia Siciliana; quando ne' Secoli passati i primi Giureconsulti, e Dottori d'Italia, che forse volevano un poco più di cotesti Padri Esprovinciali, tanta opinione avevano per lo solo isolato Sacro Consiglio di Napoli, che dall'autorità di questo Senato si dichiaravano, con loro grandissimo onore, sovente atterriti. E con questa poi seconda scoperta, cioè, *che col mutare la forma delle elezioni nelle famiglie Francescane, i Superiori non conseguon più la potestà Spirituale, o sia la facoltà di sciogliere, e di legare*, vale a dire, non vi è più *missione*, com' essi dicono; chi l' avrebbe mai creduto! non l' hanno

no perdonata neppure al loro P. Miniſtro Generale, ed a tutti gli altri Superiori della loro inclita Religione! Anzi la Patente di milenzi, e di ſtupidi, o almeno di ſciagurati, e d' ignoranti, o di che altro mai ſi poſſa ideare, a queſti ſteſſi ſupremi PP. loro hanno, ſenza che quelli punto ſe l' aſpettaſſero, e molto meno la meritaſsero, intrepidamente ſpedita. Dappoichè allora quando veramente la coſa così paſſaſſe, com' eſſi dicono, i detti Superiori dell' Ordine ſarebbero i rei, che infino ad ora non aveſſero ciò e col chieſto coraggio dedotto, ed avvertito, e non aveſſero ſu di tal fortiſſimo appoggio fondatamente reſiſtito.

Colla nuova difficoltà della Miſſione *ſi attacca principalmente il ſiſtema di Sicilia.*

MA per dar luogo al vero in ogni coſa', il noſtro P. Eſprovinciale Siciliano in queſta parte non attacca altro, che le ſole novelle elezioni, che ſi faceſſero per mezzo della ſorte; e non già le altre, che colla norma della pura elezione Canonica, nella Bolla di Benedetto XII preſcritta, ſeguiſſero. E quantunque queſto, per quel che notaremo nell' ultimo della preſente Scrittura, coſtituiſca il maggiore ardire di queſto coraggioſiſſimo Religioſo: imperciochè non poteva, nè doveva egli mai por bocca a quella forma d' elezione, ch' eſsendo ſtata per la Sicilia dalla Maeſtà del Sovrano ſtabilita, ed avendola la Religione in quel Reame acccettata; già non coſtituiva altro per chicchеſſia, che un puro argomento di ſemplice oſſequio, e venerazione, e maſſimamente per un Siciliano: Tuttavia però tanto queſto fa vedere, che queſta difficoltà della *Miſſione* nella mente di queſto forte Religioſo neppur giunſe a poter entrare riſpetto alle elezioni vere Conventuali, le

le quali ſenza miſtura di ſorte, giuſta la Bolla di Benedetto XII, ſeguiſſero.

Or quantunque la determinazione della Real Camera per la forma d' elezione Conventuale foſſe ſtata, giacchè riſpetto all'altra, per la Sicilia preſcritta, la Real Camera altro non fece, che venerarla, e lodarla, come da lodare, e venerare era una legge del comune Sovrano, per un' altro Reame floridiſſimo dettata, e dalla Religione Franceſcana in quel Reame ſteſſo accettata, ed eſeguita: Ciò non oſtante ci par convenevole, che ancora ſu di queſta difficoltà alquanto ci tratteniamo, come quella, che forſe qualche imperito potrebbe ancora ſu della ſteſſa forma della ſemplice Canonica elezione ſuſcitare; tanto più, che quelle coſe, che quì paſſaggiermente accenneremo, potranno anche baſtare a ſciogliere la ſteſſa difficoltà anche riſpetto alle elezioni, che nella Sicilia coll' uſo della ſorte ſi ritrovano ſtabilite.

Eſenzione delle Famiglie Religioſe, e ſua natura, ed origine.

INfino a tanto, che i Monaci non cominciarono a formare tante Società ſeparate, indipendenti dalla poteſtà ordinaria del Veſcovo Dioceſano, quante poi ne formarono, e ne formano oggi; i Superiori Monaſtici, cioè coloro, che coteſte Società ſteſſe reggevano, non potevano eſſer conſiderati, come Prelati Eccleſiaſtici ancor eſſi: ma appena avevano quel reggimento politico, e civile, che ogni Società d' uomini dee avere per eſſer governata (1). Ma a poco a poco con i tanti privilegj, ed eſenzioni, che a' Monaci ſi conce-

(1) Thomaſin. *de veteri, & nova Eccleſ. Diſciplin. part.* 1, *lib.* 3 *cap.* 2, *& ſeqq.*, Van. Eſpen *Jus Eccleſiaſt. part.* 1 *tit.* 24, *&* 31 *per tot.*, Alteſerra *Aſcetic. lib.* 2 *cap.* 5, *& paſſim.*

cedettero, e massimamente a' Mendicanti, e tra questi ai loro più celebrati Ordini, che furono, come ben si sa, i due de' Domenicani, e de' Francescani (1); e colla estenzione de' stessi privilegj da quegli Ordini, che ottenuti gli avevano, agli altri, che non ancora gli aveàn conseguiti; e finalmente colla *communicazione*, che si fece generalmente (ingegnosissimo ritrovato (2)) infra di tutti i diversi Ordini Religio-

(1) A i Mendicanti solamente, e tra essi ai Domenicani, ed ai Francescani, debbono *acceptum ferre* tutt' i Religiosi quei privilegj, ch' essi ora godono, e quella esenzione, che tengono da i Vescovi Diocesani. Ai Domenicani, e Francescani questa impresa costò fatiche somme, persecuzioni grandissime, e combattimenti inesplicabili, specialmente sotto il Pontificato di Innocenzo IV, la cui morte perciò, secondo la semplicità, ed ignoranza de' secoli passati, nelle Croniche de' Domenicani si attribuisce *Litaniis Fratrum Prædicatorum, quæ faciunt mirabilia magna* (*Constitut. Fratrum Prædicator. pag.* 24 *Cronolog. Magistr. General.*). Gli altri Religiosi poi vennero, come si suol dire, a mensa apparecchiata.

(2) Sono piene le Opere degli Autori, che scrivono su di materie appartenenti a' Regolari, del trattato *de Communicatione Privilegiorum*. Basta citare quì il solo P. Donato, ch' è quello, che abbiam tralle mani, il quale dalla pagina 41 fino alla pagina 60 del suo primo tomo *Rerum Regularium praxis resolutoria*, non fa altro, che questo. Lo stesso presso tutti gli altri Autori simili si rinviene. Se però su di ciò si dà una scorsa all' Opera del Canonista Erasmo a Chokier (*de jurisdict. ordinar. in exempt.*), si conoscerà sempre più quel, che si è detto, che i veri fonti, e le vere scaturigini dell' esenzione Monastica, si hanno principalmente ne' privilegj conceduti ai Mendicanti: imperocchè colla communicazione altro non si è fatto, che di far partecipare di questi stessi privilegj gli altri Ordini Regolari, e talvolta con battezzarli ancor essi per Mendicanti. Fu questa osservazione fatta anche prima del Chokier dall' altro nostro gran Giureconsulto Renato Coppino (*Monasticon lib.* 1 *tit.* 1, *& seqq.*). Ma il Chokier giudiziosamente ne formò di tal communicazione anche una tavola, o una mappa, come dir vorressimo, ch' è bene, che ancora quì si trascriva: Eccola (*part.* 1 *quæst.* 17): *Si-*

giosi de' ſcambievoli privilegj, per cui di ciaſcun Ordine ſi potè cominciare quindi a dire quello ſteſſo, che

---

Simili exemptionum privilegio gaudent Ordines Mendicantes.

Sunt vero quatuor, Conſtitutione Pii V.
- *Dominicanorum.*
- *Franciſcanorum.*
- *Auguſtinienſium.*
- *Carmelitarum.*

Inter quos, eadem Pii V. Conſtitutione, comprehenduntur Ordines:
- *Servorum B. Mariæ.*
- *S. Franciſci de Paula.*
- *S. Hieronymi Jeſuatorum.*
- *Societatis Jeſu*, oggi abolita.

Partecipantes de privilegiis Mendicantium.
- *Canonici Regulares Congregationis S. Auguſtini.*
- *Canonici Regulares Congregationis S. Salvatoris.*
- *Canonici S. Crucis Olumbrienſis.*
- *Benedictini.*
- *Monachi Montis Oliveti.*
- *Vallis umbroſæ.*
- *Ciſtercienſes.*
- *Carthuſienſes.*
- *Camaldulenſes.*
- *Eremitæ S. Hieronymi a Piſis.*
- *Congregatio S. Hieronymi Feſulani.*
- *Cœleſtini.*
- *Cruciferi.*
- *Redemptionis Captivorum.*
- *Sanctiſſimæ Trinitatis.*
- *Theatini.*
- *Miniſtri infirmorum.*
- *Congregatio Clericorum Regularium minorum, quæ ortum habuit anno 1589.*
- *Præmonſtratenſes.*
- *Status tertii Ordinis.*

Sic-

che differo de' fedecommeſſi i Giureconſulti Romani, quando pareggiati furono totalmente ai legati, *per omnia, & in omnibus exequata ſunt legata fideicommiſſis* (1), cioè che ogni Ordine Religioſo ſi foſſe già uguagliato all' altro perfettamente: ne venne la novella polizia, che ſotto nome di *Eſenzione* piacque ſpiegarſi, cioè che i Monaci, e le Religioni formaſſero nella Chieſa Latina (della Greca quì non trattiamo) tante ſeparate Società, che nello Spirituale ſeparatamente per mezzo dei loro Superiori ſi regolaſſero, e governaſſero, i quali dipendeſſero dirittamente dal Romano Pontefice (2). L' eſenzione dunque degli Ordini Religioſi ſi può molto ſomigliare all' antica legge Regia, onde *Populus Romanus* al Principe, o nel Principe *omnem poteſtatem conceſſit* (3). Imperciocchè ſiccome, ſecondo la vera ſentenza de' dotti, queſta legge Regia non vi fu mai, nè mai fu rogata; ma ſoltanto ſotto queſta voce venne inteſo quel compleſſo di *Senatusconſulti*, con i quali il Senato ſi ſpogliò di tante prerogative, e cariche, ed impieghi, ch' eſſo aveva, e la Nobiltà, ed il Popolo Romano per mezzo de' proprj Magiſtrati, ed Individui eſercitavano, ed amminiſtravano, e ſi conferirono al Principe, e nel Principe ſi trasfuſero (4); venendo così dall' unione di tutto quel potere a ſorgere l' idea della Maeſtà in coloro, che, come diceva Dione, fin

Sicchè i *Mendicanti* acquiſtarono i Privilegj, e gli altri Ordini per goderne: o dovettero farſi *dichiarare ancor eſſi Mendicanti*, o dovettero ottenere *di partecipare de' Privilegj de' Mendicanti*.

(1) *Leg.* 1 *de legatis*.

(2) Cokier *de juriſdict. ordinar. in exemptos, aliiq. locc. citt.*

(3) *Leg.* 1 *de Conſtitut. Princip.*

(4) Gravin. *de Ortu, & progreſſ. Juris Civil. cap.* 114, Heinecc. *Hiſtoria Jur. Rom.* §. 169.

dal principio l' avevano affettata, quantunque ne aveſſero voluto evitare il nome, *Regiam poteſtatem uſurpant, niſi quod invidiam nominis vitant* (1): Così quel compleſſo di tanti privilegj, ed eſenzioni, che ora ad uno, ed ora ad un' altro Ordine Religioſo furon concedûte, quando poi a tutti gli Ordini *quod ad maximam partem* furono communicate (2), coſtituirono quella

(1) Dio Caſſius *hiſt. lib.* 53.

(2) L' origine di queſto ritrovato della communicazione de' privilegj tra gli Ordini Religioſi, non può eſſer nè più ſpecioſa, nè più ingegnoſa. Eſſendoſi aperta queſta ſtrada di cominciarſi a concedere dalla S. Sede privilegj a' Regolari, corſero a folla i Regolari ad impetrargli, e tanto quegli Ordini, che già ſi ritrovavano iſtituiti, quanto gli altri, che nuovamente, e da mano in mano ſorgevano, a ciò caloroſamente ſi applicarono, tal che parve, che per gran tempo la Cancelleria Appoſtolica quaſi in altro non ſi foſſe impiegata, che in iſpedire Carte di sì fatti privilegj, ſiccome i varj voluminoſi Bollarj Monaſtici ciò manifeſtano. Crebbero toſto tai privilegj a tale eccefſiva mole, onde quel Codice, che in ciaſcun' Ordine gli comprendeva, venne acconciamente appellato *Mare Magnum*, denominazione ſvegliata dai Franceſcani, prima di tutti gli altri Religioſi, e poi a loro imitazione dagli altri Ordini ancora adottata, ed abbracciata, onde poi ne venne il *Mare Magnum Fratrum Minorum*, *Mare Magnum Carmelitarum*, *Mare Magnum Servorum Mariæ*, e così degli altri Religioſi eziandio. Queſto fece sì, ch' eſſendo i privilegj de' Regolari creſciuti a tal numero, che già annoverar non più ſi potevano, nè ſe ne poteva aver più conto, o miſura; e dall' altra parte avendo quaſi ogn' Ordine alcuni privilegj, e prerogative particolari, e diſtinte ſopra degli altri: ſi foſſe quindi giudicato di dover venire ad una totale ſcambievole communicazione de' privilegj di tutti gli Ordini fra di loro, acciocchè in sì fatta guiſa ſi foſſer compreſi tutt' i privilegj, e ciaſcheduno aveſſe di quei degli altri Ordini anche partecipato, e goduto. Quello, ch' è grandemente da riflettere ſu di ciò, è, che tutta queſta operazione ſeguì dopo dell' età di S. Bernardo, cioè dopo del

la tale ſeparazione, diſtaccamento, ed indipendenza dei Monaci dai naturali Superiori, e Rettori Eccleſiaſtici della comune Società de' Fedeli, che convenne ſpiegarſi adattatamente colla voce d' *eſenzione* (1), vale a dire l' *eſenzione* Monaſtica, ſecondo l' attuale diſciplina, è quel prodotto di que' tanti privilegj, che riuſcì a' Regolari, e principalmente a' Mendicanti, e fra eſſi ai noſtri Franceſcani, di conſeguire dai Romani PP. quaſi dal ſecolo XIII in poi (2).

XII Secolo, non oſtante, che queſto ſaviiſſimo, ed illuſtriſſimo uomo aveſſe lungamente declamato contra i privilegj, e le eſenzioni; e ſeguì ancora, quando già nella Religione Franceſcana vi era la diſpoſizione teſtamentaria del glorioſo Fondatore, con cui aveva preſcritto a' ſuoi Figli, *quod ubicumque ſunt, non audeant petere aliquam litteram in Curia Romana per ſe, vel per interpoſitam perſonam, neque pro Eccleſia, neque pro aliquo loco, neque ſub ſpecie Prædicationis, neque pro perſecutione ſuorum corporum*. Onde il primo privilegio della S. Sede fu appunto l' aſſolvere i Franceſcani dall' obbligazione al teſtamento del S. Fondatore.

(1) Chokier *loc. cit.*

(2) Lo ſteſſo nome di *Conventuali*, che i Franceſcani *Temperati* ritengono nelle regioni Ciſmontane, e maſſimamente nella noſtra Italia (perchè vuolſi *ut in Polonia, Germania, Ungharia*, ed in regioni ſimili, ſemplicemente *Fratres Minores appellentur*); ſi crede, che ſia un argomento chiaro de' privilegj, che più di tutti gli altri Mendicanti impegnati ſi foſſero di conſeguire dalla S. Sede queſti Religioſi: perchè ſi ſuppone, che derivata foſſe tal denominazione dal privilegio, che ottennero i Franceſcani da Innocenzo IV nel 1250, *ut Eccleſiæ omnes FRANCISCANORUM, ubi Conventus exiſtunt, CONVENTUALES vocentur*, per così potere tali Chieſe eſſer capaci di tutte quelle prerogative, e preeminenze, delle quali capaci allora erano le ſole Chieſe Conventuali: per cui riſpondendo Ludovico Lipſin dotto Conventuale al queſito, *num Religioſi aliorum Ordinum*

Queſta eſenzione adunque è quella, che ha dato luogo a quel dubbio, ſopra del quale ſtiamo diſcorrendo: imperciocchè portando ſeco l' eſenzione, che oggi i Superiori Clauſtrali, in quanto ai lor ſudditi, e nel Chioſtro (intendiamo però ſupporre ſempre le moderazioni ſtabilite dal Concilio di Trento) ſono eſſi i veri Prelati Eccleſiaſtici, ſono quelli, che ſpiritualmente paſcono il gregge, e ſono i diſpenſatori de' Sacramenti della Chieſa, e quegl' inſomma, che ligano, e proſciol-

---

num poſſent quoque dici Conventuales; dopo aver detto *utique*, come dir doveva per la communicazione, che oggi v' ha tra tutti gli Ordini Religioſi de' privilegj di ciaſcuno di loro, come già ſi è detto; immediatamente poi ſoggiunſe: *non tamen ſine aliqua cauſa Franciſcanis ſpecialiter attribuimus, quia ipſi, quod bene animadvertendum eſt, FUERUNT PRIMI EX OMNIBUS TUNC ORDINUM MENDICANTIUM RELIGIOSIS, ſupplicantes S. Sedi pro hoc titolo Conventualis, Oratores, ut conſtat ex Bulla Innocentii IV, in qua legitur VESTRIS SUPPLICATIONIBUS INCLINATI &c. Hinc poſtori jure Cognomen Fratruum Minorum Conventualium* UT PROPRIUM, ET DIXTINCTIVUM RETINEMUS. (Lipſin *Vita S. Franciſc. part. I, pag.* 132). Che che ſia ciò, il certo è, che non avendo ancora ſotto Gregorio IX ottenuto tal privilegio i Mendicanti, e per eſſi poi gli altri Religioſi; le loro Chieſe nella Collezione Gregoriana delle Decretali, vennero appellate coll' antico nome *Cappelle*, come dall' epigrafe dello ſteſſo titolo *de Cappellis Monacorum* appariſce: coſa, che tanto più non può recarſi in controverſia, quanto ben ſi ſa, che Gregorio IX ſi valſe dell' opera di un Religioſo Mendicante, come fu S. Raimondo da Pennafort Domenicano, ſuo Cappellano, e che gli epigrafi de' capi, o ſia titoli, furono compoſti appunto da queſto Religioſo; le quali coſe potrebbero molte illuſtrare, e riſchiarare quanto dal Cironio ne' ſuoi Paratitli dottiſſimi delle Decretali ſi ritrova avvertito per iſpiega dell' epigrafe *de Cappellis Monachorum*, dove l' Autore sfiora, ſecondo il ſolito, ſomma erudizione.

ſciolgono i ſudditi ſteſſi, eletta parte della Società Criſtiana: queſto fa, che ſi propone oggi il dubbio, ſe per i noſtri Superiori Franceſcani, mutandoſi la forma dell' elezione, reſtano in eſſi quelle ſteſſe facoltà, giuridizioni, e prerogative, che infino ad ora colla forma attuale ſi ſuppone d' avere eſſi avute.

Per iſviluppare queſto dubbio poche verità, come tanti aſſiomi, ſi debbon premettere.

La Poteſtà, e giuridizione de' Prelati Regolari ſopra de' lor Sudditi, è Ordinaria.

LA poteſtà de' Prelati Regolari nei lor ſudditi oggi è poteſtà ordinaria ſecondo l' attuale diſciplina della Chieſa, e non già delegata: Inſomma è in tutto, e per tutto eguale all' altra poteſtà, che hanno i Veſcovi ſu tutto il reſto del gregge, che non è ſtato loro ſottratto (1). Altro divario non v' ha tra l' una poteſtà, e l'altra, ſe non che queſto, che quella de' Veſcovi è quella poteſtà, ch' eſſi ripetono addiritura da Dio, come iſtituita da Gesù Criſto, Signor Noſtro, nella fondazione della Chieſa Criſtiana; laddove quella, che godono i Prelati Regolari, ripeter debbono eſſi direttamente dalla Chieſa ſteſſa, la quale giudicò opportuno, che le Società de' Religioſi ſeparatamente per mezzo dei loro proprj Paſtori foſſer governate, e Spiritualmente paſciute.

(1) Donatus *tom.* 2 *trat.* 9, 10, 11, & 12.

I Prelati Religiosi quasi in ogni Religione si eleggono oggi con forma diversa.

TUtti i Prelati Monastici oggi nella Chiesa latina quasi egualmente le stesse prerogative, giuridizioni, e facoltà hanno, ed esercitano sopra de' sudditi: e pure non tutti del modo stesso sono eletti colla stessa forma d' elezione: anzi quasi tante sono le varie forme di elezioni oggi, quante sono le diverse Congregazioni de' Religiosi. Imperciocchè in alcune si eleggono i Superiori ne' Capitoli locali coll' elezione Canonica Conventuale (1); in altre ne' Capitoli Provinciali, e questi Capitoli Provinciali sono ancor oggi diversi secondo i diversi Istituti delle Religioni stesse: vi sono ancora Religioni, come per lo più sono quelle de' Benedittini attuali [2]; nel-

(1) Come ne' Dominicani, ne' Paolotti, ed in molti particolari Conventi di altre Religioni.

(2) Sotto nome di *Benedettini attuali* quì intendiamo quasi tutte le Congregazioni, che riconoscono questo gran Duce degli Ordini Monastici, perchè quasi in tutte le Congregazioni de' Benedettini si creano gli Abbati oggi ne' Capitoli Generali; non già che intendiamo i soli Benedittini, che noi diciamo *Negri*, i quali non v' ha dubbio, che *per excellentiam* vengono ora specialmente sotto di tal nome, e che sono, secondo il Calzolai (*Historia Monastica pag.* 27) gli antichi Cluniacensi, che appunto ancor venivano allora sotto la denominazione di Monaci *Negri*, per distinguersi da i Cistercensi, che chiamati erano Monaci *Bianchi*: Ecco le parole del Calzolai: *Dopo quella di Monte Oliveto, fu riformata la Cluniacese quì in Italia, anzi in questo stesso Monasterio* [scriveva da Santa Giustina di Padova] *da Ludovico Barbo, Gentiluomo Vinitiano, del quale i Compagni furono Orlando, quì di Padova, e Jacopo di Pavia. I quali Religiosi huomini, a guisa di tre*

nelle quali i Superiori locali ſi creano ne' Capitoli Generali (1); il ſolo Generale crea altresì moltiſſimi Superiori in alcune altre Religioni (2); il Diffinitorio col Provinciale fa i Superiori in parecchie (3), e ſebbene più rari ſieno queſti

tre chiariſſimi lumi, riſplendettero in quella loro età. Cominciò queſta noſtra Congregatione, tenendo l' imperio Sigiſmondo, l' anno del Noſtro Redentore 1410, *eſſendo ſtata antiveduta, e predetta da un Santo Prete, che quì preſſo habitava, chiamato Marco. La qual Congregatione Papa Martino V, ed Eugenio IV con privilegii, ed altri beni ampliarono, e fecero mirabilmente creſcere in poco tempo, di maniera, ch' ella ſi riempiè d' huomini litterati, e degni in ogni ſcienza, e virtù. E da queſta Riforma la Cluniaceſe fu chiamata Congregatione di S. Giuſtina. Havendo di poi havuto la Badia di Monte Caſino, e per eſſere quella la prima, la più degna, e più honorata di tutte l' altre, che ſi trovano di S. Benedetto, preſe il nome da eſſa, e così di Congregatione di S. Giuſtina, fu chiamata di Monte Caſino. Dopo la qual Riforma il detto Ludovico, per la ſua ottima, e ſanta vita, fu creato Veſcovo di Trevigi.* Col Calzolai va d' accordo anche il Mireo (*Origines Benedictinæ pag.* 1], quando ſcriſſe: *Congregatio Monachorum S. Juſtinæ de Padua, nunc Caſſinenſis dicta, per Ludovicum Barbum anno* 1410 *inſtituta*. Ed a queſto fatto forſe è da rapportare l' autorità del Tritemio, che ſi allegò in Camera Reale ſenza recarſene le parole, intorno alla cumbagine de' Moniſteri Benedettini, cominciata nel ſecolo decimoquinto.

(1) Ne' Teatini accade ciò.

(2) Nell' abolito Ordine de' Geſuiti vi era un tal ſiſtema, e queſto coſtituì uno de' punti principali dell'eſame di un tale, mentre eſiſtette, ſempre combattuto Iſtituto. Il Pallavicini [*Vindiciæ Societatis Jeſu*) ſi poſe a difendere una tal pratica. Ma il Donato, Scrittore Domenicano, preſe fra gli altri di mira queſto articolo, per dimoſtrare, che non potean mai con sì fatto mezzo riuſcire plauſibili le elezioni de' Superiori in una tal Religione, la quale però eſſo Donato non volle mai apertamente nominare.

[3] Negli Agoſtiniani, e negli Carmelitani v' ha queſta uſanza, per non nominare molte altre Religioni di minor grido.

altri casi, pure però vi sono Religioni, o almeno Monasterj, nei quali il Superiore viene a nomina del Laico, o Ecclesiastico Patrono eletto, e creato (1); ed in altre finalmente il Principe presenta ancora, o propone il Superiore (2). E per dirla in poche parole, quasi in ogni Religione una forma, un temperamento, ed un meccanismo particolare s' incontra, e rinviene per l' elezione de' Superiori: e ciò non ostante in tutte egualmente i Superiori sono veri Prelati rispetto ai lor sudditi, pascono Spiritualmente il loro gregge Cristiano, e ligono, e prosciolgono i sudditi medesimi nel modo stesso.

Quali cose richiede di necessità la Chiesa nell' attuale disciplina per esser legittima l' elezione de' Prelati Regolari.

PEr ultimo, siccome la Chiesa oggi non si cura della forma d' elezione, che serbar vogliano le varie Religioni per la scelta de' loro Superiori, lasciando ciò con somma indulgenza in tutto, e per tutto ai loro particulari Statuti, e Consuetudini; così per l' opposto è rigorosissima nei due seguenti articoli, la mancanza de' quali o in tutto, o anche in menomissima parte farebbe dichiarar nulle, ed invalide tai elezioni de' Prelati Regolari. Il primo, che gli Elettori non siano altri, che Clerici, perchè la Chiesa non vuole, che il Prelato Ecclesiastico venga dal Laico eletto (3): ed il se-

[1] Si scorra il Mireo *Codex Donation. Piar.*, e si vedranno infiniti di questi esempj.

[2] Noi abbiamo il nostro Monistero del Carmine Maggiore, dove il Priore è creato dal Principe. Sopra di queste cose è bene di consultare ancora il Coppino, *Monasticon &c.*

[3] E' caso determinato nella Clementina seconda (*de etate & qua-*

ſecondo, che i voti ſian ſegreti, giuſta il preſcritto ſenſatiſſimo del Sacroſanto Concilio Tridentino (1). Purchè in queſti due articoli non ſi falla, in tutto il reſto laſcia la Chieſa, che liberamente ſia eletto il Prelato Regolare ſecondo gl' Iſtituti, e Conſuetudini delle diverſe Religioni.

DA queſti aſſiomi viene per conſequenza infallibile, che quando colla nuova determinazione della Real Camera, ancorchè ſi muti quella forma d' elezione, che apparentemente ſinora è ſtata nelle mani del Diffinitorio, con rimetterſi in piedi l'elezione Conventuale (la quale altra forma oltre all' eſſere la Canonica, è ſtata quella, che, per conſenſo dell' una, e l' altra parte, vi è ſtata ſempre nell' Ordine Franceſcano, ancorchè ciò ſi voglia ammettere per i ſoli preteſi anni ſei); tal mutazione però ſuccede ſalvi, ed intatti i detti due eſſenzialiſſimi articoli, cioè, che gli elettori ſiano tutti Cherici, e che i ſuffragj ſian tutti ſegreti: Evidentemente ſi conoſce, che non abbiaſi affatto, che dire contra di coteſta novella forma d' elezione; giacchè, come ſi è

& qualitate Ordinandorum) con queſte parole: *ut nullus de cætero* (ecco un' altro *de cætero*) *in hujuſmodi Eccleſiis vocem in Capitulo habeat, etiamſi hoc aò aliis libere concedatur, niſi ſaltem in Subdiaconatus Ordine fuerit conſtitutus.* Su di tale Canonico ſtabilimento è venuto univerſalmente ricevuto, anche nelle eleziomi de' Regolari, queſto Canone: *Jus eligendi Spirituale eſt: Laici autem ſunt incapaces adminiſtrandi Spiritualia, alioquin ſi electio Eccleſiaſticorum Prælatorum, aut inſtitutio committeretur poteſtati Laicorum, cederet in detrimentum Eccleſiæ, & Eccleſiaſticæ libertatis derogaret*, Gloſſ. *in cap. nobis 25 de jure Patronat.*, Donat. *tom. 3 tract. IV quæſt. 1, & 5 n. 4.*

(1) *Concil. Trident. Seſſ. 25 de Regularib., & Monialib. Cap. 6*

ſi è veduto, la Chieſa non ſi briga della forma, onde ſi eleggono i Prelati Monaſtici, nè ſe gli eleggono i vocali locali, o i vocali Diffinitoriali, o i vocali Provinciali, o i vocali Generali, o ſimili. Vuole ſolamente, che gli Elettori non ſian laici, e che i voti da loro ſi diano in ſegreto: e queſto già nel nuovo ſiſtema dalla Real Camera, propoſto interamente interviene; giacchè per la Bolla di Benedetto XII, i vocali ſono unicamente coloro, che ſono *in Sacris;* e queſti vocali dar oggi debbono il lor voto (ſecondo il Concilio di Trento, già in queſto articolo divenuto legge univerſale della Chieſa Cattolica) totalmente in ſegreto. Sicchè ogni dubbio viene, come nube al vento, a ſparire (1).

I

[1] Perciò il Fagnano, Canoniſta riſpettabiliſſimo, a giudizio altresì del gran P. Ludovico Tommaſini, per averci ne' ſuoi Commentarj alle Decretali tramandate le notizie appartenenti all' ultima Canonica Diſciplina, riflette, che il Capitolo *Quia propter de electione.* non ha luogo di neceſſità oggi nelle elezioni Monaſtiche, nè obbliga i Regolari a dovere a tenore di eſſo modellare le loro elezioni. Non così però il Decreto del Concilio di Trento intorno al dover' eſſere ſegret' i ſuffragj: imperocchè queſto decreto è legge, che obbliga aſſolutamente tutt' i Regolari, e qualunque loro elezione di Superiori, quali mai ſiano gli Elettori: giacchè ſempre i ſuffragj debbon' eſſer ſegreti, ed altrimenti è nulla l' elezione. Nelle elezioni dunque de' Regolari, ſecondo l' attuale Canonica diſciplina, la Chieſa non ſi ritrova d' aver preſcritta una forma generale per tutti: ma laſcia la Chieſa ogn' Ordine Religioſo colle ſue particolari leggi, e conſuetudini; ſolo però vuole, che gli Elettori ſiano ſempre *in Sacris*, e che i voti, o ſia ſuffragj, ſian ſegreti, altrimenti, quando in uno di queſti due articoli ſi mancaſſe, rieſce nulla l' elezione.

I Scrittori Franceſcani giungono a ſcrivere, che ex neceſſitate regiminis, & COSCIENTIÆ *ſi doveſſero togliere le elezioni de' Guardiani al Diffinitorio*

NOn ſono i ſoli PP. Eſprovinciali quelli, come or ora vedremo, i quali convengono, che nella Religione Franceſcana mutar ſi poſſa *ſalva conſcientia* la forma dell' elezione de' Guardiani ſenza pericolo di naufragarſi quella *Miſſione*, onde eſercitano eſſi le facoltà Spirituali ſu de' lor Sudditi, come poi *revoluto mantello* in altro luogo i ſteſſi PP. Eſprovinciali han diverſamente ſoſtenuto. Ma vi ſon libri ſtampati di Autori Franceſcani, che portano il titolo *de regimine Regularium*, che inſegnano lo ſteſſo; che l' inſegnano dopo di tutti quei Capitoli Generali, e Bolle Pontificie, che han dato il diritto d'eleggere i Guardiani al Diffinitorio, ſecondo il ſentimento de' noſtri Avverſarj; e quel, ch' è più (ſi noti queſto, e ſi ricavi da ciò con quanta mala fede ſi è cercato poi d' ingannare i noſtri Giudicanti, allora quando ſi è voluto ſoſtenere, che ſenza far divenir ſagrileghe, e nulle per lo avvenire le elezioni di Guardiani, non ſi poteſſero togliere al Diffinitorio) l' inſegnano con dire, che *ex neceſſitate* REGIMINIS, *ac* CONSCENTIÆ GUARDIANORUM ELECTIO A PROVINCIALI, AC DIFFINITORIBUS EXIMENDA SIT. Franceſco Girago Franceſcano Riformato, Lettore emerito di Teologia, è colui, che queſto ſoſtiene con infiniti argomenti, e ragioni: quantunque poi non conſentendo che ſi reſtituiſſe alle famiglie Franceſcane, alle quali ancor eſſo, come opinano il Chercove, il Melfi, ed il Donato, confeſsa, che una volta era tale elezione

ſpet-

ſpettata; propone un nuovo, ed aſſolutamente diverſo ſiſtema per creare da quindi innanzi i Guardiani. Le proprie intere parole del Girago ſono queſte.

Guardianorum electio EX NECESSITATE REGIMINIS, ET CONSCIENTIÆ E MANIBUS DEFINITORUM, AC PROVINCIALIUM EXIMENDA EST. *Suadetur primo ex S. Auguſt.* lib. 1 de lib. arb. c. 6, *ubi ait*: Quando populus eſt bene moderatus, & gravis, communiſque utilitatis diligentiſſimus cuſtos, recte lex fertur, qua tali populo liceat ſibi creare Magiſtratus, per quos Reſpublica adminiſtretur: porro ſi paulatim idem populus DEPRAVATUS habeat VENALE SUFFRAGIUM, & regimen FLAGITIOSIS, SCELERATISQUE COMMITTAT; recte adimitur populo talis poteſtas dandi honores. *Sed huiuſmodi electores habent venale ſuffragium, quia pro ſui utilitate, & conſervatione* (il Provinciale, ed i Diffinitori) QUASI VENDUNT VOTA FACTIONARIIS, HISQUE SEDITIOSIS REGIMEN COMMITTUNT. *Igitur ex neceſſitate Guardianorum electio ex illorum manibus eſt auferenda. Secundo, tunc ſtatutum eſt ex neceſſitate immutandum, cum ejus abrogatio continet in ſe majorem utilitatem, quam ſit utilitas legis abrogandæ, ejuſque conſuetudinis, & quando ejus* OBSERVATIO EST PLURIMUM NOXIA, *ut docet S. Thomas.* NONNE STATUTUM CELEBRANDI ELECTIONES A DEFINITORIBUS, AC PROVINCIALIBUS, HUJUS MISERÆ PROVINCIÆ COMMUNITATI, PLURIMUM NOCET? *Sanè, quia offendit juſtitiam commutativam, non conſulendo bono communi, in conſervatione unitatis, & concordiæ, per quas conſervatur, & augetur; nec non & diſtributivam, quia multi, & multi negliguntur, & poſtponuntur: ergo eſt immutan-*

tandum. Tertiò: lex ordinatur ad bonum commune, ideo præcipit immediate ea, quæ ſunt directe propter bonum commune, vel mediate, ſicut cum aliqua ordinantur à Legislatore pertinentia ad bonam diſciplinam, per quam Cives informantur, ut bonum juſtitiæ, & pacis conſervent. (*S Thom.* 1 2dæ quæſt. 96 art. 5). *Ergo ea, quæ non ſunt ad conſervandam juſtitiam, & pacem, nequeunt præcipi, neque conſervari: Sed* ***LEX DE CELEBRANDIS ELECTIONIBUS A DEFINITORIBUS, AC PROVINCIALIBUS EX EORUM MALITIA DESTRUIT UTRAMQUE JUSTITIAM, ET COMMUTATIVAM, ET DISTRIBUITIVAM, ET RESPICIT AMICOS, ET FACTIONARIOS IN PROPRIUM COMMODUM, PACEMQUE EIICIT, DISCORDIAMQUE NUTRIT:*** *igitur ex neceſſitate eſt abroganda, & annullanda. Quarto: lex datur præſertim ad evitanda mala graviora, a quibus poſſibile eſt majorem partem multitudinis abſtinere, & præcipue, quæ ſunt in nocumentum aliorum, ſine quorum prohibitione ſocietas humana conſervari non poteſt* (*S. Th. ubi* ſupr. art. 2). *Sed hujuſmodi electio* ***APUD PATRES, FOVET SEDITIONEM, RIXAS CONSERVAT &c.,*** *per quæ humana ſocietas diſſolvitur, unde ſatis dignoſcitur* ***MALITIAM SUPERASSE BONITATEM LEGIS, EJUSQUE FINEM, NEMPE UNITATEM, AC PACEM, DESTRUXISSE. Igitur CONCLUDENDUM EST, NECESSARIO ESSE ABROGANDAM, ET ANNULLANDAM.*** *Poſſet etiam probari ex alia doctrina S. Thom.* (1 2dæ quæſt. 90 art. 2), *docentis,* ***QUANDO CESSAT RATIO BONI COMMUNIS, EJUSQUE UTILITAS, STATIM LEX CESSAT.*** *Videantur Medina* ibid., *Suar.* de leg. lib. 6 c. 9 n. 3, *Averſa* de legib. quæſt. 97 ſect. 5 (1).

Dun-

(1) Giragus *Dubior. Centur. de regim. Regul. pag.* 186, & 193.

ſpettata; propone un nuovo, ed aſſolutamente diverſo ſiſtema per creare da quindi innanzi i Guardiani. Le proprie intere parole del Girago ſono queſte.

Guardianorum electio EX NECESSITATE REGIMINIS, ET CONSCIENTIÆ E MANIBUS DEFINITORUM, AC PROVINCIALIUM EXIMENDA EST. *Suadetur primo ex S. Auguſt.* lib. 1 de lib. arb. c. 6, *ubi ait*: Quando populus eſt bene moderatus, & gravis, communiſque utilitatis diligentiſſimus cuſtos, recte lex fertur, qua tali populo liceat ſibi creare Magiſtratus, per quos Reſpublica adminiſtretur: porro ſi paulatim idem populus DEPRAVATUS habeat VENALE SUFFRAGIUM, & regimen FLAGITIOSIS, SCELERATISQUE COMMITTAT; recte adimitur populo talis poteſtas dandi honores. *Sed huiuſmodi electores habent venale ſuffragium, quia pro ſui utilitate, & conſervatione* (il Provinciale, ed i Diffinitori) QUASI VENDUNT VOTA FACTIONARIIS, HISQUE SEDITIOSIS REGIMEN COMMITTUNT. *Igitur ex neceſſitate Guardianorum electio ex illorum manibus eſt auferenda. Secundo, tunc ſtatutum eſt ex neceſſitate immutandum, cum ejus abrogatio continet in ſe majorem utilitatem, quam ſit utilitas legis abrogandæ, ejuſque conſuetudinis, & quando ejus* OBSERVATIO EST PLURIMUM NOXIA, *ut docet S. Thomas.* NONNE STATUTUM CELEBRANDI ELECTIONES A DEFINITORIBUS, AC PROVINCIALIBUS, HUJUS MISERÆ PROVINCIÆ COMMUNITATI, PLURIMUM NOCET? *Sanè, quia offendit juſtitiam commutativam, non conſulendo bono communi, in conſervatione unitatis, & concordiæ, per quas conſervatur, & augetur; nec non & diſtributivam, quia multi, & multi negliguntur, & poſtponuntur: ergo eſt immutan-*

tandum. Tertiò: lex ordinatur ad bonum commune, ideo præcipit immediate ea, quæ sunt directe propter bonum commune, vel mediate, sicut cum aliqua ordinantur à Legislatore pertinentia ad bonam disciplinam, per quam Cives informantur, ut bonum justitiæ, & pacis conservent. (*S Thom.* 1 2dæ quæst. 96 art. 5). *Ergo ea, quæ non sunt ad conservandam justitiam, & pacem, nequeunt præcipi, neque conservari: Sed* ***LEX DE CELEBRANDIS ELECTIONIBUS A DEFINITORIBUS, AC PROVINCIALIBUS EX EORUM MALITIA DESTRUIT UTRAMQUE JUSTITIAM, ET COMMUTATIVAM, ET DISTRIBUITIVAM, ET RESPICIT AMICOS, ET FACTIONARIOS IN PROPRIUM COMMODUM, PACEMQUE EIICIT, DISCORDIAMQUE NUTRIT:*** *igitur ex necessitate est abroganda, & annullanda. Quarto: lex datur præsertim ad evitanda mala graviora, a quibus possibile est majorem partem multitudinis abstinere, & præcipue, quæ sunt in nocumentum aliorum, sine quorum prohibitione societas humana conservari non potest* (*S. Th. ubi* supr. art. 2). *Sed hujusmodi electio* ***APUD PATRES, FOVET SEDITIONEM, RIXAS CONSERVAT &c.,*** *per quæ humana societas dissolvitur, unde satis dignoscitur* ***MALITIAM SUPERASSE BONITATEM LEGIS, EJUSQUE FINEM, NEMPE UNITATEM, AC PACEM, DESTRUXISSE. Igitur CONCLUDENDUM EST, NECESSARIO ESSE ABROGANDAM, ET ANNULLANDAM.*** *Posset etiam probari ex alia doctrina S. Thom.* (1 2dæ quæst. 90 art. 2), *docentis,* ***QUANDO CESSAT RATIO BONI COMMUNIS, EJUSQUE UTILITAS, STATIM LEX CESSAT.*** *Videantur Medina* ibid., *Suar.* de leg. lib. 6 c. 9 n. 3, *Aversa* de legib. quæst. 97 sect. 5 (1).

Dun-

(1) Giragus *Dubior. Centur. de regim. Regul. pag.* 186, & 193.

Dunque se non solamente i nostri attuali Esprovinciali consentono, che si possa la forma di elezione mutare, restando Prelati nondimeno, e colle facoltà Spirituali, come lo erano prima, i Guardiani; ma anzi un Autore dell' Ordine, alla cui Opera, stampata in Lione nel 1646, vi precede ancora, fra le altre approvazioni, quella *Almæ Facultatis Parisiensis*, sottoscritta eziandio da *Fra Michele Micard Francescano* (e nelle altre approvazioni è chiamato ancora cotesto medesimo Autore Francesco Girago *eximius Theologus*), oltre al convenire nella stessa idea degli Esprovinciali nostri di potersi mutare la forma dell'elezione; vuole anzi, che per necessità, ed in *coscienza* debba farsi tal novità: E' più ora comportabile l' assunto de' nostri Avversarj, come se con idioti, ed ignoranti avessero a fare, che questa mutazione far più non possasi, e neppure coll' autorità suprema del Principe, quando con tal mezzo a riformar l' Ordine, ed a restituirlo alla sua antica osservanza si pretendesse? Ma non più, che ci siamo assai maggiormente su questo punto distesi, di quel che conveniva (1). I

(1) Il P. Esproviciale Napoletano pare, che avesse avuto sotto gli occhi questo Autore, perchè il nuovo modo, ch' egli propone, come in appresso s' accennerà, in gran parte è tratto dallo stesso nuovo metodo di eleggere i Guardiani, proposto, e svegliato dal Girago. S' è così, ci tolga questo Esprovinciale degnissimo uno scrupolo in materia di coscienza, e di morale, che ci sorge nell' animo. Poteva egli, essendo Religioso, e dovendo scrivere per la verità, valersi del Girago nel supporre, che si dovesse togliere al Definitorio l' elezione de' Guardiani; E poi altrove far credere sacrileghe, e prive di Ecclesiastica Missione tutte quelle elezioni, che avrebber potuto seguire con forma diversa da quella, che infino ad ora vi era stata nell' Ordine; laddove nello stesso Girago avea dovuto vedere, che *ex necessitate regiminis, & conscientiæ* si dovevano togliere le elezioni de' Guardiani al Diffinitorio? Se ci dileguerà questo dubbio, farà anche una carità degna del suo proprio carattere.

I ſteſſi PP. Eſprovinciali ſono perſuaſi, che i Superiori nella Religione Franceſcana poſſano averſi per qualunque forma d' elezione, che venga preſcritta.

Laſciando indietro tutte quelle rifleſſioni, che ſopra di queſta materia ci ſomminiſtrarebbero quei Capitoli Generali dell' Ordine lungamente di ſopra veduti, con i quali, ſecondo ſempre alla Religione è paruto opportuno, ſi ſon venuti a fare cambiamenti intorno alla forma d' elezione, ora reſtituendola alle famiglie, ora dandola al Diffinitorio, ora riſerbandola al Capitolo Provinciale, e talvolta allo ſteſſo ſolo Provinciale per certi caſi ſolamente attribuendola: il che ha fatto in ogni tempo manifeſtamente conoſcere, che ſi ſia avuto dalla Religione l'articolo della forma d'elezione per coſa totalmente indifferente, e da non dovere nulla influire ad acquiſtarſi, o non acquiſtarſi dall' eletto le facoltà Spirituali: baſta per perſuaderci di ciò quello ſolo, che, come fra poco vedremo, nella ſua Scrittura ha laſciato regiſtrato il P. Eſprovinciale Napoletano per uno de' novelli ſiſtemi, e proggetti, che da lui ſi propongono per riordinare, e riformare il ſuo Ordine. Imperciocchè in queſto luogo queſto Religioſo propone aſſolutamente una nuova forma di elezione, ignota non che alla ſua Religione, ma a qualunque altro Ordine Monaſtico, e quel ch' è più, meſcolata ben anche tal novella forma, ed adornata della ſorte, cioè di quella circoſtanza, contra di cui non ſi era mai ſaziato di declamare ben anche lo ſteſſo ſteſſiſſimo Autore. Dunque nella mente di queſto Religioſo vi è, come per altro eſſer dee preſſo di qualunque, che la forma, e la maniera dell' elezione ſia αδιαφορον, e perciò, che l' eletto in qualunque forma eletto venga, ſempre che ſe-

ſecondo quella tal forma venga eletto legittimamente, ed in quella ſteſſa forma d' elezione i Laici ſi tengan lungi dall' elezione, ed i voti vengan dati ſegreti, come appunto nello ſteſso proggetto di queſto P. Eſprovinciale ſi rinviene; conſegua ſempre tutte le leggitime, ed ordinarie facoltà l'eletto. Ed avendo la Religione fatto uſo di queſta Scrittura, ne viene, che queſta ſteſsa dottrina ſi poſsa ora dire a ragione dottrina dell'Ordine. Sicchè anche per queſta altra potentiſſima rifleſſione è ora diſputa vana quella della *Miſſione*.

La Conferma del Diffinitorio rende ſenſatiſſima l'Elezione Conventuale.

E Poi di grazia ſi potrebbe concepire forma d' elezione più ſenſata, più regolare, e più Canonica di quella, che ora ha preſcritta la Real Camera di S. Chiara, per accertarſi, quanto più umanament' è poſſibile, le elezioni de' locali Superiori (articolo ſopra di qualunque altro importantiſſimo) nella Franceſcana Religione? Già la Real Camera ha voluto particolarmente ſpiegare, che gli eletti Conventualmente doveſſero avere la *Conferma* del Provinciale, e queſto ad oggetto, che non aveſſe potuto mai ſorgere il dubbio, che in queſta Religione per iſpecial privilegio le elezioni, della Conferma, non aveſſer meſtiere. La Conferma ſeguir dee col Diffinitorio, e precedentemente, PROUT SPECTAT AD IPSUM, ſono parole di Benedetto XII, il Provinciale, *diligenti examinatione præmiſſa*, deve diſcutere l'elezione: e dalla diſcuſſione non ſolamente ne può venire, che irritar ſi poſſa l'elezione con rimetterla ai medeſimi elettori, ma anche di privar-

varne per quella volta gli elettori, e richiamarla al Diffinitorio ſteſso. Ecco con ciò gli elettori meſſi nella più dura ſoggezzione, e le elezioni dipendenti tutte dal Diffinitorio. Ma poi ha voluto inoltre la Real Camera, che prima degli anni quaranta non ſi poteſſero ſperare Prelature in queſta Religione: e che la virtù foſſe il vero veicolo, onde intrometterſi, perciocchè i ſoli Lettori di Filoſofia, e di Teologia, ed i Predicatori, ed i Confeſſori approvati dagli Ordinarj, quando aveſſer 40 anni, ſi dichiaran unicamente capaci di tali Prelature. Or poſto ciò, ſi può ideare forma d' elezione migliore di queſta? E dovendo ne' Regolari l' elezione eſſer la ſorgente della Prelatura; e la Prelatura il carattere, onde eſercitare ſopra de' ſudditi eſenti le giuridizioni Eccleſiaſtiche: chi non conoſce, che nei Franceſcani da oggi avanti, più che in qualunque altra Religione, verranno le Prelature collocate in ſoggetti degni, e ſi eviterà quel *Sanctum Canibus* tanto, e poi tanto deteſtato dal Vangelo.

Il ſolo Provinciale in queſta Religione approva i Confeſſori Clauſtrali.

FInalmente ci ſi dica in carità, chi è, che nella Religione Franceſcana approva i Confeſſori Clauſtrali? E' altri all' infuori del Provinciale? E ſe il ſolo Provinciale è quegli, che fa i Confeſſori, eſaminando quale de' ſuoi Religioſi poſſa ricevere una tale importantiſſima, e ſeriiſſima approvazione; Ed il Provinciale ſteſſo è poi anche quegli, che dovendo col Diffinitorio confermare l' elezione Conventuale del Guardiano, deve, *diligenti examinatione præmiſſa*, diſcutere i meriti, le circoſtanze, e le qualità dell'eletto Guardiano: Che dubbio vi può eſ-

eſſer più circa le facoltà Spirituali di queſto Guardiano eletto Conventualmente, quando tai facoltà Spirituali in queſto in ſoſtanza ſi reſtringono, che il Guardiano è il Confeſſore ordinario del Chioſtro, e della Famiglia, ed il natìo primo Penitenziere della famiglia ſteſſa? Se ogni altro Confeſſore del Chioſtro, e Penitenziere della Famiglia, per mezzo della ſola approvazione del Provinciale, nella Religione viene creato; come queſta approvazione medeſima non può legittimamente produrre tai effetti ſolamente quando a cader venga ſu del Guardiano eletto Conventualmente dalle Famiglie; tanto più che nella creazione de' Confeſſori, ed approvazione de' Penitenzieri i Provinciali procedono ſenza del Diffinitorio, laddove nell' approvazione, e Conferma del Guardiano eletto Conventualmente, prima ſi ha la diſcuſſione diligente, che de' meriti del ſuggetto ne fa il Provinciale, e poi la Conferma dello ſteſſo intero Diffinitorio? Pare dunque, che quando la Real Camera coll' elezione Conventuale ha voluto ancora la Conferma del Diffinitorio, ogni difficoltà ſu la medeſima elezione dovea ſvanire.

SI conoſce dunque, che quando con tutto quello, che nel precedente §. lungamente ſi è detto, è reſtato dimoſtrato, che ottimamente ſi è potuto nella Religion Franceſcana rimettere in piedi l' elezione Conventuale; che queſto baſti a ſgombrare ogni altro dubbio, che mai ſullo ſtrapazzo, che ſi è fatto di queſta voce *Miſſione*, ſi è voluto ſuſcitare: giacchè *eo ipſo*, che reſta ſtabilito, che in queſta Religione rimetter ſi poteva in vigore quella forma, che ſi è meſſa: i Prelati, che oggi con queſta tal forma ſi eleggono; ſi ritrovino veri Prelati, ed in conſeguenza poſsano liberamente paſcere il gregge loro commeſso, e diſpenſare ai loro particola-

lari ſudditi i diviniſſimi Sagramenti della Chieſa. E queſto pare che poſsa baſtare riſpetto alla inſuperabiliſſima difficoltà della *Miſſione*, come appellata l'hanno i noſtri avveduti ſſimi Avverſarj, i quali da uomini accortiſſimi, giudicando, che le Cauſe popolareſche popolareſchamente trattare ſi doveſſero, di queſta tale difficoltà ne hanno riempiuta la Città noſtra *tota quanta eſt*, dimodochè non v'è quaſi oggi uomo preſſo di noi per culto, o inculto che ſia, che non ne diſcorra; e fin anche è paſſata ne' Caffè, nelle Spezierie, e ne' Ridotti per trattenimento, e paſſatempo de' sfaccendati, e per alleviamento degli Arteggiani: Che più? Le femmine ſteſſe ſe ne ſono moſtrate, e ſe ne moſtrano, quanto qualunque altro, intereſſate, pruova manifeſta della penetrazione, ed *ubiquità* Franceſcana.

§. III.

§. III.

Si risponde all' oppofizione, che colla novella forma d' elezione crefcerebbero gli abufi, ed i difordini nella Religione Franceſcana.

NOn baſtando ai noſtri Avverſarj d' aver detto, che nella Religione Franceſcana, all' infuori de' ſoli ſei anni della precaria durata della Bolla di Benedetto XII, non vi fuſſe ſtata mai l' elezione Conventuale; e parendo loro anche poco lo ſvegliare, che con tal novella forma d' elezione non ſi ſarebbero più avuti nel Chioſtro legittimi Paſtori: ſi è ricorſo in fine a mettere ben anche in campo, che cotal novella forma, anzi che ordinare queſt' Ordine, lo ſconvolgerebbe, e diſturberebbe vie maggiormente. Ma perchè queſto? Forſe *ſuapte natura* dell' elezione Conventuale? Così ſi opina. Ma non hanno in ſimil guiſa opinato uomini dottiſſimi, e venerandi, i quali ſu di tai materie ſi ſono, per rifchiaramento de' Popoli, ſeriamente applicati, e fatiche gravi, ed indefeſſe ci hanno laſciate. Ne ſceglieremo due ſoli, uno trai noſtri Cattolici Romani, e propriamente trai PP. Domenicani; e l'altro dalla ſchiera de' più dotti Canoniſti Proteſtanti il trarremo. Eccoli.

Lunga autorità del P. Donato Domenicano a favore dell' elezione Conventuale.

IL Domenicano è il P. Donato, di ſopra altre volte citato. Or queſti così la diſcorre nel ſeguente luogo, che tuttochè ſembri alquanto lunghetto; pure perchè in altro ancora illuſtra, e ſtabiliſce la noſtra attuale materia, par che conveniva di doverſi, come facciamo, in tutto rapportare, colla prevenzione, che ſebbene il queſito del P. Donato ſia tra Elezione Conventuale, e quella, che ſi fa da un ſolo, tuttavia però la coſa procede a dovere nel caſo noſtro: giacchè le noſtre elezioni ſono ſempre ſtate fatte da un ſolo, cioè dal P. Protettore del Convento; ed anche da un ſolo ſi fanno ordinariamente negli altri Diffinitorj, come l'eſperienza il manifeſta, perchè *inter paucos æquales dominium eſt apud peritiorem, vel potius potentiorem.*

„ *An*, ecco il P. Donato, *melius ſit, & magis expe-*
„ *diat, Electionem fieri a pluribus de Collegio, quam ab*
„ *uno ſolo Proviſore.*

„ 1. REſolutio dubii pendet ex eo, an id quod fit
„ à parlamento totius Univerſitatis, ſit præſtan-
„ tiùs eo, quod ſit ab uno ſolo concivi? ſeu an de-
„ ciſio, & proviſio conciliaris univerſalis, ſit melior
„ ac tutior ea, quæ fit ab una ſingulari perſona?
„ Et cùm ſit exploratiſſimi juris, eſſe meliorem, &
„ luce meridiana clarius, non debet verti in utrum.
„ 2. Nihilominùs ad majorem cautelam, multipliciter
„ probatur. S „ Pri-

[1] Donatus *Praxis Reſolutor. tract.* 4 §. 2.

„ Primò, ex illo *Proverb.* 12 *ver.* 15, ibi, *via ſtulti*
„ *recta in oculis ejus, qui autem ſapiens eſt, audit con-*
„ *ſilia*, & ex illo *Proverb.* 14 *ver.* 14, ibi, *ubi non*
„ *eſt Gubernator, aut ubi multa Conſilia, &c.* Quem
„ locum *Sancti Patres* vertunt in hæc verba, *ubi non*
„ *fuerint conſilia, corruet Populus, ſalus autem eſt in*
„ *multitudine Conſiliorum, ſeu Conſultorum*: & ex illo
„ *Proverb.* 15 *ver.* 22, ibi, *diſſipantur cogitationes, id*
„ *eſt conatus, ubi non eſt Conſilium, ubi verò ſunt*
„ *plures Conſiliarii, firmantur.*

„ 3. Ex quibus evidenter colligitur, quod fœlix Regi-
„ men Univerſitatis, Collegii, & Monaſterii pullulat à
„ Conſilio multorum Conſultorum: infœlix verò à
„ Conſilio unius ſingularis perſonæ.

„ 4. Secundò, probatur ex *Scriptura Sacra Novi Teſta-*
„ *menti*, & præcipuè ex illo *Pauli Apoſtoli* 12 *ad*
„ *Rom. ver.* 16, ibi, *Nolite eſſe prudentes apud voſ-*
„ *metipſos*, quod *Theodoretus* exponens, dicit, *ne ve-*
„ *ſtra vobis Conſilia ſufficiant, ſed aliorum Conſilia*
„ *accipite.*

„ Item ex illo *Actuum Apoſtolorum* 1 *ver.* 22, ibi, *&*
„ *dederunt ſortes eis, & cecidit ſors ſuper Matthiam,*
„ *& annumeratus eſt cum undecim Apoſtolis.*

„ Translatio Græca legit, *ſuffragiis, & calculis omnium*
„ *coptatus eſt.* Item ex illo eorundem *Actuum* 6
„ *num.* 3. ibi, *elegerunt Stephanum, & alios, ut ibid. &c.*
„ Quippè qui ſeptem electi fuerunt à Diſcipulis, ſed
„ confirmati per Apoſtolos.

„ Item ex illo *Actuum* 15, ibi, *tunc placuit Apoſtolis,*
„ *& Senioribus cum omni Eccleſia eligere viros ex eis.*

„ Ergò tempore Apoſtolorum electiones Miniſtrorum
„ Eccleſiæ fiebant, eo ferè modo, quo nunc fiunt
„ inter Regulares;

„ 5.

„ 5. Tertiò, probatur ex jure communi Canonico, ubi „ habentur integri *tractatt. de elect.* ut liquet in *Decret.* „ ſub *Greg. IX*, *& in* 6. ſub *Bonif. VIII*, *& in lib. Clem.* „ ſub *Clement. V*, & in *lib. extrav. commun. Joann. XXII*, „ & in tot. aliis *extravagant.* quæ lyppis, & tonſuri- „ bus patent.

„ 6. Quartò, probatur ex tot Conciliis Univerſalibus, „ Provincialibus, Metropolitanis, Diœceſanis, & ſimi- „ libus, quæ ad invicem collecta, nec quinque volu- „ mina capiunt; ex quibus clarè conſtat, quod res „ graves, & arduæ, in omni loco & tempore, de uni- „ verſali uſu, & praxi Eccleſiæ, fueruut digeſtæ, ac „ deciſæ in Conciliis, & Congregationibus multorum „ Conſultorum; ET VELLE CONTRARIUM FA- „ TERI, NON EST SAPERE, SED DESIPERE, „ NE DICAM IRRATIONALE ET TEMERA- „ RIUM; etenim velle invertere conſuetum ordinem, „ antiquum uſum, & univerſalem praxim Eccleſiæ, „ pluſquàm erroneum eſt.

„ 7. Quintò, ſpecialiter probatur quoad modum eligen- „ di Prælatum per modum ſcrutinii, tum quia electio „ Prioris Conventualis de jure Communi Canonico ſpe- „ ctat ad Collegium, *cap. Congreg.* 10 *cauſ.* 16 *q.* 7, „ *cap. Abbas* 18 *q.* 2, *cap. cum terra de elect.*, *cap.* „ *dilectus de conſuet.*, *cap. Monachi*, § *Priores de ſta-* „ *tu Monachorum*, *&* dictum eſt ſuprà immediatè.

„ 8. Tum etiam, quia hoc præſupponitur in *cap. quia-* „ *propter de elect.*, ubi præſcribitur forma eligendi „ Prælatum, & extenditur ad electionem quorumcum- „ que Prælatorum Regularium, & in *cap.* 6 *Sac. Conc.* „ *Trid. ſeſſ.* 25 *de Regularib.* innovatur, ità ut omnis „ alius modus eligendi ſit vetitus.

„ 9. Tum item, quia ita ſanxerunt Sanctiores homines,

„ qui ſpeciali Dei nutu fuerunt Religionum Capita,
„ & Fundatores, uti ſunt *Sanctus Benedictus*, Pater,
„ & Inſtitutor totius Ordinis Monachorum in toto
„ Occidenti, in *cap.* 64 ſuæ *Regulæ*, ubi expreſsè
„ hæc habentur.

„ *In Abbatis ordinatione illa ſemper conſideretur ratio,*
„ *ut hic conſtituatur, quem ſibi omnis concors Congre-*
„ *gatio, ſecundùm timorem Dei, ſivè pars Congregatio-*
„ *nis, ſaniori conſilio, elegerit;* & loquitur, ſecundùm
„ omnes *Expoſitores*, de electione Abbatis ſingulorum
„ Monaſteriorum, & correſpondet formæ datæ in *d.*
„ *cap. quiapropter de elect.*

„ 10. Et *Sanctus Baſilius* Monachorum Orientalium Pa-
„ triarcha, in *cap.* 43 ſuæ *Regulæ*, ait, *non qui ſibi*
„ *ipſi prælationem aſſumit, ſed qui à cæteris, qui au-*
„ *ctoritate, in Conventibus præſtent, electus ſit, & ſa-*
„ *tis magnum, in ſuperiori vita, documentum dederit*
„ *probitatis morum ſuorum.*

„ Et *Sanctus Auguſtinus* lumen Eccleſiæ in *Regula viven-*
„ *di ſecundum vitam Apoſtolorum*, quæ hodie multorum
„ Religioſorum effecta eſt propria, præſupponit, Præpo-
„ ſitum, cui ab omnibus in Congregatione obedien-
„ dum eſt, debere eligi ab iis, qui in Congregatione
„ vivunt, prout tempore Apoſtolorum actum eſt.

„ 12. *S. Dominicus* Inſtituor Ordinis Prædicatorum, vo-
„ luit, ut Priores Conventuales à ſuis Conventibus
„ ſecundùm formam Canonicam eligantur, *cap.* 2 *text.*
„ 1 *de elect. Prior Convent.*

„ 13. *S. Albertus* fundator Ordinis Carmel. *cap.* 1, ac
„ UTERQUE S. FRANCISCUS, NEMPE DE AS-
„ SISIO, ET PAULA, ut in ſuis liquet *Regulis*, i-
„ dem ſtatuerunt; etenim de jure Naturæ, quod o-
„ mnes tangit, debet ab omnibus approbari.

„ 14.

„ 14. Tum denique quia ita eligitur Summus Pontifex,
„ Caput, ſupremuſque Judex, & Gubernator totius
„ militantis Eccleſiæ.
„ Licetne Jus Comune mutare, contra antiquiſſimum
„ uſum omnium Religioſorum venire, & contra tot
„ *Sanctos* latrare?
„ 15. Et tandem ratione probatur, quia Prælatus ELE-
„ CTUS AB IIS, QUIBUS EST PRÆFIGENDUS,
„ ſolet, & debet virtute gratitudinis eiſdem eſſe gra-
„ tiſſimus, eorumque defectus, ſi quos habent, liben-
„ tius tolerare, paternè corrigere, & charitativè e-
„ mendare.
„ 16. Nec non Electores hujuſmodi morem gerunt, ob-
„ ſequuntur, & ab impugnatione cavent; undè *Leo* 1
„ *Epiſt.* 84 *cap.* 5 *ad Anaſtaſium Theſſal. Epiſc.* ſa-
„ pienter ait, *nullus invitis, & non petentibus ordine-*
„ *tur, ne Civitas non optatum Epiſcopum, aut oderit,*
„ *aut contemnat*, quæ ratio ſemper fuit valde nimis
„ a Summis Pontificibus æſtimata, amplexa, & lauda-
„ ta, *cap. nullus invitis, diſtin.* 61, *& cap. vota Ci-*
„ *vium diſtin.* 63.
„ 17. Ergò evidenter meliùs eſt, & magis expediens, ut
„ Prælatus ELIGATUR AB IIS, QUIBUS DEBET
„ PRÆESSE, quàm ut iis invitis, vel ignorantibus, à
„ P. Generali præfigatur, & deputetur.
„ 18. Nec his obſtant, quæ longà manu ſcripſit *P. Fran-*
„ *ciſcus Suarez tom* 4 *de Relig. lib.* 10 *tit. de inſtitu-*
„ *tione cæterorum Prælatorum Societatis Jeſu, cap.* 3
„ *num.* 1, *& ſequen.*, ubi acriter carpit talem modum
„ eligendi, quia faciliter ſolvuntur à *Caſtellino, cap.*
„ 7 *de elect. nu.* 14, *& ſequent.*, & à *Peyr. tom.* 2 *de*
„ *Prælat. q.* 1 *cap.* 4 §. 3 *nu.* 54; *& ſequent.*
„ 19. Nec dices, quod hæc commoditas, quæ præſumi-

„ tur naſci ab electione prædicta, non eſt multum
„ æſtimanda, ſi comparetur cum incommodis, quæ
„ inde ſequuntur; licet enim videatur commoda iis,
„ qui Superiorem elegerunt, erit tamen valde exoſa,
„ & incommoda iis, qui non conſenſerunt.

„ 20. Quia iis, qui non conſenſerunt, non poteſt exin-
„ de aliud malum oriri, etiamſi perſona inhumana
„ fuiſſet electa; niſi translatio de uno Conventu in
„ alium; quod non eſt tam grande malum, quod poſ-
„ ſit tot bona impedire, uti ſunt, QUIES RELI-
„ GIOSORUM, AUGUMENTUM RELIGIONIS,
„ PROMPTITUDO ANIMI SERVIENDI PRÆ-
„ LATO ET CHORO, SECURITAS, ET TRAN-
„ QUILLITAS MENTIS, ET CORPORIS, QUIBUS
„ NIHIL COMPARABILE.

„ 21. Immò retorquendo argumentum, dicam, quod ma-
„ jora incommoda naſcuntur ab electione fienda a ſo-
„ lo P. Generali, ſi ipſe ſolus immediatè debeat inſti-
„ tuere Prælatos Monaſteriorum omnium ſui Ordinis;
„ tum quia, cùm unus Generalis non ſit per ſe ſuf-
„ ficiens ad cognoſcendùm omnes ſuos ſubditos,
„ cogetur ſtare relationi aliorum, qui referunt, non id,
„ quod in ſe eſt; ſed quod placet, & menti objicitur,
„ juxtà illud, *Amor, & odium non faciunt dicere verum:*
„ ob quod interdum videmus, *BONOS RELIGIOSOS*
„ *OTIARI, ET INEPTOS APPLICARI*, cui malo
„ provideri non poteſt, cùm ſimus in Mundo, in quo
„ nihil certum, morte exceptà.

„ 22. Tum etiam quia indigni, & immeriti, neſcio quo
„ ſpiritu, ubi advertunt, quempiam ob ſui merita,
„ poſſe inſtitui a P. Generali in Vicarium alicujus
„ Congregationis, vel in Provincialem alicujus Pro-
„ vinciæ, frequentat litteras mittere, ad finem impe-
„ dien-

„ diendi; & ſic fabricant in gehennam, ex quo in-
„ fanda fantur, & gratis infamant Ordinem, & Per-
„ ſonam.

„ 23. Quod malum non procedit, ſi electio fiat ab Electori-
„ bus Capituli: HI NAMQUE INTUITIVE' SCIUNT
„ BONOS, ET MALOS, nec ceſſant ab illa, ob
„ illorum latratus.

Sentimenti di un Dottore Proteſtante ſu la ſteſſa materia.

FIn quì il P. Donato: veniamo ora al Proteſtante, ch' è Giovanni Brunnemanno nelle ſue Opere Canoniche, delle quali ſe ne ritrova fatto ancora in queſto ſecolo un giudizioſiſſimo epilogo, tanto ſi ſono riputate. Or queſti ſu del noſtro propoſito ſcriſſe brevemente: *Quod autem, niſi aliud ſit conſtitutum, quilibet cœtus ſibi Sacerdotem poſſit conſtituere, ita probat Grotius . . . . . quod NATURALITER cœtui unicuique permittatur ea procurare, quæ ad ſui confirmationem ſunt neceſſaria, in quo numero eſt functionum applicatio. Ita Vectores multi habent jus eligendi Gubernatorem ſuæ Navis: Viatores itineris Ducem; Populus liber Regem. Unde ſequitur, ubi jus Divinum certam eligendi rationem non præſcripſerit, & ea de re nullum extet jus humanum, ad Eccleſiam ſui Paſtoris electionem pertinere. Hæc verba Grotii, ubi in ſequentibus oſtendit, id non eſſe jus immutabile . . . .* [1].

DUnque, per laſciare infiniti altri Autori ſomiglianti, che potremmo con egual facilità rapportare; con qual coraggio, con quale ardire, o con quale ſpirito ſi può

(1) Brunnem. *de jure Eccleſiaſt. lib.* 1 *cap.* 5 §. 6.

ora aſsumere, che le elezioni Conventuali arrechin diſordine, quando i Dottori e della Chieſa Cattolica Romana, unico albergo della verità in materia di Dottrina, ed i Dottori ancora de' Proteſtanti credono, ſoſtengono, ed inſegnano il contrario; anzi hanno per fermo, che la natura queſta ſola forma di elezione riconoſca, ed approvi, eſſendo dalla retta ragione dettato, che chi deve a tutti ſopraſtare, venga eletto da tutti?

Si ſpiegano i Scrittori dell' Ordine, dove par, che tocchino alquanto l' elezione Conventuale.

MA ſi dirà: I Scrittori dell' Ordine Franceſcano hanno alla poſterità tramandato, che l' elezione Conventuale in queſto Ordine ſi abolì, perchè *rixis, contentionibus, & jurgiis locum dabat*. In queſto luogo potreſſimo dire moltiſſime coſe, ma baſterà una per tutte le altre. Queſti Scrittori ſe dicono il vero, o no, lo abbiam veduto di ſopra, ma il certo è, ch' eſſi parlano de' tempi antecedenti al Concilio di Trento, perciocchè dicono, che le prime novità ſeguirono in tempo di Clemente IV, *qui ſedit anno* 1265. Or in quel tempo le elezioni Conventuali ſeguivano con i ſuffragj paleſi, con i voti manifeſti: e queſto non v'ha dubbio, che ſovente partoriva liti, diſcordie, conteſe, e tumulti eziandio; coſa, che poi induſse i ſenſatiſſimi PP. Trentini a dar fuori quel novello celebratiſſimo ſtabilimento, che in tutte le elezioni de' Regolari i ſuffragj per lo avvenire foſſer ſegreti, *& hoc jure utimur* (1), e con ta-

[1] Barboſ., Gallemart, Farinacc. *in Concil. Tridentin. Seſſion. 25 de Regularib., & Monialib. Cap. 6.*

tale emmenda posteriormente rettificate si videro le elezioni Conventuali, talchè non più *rixis*, *contentionibus*, *& jurgiis* oggi darebber fomento.

CHe se poi si volesse dire, che anche dopo del Concilio di Trento, le elezioni Conventuali nei Regolari esser potrebbero sorgenti di disordini, ed inconvenienti, ancorchè con voti segreti seguissero; ciò sarebbe un recare un' ingiuria a' venerandi Padri della più illustre Assemblea Generale, che vi sia stata nella Chiesa di Dio, dopo del Concilio Lateranese IV: imperocchè se i PP. congregati in Trento avesser conosciuto, che veramente per sua intrinseca natura l' elezione Conventuale fosse scaturigine di scandali, e di disordini; non a corregerla vanamente applicati si sarebbero, ma ad estirparla, ed abolirla per sempre. Che se la corressero semplicemente, e così corretta, con somma pace, e buon frutto si osserva ne' Domenicani, ne' Paolotti (1), in tutte le Congregazioni sepa-

ra-

(1) Rispetto ai Paolotti, de' quali più d'una volta abbiamo fatto parola, non è da trascurare il sentimento costante di moltissimi Autori, e tra cotesti del Wadingo (il quale su di ciò ne' suoi Annali distese una nobilissima Dissertazione), che S. Francesco di Paola, avendo passat' i suoi primi anni nel Convento de' Francescani della Città di S. Marco in Calabria, quivi si fosse imbevuto di tutte le usanze, e leggi Francescane, e che nel fondare la sua Religione, in gran parte si fosse poi delle stesse leggi, ed usanze valuto, altro non facendo, che adattarle al suo novello Istituto nella nuova forma, che concepito l' aveva, e che aveva veduto già maravigliosamente eseguito, e propagato. Se questo, che da cotesti Autori si sostiene, e che il Wadingo ha ridotto quasi a dimostrazione Mattematica, è vero; si acquista quest' altro grande argomento per l' elezione Conven-

rate degli eſemplariſſimi PP. dell' Oratorio, ed in tante, e tante altre adunanze; e poi in quaſi tutti gli Ordini Regolari quando trattaſi delle elezioni de' Provinciali, e nelle elezioni de' Generali; non ſi ſa intendere perchè *timendum* di queſta tal forma ſolo nelle famiglie Franceſcane, o quando elegger ſi debba l' unico, e ſolo Guardiano.

Si ſpiegano ancora ſu tale argomento le Bolle Pontificie.

NE' vale la difficoltà, che oggi la forma dell' elezione Conventuale ſi ritrovi nella Franceſcana Religione di tutte le Famiglie, che profeſſano l' Oſſervanza, approvata colle Bolle Pontificie, in abrogazione, e derogazione, come ſi dice, delle Leggi più antiche dell' Ordine, le quali preſcrivevano altra forma d' elezione: imperciocchè ſi riſponde, che già queſto non è vero, come lungamente ſi è dimoſtrato con tutte le coſe eſaminate, e diſcuſſe infino ad ora; ma quando anche fuſſe così, eſſendoſi poi conoſciuto, che l' elezione Diffinitoriale ſia cagione, e ſorgente di diſordini, e peccati [giacchè o che la natura di tal' elezione porti così, o che eſſa ſomminiſtri alla malizia umana più facile modo da commetter frodi, e da fare allignare il Diſpotiſmo, ſiccome l' eſperienza almeno ciò ha fatto conoſcere]: pare che per tai motivi poſſa ſempre un

---

ventuale, cioè che certamente vi foſſe ſtata, e che vi duraſſe ancora nella fine del Secolo XV ne' Franceſcani Oſſervanti delle Provincie Ciſmontane, giacchè il Convento della Città di S. Marco era già allora de' Frati Oſſervanti, come oggi è de' Riformati, che un' illuſtre ramo compongono, come ben ſi ſa, della ſteſſa Oſſervanza.

un Principe Cattolico ne' ſuoi Dominj aver dirit-
to , anzi neceſſità di venire a riformare tal' ulti-
ma novella forma d' elezione , ed a far ciò *ex*
preſumpta mente non ſolo de' ſteſſi PP. dell' Ordine
(anche nel ſuppoſto non vero, che introdotta l' aveſſe-
ro *ſcienter* , *& conſulto* con animo di derogare all' e-
lezione antica Canonica Conventuale); che dei ſteſſi
Sommi Pontefici , quando pur ſi voleſſe che con
si fatto diſegno all' emanazione delle loro Bolle aveſſe-
ro quelli proceduto ; imperciochè ſempre ſi preſume,
e ſi dee ſupporre , che la *cauſa finale* , onde ed i
PP. dell' Ordine , ed i Sommi Pontefici a far ciò
foſſero ſtati ſoſpinti, foſſe ſtato l'impegno di accertare
la buona riuſcita delle elezioni de' Prelati dell' Or-
dine . Onde quando queſto con tal mezzo non ſolo
non ſi conſegue, ma anzi ſuccede ſempre il contrario,
e ſi dà luogo a ſcandali , a diſordini , ed a peccati ;
è l' eſeguire la mente de i ſteſſi PP. dell' Ordine,
e de' Sommi Pontefici il rivocare tal ſiſtema , dopo
che l' eſperienza l' ha fatto conoſcere nocivo , e dan-
noſo : e tanto più queſto procede, quanto la Riforma
in queſta parte ſi è fatta ſecondo le Regole Canoni-
che , che vogliono , *ut Monaſteria debeant reformari*
in ſuo Ordine , *ſi fieri poſſit* , perchè ſi è richiamato
in piedi quella primiera forma d' elezione , che nel
tempo ſteſſo , ch' è la Canonica , ſi ritrova eſſere ſta-
ta indubitatamente la forma d' elezione di queſto ſteſ-
ſo Ordine Religioſo.

§. IV.

§. IV.

Si dilegua l' altra diceria , che i Ricorrenti ſieno un' aggregato d' indiſciplinati Religioſi.

IL noſtro Giovan Battiſta Pacicchelli, letterato baſtantemente culto, e profondo della fine del ſecolo paſſato, narra in quelle ſue eruditiſſime lettere, nelle quali deſcrive i ſuoi viaggi, fatti da lui, quando da Roma inviato fu per Uditore del Nunzio Appoſtolico, che andava nella Corte dell' Elettor di Colonia, infra degli altri, queſto avvenimento, che a lui propriamente era ſucceduto; cioè che ſtando egli un giorno in una delle anticamere di uno de' Principi di Germania in compagnia di molti altri, perſone tutte di conto per nobiltà, per cariche, e per merito; e diſcorrendo di coſe gravi, ed indifferenti, come quell' adunanza portava, che ſi diſcorreſſe: ſurſe di botto uno della brigata ſteſſa, ch' era un Proteſtante, ed in quella Corte l' Inviato era del Sovrano ſuo, ch' era ancor Proteſtante; ed imprudentemente, ed incivilmente ſi poſe a declamare contra della Corte di Roma, nel mentre egli conoſceva, che così dirittamente feriva al Pacicchelli, che le veci dell' altro Rappreſentante quell'altra riſpettabiliſſima Corte colà ſoſteneva: Che a queſta ſorpreſa, ſentendoſi il Pacicchelli tutto internamente commoſſo, e parendogli un dovere di riſpondere, e nel tempo medeſimo in quel tumulto d'affetti non ſapendo donde trarre la materia di una tal riſpoſta; immantinenti prorrotto aveſſe in dire, più da un eſtro, che da un premeditato con-

conſiglio ſoſpinto: *E ſi è potuto pur ritrovare chi abbia ſaputo accuſare l' adultera?* Che il profferire queſte parole, e l'ammutolirſi il buon Miniſtro Proteſtante, e poi dalla Compagnia dileguarſi, e fuggirſi, fu una coſa ſola, che quaſi nello ſteſso iſtante allora ſuccedette: di che reſtato il Paciccheli oltre modo maravigliato, agli altri, che alquanto ſorridevano, ſi rivolſe, e corteſemente chieſe loro, onde mai foſse accaduto, che quelle parole un cotanto prodigioſo effetto aveſſer ſopra d' ogni ſua immaginazione prodotto; e che ſubito aumentandoſi il color ſorriſo, gli fu riſpoſto, che l' accuſatore dell' adultera avea creduto, che l' Uditore del Nunzio foſse informato della ſua rilaſciata vita, come quegli, che ſpecialmente in uno ſcandaloſiſſimo inceſto con una propria ſua nipote viveva, e che perciò pieno di roſsore avea cercato ſubito ritirarſi, temendo, che più al di dentro della materia non ſi foſſe entrato (1).

Non

(1) Quì non poſſiamo citare la preciſa lettera ed il tomo del Paciccheli, dove ciò ſi rinviene, perchè in queſto punto, che ſcriviamo, non ce ne ricordiamo, e gran noja ci apporterebbe il rinvenirlo. Ma è certo, che queſto fatto è nelle lettere del Paciccheli. Vogliamo aver detto ciò, anche per iſcuſarci, ſe qualche altra volta neppure il luogo proprio del Wadingo abbiamo individuato, o pure qualche altra citazione ſi ſia fatta un po troppo generalmente. Sappiamo di certo, e l'atteſtiamo, che quanto abbiam detto in quelle tali citazioni, ſia di quegli Autori, che ſi ſono indicati. Che ſe poi non gli abbiam potuto minutamente ſempre additare, ciò è ſtato, perchè non ci ſiamo ricordati de' luoghi preciſi, e la fretta, che meritamente abbiamo, non ci ha permeſſo conſumare il chieſto tempo per ricercargli. Riſpetto al Wadingo ſpecialmente dobbiam dire, che noi dovendoci porre a difendere la preſente Cauſa, conſiderando che tutta la noſtra applicazione ſi ſarebbe raggirata in eſaminare i fatti, e le leggi delle

NOn così regolar ci vogliam noi nella preſente emergenza. Nò, non vogliam noi dire ben' anche, *e ſi è pur ritrovato chi abbia ſaputo accuſare l' adultera*, come con tanto buon eſito diſſe contra dell' impudentiſſimo, e imprudentiſſimo Proteſtante il Paicchelli? Nò, troppo ci è memoria il bello eſempio, che ci laſciò il gran Coſtantino, il primo tra gl' Imperadori Romani, che ſpiegò pubblicamente la noſtra vera credenza, (1), cioè, che ſe i difetti de' Miniſtri del Santuario con i proprj occhi pur ſi vedeſſero, dovreſſimo ingegnarci col proprio mantello di naſcondergli, come quell' Auguſto ſi proteſtò, che col ſuo Imperial Manto gli avrebbe coperti. Ma ſemplicemente dir vogliamo a i PP. Dominanti, che non hanno certamente ragione di riprendere in materia di morale, e condot-

---

le Famiglie Franceſcane; imitammo quel valoroſo Greco, di cui ſcriſſe la vita Emilio Probo, o ſia Cornelio Nipote, che dovendo col Re di Perſia avere delle conferenze, non prima ſi volle a quel Sovrano preſentare, che dopo di avere la Perſiana favella appreſa. Imperciocchè noi abbiamo voluto prima di ogni altra coſa con ogni noſtro ſtudio, e fatica, e rubando il tempo a quelle applicazioni, che ci ſogliono eſſere profittevoli, rivolgere almeno, e ſcorrere di paſſaggio, ſe non potevamo leggergli attentamente, e ſtudiargli, come pur avremmo deſiderato, tutti i voluminoſi Annali del Wadingo. In queſta applicazione, traſcurando molte coſe, che non potevamo mai credere, che ci avrebber biſognate; quando poi ſiamo ſtati a farne uſo, ci ſono mancate le citazioni. Speriamo, che il noſtro P. Eſprovinciale ci avrà fede, perchè ha potuto conoſcere, che ſiamo ſtati eſatti in tutte le altre citazioni, e dello ſteſſo Autore matſimamente. Ma quando mai in altri cimenti, in cui per avventura porre ci voleſſe, ſtimaſſe ancora in ciò tentarci; ſappia, che allora nello ſtarlo in tutto il reſto debolmente, e rilpettoſamente ſervendo, come porta la noſtra obbligazione; gli ritroveremo quelle citazioni altresì, che ora per la ragione detta abbiam dovuto traſcurare.

(1) Baſnag. *Annal. Politic. Eccleſiaſt. ann.* 244 *n.* 6, *& ſeqq.*

dotta di vita i noſtri Clienti, perchè eſſi modeſtamente riſpondono, che ſiam tutti uomini, ſiam tutti una maſsa d' imperfezioni, ſiam tutti, come ſi ſuol dire, *Figli di Adamo*.

Le procedure de' Ricorrenti gli fanno conoſcere uomini dabbene.

DEl reſto ſe alle procedure, tenute da queſti ſteſſi noſtri Clienti nella Cauſa preſente, riguardare ſi voglia, ch' è quello, cui unicamente ſi dee por mente; non pare, che ſi ritrovi coſa in loro degna di riprenſione. Queſti hanno chieſta l' elezione Conventuale, come unico mezzo, onde han creduto poter rifiorire i Conventi, e ripigliare la loro amatiſſima Religione quel luſtro, che ſempre l' accompagnò, quando i ſuoi Superiori locali Canonicamente eleggeva; e non già per niun principio di privata ambizione, o profitto, il che con due gran fatti, a cui riſponder punto non potraſſi, hanno già al Mondo renduto manifeſto. Il primo, che ſupitoſi il punto di togliere l' elezione del Guardiano della Infermeria al P. Dominante di queſto Convento, come ſi faceva prima; quel Religioſo, che di ciò fu l' autore, cioè il P. Leopoldo da Napoli della noſtra Provincia di Terra di Lavoro, detta di S. Maria la Nova, non mai ha conſentito, ch' egli fuſſe ſtato nelle tre elezioni, che poſteriormente fatte ſi ſono, nominato per uno de' tre Religioſi, dai quali il Re poi ha ſcelto, e ſceglie ſempre il Guardiano: anzi quante volte gli è ſtato ciò ſuggerito, è giunto quaſi a prenderſelo ad onta; dicendo, che le ſue mire non ebbero per oggetto la ſua particolare ambizione, ma unicamente il vantaggio della ſua amatiſſima Madre, la Religione Franceſcana, e de' ſuoi cariſ-

riſſimi Confratelli [1]. L' altro fatto poi è, che avendo la Real Camera, nel rimettere in piedi la Bolla di Benedetto XII, aggiunte le coſe accennate di ſopra, cioè che le elezioni cader non poteſſero, ſe non in Lettori di Filoſofia, e di Teologia, in Predicatori, ed in Confeſſori approvati dall' Ordinario; tuttochè con ciò foſſe venuta a togliere la ſperanza in perpetuo a moltiſſimi de' Ricorrenti di potere nella lor vita guſtare tai Prelature, perch' eſſi non ſono, nè eſſer più lo poſſono o Lettori, o Predicatori, o Confeſſori; tuttavia però eſſi egualmente ſi ſono moſtrati contenti della riſoluzione della Real Camera, che ſe da quella riſoluzione ciaſcun di loro aveſſe nell' iſtante riportato il Cappello Cardinalizio, od il Generalato dell' Ordine, ed oggi più che mai ſudano, e faticano perchè venga tal determinazione confermata, ed eſeguita: quando all' incon-

(1) E' un debito di giuſtizia quello, che ora ci obbliga a regiſtrare quì il nome di queſto degno Religioſo, a cui la ſua Religione Franceſcana di queſto noſtro Regno, e chi ſa, ſe ancora col tempo fuori di eſſo, dovrà perpetuamente ſaper grado. Queſti è quegli, che unicamente impreſe, e conduſſe a fine glorioſamente l' opera di richiamare alla libertà il Convento dell' Infermeria di S. Maria la Nova; e poi eſſendoſi dato alla preſente, aſſai più illuſtre, azione, l' ha a quel punto condotta, in cui ſi ritrova, non curando ſpeſe, diſagi, perſecuzioni, mortificazioni, e quant' altro mai tai impreſe, *Converſioni di Repubbliche* da' Politici chiamate, ſuole accompagnare. Egli oltre a ciò è un Religioſo ſopra di qualunque altro innammorato della ſua Religione, delle glorie di eſſa, e del vantaggio, e profitto de' ſuoi Confratelli. Accorre a tutti, per tutti s' impiega, e quando puote alcuno de' ſuoi ſollevare, ed ajutare, gli pare allora di non aver perduta la giornata. Per queſte ſue rare qualità, ci ſiamo ancora veduti ſoſpinti a doverlo, fin dove le noſtre povere forze giunger potevano, ancor conſolare.

contro i Dominanti per un ſemplice timore di perder la *precedenza*, o le *qualifiche*, com' eſſi dicono, hanno aſſordito il Mondo, e le coſe umane, e Divine hanno poſto ſoſſopra, come l'eſperienza ce'l fa tuttora toccar colle mani. In queſto ſtato di coſe giudichi ora chi ha ſenno, ſe potranſi più a ragione malignare i PP. ſudditi, e poi dai PP. Dominanti (1)!

(1) Non ſi creda però, che con noi non vi ſiano ancora de' PP. Qualificati, e di quei, che dovrebbero eſſere nel ruolo contrario. Alcuni ſpiriti nobili non han potuto non far preferire alla Cauſa loro privata la Cauſa pubblica, e l' utilità di tutta la Religione. Infra di queſti è il P. Eſprovinciale Gabriele de' PP. Riformati, degniſſimo, e notiſſimo ſoggetto della Riformata Famiglia del Convento della noſtra Trinità Maggiore. Queſti ci ha dati anche de' lumi ſopra delle Farinerie, e delle Coſtituzioni di S. Giovanni da Capiſtrano, onde gli ſiamo perciò particolarmente obbligati; come per queſto ſteſſo motivo ci dichiariamo tenuti al P. Giacomo da Naro, che ci ha ſomminiſtrato un luogo del *Gubernatis*, moſtrando queſti due Religioſi anche carità inverſo di noi nel volerci in qualche parte alleviare la grave fatica. Giacchè ſi è nominato il P. Giacomo da Naro, non vogliamo omettere di notare una particolarità riſpetto a queſto degno Religioſo, acciocchè ſe mai, come ſperiamo in Dio, queſta preſente impreſa voglia riuſcire di profitto della Religione Franceſcana, que' Religioſi, che in appreſſo dovranno goderne, veggano a chi ſian tenuti, ed in qual maniera. Il P. Giacomo per eſſer Siciliano, e povero privato Religioſo, e tra l'infinito numero de' Religioſi ſudditi, in Napoli quant' ha potuto fare, ha ottenuto un ricovero nel Convento dell' Infermeria di S. Maria la Nova, il che forſe anche principalmente deve agli amichevoli uffizj del ſuo P. Leopoldo da Napoli preſſo del caritativo Regio Delegato, e Protettore di queſto Convento. Del reſto dovendoſi tutto da ſe mantenere, ſi è conſecrato ad iſtruire ne' Rudimenti Grammaticali varj civiliſſimi Figliuolini, che gli è riuſcito aver fidati da i loro Genitori, ſu de' quali è egualmente impegnato per erudirli nelle lettere, che per iſtillar loro i veri ſentimenti di una educazione Criſtiana. Nel porſi da noi mente a ciò,

ci

§. V.

Si risponde all' ultima objezione, che quando si voglia riordinare la Religione Franceſcana, si debbano mettere in pratica altri eſpedienti, e ſiſtemi, e propriamente quelli, che i ſteſſi PP. Eſprovinciali propongono; e non già quello, che dalla Real Camera ſi ritrova determinato, ed al Sovrano rappreſentato.

SI avrebbe potuto mai penſare, che ad un grado cotanto eminente foſſe arrivato l' orgoglio di queſti due

---

ci pare vedere rinnovata la memoria di quell' illuſtre Religioſo Franceſcano de' principj della Religione, e coetaneo del glorioſo S. Franceſco, quando, come narra l' Annaliſta Wadingo, volendoſi in Oriente portare per predicar quivi la Fede, e forſe, accattarſi il Martirio; giunto nella noſtra Brindeſi, dove gli convenne attendere l'occaſione dell'imbarco; per aver modo come mantenerſi, e non eſser di peſo al Popolo, queſtuando il ſuo mantenimento; procacciatoſi un' Otre, e riempiendola giorno, per giorno di freſchiſſima acqua, e mettendoſela addoſſo, con tal mezzo di preſtare il ſervigio di ſomminiſtrare a ciaſcuno, che aveva ſete, di tal' acqua, conſeguiva così, non per oblazioni gratuite, ed importunamente talvolta eſpiſcate, ma per compenſo della ſua propria fatica, e del ſuo ſervigio, e del beneficio da lui appreſtato, il quotidiano eſile ſuo ſoſtentamento. In Oriente, e ſpecialmente nelle regioni de' Turchi, ed in Conſtantinopoli altresì, è frequentiſſimo queſto modo di portare in giro acqua per ſomminiſtrarla a chi ne deſidera; anzi è queſto un' eſercizio di pietà, in cui gli più Religioſi Muſulmani talvolta ſi eſercitano, facendo ciò *gratis*. Chi sà, ſe nella noſtra Brindeſi allora, come quella Città, che per eſſere ſtata ſcala in tutte le

due ultimi Scrittori, che fin anche aveſſero avuto il coraggio di venire eſſi ſteſſi, *ſtantes pede in uno* (biaſimando quello, che fatto ſi era dopo della più matura, e profonda diſcuſſione dai Supremi Conſigli legali della Monarchia di Napoli, e di Sicilia, e dallo ſteſſo Supremo Conſiglio di Stato del noſtro Sovrano) a proporre nuovi proggetti, e ſiſtemi! E pure queſto ſi è veduto, e perchè dubitar non ſe ne foſſe potuto, ſi è meſſo in iſtampa in tutte, e due le Opere, nelle quali va ſcolpito il nome de' loro autori, i due PP. Eſprovinciali. Ora sì, che non ci rimane a veder altro.

Ma quantunque concordi vanno i due diſcordi PP. Eſprovinciali in queſto articolo, di doverſi ad altri eſpedienti, diverſi da quei dalla Real Camera propoſti, e dal Re N. S., per la Sicilia già comandati, per lo riordinamento del loro Ordine venire; tuttavia però nel particolare poi diſcordano, *prout de more*, infinitamente.

le antecedenti ſpedizioni delle Crociate, è luogo altresì, dove ordinariamente e all' andare, e nel venire allora dalle continue peregrinazioni de' luoghi Santi di Soria, allaggiavano i divoti Pellegrini; moltiſſime uſanze Orientali avevan dovute allignare: v' era ancor queſta di portarſi l' acqua in giro in un' Otre, uſanza, che naturalmente in Oriente per l' arſura della Regione, e per la mancanza dell' acqua doveva eſſere ſtata antichiſſima; e che perciò quel Religioſo Franceſcano cominciò ancor egli ad adoperarla per ſervirſene d' un' oneſto mezzo da procacciare il ſuo ſoſtentamento, anche giuſto il preſcritto della ſua Regola, la quale colla propria opera, e le fatiche del corpo diſponeva di doverſi acquiſtare il cibo per modo ordinario, e da ricorrerſi alle queſtue, ed alle elemoſine ne' caſi ſoltanto ſtraordinarj. Lo ſteſſo fa il noſtro P. Giacomo da Naro, eſercitandoſi nella lodevole opera d' iſtruire nelle Lettere, e nel ſanto timor di Dio gli additati Figliuolini.

Vediamlo con le ſteſſe loro parole.

Nuova Riforma propoſta dall' Eſprovinciale Napoletano.

IL noſtro P. Eſprovinciale Napoletano, quegli, di cui dice il P. Eſprovinciale Siciliano, che ſarà un buon Predicatore, un buon Teologo, ma che in materie di leggi, e coſtumanze Franceſcane *dice ſpropoſiti* (1), e commette *ineſcuſabili errori*, queſto eſpediente propone.

Per l'elezione del Provinciale, Cuſtode, e Diffinitori, il P. Viſitatore Preſidente del Capitolo deve congregare il Diſcretorio, cioè a dire tutti coloro, che ſono Ex-Provinciali, tutt' i Giubilati del numero, ed il Diffinitorio attuale, per eſaminare i meriti, o demeriti di quei, che poſſono entrare nel numero degli Eligendi. Di tutti queſti ſe ne mettano i nomi in UN URNA alla preſenza di tutti. Detto poi l' Inno Veni Creator Spiritus, *SE NE TIRANO DECIOTTO CARTELLE, SENZA LEGGERSI I NOMI DEGLI ESTRATTI. Ed alla preſenza di tutti ſi ſiggilleranno in un foglio coi nomi, O CARTELLE ESTRATTE; ſi conſignerà al Preſidente del Capitolo. Indi i Diſcreti, che non ſono Vocali, ſe ne anderanno per i fatti loro, non avendo altra ingerenza, ed il Preſidente Provinciale, Cuſtode, e Diffinitorio attuale* recto tramite *ſi porteranno nel luogo Capitolare dell' elezione, e ſonato il campanello a Capitolo, entreranno gli altri ſoli vocali, cioè i Guardiani, & clauſis januis, more ſolito, dopo di aver premeſſo ciò, che preſcrivono le Co-*

[1] *Pag. 90 in not., 91, 92, & 93* nella pag. poi 253 cerca il noſtro P. Eſprovinciale di medicare la grave ferita, che fatta aveva al ſuo povero Collega, da cui non era ſtato punto nè tocco nè provocato; ma in queſti caſi non ſi fa altro, che profondare vie maggiormente la piaga.

Coſtituzioni, detto il Veni Creator Spiritus, *ſi diſſiggilleranno le deciotto cartelle de' Candidati ESTRATTI, e lettis' i nomi de' deciotto Candidati a tutti i Vocali publicamente, ſi laſcerà alla di loro piena libertà eleggere per ſchedula ſegreta chi di que' deciotto vogliono per Provinciale, Cuſtodi, e Diffinitori . . . .*

Noi non vogliamo entrare nell' eſame di tal' eſpediente, come quello, che da ſe ſteſſo ſi fa conoſcere quanto vale, e quanto peſa: ſolamente però vogliamo, che ſi faccia una rifleſſione, la quale crediamo, che ſia conſiderevoliſſima. Come va, che ſi è fatto tanto ſtrepito contra della ſorte, la quale entra in parte nel novello ſiſtema della Sicilia, che dalla Real Camera, come far ſi doveva, fu ancor commendato; quando il noſtro P. Eſprovinciale non ritrova difficoltà alcuna ad inſerirvela nel ſuo novello ſiſtema per tutt' i Franceſcani noſtri del Regno di Napoli? Ma non più ſopra di queſte, e di ſimili coſe, perchè potreſſimo perdere il cervello.

Fiero eſpediente, che ſuggeriſce, come unica tabula poſt naufragium, *l' Eſprovinciale Siciliano.*

PAſſiamo all' altro Eſprovinciale. Eccolo: *Giuſto è, che gli abuſi ſi tolgono. E ciò può farſi* ***CON PROCEDERSI ESATTAMENTE CONTRA GLI AUTORI DE' MEDESIMI*** *(gli Autori de' medeſimi* ſono i Frati rilaſciati, vale a dire ſono i noſtri poveri Clienti, nella mente del P. Eſprovinciale), *E CASTIGARSI POI ESEMPLARMENTE. Con ciò,* ***SENZA NECESSITA' DI ALTRO SISTEMA****, ſi rimetterà tra i Franceſcani il buon' ordine, e la dovuta oſſervanza Regolare; E ſi ammirerà nell' Iſtituto di S. Franceſco lo deſiderato ſplendore.*

 Que-

Queſto tremendo luogo, con cui fa finire la ſua Scrittura il P. Eſprovinciale Siciliano, ci fa vedere, che gli uomini ſono ſempre gli ſteſſi, e che ſecondo i temperamenti, così eſcono i conſigli. Nel principio del Secolo XVI ſi miſe in Roma in eſame quel grande affare, che veniva allora ſuggerito dalla ſtrepitoſa tempeſta, che ſi era levata nel Settentrione a danni principalmente della Cattedra di S. Pietro: vale a dire del modo, come ſi avrebber potuto nel ſuo naſcere o dileguare, o pure indebolire quelle nuove ereſie, che minacciavan quei terribili ſconquaſſi, che toſto ſi viddero, e s' inteſero. Varj erano i ſentimenti, che allora ſi davano, ed infra di queſti, molti ſenſatiſſimi, e gravi ſe ne annoveravano; ma con tutto ciò non vi mancò chi da ferocia interna agitato, e ſoſpinto, pronunciaſſe ad alto tuono, che ogni altra cura ſi dovea metter da banda, e ſolo a pene, ed a ſuppliz, ed a ferro, ed a fuoco venir ſi doveſſe (1). Se queſti conſigliavan bene, o no, non è del tempo preſente, nè di noi, che da nulla per tai materie fiamo, l' eſaminarlo: ſolamente duolci moltiſſimo, ed ineſplicabilmente duolci, che forſe per eſſerſi un pò più del dovere queſto ſteſſo conſiglio in alcuni luoghi ſeguito; ci faccia oggi vedere con lunghiſſimo ſpazio ſeparati, e diviſi da non poche provincie d' Europa, un tempo floridiſſimi giardini del Cattoliciſſimo,

(1) Il Sarpi nel libro primo *pag.* 17 *Iſtoria del Concilio di Trento*, parlando di Giacomo Ogoſtrato, diſſe, che queſti *più appoſitamente di tutti ſcriſſe contra Martin Lutero*, perchè, TRALASCIATE QUESTE RAGIONI, *eſortò il Pontefice a convincer Martino* CON FERRO, FUOCO, E FIAMME: lo ſteſſo ſi riferiſce dallo Sleidano colle parole: *Pontificem* AD VIM, ATQUE FLAMMAM *exhortatus*.

mo, e dell' eſemplare vita Monaſtica. Ma comunque ciò ſia, non poſſiamo non rammaricarci egualmente al ſommo del noſtro P. Eſprovinciale, e di non deteſtare, ed abbominare queſto ſuo crudele proggetto, totalmente avverſo, e nemico non che alla manſuetudine Criſtiana, ma ſpecialmente a quella di quello Eroe, il cui ſantiſſimo abito gli è toccato in ſorte veſtire; giacchè e la Regola, e le azioni, e le geſta, e la vita, ſebben corta, ma prodigioſa bensì, del glorioſo S. Franceſco, altro non iſpirano, che pace, manſuetudine, è miſericordia, e non mai ferocia, e vendetta, a cui ora ricorrer vorrebbeſi.

Ing iuſtamente vuol ferro, e fuoco il P. Eſprovinciale Siciliano.

E Poi ſi dica di grazia, che delitto han mai commeſſo coteſti voſtri infelici, e diſgraziati Confratelli, Venerato P. Eſprovinciale? Forſe perchè ſi ſono gittati ai piedi del Sovrano? Perchè hanno ritrovato un uomo del Foro, quantunque il più rozzo, ed il più vile fra tutti quei del ſuo meſtiere, che *gratis*, ed anche, riſpetto alle ſtampe del ſolo Scrittarello, a ſue proprie ſpeſe, per la divozione inverſo del glorioſo S. Franceſco, che un ſuo Santo Zio, che ne portava il nome, gliela iſtillò, e raccomandò da fanciullo (1); ſi fia meſſo a di-

[1] E pure il P. Eſprovinciale anche queſto picciolo pregio ci ha voluto togliere, perchè ci ha fatto un carico d' aver della vita di S. Franceſco diſcorſo nella noſtra prima parte del preſente *Eſame* con l'autorità, e le parole di Vincenzo Bellovacenſe Domenicano, non per altro, che perchè il Bellovacenſe ſi diffonde alquanto ſu le leggerezze giovanili di queſto Santo, pri-

fendergli, ed ajutargli ben anche per quanto le ristrette sue circostanze gli hanno permesso, e sia disposto a non abbando-

---

ma della sua ammirabile conversione. Noi attenendoci a Vincenzo Bellovacense, più che a qualunque altro Storico, credemmo di seguire le Regole della buona Critica, giacchè tenevam dietro allo Storico più antico, e quasi sincrono dello stesso S. Francesco, ed a quello Storico, ch' essendo d' Istituto diverso, pareva, che potesse meritare sempre più fede, tanto più, che in que' dì, in cui scrisse Vincenzo Bellovacense, non essendo ancora nate le brighe ed emulazioni dottrinali fra queste due celebratissime Famiglie Religiose, Domenicani, e Francescani, non era da temere, che l' un de' due Istituti avesse voluto *luminibus officere* dell' altro. Le leggerezze poi giovanili credemmo, che potesser più contribuire al risalto della Santità di questo celebratissimo Eroe, che alla depressione del medesimo: ed in fatti fin d' allora sapevamo, che anche S. Bonaventura non aveva omesso di lasciare scritto e nella Leggenda grande della vita di S. Francesco, e nella Leggenda piccola, di cui si compongono le Lezioni, che si recitano nel Divino Officio, quando la Chiesa fa la commemorazione di questo Santo; parlando de' suoi primi anni, *nutritus indecenter*: nè troppo ci era piaciuta l' interpretazione, che data era stata a queste voci dai Scrittori Francescani (Lipsin *vita S. Franc. part.* 3). Ma il P. Esprovinciale, che chiama *gran libro* quello delle *Conformità*, sicuramente doveva incontrar dispiacere ben anche nel semplice *nutritus indecenter* di S. Bonaventura, poco lenitivo ritrovando nella stiracchiata, e sofistmatica interpretazione de' recenti Scrittori dell' Ordine; non che doveva detestare quello, che detto ne aveva Vincenzo Bellovacense. Del resto acciocchè il P. Esprovinciale sempre più conosca quanto a torto ci ha ripresi, si compiaccia di dare una scorsa all' Opera, se mai ne ha notizia, di Giovanni Rioche, Autore del suo Ordine, e Provinciale, come si dice nel Frontispizio, *Provinciæ Brittaniæ, ac Gardiano S. Brioci*, intitolata *Compendium temporum, & historiarum Ecclesiasticarum*, e ritroverà di Vincenzo questo giudizio nella *pag.* 337. *a t. col.* 1, *Vincentius Historialis, Burgundus, Ordinis Prædicatorum*, PERITUS. & DOCTISSIMUS, INSIGNE OPUS EDIDIT, *mandato, & sum-*

donargli per tutta la vita? Perchè hanno ottenuto, che la Camera Reale, e prima di lei, la Curia Arciveſcovile di Napoli, aveſſer ritrovate giuſte le loro iſtanze per lo Convento dell' Infermeria di S. Maria la Nova, ed abbian conſentito, che ſottraendoſi dai Dominanti un tal Convento, all' elezione Conventuale ſi foſſe reſtituito? Perchè il Re per queſto ſteſſo Convento aveſſe già il novello ſiſtema eſeguito, proteſtandoſi prima con un Reale Diſpaccio, ſottoſcritto dal ſuo Religioſiſſimo Segretario il Marcheſe de Marco, che avea rilevata molto bene adattata all' oſſervanza Monaſtica la Bolla di Benedetto XII, e che ſe l' ambizione *non l' aveſſe fraſtornata*, nell' Ordine non ſarebber nati quei diſordini, che c' erano? Perchè la ſteſſa Real Camera per tutto il noſtro Reame ha il rinnovamento di queſta tal Bolla conſultata? Perchè hanno i miſeri Ricorrenti in un ſubito, al ſolo general vantagio della Religione avendo riguardo, di buon grado accettato, ed abbracciato queſto nuovo ſiſtema, anche con quelle altre giunte dalla Real Camera ſvegliate, onde ſono venuti nella maggior parte a perdere perpetuamente la ſperanza di po-

---

ſumptibus Regis Franciæ, quod dicitur SPECULUM HISTORIARUM, A QUO PLURA DESUMPSIMUS, *& quamplura alia docta compoſuit, ac claruit circa annum Domini* 1240. S. Franceſco morì nel 1226: ecco che Vincenzo è lo Storico più antico delle coſe di S. Franceſco. Che ſe poi ancor noi *plura deſumpſimus* dal detto Storico, non ſappiamo perchè ce ne dovrà cotanto gaſtigare il noſtro P. Eſprovinciale, quando avevam imitati un Dottore del ſuo Ordine. Più toſto noi ſu di tal rincontro ci dorremo perpetuamente di lui, perchè avendo fatto citare del ſuo Avvocato; come per teſto nelle materie appartenenti alle Origini Franceſcane, l'*Oſpiniano*, pare che ſia venuto altresì ad ammettere circa alla perſona di S. Franceſco tutto quello ammaſſo di vili, e ſtomachevoli narrazioni, che ſi leggano preſſo queſto mordaciſſimo Scrittore.

poter' eſſi, che han travagliato, aſſaggiare le Guardianie? O perchè infine hanno pazientemente tutte le perſecuzioni, che loro ſono ſtate moſſe, e che tuttora intrepidamente ſe le ſoſtengono, ſofferte, e tolerate? Or ſe per queſte coſe, Caro P. Eſprovinciale, Voi ritrovate degni di carceri, di eſilj, di tormenti, di sbandeggiamenti, e di altro ancora, che Voi forſe ve 'l ſapete, queſti poveri Confratelli voſtri, nella maggior parte di un altro Regno, che nulla avean che fare con Voi, e che altro delitto non hanno commeſſo, nè portano addoſſo, che d' avervi corteſemente ricettato, ed accolto, abbracciato, e riverito, quando vi è convenuto dalla Sicilia voſtra Patria uſcire; ei convien dire, che preſſo di Voi la virtù ſtia in luogo di vizio, e meriti non già premj, e protezione, ma ſevere pene, e caſtighi.

Non colpano affatto i Ricorrenti alla proibizione fatta della Real Camera della ripartizione de' Conventi.

CHe ſe poi dite, che Voi alludete ad eſsere ſtati eſſi cagione, che la Real Camera abbia la *ripartizione de' Conventi* da oggi avanti, e con pene corporali, dal poco frutto delle Spirituali ammaeſtrata, anche proſcritta (1); come altresì che abbia la ſituazione delle fa-

mi-

(1) Biſogna, che quì ſi ſciolga un' equivoco, che potrebbe molto imbarazzar la materia. Si dice, che ſenza rimettere in piedi l'elezione Conventuale, ma anzi laſciandoſi l' elezione Diffinitoriale, ſolamente con togliere, e proibire da dovvero (*hic punctus, hoc opus*) la diſtribuzione de' Conventi; ſi potrebbe il tutto ottenere, e fare, che da oggi avanti libere riuſciſſero le elezioni. Queſto è un ſogno, è un fantaſma, che non ha niente di ſoſtanza, e di

miglie ne' Conventi ſteſſi *ad nutum* di Voi altri, ed altre coſe tali, eziandio colla ſteſſa minaccia, vietate; e prin-

ci-

---

e di realtà, perchè non vi può eſſere forza umana, onde proibirſi realmente l'appropriazion de' Conventi, e togliere il Dominantiſmo de' pochi nella Religione Franceſcana, ſtando in piedi l'elezione nelle mani del Diffinitorio. Eccone la pruova. Giunga il Re N. S. a togliere nell' anno venturo 1782 interamente ne' ſuoi Dominj la diſtribuzione, e l'appropriazione de' Conventi, ed il Dominantiſmo, come infino ad ora vi è ſtato nella Religione Franceſcana. Si verrà poſcia a fare la prima elezione de' Guardiani dal Diffinitorio, e dal Cuſtode della Provincia. Chi potrà impedire, che queſti ſei individui non ſi aggiuſtino tra di loro, e non dicano, nel Convento A. B. C. metta per Guardiani il P. Provinciale chi vuole (ecco ancora noi coll' A. C. B., come fa continuamente nella ſua Scrittura il noſtro P. Eſprovinciale). Negli altri Conventi poi di D. E. F. gli ponga il primo P. Diffinitore; e ne' ſeguenti di G. H. I. l'altro Diffinitore, e così da mano in mano. Fatto queſto, ecco di nuovo il Dominantiſmo, il quale per queſto ſteſſo mezzo unicamente s' introduſſe nell' Ordine,. Imperciocchè i Guardiani riconoſcono ſempre per loro natura, come loro Arbitri, e Diſpotici, que' PP., dai quali ſono ſtati una volta creati. Così queſti Guardiani in appreſſo farebbero creare il novello Diffinitorio a voglia di quel primo Diffinitorio, da cui eſſi hanno avuto cauſa; ed il novello Diffinitorio conſiderando in tal guiſa, che in ſoſtanza eſſo creato ſi ritrovaſſe dal Diffinitorio precedente, ſarebbe un ligio, ed un iſtromento del Diffinitorio paſſato; e così il novello ſiſtema altro divario non porterebbe nella Religione, che laddove oggi *ſumma rerum eſt penes* degli Eſprovinciali, per lo avvenire ſarebbe penes *Exdiffinitores*, come appunto oggi ſuccede preſſo de' Cappuccini, dove gli Eſdiffinitori, e non già gli Eſprovinciali hanno nelle lor mani il potere. Quando ne' principj del ſecolo XVI ſi pubblicò in Bruſſelles tra le mitigazioni di quelle rigoroſiſſime giuſtizie, che colà continuamente facevanſi, che per lo avvenire, *de cætero*, in vece del fuoco, ſi ſarebbe in molte condanne adoperato il capeſtro: ſe ne riſe la Gente, e ſe ne ſtizzò, perchè diſſe, che ſi

do-

cipalmente che ritrovando ſconcio, e ſcandaloſo *in una turba paupercula* (1), come appunto chiamò la voſtra Re-

li-

---

doleva della morte, e non già del genere di eſſa [Meurſ. *Vita Gudliel. Auriac. part.* 1 *lib.* 1, Pontan. *Hiſtor. Gelricæ lib.* 11, *&* 12). Così nel caſo noſtro ſpiace a' noſtri miſeri Clienti il Dominatiſmo, ſpiace loro, che nella lor Religione tal potere vi ſia, e non già che ſia più toſto preſſo de' tali, o tali altri Religioſi. Dunque ſe le ſuppliche di queſt'infelici ſi ritrovano giuſte, non a proporre quelli eſpedienti venir ſi deve, onde il genere de' Dominanti sì vaij; ma ſoltanto quei temperamenti dovranno eſſer ſuggeriti, per i quali potraſſi, ſe così Iddio ſi compiacerà, lo ſteſſo Dominantiſmo eſtirpare, e queſti temperamenti altro non ſono, che l'elezione Conventuale ſi rimetta nell'Ordine.

[1] Ci valemo delle parole di Gregorio IX. Queſto Papa avendo veduto, che appena eletto nel 1239 Generale dell' Ordine F. Alberto da Piſa, il Santo Religioſo era paſsato all'altra vita, n' ebbe infinito dolore, perchè *Hominem valde dilexit*, ſono parole del Wadingo *dict. anno n.* 7, ed in ſegno di ciò *dolenter piam hanc cecinit neniam*, la quale da quell' ora in poi ſi è ſempre cantata nella Religione nella morte de' Generali, *donec novus ſubrogetur*.

Plange TURBA PAUPERCULA, ad Patrem clama pauperum:
Hoc lugubre ſuſpirium Pater Franciſce ſuſpice,
Et prode Chriſto ſtigmata lateris, pedum, manuum,
Ut nobis reddat Orphanis tanti Patris Vicarium.

Queſto fa vedere, che fin dal ſuo primo naſcere popolatiſſima fu queſta Religione. Queſte coſe non ſi creda, che ſenza ragione quì da noi ſi notino; l' abbiam fatto, per vedere ſe così poteſſimo rientrare in grazia del noſtro P. Eſprovinciale, al quale ſta tanto a cuore queſto articolo della numeroſità de' Suoi; che ci ha flagellati ſenza miſericordia e nella ſua prima pungentiſſima Scritture, che fece uſcire anonima, fingendoſi, che foſſe parto d' uno degli Avvocati della Cauſa [tratta bene i ſuoi Avvocati il noſtro P. Eſprovinciale!], ed in queſta ſeconda ſua Opera del ſuo nome freggiata; ſol perchè avevam noi detto nella prima parte del noſtro *Eſame*, che i Capitoli Generali degli Oſſervanti non erano mai giunti a ſuperar il numero di tremila, e ſeicento; perchè

di-

ligione il Papa Gregorio IX, il primo Papa, che vi ſegnalò, e vi diſtinſe, tante preeminenze, e *qualifiche* in

---

dice egli, che il Continuatore del Wadingo, ed il Perugino al Capitolo Generale degli Oſſervanti, tenuto in Mantua nel 1541, convengono, che ne concorſero cinque mila. Se que' mille, e quattrocento, che noi non ponemmo nella noſtra narrazione, in cui ſi poteva pur credere ſcorſo qualche ſciambiamento di numero, eſſendoci delle figure di numeri arabici ſerviti; foſſero ſtati veramente mille, e quattrocento Religioſi, freſchi, e vivi, ch' aveſſimo involati alla ſua Religione: pure il P. Eſprovinciale avrebbe dovuto fare chiaſſo minore, e ci doveva meno maltrattare. Ora dunque ci riconciliaremo perfettamente con lui, vedendo, che non gli neghiamo, come non abbiamo mai avuto idea di farlo, quello, che ei deſidera. Se però ci permetteſſe, che da ſolo a ſolo amichevolmente tra di noi ci eſaminaſſimo meglio queſto punto; chi ſa le ci riuſcirebbe di fargli entrare in teſta, che l' intervento, e concorſo de' cinquemila Frati Oſſervanti al Capitolo di Mantua del 1541 foſſe un groſſo farfallone dello Scrittore che il narrò, come ſuſpicammo. Mantova non gran Città d' Italia ſe cinquemila Frati Franceſcani aveſſe nel 1541 dentro di ſe veduti, probabilmente per mezzo de i ſuoi Storici, e Scrittori, di un tal fatto ſi ſarebbe gloriata. Nè ne i ſoli Autori Franceſcani ſi ritrovarebbe già regiſtrato. All' incontro il P. Eſprovinciale due ſoli Autori di queſt' Ordine in comprova de' ſuoi detti produce. Più: i ſteſſi Oſſervanti in quell' età ne ſarebbero andati faſtoſi, riflettendo, che appena dopo anni ventiquattro, da che aſſolutamente ſeparati ſi erano da i Conventuali, tenevano Capitoli Generali coll' intervento di cinquemila Iudividui. E non ſi vedrebbe, che appena due ſoli loro Autori baſtantemente recenti di ciò abbian favellato. Inoltre già ſi ſa, che in queſte narrazioni o per genio, ed inclinazione naturale di tutt' i Storici; come ſi è oſſervato con i ſteſſi primi Storici, da cui abbiamo le notizie delle prime coſe accadute nel Mondo, per cui di alcuni di eſſi, come fu Cteſia ebbe a dire il dottiſſimo Ruperto, che foſſe ſtato *Mundo ipſo fecundior* [Rupert. *in Synopſin Beſoldi pag.*20,*& ſeqq.*]; o per altri motivi, le coſe ſi ſono ſempre amplia-

in alcuni pochi, e poi tutto il reſto della moltitudine in ſomma depreſſione, ed oppreſſione: queſte diſtinzioni ap-

---

pliate, ed aumentate all' eccesſo [*Noris in Cænotaphia Pisan.*]: e finalmente ne i ſteſſi Franceſcani, e Franceſcani Oſſervanti è ſtato ciò anche avvertito dal celebre Wadingo, quando dovette riderſi naturalmente dell' aſſertiva di un di coſtoro, il quale in un Capitolo Generale degli Oſſervanti avea ſcritto, eſſervene concorſi niente meno, che trentamila, vale a dire la mettà di tutta l' intera Religione di que' tempi, perchè appunto allora ſcriveva Marco Antonio Coccio, detto volgarmente il Sabellico: *Franciſcus Antracinus Theologicæ Profeſſionis homo in iis Commentariis, quæ ad me hujuſmodi reddidit, ſæpius teſtatur, difficile ſibi videri locorum numerum* [cioè i Conventi Franceſcani] *poſſe ab ullo inveniri, ſed multo difficilius Initiatorum, quod ut idem ille, cæterique de eadem re a me appellati, conjectura aſſequuntur, SINT HODIE SEXAGINTA MILLIA NUMERO* [Sabellicus *Ennead. IX lib. 6*]. Ed in queſta occaſione il Wadingo con molto ſenno tra le coſe, che conſiderò, una è, che qualche aggiunzione, o combiamento di figura poſſa queſti ſconcerti produrre, quando, come ordinariamente accade, queſte narrazioni vengono diſteſe in numeri arabici. E tanto queſta rifleſſione ha avuto peſo preſſo di altri uomini grandi, che queſt' ultimo dotto Scrittore delle Memorie iſtoriche dell' Ordine del B. Pietro da Piſa, Opera certamente illuſtriſſima, e che conduce ancora molto a riſchiarare i fatti dell' ultimo noto ſciſma della Chieſa, come quello, nel cui tempo nacque tal'Ordine, ed anche molti fatti del noſtro Regno per la ſtoria di tutte le Caſe Religioſe, che preſſo di noi hanno coteſti Eremiti: non ſi è curato con una fatica immenſa, tutti gli anni, che ha dovuto nella ſua vaſta Opera, ovvia in tre volumi groſſi in foglio, citare, che ſono ſtati migliaja, e migliaja, con una noja incredibile regiſtrargli, diſteſamente ſcritti, avendo per vero, che altrimenti ne' numeri arabici è impoſſibile evitare il cambiamento di qualche figura, o altro errore ſimile, onde diſordini grandiſſimi inevitabilmente ne debban derivare (Sajanell. *Memoria biſtor. Ordin. Beat. Petr. a Piſis in præfat. tom.* 1). Che poi noi avevamo ammeſſo il numero de' cinque-

mi-

appunto, e qualifiche abbia dannate, ed abolite, riducendole ſoltanto nell'avvenire alla ſcelta del Convento, coſa per altro, che neppur la Regola vi dava: Sappiate, P. Eſprovinciale, che per queſto ingiuſtamente contra degli afflitti Clienti noſtri vi adirate, e vi ſcagliate. Nulla eſſi a ciò colpano: non ſono ſtate coſe da lor domandate; anzi neppure ora v' inſiſtono. La Religione di un Magiſtrato Cattolico, e d' un Magiſtrato, che vorrebbe vedere il voſtro Ordine in ſomma edificazione, e di eguale compun-

---

mila al Capitolo Generale tenuto da S. Franceſco nel 1516, oltre alla preſcrizione, che aveva per ſe quel racconto di preſſo che ſei ſecoli; ed oltre al ritrovarſi quella ſteſſa narrazione ricevuta dallo Spondano, e da altri graviſſimi Storici eſteri; ed oltre alla difeſa, che fatta ne avevamo col noſtro *Saggio* poſteriormente: ci vi poteva eſsere queſt' altro, che allora al Capitolo Generale ci andiede, e concorſe quaſi tutta la Religione, la quale, come vedemmo di ſopra, non aveva allora *Monaſteria, vel Eccleſias*; ed oltre ciò aveva l' adito aſſai più aperto, che non l' era ne' tempi del Capitolo Mantuano tenuto nella mettà del ſecolo VI: giacchè in tempo di S. Franceſco *nulli ad Religionem ſuam tranſeunti gremium claduni* [diceva Giacomo da Vitriaco de' Franceſcani *Hiſt. Occidental. loc. ſup. cit.*], *niſi forte matrimonio, vel aliqua Religione fuerit obligatus*; quando all' incontro nel tempo che il Capitolo Generale di Mantua ſi tenne, ai Capitoli Generali concorrevano i ſoli vocali, e pochi altri di lor compagnia, e la Religione non così ricettava tutti, perchè già ſi eran fatti innumerabili ſtabilimenti per determinare le circoſtanze, che concorrer dovevano in coloro, che vi ſi volevano aſcrivere. Dunque il P. Eſprovinciale poteva contentarſi, che gli aveſſimo accordati tremila e ſeicento Franceſcani in un ſol Capitolo Generale di queſta età, e non ſaperci tanto male di una tal noſtra non indifferente generoſità. Del reſto ſe vuole, che talora ſiano giunti ſino a cinquemila, noi per non contender con lui in coſe nella preſente briga di niuna importanza, gli accorderemo ancora que' trentamila, che il dotto Wadingo colle ſue congetture aveva appena creduto di poter ridurre a tremila.

Digitized by Google

punzione ; ha fatto, e fa a ciò penſare. Sicchè per ogni parte, ſe riguardate la biſogna, conoſcerete, che a torto al partito vi ſiete appigliato di querelare i voſtri Confratelli, e d' inſiſtere per la loro punizione, quando di niun delitto nè con Voi, nè con altrui ſono eſſi colpevoli (2).

CA-

---

[1] Egli è coſa quaſi da non capirſi, come ne' Superiori Monaſtici, il cui ſpirito dovrebbe eſſere un impaſto di manſuetudine, di clemenza, e di carità; pure pare che abbia più ſignoreggiato il rigore, e l' aſprezza, che in qualunque altro. Chi della ſtoria Monaſtica ha qualche mediocre tintura, non ignora, che ne' tempi di Carlo Magno era arrivato a tal ſegno il rigore degli Abati Clauſtrali ſu de' miſeri ſudditi, che fin anche ſi dovette giungere ad emanare una legge, che ne' loro delitti *non orbentur, nec mancationes alias habeant* (Capitular. Carol. Mag. *ann.* 789 *cap.* 16), coſa, che i PP. del celebre Concilio di Francfort, tenuto in que' dì nell'anno 794, ſpiegarono meglio con dire : *Abates qualibet culpa a Monachis commiſſa, nequaquam permittimus cæcare, aut membrorum debilitatem ingerere* (Can. Concilii *Francfurtens.*): vale a dire la coſa era a tal grado di ſevizia pervenuta, che anche ſi era giunto a rendere ne' Chioſtri familiare la crudeliſſima pena di bacinare, o ſia accecare, venuta, come il dotto Giovanni Bodino (*Bodinus* de method. hiſtoric.) dimoſtrò, alle regioni Occidentali, da Oriente, cioè da quell' emporio ſteſso, donde ſi è avuta la peſte, colla quale può ſicuramente tal genere di pena gareggiare, e poi diffuſa in queſte ſteſſe Regioni Occidentali dopo delle Crociate per lo maggior commercio avutoſi per mezzo di eſſe in Oriente, per cui abuſo grande ne potettero quindi fare ancora i noſtri Sovrani Normanni, e Svevi, come quei, che colà traffico grandiſſimo tennero aperto continuamente (*Capecelatr.* Iſtor. del Regno di Napol. *part.* 1). S. Franceſco, che fu un Santo avvedutiſſimo, e penetrantiſſimo, e che diede fuori la ſua ſeconda Regola, quando già avea veduto Mondo aſſai, perchè oltre ai ſuoi viaggi fatti nella ſua prima età, anche dopo d' a-

ve-

CAPITOLO III.

Si ſoggiungono alcune altre poche rifleſſioni, colle quali ſi dà termine alla preſente Scrittura.

NEll' Allegazione del noſtro P. Eſprovinciale Siciliano ſi teſse un lunghiſſimo, e ſtudiatiſſimo diſcorſo contro al ſiſtema della Sicilia (per altro ſu lo ſteſſo argomento accozzò ancora, come potè il meglio,

vere intrapreſa l' idea d' iſtituire, come poi fece, un' Ordine Religioſo cotanto ſorprendente, non laſciò di fare lontaniſſime peregrinazioni (Wading. *ad ann.* 1213 *n.* 5, *ann.* 1217 *n.* 11, *& paſſim tom.* 1): non ſi può mai ſpiegare quanto in queſta ſeconda Regola ſi foſſe impegnato d' inculcare ai Superiori del ſuo Iſtituto manſuetudine, e carità. I luoghi della Regola, che contengono tai ammaeſtramenti, ſono così ſoavi, così piacevoli, così compuntivi, *ut nihil ſupra*. S. Giovanni da Capiſtrano, che ſi può dire il Duce dell' Oſſervanza, ſi moſtrò egualmente per queſto impegnatiſſimo, come n' era ſtato il ſuo Prototipo: Ma quanto ne' ſeguaci di queſti Santi ammirabiliſſimi queſto ſpirito abbia allignato, non è ora luogo di eſaminarlo. Fatto ſtà, che, ſecondo l' oſſervazione di quel dotto, ed ammirabile Monaco, ch' è ſtato il lume del noſtro ſecolo, cioè il Mabillone (*præf. actis SS. Benedictin.*, *præfat. ſæcul. IV*), *lapſus diſciplinæ Regularis* viene ancora in grandiſſima parte dal ſommo rigore dei Superiori. E per altro, chi profeſſa vita Monaſtica, pare che perſuaſo, come dicevano i Romani preſſo di Livio, *quod in tantis humanis erroribus difficile eſt ſola innocentia vivere*; creda, che nell' aſilo del Chioſtro con più carità poſſa eſſer trattato. Accadendo il contrario: ecco i figli *ad iracundiam provocati*, coſa, che l' Appoſto-

coll' ajuto de' Repertorj, le ſue belle parole il noſtro Napoletano); per conchiuderne indi, che le elezioni fatte ſecondo quel tal ſiſtema, in cui avrebbe luogo la ſorte, ſono nulle, ed invalide, ed i Superiori così eletti, non potrebbero la *Miſſione*, e le loro Spirituali facoltà alla loro carica addette, conſeguire.

Queſto Capitolo contiene un' attentato così grande, che ci fa ribrezzo a penſarlo.

Il ſiſtema di Sicilia è già legge della Nazione Siciliana, e della Religione Franceſcana.

APpena che la Giunta di Sicilia propoſe queſto tal ſiſtema, mettiam da banda, che il P. Eſprovinciale Siciliano, come univerſalmente è noto, fu uno di quelli, che maggiormente commendollo, e con lodi, ed encomii inceſſanti da per tutto eſaltollo [1]; nacque ſubito il dubbio circa del-

lo inculcava, che ſi evitaſſe: ed ecco *lapſus diſciplinæ Monaſticæ*. Queſte coſe, è vero, che la Real Camera ſtarà da noi aſpettando, quando dovrà tutti quegli altri migliori ordinamenti proporre al noſtro Re a prò delle noſtre famiglie Franceſcane, ch' eſſa con infinito zelo già ſi ritrova di avere promeſſi. Ma và, e frena una penna, che per ſolo zelo ſi muove, e che preſto vorrebbe vedere felici, per quanto queſta terrena infelice maggione può comportare, i ſuoi miſeri Clienti!

[1] Il P. Eſprovinciale era noſtro amico, ſpeſſo un tempo ci vedevamo, e per parte noſtra non ſi era mai mancato a tutti que' tratti di oſſequio, e riverenza, che ci pareva dover' eſigger da noi un Religioſo di un' Ordine riſpettabile. Quando difendemmo la Cauſa de' Riformati della Sicilia, credemmo, ch' era tra i noſtri Clienti, e così univerſalmente da tutti allora ſi ſupponeva, e ci ſi diceva. Poſcia finita quella Cauſa, e cominciata queſta de' noſtri Napoletani, niun mai ſi poteva figurare, che queſto Religioſo

do-

della ſorte, che, ſecondo quel tal ſiſtema, ſi dovea ancora adoperare, e queſto dubbio nacque per le note maſſime, conte ai Dupondii della Giuriſprudenza Eccleſiaſtica, che la ſorte regolarmente è bandita dalle elezioni Eccleſiaſtiche (1).

Queſto dubbio fece unire di nuovo la Giunta di Sicilia, e fu cagione di una ſeconda ſtudiatiſſima Rappreſentanza al Sovrano, colla quale ſi diſſe, che il dubbio era inſuſſiſtente, perchè nel novello ſiſtema vi entrava la ſorte *Conſultoria*, e non già la *Divinatoria*, o la *Deciſoria*, per le quali procedevano i divieti *Eccleſiaſtici*. Il Re ſi perſuaſe, ed emanò il ſuo Diſpaccio, col quale volle, che queſto tal novello ſiſtema ſi foſſe poſto in pratica per la Sicilia.

Può più ora un ſuddito di queſto Principe, e che ne' ſuoi Dominj dimora, dir male di queſto ſtabilimento?

---

doveſſe entrare in ballo, e fare che in lui ſi rinnovaſſe, *quod Æneas probavit, Pius damnavit*, e molto più poi prendendoſela fieramente contra di noi, prima di ſoppiatto, e poſcia alla ſcoperta, ed alla ſvelata; quando per noi parea, che in qualunque maniera già egli aveſſe cominciato da capo a penſare; doveſſe avere del riguardo, come per quegli, che con tutto quello zelo, ed efficacia, di cui un' uomo può eſſer capace, ſeguitava a difendere que' Religioſi, ch' erano reſtati fermi nella prima ſentenza di eſſo ſteſſo P. Eſprovinciale. La virtù ſi loda anche ne' nemici, e per queſto convengono i Proteſtanti, che abbia più doti d' Iſtorico il Pallavicino, che lo ſteſso Soave. E tra i noſtri è degno di lode un noſtro purgato Scrittore dell' età degli Aragoneſi, che fin' anche ſeppe lodare colui, che la propria roba gli aveva confiſcata, quando credette, che meſſo da banda quell'economico rifleſſo, meritaſſe quel tale pur le ſue iſtoriche lodi (*D. Franceſcant. Soria*, Memorie Storico-critiche degli Scrittori del Regno di Napoli *tom.* 1 *pag.* 7). In che noi avevamo offeſo il P. Eſprovinciale, difendendo i noſtri Paeſani, e ne' noſtri propri Tribunali, l' arte noſtra eſercitando?

(1) *Cap. ultim. X. de Sortileg.*

Più: il Rè, nell'emanare questo Dispaccio, ordina, che non solamente si registrasse in tutte, e trè le provincie de' Riformati della Sicilia; ma oltre a ciò, che questo Dispaccio si communicasse ancora al Tribunale della Monarchia, ch'è quel Tribunale, cui in Sicilia sono sottoposti tutt' i Regolari, come esenti dalla giuridizione dell' Ordinario, ed a quella del Romano Pontefice, di cui quel Tribunale rappresenta la Legazia, sottoposti. Dopo di tutto ciò, un Siciliano, ed un Frate Osservante di quel Regno, ha più diritto di sparlare d' una legge di quel Reame, che, quando tutt' altro mancasse, negli archivj dello stesso suo Ordine già per Reale comando si ritrova colà inserita?

Finalmente questa legge intorno alle elezioni de' Guardiani si è già eseguita, e religiosamente si stà eseguendo, senza niuna rimostranza del Ministro Generale dell' Ordine. Ed è stato mai lecito a niun Suddito muover guerra alla legge, che stà in piedi, e nella sua esecuzione? Questo attentato, SACRILEGIO viene nelle leggi Patrie Siciliane, non che nostre, appellato, e quegli, che gli diè tal nome, fu Ruggiero, il Fondatore della Monarchia Siciliana, con una Costituzione fondamentale di quel Reame, la quale è bene, che quì a lettere cubitali si trascriva: *Disputare DE REGIS JUDICIO, Consiliis, & Institutionibus factis, non oportet. Est enim pars SACRILEGII disputare de ejus judiciis, factis, & CONSTITUTIONIBUS, atque Consiliis, & an is dignus sit, quem Rex elegit, & decrevit* (1). E pure il nostro P. Provinciale, con una costanza incom-

(1) *Constitutiones Regni Siciliæ lib. 1 tit. 4. Vide etiam leg. unic. Cod. de Crim. sacrileg.*

comprenſibile, e con un petto di bronzo, e di acciaſo, ritrovandoſi in Napoli, e più di qualunque altro la Real Clemenza nel ſoggiorno in queſta Dominante ſperimentando; la legge impugna, la legge attacca, la legge combatte, e vorrebbe vederla ſconfitta, atterrata, e ſepolta, e col gaſtigo ben anche, e naufragio di chi o riſpettoſamente crede dovervi ſoggiacere, o nel debito modo la venera, e riſpetta? E queſti è il noſtro P. Eſprovinciale, che *tertio quoque verbo* nella ſua voluminoſa Scrittura ci ſaluta con S. Agoſtino, S. Bonaventura, ed altri tali.

MA poi perchè tanto rumore contra della ſorte, tal che quaſi nel doverſi mutare il ſiſtema tra pura Elezione Conventuale, e quella dov' entra la ſorte Conſultoria, com' è quella di Sicilia, ſi accorderebbero più toſto i noſtri Avverſarj alla ſola Conventuale. Il Boemero ci ſpiega ciò, ſvelandoci l'arcano. Queſto dottiſſimo Canoniſta, dopo di avere ſcritto così ne' ſuoi accreditatiſſimi Commentarj alle Decretali: *Atque hi tres modi tantum probati ſunt in conſtituendis Prælatis. SIMPLICIOR, ATQUE PLANIOR RATIO, quam PRAXIS APOSTOLICA in conſtituendo Matthia COMPROBAVIT, ET IN DUBIIS CASIBUS ADMODUM PROFICIT, reprobata eſt, ſcilicet PER SORTES, quamvis in ſe tunc electionem non eſſe illicitam, concedant Paſſerinus . . . . . Levvenius . . . . . Rationes, quæ in can. 1, & 4 Cauſ. 26 quæſt. 2 contra ſortes adferuntur, plane ſiculneæ ſunt, nec tantum roboris habent, ut ſortis uſum in electionibus perpetua prohibitione damnare neceſſum fuerit, prout Honorius III in cap. fin. X. de ſortileg. fecit. Neque enim eadem eſt ratio SORTIS DIVINATORIÆ, quæ ſacrilega eſt, & DECISORIÆ*

RIÆ (quì per Decíeria ſente quella, che ſtrettamente preſa ſi appella Conſultoria), *quæ ingentes ſuas utilitates habet, & conſpirationes clientium, turbas, affectus, alioque incommoda, impedit, tollitque*; Immediatamente poi ſoggiunge, *forſan* RATIO POLITICA, ET ARCANA SORTES REPROBAVIT, *ut eo certius is promoveri poſſit, quem variis ex cauſis Imperio Sacro, & Regno Eccleſiaſtico utilem eſſe futurum, animadvertunt, QUOD A SORTIBUS IMPETRARI NEQUIT* (1). Se queſto ſia così generalmente, non oſiamo affermarlo; ma che forſe per cotetto fine più ſi ſiano meſſi a combattere l'elezione, in cui entra la ſorte deciſoria, i noſtri Avverſarj, che per qualunque altro motivo, ſembra probabiliſſimo.

Del Diſcreto.

PArliamo un poco del Diſcreto: La Real Camera ha conſultato, che ſi rimetteſſe il Diſcreto nella Religione. Lo ſteſſo ſi ritrova già ordinato dal Re, ed eſeguito per la Sicilia. Il P. Eſprovinciale non vuole ciò per noi altri, e ſi fonda ſu d' una deciſione della Ruota Romana, colla quale *contradicto judicio* ſuppone egli, che perderono queſta Cauſa i Franceſcani di quel tempo, in cui ſi fece la gran novità di abolire queſto importante Ufficiale della Religione.

Ma ſe il P. Eſprovinciale faceva vedere la ſua Scrittura all' Avvocato, prima di pubblicarla, quegli colla ſua nota ſavieza avrebbe certamente avvertito, che ne' Tribunali di Napoli, e maſſimamente nella Camera Reale, ed avan-

[1] Bohemerus *Jus Eccleſiaſticum Proteſtant. lib. 1 Decret. tit. VI §. 57.*

avanti all Avvocato della Corona, ed al Cappellan Maggiore, non si possono allegare *Rotali*, se non quando sono fornite di Regio *Exequatur*: onde nel caso presente, in cui questa circostanza manca, il maggior favore, che ora se gli può fare, è quando questa Rotale si abbia come se non vi fusse.

Posto ciò, se stanno ancora nell' Ordine in piedi le leggi, che cominciano fin da' tempi di S. Bonaventura, dell' elezione, anche Conventualmente, del Discreto in ogni famiglia Religiosa; ed essendo questi il Fiscale della condotta del Guardiano, e quegli, che veramente proccura i vantaggi del Convento: sembra evidentissimo, che questo Discreto non si possa non restituire.

A questo si aggiunga, che per gli Osservanti il Discreto è degli articoli fondamentali della loro polizìa, giacchè S. Giovanni da Capistrano nelle sue Ordinazioni, che si possono chiamare le leggi primitive dell' Osservanza (ed infatti il Wadingo, che non rapporta ordinariamente le altre Costituzioni, e Statuti dell' Ordine, trascrive però queste Ordinazioni, come trascrive la Regola di S. Francesco), pone l' elezione del Discreto in ogni Convento. Dunque gli Osservanti non possono da questo ordinamento allontanarsi: e se finora han dovuto cedere alla forza; al presente però convien, che vengano al loro primitivo Istituto in di ciò richiamati.

Delle Qualifiche.

NOn ci rimarrebbe altro, che di parlare alquanto delle *Qualifiche*, le quali oggi il modestissimo P. Esprovinciale si contentarebbe ridurre alla semplice *precedenza*, ed

al *Compagno*, dimentico, rispetto a tal Compagno, che alquante pagini prima nella sua Scrittura avea maledetta, ed anatemizzata fieramente la memoria di un Papa Santo, sol perchè dava talvolta a' PP. Graduati della sua Religione il *famolo*, o sia il Compagno. Su di ciò farà il sublime Consesso quello, che crederà più giusto: solo preghiamo i nostri Giudici nel doverviſi applicare, di considerare, se sia più scandalosa la posizione del nostro P. Esprovinciale, quando dice assolutamente, *a' PP. Esprovinciali tocca il Compagno*, senza niuna precedente cognizione di causa, cioè se per l'età, per l'indisposizioni, o per altro ne abbian preciso bisogno; o quella del Sommo Pontefice cotanto malmenato, che dava il Compagno, ma non a' soli Esprovinciali, ma ad altri uomini di merito altresì, e specialmente a coloro, che avesser il merito delle lettere; ch' è vero e sostanzial merito, ne' Religiosi massimamente; e loro il dava, quando *causa cognita* il Superiore conosceva, che dare loro si dovesse. A questo solo si pensi, e poi e per questo, e per le *qualifiche*, e per tutto l'altro, si faccia quello, che si stimerà più ordinato, e diretto alla gloria di Dio, al bene della Religione, e de' stessi PP. Esprovinciali, alle cui vere prerogative non abbiam mai avuto idea di muover guerra alcuna.

CONCHIUSIONE.

POssiamo dar termine omai a questa nostra fatica, ch'essendoci toccata nel cuore della passata età, che ardentissima abbiamo avuta, giacchè tutto il resto del tempo nella stampa si è consumato; si può bene immagi-

na-

nare, che noja ci abbia recata? Questo stesso dovrà esser di compatimento, se da maggiori falli si vedrà accompagnata, di quei, che mai non mancano nelle nostre rozze produzioni: la fretta, l' angustia del tempo, l'anzietà dell'animo, e la copia degli affari forensi, che in quei giorni, in cui la fine dell' anno forense si avvicina, sempre raddoppiansi, e li calori eccessivi della stagione, non ci permisero di così limare quest' Opera, come pure avremmo voluto, e lusingati forse ci saremmo di poterci riuscire, se un poco più posatamente ci fosse venuto fatto poterla lavorare. Ma che importa ciò? Niun privato fine di ostentazione, e di gloria (perchè già si è detto, che di lucro esser non ve ne possa) a questo travaglio, qual mal si sia, ci ha condotti, e ci tiene tuttora stretti, e ligati, e così ci terrà insino a tanto avrem lena: ma soltanto quello, in se stesso onestissimo, e nobilissimo, di recare colla persona nostra, se Iddio pur lo benedirà, ad una moltitudine considerevole di nostri Cittadini, di un Ordine quanto altro mai benemerito *de re Christiana*, vantaggio, e sollievo; per riporlo in questo nostro Religiosissimo Reame in quella veduta di edificazione, e riverenza, in cui il contemplarono i nostri Maggiori, siccome le tante pubbliche, e private Memorie in onore di quest' Ordine esistenti, ne fanno piena testimonianza. Che se questo ci riuscirà per mezzo della presente Scrittura, colla quale dimostrata si è giustissima, e fondatissima la determinazione della Real Camera, e si è questa determinazione medesima da tutte le novelle imputazioni liberata, e sottratta, da cui era stata quasi flagellata, e trafitta: per noi questa fatica non sarà mai *pœnitendum opus*, ma in ogni tempo ci dovrà lietissima rimembranza apportare; e lo stesso alla popo-

la-

lazione noſtra dovrà per avventura intervenire, che in queſta ſteſſa impreſa ſi è cotanto, come da tutti ſi ſa, intereſſata; appunto come nelle malattie gravi interviene, ché ove anche un mal diſpoſto farmaco le guariſca, ſempre poi è quello, ſopra delli più eccelſi medicamenti, dall' infermo, e da quei, cui egli appartiene, perpetuamente ricordato.

IL FINE.

INDICE

De' Capi, e Paragrafi, ne' quali è divisa la presente Scrittura.

CAPITOLO I.

STato della controversia, determinazione della Real Camera di S. Chiara, ed oppozioni, che contra di tal determinazione si promuovono. pag. 8.

CAPITOLO II.

Si esaminano, e confutano le cinque principali oppozioni, che per parte de' PP. Dominanti si promuovono contra della Consulta della Regal Camera di S.Chiara. pag. 27.

§. I.

Si dimostra, che nella Religione Francescana vi sia stata l'elezione Conventuale, e che vi si possa liberamente restituire, senza che niun' ostacolo s'incontri nella sua Regola, e nelle sue Costituzioni. pag. 29.

I Scrittori dell'Ordine, ed altri Autori hanno riconosciuta l'elezione Conventuale nelle Famiglie Francescane dall'origine della Religione. pag. 35.

PERIODO I.

Storia delle elezioni de' locali Superiori nelle Famiglie Francescane dall'istituzione dell'Ordine al Sommo Pontefice Benedetto XII. pag. 41.

Si spiega l'autorità di Pietro Giovanni, antico Commentatore della prima spiega della Regola, fatta dai quattro Maestri nel 1242. pag. 60.

De' Capitoli Generali del 1236, e 1239, e della prefata elezione Diffinitoriale introdotta da Gregorio IX. pag. 64.

Delle Coſtituzioni Narbonenſi di S. Bonaventura. pag. 77.
Della combagine, ed unione in un Corpo ſolo di più Monaſteri: pag. 81.
Dell' Elezione Conventuale de' Domenicani. pag. 89.
Si eſamina, ſe i due Ordini, Domenicano, e Franceſcano, vennero ſolennemente confermati prima del Concilio Lateranese IV. pag. 93.
PERIODO II.
Eſame delle elezioni de' Superiori locali delle Famiglie Franceſcane dal 1236, epoca della pubblicazione della Bolla di Benedetto XII, ſino alla diviſione ſeguita nella Religione Franceſcana tra i Conventuali, ed Oſſervanti. pag. 104.
Stabilimenti di Benedetto XII intorno all' elezione Conventuale. pag. 106.
Si difende Gherardo Odone, che era Miniſtro Generale de' Minori in tempo della Bolla di Benedetto XII. p. 110.
Vengon diſcuſſe le accuſe fatte a Papa Benedetto XII. pag. 113.
Non eſſer vero, che la Bolla di Benedetto XII durata foſſe ſoli ſei anni. pag. 118.
Si eſamina, ſe nella Bolla di Benedetto XII debba leggerſi Renovarentur, *o* Revocarentur. pag. 124.
Si eſamina, ſe poſteriormente Clemente VI rivocò la Bolla di Benedetto XII, quanto altra mai, ſinodaliſſima. pag. 130.
Della nuova Bolla di Clemente VI, ſcavata dal P. Eſprovinciale. pag. 131.
Si diſcorre delle Farinerie, come quelle, che ci confermano maggiormente, che la Bolla di Benedetto XII non fu mai da Clemente VI rivocata. pag. 134.
PERIODO III.
Storia delle elezioni de' Guardiani dalla ſeparazione degli Oſ-

Osservanti dai Conventuali, infino a quel punto, quando si videro stabilite le elezioni, che si facevan dal finto Diffinitorio. pag. 149.
Con quali leggi creati furono i primi Vicarj degli Osservanti. pag. 157.
Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano I Vicario Generale degli Osservanti Cismontani. pag. 161.
Si spiega la frase Guardianos Ordinet, *che s' incontra nelle Costituzioni di S. Giovanni da Capistrano.* pag. 163.
Bolla di Eugenio IV del 1446, *colla quale si separarono gli Osservanti dai Conventuali.* pag. 173.
Capitoli Generali degli Osservanti. pag. 175.
Capitolo Generale degli Osservanti Oltramontani, tenuto in Barcellona nel 1451. pag. 176.
Capitolo Generale di Basilea, tenuto dagli Osservanti Oltramontani nel 1454. pag. 177.
Capitolo Generale Miclinienſe del 1499, *anche degli Osservanti Oltramontani.* pag. 182.
Altro Capitolo Generale di Mantua del 1504, *dove si radunarono gli Osservanti Cismontani.* pag. 184.
Capitolo Generale de' Cismontani Osservanti, tenuto in Mantova nel 1507. pag. 185.
Unione degli Osservanti Cismontani, ed Oltramontani, e Ministro Generale dell' Ordine accordato all' Osservanza. pag. 187.
Capitolo Generale di Bordò degli Osservanti Oltramontani del 1520. pag. 192.
Capitolo Generalissimo degli Osservanti, tenuto in Carpi nel Bolognese nel 1521. pag. 198.
Capitolo Generale di Salamanca del 1553, *tenuto dagli Oltramontani.* pag. 200.
Capitolo Generalissimo avuto nel 1587 *in Roma dagli Osservanti Cismontani, ed Oltramontani.* pag. 204.

Con-

Congregazione Generale di Napoli degli Offervanti Cifmontani del 1590. pag. 206.
Scorfa fu le Coftituzioni Barcellonefi del 1451, *per intendere il Capitolo Generale degli Offervanti Oltramontani, tenuto nel* 1621 *in Barcellona.* pag. 211.
Capitolo Generale degli Oltramontani tenuto in Viglialoid nel 1593. pag. 219.
Capitolo Generale degli Oltramontani avutofi in Toledo nel 1606. pag. 221.
Capitolo Generale di Barcellona de' PP. Offervanti Oltramontani. pag. 222.
PERIODO IV, ed ultimo.
Storia delle elezioni de' Guardiani, da che date furono all' apparente Diffinitorio, fino al prefente. pag. 226.
Si efaminano le circoftanze, che accompagnarono il novello fiftema dell' elezione Diffinitoriale, e fe mai venne ad effer ricevuto, ed introdotto nella Religione. 229.
Dominio de' PP. Efprovinciali, Efdiffinitori, e fimili nella Religione Franceficana delle diverfe famiglie dell' Offervanza. pag. 232.
Si efamina, fe l' elezione Diffinitoriale abbia potuto abbattere l'elezione Conventuale originaria dell'Ordine. pag. 235.
Le Coftituzioni dell' Ordine non fono per l' elezione Diffinitoriale. pag. 235.
Le Bolle Pontificie non fi poffono allegare a pro dell' elezione Diffinitoriale. pag. 238.
Non ha l' elezione Diffinitoriale per fe la prefcrizione. pag. 241.
Neppure in vim confuetudinis *può foftenerfi l' elezione Diffinitoriale.* pag. 247.
§. II.
Si dimoftra, che le elezioni de' Guardiani, feguendo Conventualmente fecondo la determinazione della Real Came-

mera di S. Chiara, ſono ſolenni, e legittime, di modochè gli eletti poſſono eſercitare Canonicamente la loro carica, ed il loro impiego. pag. 249.
Chi è ſtato il primo a mettere in campo il dubbio, che appellano della Miſſione. pag. 252.
Colla nuova difficoltà della Miſſione *ſi attacca principalmente il ſiſtema di Sicilia.* pag. 253.
Eſenzione delle Famiglie Religioſe, e ſua natura, ed origine. pag. 254.
La Poteſtà, e giuridizione de' Prelati Regolari ſopra de' lor Sudditi, è Ordinaria. pag. 261.
I Prelati Religioſi quaſi in ogni Religione ſi eleggono oggi con forma diverſa. pag. 262.
Quali coſe richiede di neceſſità la Chieſa nell' attuale diſciplina per eſſer legittima l' elezione de' Prelati Regolari. pag. 264.
I ſteſſi PP. Eſprovinciali ſono perſuaſi, che i Superiori nella Religione Franceſcana poſſano averſi per qualunque forma d' elezione, che venga preſcritta. pag. 267.
La Conferma del Diffinitorio rende ſenſatiſſima l' Elezione Conventuale. pag. 268.
Il ſolo Provinciale in queſta Religione approva i Confeſſori Clauſtrali. pag. 269.
§. III.
Si riſponde all' oppoſizione, che colla novella forma d' elezione creſcerebbero gli abuſi, ed i diſordini nella Religione Franceſcana. pag. 272.
Lunga autorità del P. Donato Domenicano a favore dell' elezione Conventuale. pag. 273.
Sentimenti di un Dottore Proteſtante ſu la ſteſſa materia. pag. 279.
Si ſpiegano i Scrittori dell' Ordine, dove par che tocchino alquanto l' elezione Conventuale. pag. 280.

Si

Si ſpiegano ancora ſu tale argomento le Bolle Pontificie. pag. 282.

§. IV.

Si dilegua l' altra diceria, che i Ricorrenti ſiano un' aggregato d' indiſciplinati Religioſi. pag. 284.

Le procedure de' Ricorrenti gli fanno conoſcere Uomini dabbene. pag. 287.

§. V.

Si riſponde all' ultima objezzione, che quando ſi voglia riordinare la Religione Franceſcana, ſi debbano mettere in pratica altri eſpedienti, e ſiſtemi, e propriamente quelli, che i ſteſſi PP. Eſprovinciali propongono; e non già quello, che dalla Real Camera ſi ritrova determinato, ed al Sovrano rappreſentato. pag. 290.

Nuova Riforma propoſta dall' Eſprovinciale Napoletano. pag. 292.

Fiero eſpediente, che ſuggeriſce, come unica tabula poſt naufragium, *l' Eſprovinciale Siciliano.* pag. 293.

Ingiuſtamente vuol ferro, e fuoco il P. Eſprovinciale Siciliano. pag. 295.

Non colpano affatto i Ricorrenti alla proibizione fatta dalla Real Camera della ripartizione de' Conventi. pag. 298.

CAPITOLO III.

Si ſoggiungono alcune altre poche rifleſſioni, colle quali ſi dà termine alla preſente Scrittura. pag. 305.

Il ſiſtema di Sicilia è già legge della Nazione Siciliana, e della Religione Franceſcana. pag. 306.

Del Diſcreto. pag. 310.

Delle Qualifiche. pag. 311.

Conchiuſione. pag. 312.

Gli errori di Stampa, ch' era impoſſibile, che non vi foſſero ſcorſi, non ci prendiamo la cura di notare; sì perchè ordinariamente queſta diligenza rieſce di niun' uſo, poichè pochiſſimi ſono quelli, che hanno tant' ozio da conſultare un sì fatto, per lo più ſpiacevoliſſimo, Indice, che appena nelle Opere di ſomma importanza potrebbe eſſer comportabile; e sì ancora perchè ſono tali nella maggior parte, che non impediſcono, che ſi comprenda quello, che ſi è avuto idea di dire. E ſe nella pagina 147 *nota* (1) ſi ritrova per alienazione, e ſviſta replicato un luogo delle Coſtituzioni Farinerie, che nella pagina 139 ſi era già ſtampato; queſto, e ſimili innavvertenze ſiam ſicuri, che ſono da ciaſchedun condonate.

Un' altra ſcuſa però, che forſe potrebbe ricercarſi, ci piace farla colle ſeguenti parole del dottiſſimo, ed elegantiſſimo P. Bartolomeo Germon *de veteribus Regum Francorum Diplomatibus, & Arte ſecernendi antiqua Diplomata vera, a falſis, Diſceptationes, adverſus R. P. D. Theodorici Ruinartii, & Cl. V. Juſti Fontanini Vindicias &c.*

Atque in his conatus ſum pro more meo Adverſarios argumentis convincere potius, quam maledictis caſtigare. Quamquam ſi quid mihi acerbius atque durius dictum excidit, facile excuſabit Lector, ut ſpero, cum meminerit me cum iis Viris rem habere, qui verbis injurioſis contumelioſiſque ſcripta ſua, intemperanter ac ſine modo referſerunt. Pag. 155.
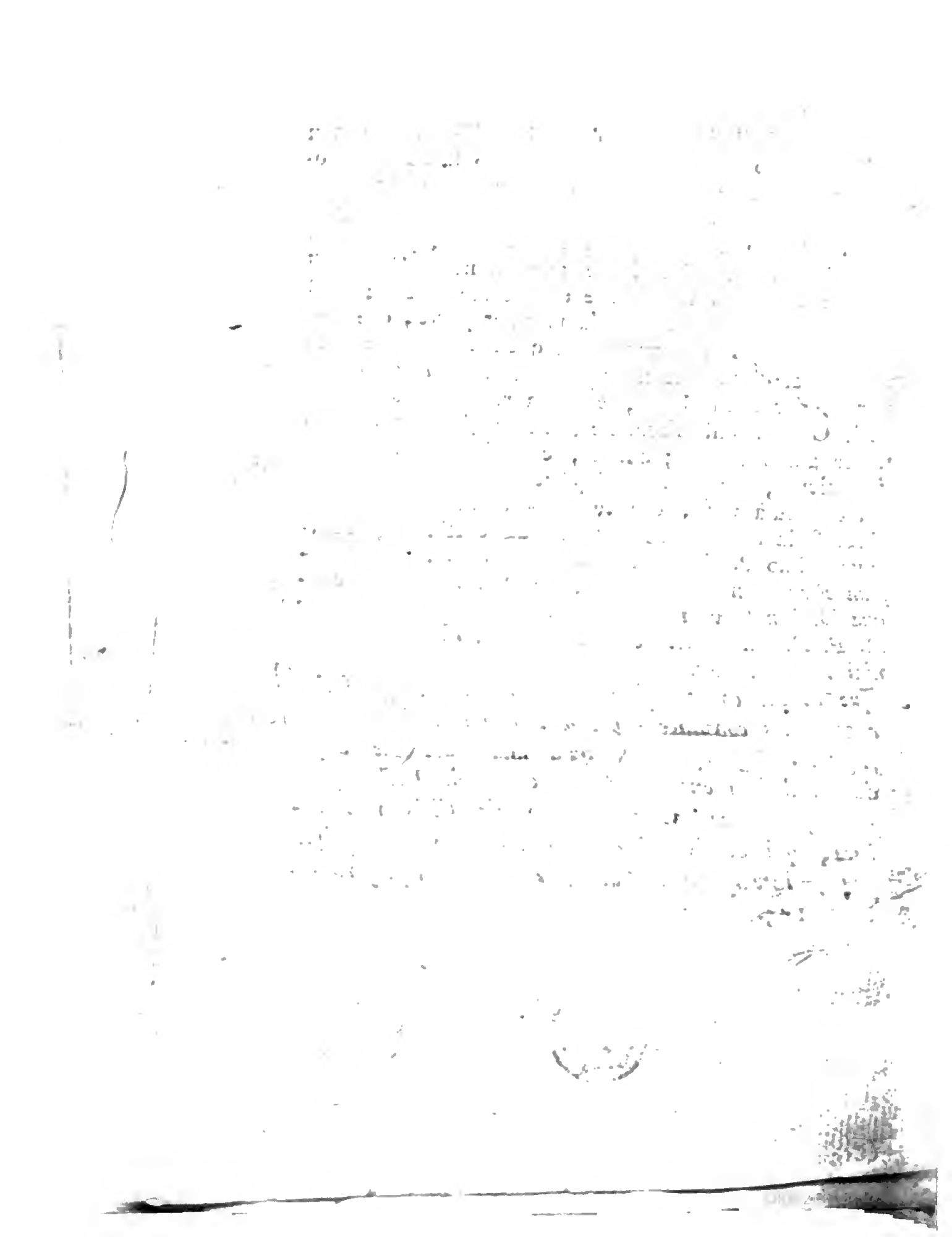
598488